

PROGETTO
DI RIFORMA
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
NEI GIUDIZI CIVILI

LAVORI DELLA COMMISSIONE

istituita con decreto 22 dicembre 1876

DAL MINISTRO GUARDASIGILLI
(MANCINI)



ROMA
Stamperia Reale
1877

CCA
B
CCA

0636

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2518

M 90000006

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2518

M 900000636

~~2064~~
~~2060~~

2064

~~2064~~
2-1001

M 10000 on

E 2518

E

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

PER LA RIFORMA

DEL

PROCEDIMENTO SOMMARIO

IN SOSTITUZIONE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI

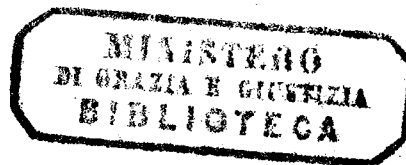
DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

istituita con Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1876

E

PROGETTO DI RIFORMA



8179

COMMISSIONE

Presidente.

MORRONE Comm. Avv. Mauro, Deputato al Parlamento, Presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli.

Membri.

ASTENGO Comm. Avv. Giacomo, Senatore del Regno ;
BARAZZUOLI Comm. Avv. Augusto, Deputato al Parlamento ;
BONACCI Avv. Teodorico, Deputato al Parlamento ;
BUSSOLINI Avv. Alessandro ;
CATALDI Comm. Avv. Augusto ;
CATUCCI Avv. Paolo, Francesco, Deputato al Parlamento ;
CORRADI Cav. Avv. Corrado, Presidente del Tribunale di commercio di Roma ;
CORRERA Comm. Avv. Francesco ;
CORSI Cav. Avv. Raffaele, Consigliere d'appello, Presidente del Tribunale Civile e Criminale di Roma ;
ISNARDI Avv. Carlo Giuseppe ;
MARUCCHI Avv. Guido ;
MONGINI Comm. Avv. Luigi, Deputato al Parlamento ;
NAPODANO Avv. Luigi, Deputato al Parlamento ;
NORSA Cav. Avv. Cesare ;
PARENZO Avv. Cesare, Deputato al Parlamento ;
PICA Comm. Avv. Giuseppe, Senatore del Regno ;
REGNOLI Cav. Avv. Prof. Oreste, Deputato al Parlamento ;
RESTELLI Comm. Avv. Francesco, Deputato al Parlamento ;
ROMANO Avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento ;
ROSSI Comm. Avv. Giuseppe, Senatore del Regno ;
SALARIS Avv. Francesco, Deputato al Parlamento ;
SAREDO Cav. Giuseppe, Professore di procedura civile e ordinamento giudiziario nell'Università di Roma ;
STAMPA Avv. Virginio ;
TEODORANI Cav. Pio, Consigliere alla Corte d'appello in Roma ;
CASSINI Cav. Avv. Giuseppe, Capo Sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia, Membro e Segretario.



RELAZIONE

S. E. IL MINISTRO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Eccellenza,

La Commissione istituita con decreto ministeriale del 22 dicembre 1876, riunita nel succeduto 22 gennaio 1877, iniziando il lavoro, portò il suo esame sui limiti del mandato ad essa conferito.

Parve evidente, che non si dovesse uscire dai confini del procedimento sommario, come era facile persuadersene, e per la lettera del prefato decreto ministeriale, e per la nota circolare con la quale l'E. V. ne diede partecipazione.

Non mancò intanto fra i Commissari chi precorrendo tempi forse non molto lontani, desiderava che, rispettando il principio razionale della unicità del procedimento, fosse opportuno spingersi oltre, e mettere a base del sistema il sommario come regola, il formale come eccezione.

Il pensiero quantunque in migliore armonia co' principî direttivi da' quali debbe prender norma una legge di procedura giudiziaria, non fu accolto, malgrado che fosse giunto alla Commissione anche come il desiderato della gran maggioranza de' cultori delle legali discipline. Imperocchè per attuarlo avrebbesi dovuto mutare l'intero sistema del codice vigente, nè la Commissione poteva esser persuasa che il Governo del Re avesse gli elementi opportuni per proporre una tanto radicale riforma.

Valga il vero. L'E. V. ebbe cura di avvertire non doversi con inconsulta facilità portar la mano su codici recenti; potersi bensì giustificare alcune parziali modificazioni, quando i quotidiani bisogni della pratica il richiedessero, essendochè i criteri sperimentali sono la guida la più sicura per la emendazione ed il progressivo perfezionamento delle leggi.

Or questo concetto, ch'è la espressione di un postulato riconosciuto vero in ogni opera di codificazione, si eleva al carattere di un precetto categorico-legislativo, ognora che si tratti di correggere, o formolare un sistema di procedura.

Imperocchè, se il Codice civile nel campo degl'istituti giuridici che va creando non permette alla libertà dell'azione individuale di emanciparsene, non può regolare, nè regola la libera volontà del cittadino nelle svariate e feconde esplicazioni della sua attività, sia nell'ordine delle civili contrattazioni, sia nei movimenti incessanti e prodigiosi della operosità economica. Epperò formolando i principî direttivi degl'istituti medesimi abbandona alla giureprudenza la valutazione de' casi singoli, onde l'impero della legge si contemperi alla realtà de' fatti sociali.

Ora il ministero della giureprudenza nello svolgimento dell'azione giuridica, con la quale

si vien reclamando il proprio diritto, non può elevarsi alla severa maestà della legge senza solenni forme giudiziarie. Le quali sotto il pres. io dell'azione legislativa costituiscono un sistema, ch'è il palladio de' diritti nelle contestazioni giudiziarie, e ch'è patrimonio del dritto pubblico interno. In altri termini, un sistema di procedura civile è una funzione sociale, la quale per corrispondere a'suoi fini deve rispettare quattro principî sostanziali, e sono: 1° un principio logico, per evitare l'errore; 2° un principio giuridico, per garentire ai litiganti una perfetta eguaglianza; 3° un principio politico, per la garentia dei diritti delle parti; 4° un principio economico, per non rendere fiscali le spese.

Or sotto questo punto di veduta guardato il procedimento formale, si ravvisava razionale, e dirò anche scientifico il suo concetto. Ma la stessa cosa non poteva, nè può dirsi del sommario, perchè svolgendosi alla udienza esclusivamente tutta la tela giudiziaria, correva gravi pericoli la retta amministrazione della giustizia, attesa la facilità delle sorprese.

Nondimeno la Commissione non respinse l'idea di allargare il campo delle materie da esser trattate col procedimento sommario, deliberando nello stesso tempo doversi rispettare in massima la nota caratteristica, che lo differenzia dal formale. E per ragione di metodo deliberò la nomina di una Sotto-Commissione con l'incarico di formolare un disegno di legge, giovandosi dell'ampia messe di proposte e di osservazioni pervenute al Ministero dai Capi della magistratura, e dai più distinti cultori delle scienze giuridiche, affidando al suo segretario e membro la cura di compilarne un *Sunto*.

I.

Fra gli allegati alla presente relazione la E. V. trova i verbali della Sotto-Commissione, e delle adunanze generali della Commissione. Io accennerò le discussioni di principî, che ebbero luogo nell'una e nelle altre.

Credo opportuna un'avvertenza, ed è che non scenderò alla specifica disamina di tutte le numerose proposte, sia dei Capi della magistratura e del pubblico ministero, sia di altri valorosi giureconsulti. Quei lavori pregevolissimi furono attentamente studiati, e vuolsi dire, che ne' punti sostanziali del nuovo sistema tutti concordano con maravigliosa uniformità di concetto. Ed io son lieto di potere a nome della Commissione tributar loro l'omaggio dovuto al loro amore per l'impegno della patria legislazione (1).

La Sotto-Commissione adunque si riunì nel 31 gennaio 1877 (2). Come concetto direttivo del lavoro ritenne doversi studiare le riforme da introdursi senza che rimanesse alterata l'indole propria del procedimento sommario, cioè che la istruzione e la discussione della causa avvenissero contemporaneamente alla

(1) Oltre ai 46 progetti rimessi al Ministero dalla magistratura ne pervennero altri: — Dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Lucca — dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli — dal Cav. Teodorani, Consigliere alla Corte di appello di Roma — dall'avv. Ludovico Fulci, Consigliere alla Corte di appello di Messina — dalla Gazzetta legale di Genova — dall'avv. Antonio Serravalle da Catanzaro — dall'avv. Norsa da Milano — dall'avv. Simone Orefici da Brescia — dall'avv. Enrico De Giuli, Giudice al Tribunale di Novara — dall'avv. Antonio Scotti da Lodi.

(2) Essa fu composta dei signori:
Comm. Morrone;
Comm. Astengo;
Comm. Mongini;
Cav. Corsi;
Cav. Corradi;
Deputato Parenzo;
Prof. Sardo;
Cav. Cassini, segretario e membro.

udienza. Si considerò, che basterebbe stabilire un sistema, pel quale anteriormente alla stessa le parti potessero aver conoscenza dei documenti e della difesa reciproca, senza precludere la via a quelle ulteriori produzioni o modificazioni, che nella udienza ravvisassero di loro interesse.

Se non se insistendosi da uno dei Commissari a porre in esame il quesito, se dovesse ammettersi il procedimento sommario come il normale, riducendosi il formale a casi eccezionali, si adottò l'idea di allargare la cerchia delle cause da trattarsi col primo.

II.

Elementi costitutivi di ogni procedimento civile sono l'azione, l'eccezione, la prova, la sentenza. I suoi termini estremi sono la domanda e la sentenza, che l'accoglie o la rigetta.

Ma tra essi v'è la istruzione, e questa abbraccia la eccezione e gl'incidenti; come a dire, le questioni d'incompetenza e declinatoria del foro, art. 189; le nullità degli atti, art. 192; le domande in garentia, art. 199; le questioni relative all'intervento, art. 204; l'ammissione di qualunque mezzo di prova, articolo 206.

Or per quanto si voglia abbreviare il procedimento sommario sarà sempre vero che tra i suoi termini estremi vi è la istruzione, e che nel corso di questa sorgono gl'incidenti.

A tal punto è da convenirsi, che non può non ravvisarsi una incoerenza nelle relative disposizioni del Codice vigente. Imperocchè mentre nel procedimento formale vi si può deliberare speditamente con ordinanze presidenziali, art. 181, lo stesso non avviene nel sommario, richiedendosi per la risoluzione

degli incidenti una pronunziatura dell'autorità giudiziaria. Bisognava dunque non escludere dal sommario il metodo per deliberare sui medesimi, a tenore degli art. 181 e 204 del Codice vigente.

Uno schema di legge fu elaborato, ed esso servì di base tanto alle posteriori deliberazioni della Sotto-Commissione nelle due tornate dei giorni 21 e 22 febbraio, quanto alle discussioni dell'Adunanza generale (1).

III.

La desiderata riforma non poteva riuscire soddisfacente se non avesse corrisposto a due necessità: 1° garantire nei giudizi i diritti messi in contestazione; 2° comprendere nel sistema meno ingombro di termini quelle materie, per le quali non fosse a ravvisarsi il bisogno di maggiore larghezza allo sviluppo delle reciproche deduzioni dei contendenti.

In quest'ordine d'idee ognuno vede che il nuovo sistema dovea prender le mosse dal riformare l'art. 389 per completarsi con la riforma dell'altro art. 390, entrambi sotto il Capo 2° del Titolo IV del Libro 1° del vigente Codice.

Necessità di sistema richiedeva inoltre l'analoga riforma delle altre disposizioni relative all'intervento in causa, art. 201; alla procedura davanti i tribunali di commercio, art. 412; alla adesione alle domande di riforma o di annullamento, art. 479; al termine per appellare, art. 485; allo appello incidentale, art. 487; all'adesione, art. 488; al rigetto dell'appello senza esame, art. 489.

Or, per non alterare la economia del Codice e per rendere chiara la coordinazione dei diversi articoli, la Commissione credette

(1) Ne fu autore il Commissario Cav. Corsi.

pregio della innovazione rispettare l'attuale numerazione degli articoli, e quindi adottò unanimamente l'articolo Unico, come venne formulato dalla Sotto-Commissione.

D'altra parte, uno de' Commissari partendo dal concetto che la Commissione non dovesse tenersi del tutto estranea a portare novazione anche al rito formale quando vi fosse attenzione tra esso ed il sommario, e desiderando che per l'unicità del procedimento fosse riconosciuto per tipo il sommario e non già il formale, proponeva includersi nell'articolo unico del progetto anche l'art. 155 nel senso di determinare, che il secondo fosse a restringersi alle cause, le quali offrissero evidentemente carattere di gravità.

Ma la proposta fu respinta dalla grandissima maggioranza della Commissione, sia perchè la riforma, come già si è osservato, era stata richiesta pel solo procedimento sommario, sia perchè riformando l'art. 155 sarebbe alterato tutto il sistema del Codice vigente, il quale ritiene come tipo il formale, cioè il metodo dell'istruzione scritta chiusa definitivamente prima della discussione orale.

IV.

L'articolo 389 è distinto in dieci numeri.

Sul n. 2, mentre non si dubitava di ammettere al rito sommario le domande fondate sopra titolo autentico, non si trovava opportuna la restrizione voluta dalla Sotto-Commissione per le scritture private, per le quali richiedeva la condizione che fossero legalmente riconosciute.

Si osservava, che in una gran parte dei casi il riconoscimento della scrittura avviene nel corso del giudizio; che i pericoli del sommario non avevano ragione di essere col si-

stema delle garentie apprestate dalla riforma dell'art. 390; che al postutto v'era un freno nell'art. 391, pel quale si può sempre fare il passaggio dal sommario al formale.

Si obbiettava per contro che, sopprimendo la condizione del legale riconoscimento della scrittura privata, veniva ad estendersi eccessivamente il campo del rito sommario, ben poche cause rimanendo al formale; che specialmente nelle cause commerciali, una semplice lettera sarebbe stata sufficiente a permettere il rito sommario per contestazioni, le quali richiedessero una istruzione complicata e difficile.

Questi argomenti però non parvero di tale forza da consigliare l'accettazione della proposta, e fu quindi deliberato doversi sopprimere nel progetto la condizione del riconoscimento della scrittura privata.

Un altro de' Commissari avrebbe sostituita alla formola dello stesso n. 2 una ben diversa: doversi cioè ammettere al sommario le cause, che riguardassero lo adempimento delle obbligazioni risultanti da atti pubblici, o da scritture private legalmente riconosciute, e quelle che si attengono allo adempimento delle disposizioni testamentarie. Nè mancò chi avesse proposta altra sostituzione nel senso di ammettere al sommario le domande personali relative a cose mobili, sempre che fossero fondate sopra un titolo scritto.

Entrambe le proposte furono respinte; la prima perchè in massima qualunque domanda giudiziaria tende a conseguire lo adempimento di una obbligazione; la seconda perchè restringerebbe eccessivamente la cerchia del rito sommario, contrariamente alle avvertenze fornite dalla esperienza.

Una importante aggiunta al progetto della Sotto-Commissione fu proposta, cioè di ammettersi al rito sommario le azioni di garentia

per i vizi o difetti degli animali e delle merci. Dell'opportunità di essa non fu dubitato.

Nondimeno a taluno della Commissione non parve completa. Egli osservava che in corrispondenza agli art. 1498 e 1500 del Codice civile avrebbesi dovuto dopo le parole *vizi e difetti*, soggiungere l'altra *occulti*. Ma in contrario si rilevava non essere cosa opportuna inserire quella formola, la quale poteva sollevare come pregiudiziale una questione di diritto per determinarsi se il vizio o il difetto fosse occulto, ovvero no; tanto più che il venditore non sarebbe obbligato pei vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere, art. 1499 Codice civile.

Da ultimo, sul n. 10 un Commissario preoccupandosi della possibilità, che il magistrato avesse potuto abusare della facoltà di permettere il rito sommario, si fece a proporre una formola complessa, a tenore della quale non potesse quella esercitarsi, che ne' casi contemplati dagli articoli 154 e 172, cioè l'abbreviazione de' termini e la citazione in via sommaria, dovendosi però esprimere sotto pena di nullità i motivi della urgenza.

Ma a respingere la proposta valse l'unica osservazione, che alla disposizione del Codice vigente si era aggiunto l'inciso, *attesa la loro indole*; il che sembrò sufficiente a rimuovere il timore dell'arbitrio sconfinato del presidente.

V.

Passando ora ad esporre all'E. V. il criterio che ha guidato la Commissione nello studio sulle riforme all'articolo 390 del Codice vigente dirò, che essa si attenne al precetto del giureconsulto Paolo; *Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat.*

Larga copia di proposte e di osservazioni fu raccolta. Parlare di ognuna di esse sarebbe una fastidiosa ripetizione. Gioverà invece riassumerne i concetti principali.

L'articolo 390 come vien proposto va distinto in nove numeri, i quali prospettano il novello sistema. Ne ragiona egregiamente il Commissario cav. Corsi, il quale premise al progetto da lui formulato per incarico della Sotto-Commissione talune osservazioni, delle quali vuol giustizia che non resti defraudata la presente Relazione.

« La sicurezza de' litiganti, così scriveva
 » il chiarissimo magistrato, la semplicità e la
 » celerità nello svolgimento dell'azione giudiziaria sono le condizioni essenziali di un
 » ben ordinato sistema procedurale. Contem-
 » perare fra loro cotesti elementi secondo le
 » diverse esigenze dei casi importa la soluzione di uno dei più difficili problemi legislativi. Imperocchè quanto più le forme del
 » giudizio sono semplici, tanto più si rende
 » celere la definizione della causa; ma devesi
 » pure evitare che la semplicità e celerità divengano un pericolo per i diritti delle parti.
 » L'attore prima d'iniziare il giudizio ha potuto raccogliere e preparare i documenti opportuni a sostegno della promossa azione; per contrario il convenuto può essere condotto in giudizio inaspettatamente. Nel corso della lite però è facile, che le veci siano mutate; l'eccezione del convenuto può mettere l'attore nella condizione in cui quello dapprima si trovava. Occorre allora che il corso del giudizio non venga precipitato, e che sia eliminato il pericolo di sorprese contrarie alla legge dell'uguaglianza fra le parti ed alla retta amministrazione della giustizia.

» Il rito formale come trovasi organizzato nell'attuale Codice se provvede abba-

» stanza alla sicurezza dei litiganti, non si
» presta del pari alla semplicità e meno ancora
» alla celerità dei giudizi. Misurato a lunghi
» periodi di quindici giorni, i quali possono
» moltiplicarsi o anche prolungarsi ad arbitrio
» delle parti, sol che nuovo scambio di re-
» pliche o qualche incidente facciano deca-
» dere l'iscrizione della causa dal ruolo, rende
» assai dispendiose, complicate e lunghe le
» giudiziali contestazioni. Il procedimento
» sommario per converso lasciando alle parti
» senza determinazione di modo e di tempo
» piena balla di fare tutto all'udienza presenta
» occasione a facili sorprese, a deliberazioni
» inconsulte, a difese improvvisate ed incom-
» plete. Per la qual cosa si rese necessario
» il sistema dei rinvii, che giustificati nella
» maggior parte dei casi dal bisogno di dare
» più ampio sviluppo all'istruzione della causa,
» vennero poi spesso abusati dalla negligenza
» e dalle reciproche condiscendenze degli av-
» vocati e dei procuratori. Così volendo schi-
» vare le pastoie del procedimento formale e
» l'istruzione delle cause prima della udienza
» si cadde nello sconcio di moltiplicare tal-
» volta per lungo tempo i rimandi da una in
» l'altra udienza, con iscapito del prestigio del-
» l'amministrazione della giustizia e di quella
» stessa celerità che consigliò da prima la
» scelta del rito sommario. Tanto egli è vero
» dunque che la semplicità e la celerità nello
» svolgimento dell'azione giudiziaria raro è
» che possano raggiungersi laddove non si
» conciliano esse colla sicurezza dei litiganti.
» Parve quindi che a ricondurre gli usi fo-
» rensi nei confini e nella uniformità di le-
» gislative accomodate disposizioni fosse me-
» stieri di modificare l'art. 390 per modo da
» evitare i lamentati inconvenienti del rito
» sommario e da rendere il più possibilmente
» attuabile nell'esercizio delle azioni l'armo-

» nico concorso dei tre elementi destinati
 » come vedemmo, a garentire e soddisfare,
 » legittimi interessi dei litiganti. Gli è perciò,
 » che si è fatto precetto alle parti di comu-
 » nicarsi, prima dell'udienza mediante depo-
 » sito in cancelleria, ad intervalli determinati,
 » i mandati di procura, i documenti dei quali
 » esse intendono valersi a sostegno delle loro
 » ragioni, non che le comparse conclusionali
 » con espresso divieto d'iscrivere la causa
 » nel ruolo di udienza, se nel giorno prece-
 » dente non sia stata la medesima iscritta in
 » quello di spedizione, con ciò rimanendo
 » provveduto altresì alla regolarità del mo-
 » vimento degli affari in cancelleria ed alla
 » facilità di ben distribuirli specialmente nei
 » tribunali divisi in più sezioni secondo la
 » mente del Reale Decreto 8 giugno 1868.
 » Prevedendo poi il caso che a cotesto pre-
 » cetto non siasi adempito, viene autorizzato
 » un primo rinvio, cui se ne fa succedere
 » anche un secondo, che dev'essere però de-
 » finitivo, e concesso solo quando concorrano
 » l'accordo delle parti o gravi motivi. E così
 » nell'uno come nell'altro rinvio resta fermo
 » l'obbligo delle già prescritte preventive co-
 » municazioni, rimanendo sempre proibita qual-
 » sivoglia produzione, deduzione o domanda
 » fuori dei termini assegnati. Alle quali pre-
 » scrizioni si fa eccezione soltanto pei casi di
 » urgenza previsti dall'art. 154.

« A taluno parve assai grave che rimanesse
 » interdetta alle parti la facoltà di esibire
 » quando che sia all'udienza documenti in-
 » fluenti in causa. Si disse che veniva con ciò
 » snaturato il procedimento sommario, essendo
 » proprietà del medesimo la produzione della
 » causa alla udienza; che senza le garanzie del
 » procedimento formale cotesto sistema ne ri-
 » produceva l'odioso vincolo ai contendenti di
 » chiudere l'istruzione anche quando il loro

„ interesse ne richiedesse più ampio svolgi-
 „ mento. Se non che, la obiezione non reg-
 „ geva allo scontro del concetto della proposta
 „ disposizione. Imperocchè non saprebbe fa-
 „ cilmente concepirsi una riforma seria e con-
 „ cludente dell'attuale rito sommario, laddove
 „ con essa non venissero eliminati i lamen-
 „ tati inconvenienti, e cioè evitate le sor-
 „ prese e confinati gli indugi dell'istruire
 „ entro limiti insormontabili, come accade nei
 „ giudizi a procedimento formale. E su ciò
 „ torna opportuno ricordare la regola fonda-
 „ mentale insegnataci dal giure romano e se-
 „ guita dai moderni codici di procedura, che
 „ cioè: *Si usque ad praedictos terminos quos*
 „ *litigatoribus protrahentibus concessimus suas*
 „ *non proposuerint allegationes tum cognitor*
 „ *causae non amplius expectans modis omni-*
 „ *bus proferat sententiam legibus consonantem.*
 „ Novella 115, cap. 2° — Nè la mescolanza
 „ nel sommario di norme più specialmente
 „ pertinenti al rito formale potrebbe giammai
 „ riuscire alla temuta anormalità. Lo stesso
 „ art. 392 permette che in taluni casi il som-
 „ mario prenda regola dal procedimento for-
 „ male. Ad ogni modo fosse pur anche un pro-
 „ cedimento misto quello in progetto come lo
 „ era presso a poco il sommario semplice del
 „ Codice di procedura civile 1859, egli sarà
 „ sempre accettabile quando raggiunga il tri-
 „ plice scopo cui deve mirare la proposta ri-
 „ forma, sicurezza cioè ed eguaglianza nei
 „ diritti dei contendenti, semplicità e celerità
 „ nella istruzione e definizione dei giudizi.
 „ Invece se ad onta delle prescrizioni sum-
 „ mentovate dovesse rimanere a libero ta-
 „ lento delle parti la produzione di docu-
 „ menti, bisognerebbe di nuovo o tollerare
 „ le sorprese o ritornare al sistema dei rin-
 „ vii senza misura per dare agio alle parti
 „ medesime di controdedurre e difendersi. Se

» non che egli è manifesto che dopo d'avere
 » messo in salvo l'interesse dei litiganti col-
 » l'obbligo delle preventive comunicazioni e
 » con due rinvii a scadenze più o meno
 » lunghe secondo i casi e le necessità della
 » causa, la tardiva produzione di documenti
 » altro non potrebbe essere che l'effetto di
 » negligenza o mala fede, alle quali la legge
 » lungi dal prestare favore deve porre riparo
 » a risparmio eziandio, se fia possibile, della
 » rigorosa disposizione dell'art. 61 dello stesso
 » Codice di procedura civile. Che se qualche
 » caso anche più raro si presentasse in cui
 » impreveduti avvenimenti o forza maggiore
 » avessero impedito la produzione d'importanti
 » documenti nei termini e modi prescritti,
 » potrebbe oltre il rimedio della rinvocazione e
 » dell'appellazione, come avviene di necessità
 » nei giudizi ordinari, soccorrere la disposizione
 » dell'art. 391 che permette il rimando
 » della causa al rito formale. Vuolsi finalmente
 » rammentare che le leggi sono fatte per i
 » casi che più comunemente sogliono avvenire,
 » e non già per quelli che raramente
 » accadono.

» L'ammissione di mezzi istruttori nelle
 » cause a procedimento sommario per il caso
 » in cui questi dalle parti venissero acconsentiti,
 » somministrava argomento a frequenti
 » discussioni. Imperocchè mentre nei procedimenti
 » formali coll'accordo dei contendenti si provvede
 » in via incidentale per ordinanza del Presidente,
 » in quelli sommari invece la pratica forense non
 » trova altro mezzo che quello della sentenza.
 » E non v'ha chi non veda lo sconcio di pronunziare
 » sentenze laddove manca il giudiziale contratto,
 » e quindi la materia contenziosa che renda
 » necessaria la voce imperativa del magistrato,
 » essendo la sentenza la *Pronunciatio judicis finem controversiae imponens absolu-*

» *tione vel condemnatione. L. 1. ff. De re judi-*
 » *cata.* Epperò provvedendo a questa lacuna
 » del nostro Codice di procedura, si propone
 » l'aggiunta che leggesi nel n. 6 dell'art. 390,
 » secondo la quale, ad imitazione dell'art. 491
 » del Codice di procedura 1859, i litiganti
 » quando siano d'accordo sull'esperimento di
 » mezzi istruttori vengono rimandati a giorno
 » ed ora fissi avanti il Presidente per l'oppor-
 » tuna ordinanza. E si prescrive a maggiore
 » garanzia delle parti che del loro accordo e
 » rimando avanti al Presidente si dia atto nel
 » foglio di udienza.

« Similmente intorno al modo di accer-
 » tare la contumacia a riguardo della quale
 » pei giudizi sommari il nostro Codice tace,
 » parve conveniente di ordinare che la mede-
 » sima debba essere chiesta e dichiarata alla
 » udienza in cui la causa è portata a discus-
 » sione, facendone constare mediante annota-
 » zione nel foglio di udienza. Così nel Codice
 » di procedura si avrà una disposizione colla
 » quale possa armonizzare l'altra dell'art. 230
 » del regolamento generale giudiziario e ri-
 » marrà sovra ciò eliminata la questione più
 » volte proposta, se cioè le forme di ciascun
 » procedimento stabilite per regolamento ab-
 » biano ad osservarsi a pena di nullità, e se
 » il regolamento suddetto sia stato competente-
 » mente decretato. »

VI.

L'E. V. rammenta, che nella Commissione istituita col regio Decreto 2 aprile 1865 fu fatta la proposta per disporsi, che i documenti sia dell'attore sia del convenuto, venissero reciprocamente comunicati in copia in testa alle cedole di risposta, di repliche, contro repliche ed anche della citazione, per conser-

varsi il beneficio del *doppio processo*, evitandosi le lungherie e le spese dei frequenti atti di deposito nella cancelleria. Ma quella Commissione la respinse a grandissima maggioranza, osservando essere più semplice e più economico il sistema seguito dal progetto, cioè del deposito in cancelleria.

Ora il Collegio di disciplina dei procuratori di Napoli ripigliò la proposta medesima, modificandola nel senso di doversi disporre, che il deposito dei documenti fosse accompagnato da una copia dei medesimi in carta libera. Ma uno dei Commissari, fermo nella idea del doppio processo, emendava la cennata proposta nel senso di doversi depositare la copia dei soli documenti privati, ed in carta bollata di tenue valore.

La Commissione opinò negativamente; 1° perchè avrebbe dovuto ammettersi la stessa riforma pel procedimento formale; 2° perchè vi sarebbe stato l'ostacolo delle leggi di finanza; 3° finalmente perchè col sistema vigente non è vietato alle parti di aver copia dei documenti prodotti in cancelleria, il che esclude la necessità di obbligare le parti medesime ad una spesa, la quale il più delle volte potrebbe riuscire inutile.

Sul n. 2° uno dei Commissari propose che all'obbligo imposto al convenuto si fosse aggiunto l'altro di notificare all'attore la risposta con le proprie domande.

Ma, a parte l'osservazione, che sarebbe insaturata la indole del rito sommario, l'art. successivo n. 3 provvede allo scopo cui mirava la proposta medesima, la quale perciò fu respinta.

VII.

Grave discussione si sollevò e nella Sotto-Commissione e nell'Adunanza generale intorno al principio sancito nel n. 5, cioè che dopo un primo rinvio non si dovesse tener conto dei documenti, i quali non fossero stati depositati ne' termini e nei modi in esso numero indicati. Il carattere essenziale del rito sommario, si deduceva con molta autorità da uno dei Commissari, si è che l'istruzione della causa si compia tutta quanta all'udienza, e che gli atti che la precedono non sono che atti preparatori alla stessa. Come dunque potrebbe ammettersi un sistema, la cui conseguenza sarebbe che l'istruzione della causa fosse chiusa prima dell'udienza? Non sarebbe la stessa cosa, che confondere il sommario col formale?

Nondimeno si osservava in contrario, che se nel rito formale per ministero di legge non è permesso nelle conclusionali produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze od eccezioni, lo stesso non avverrebbe nel sistema proposto pel rito sommario, perchè anche dopo il primo rinvio non vi è questo divieto, tutta volta che le parti fossero d'accordo, o l'autorità giudiziaria credesse per gravi motivi concedere un secondo rinvio.

D'altronde non stabilendo un termine ai rinvii si ricadrebbe negli inconvenienti, i quali si vogliono evitare, mentre è fuori dubbio che in qualunque procedimento debbe fissarsi un punto finale per la istruzione della causa. Epperò fu respinta la formola che si proponeva, cioè che presentandosi nuove istanze od eccezioni all'udienza, l'altra parte ha diritto di chiedere il rinvio, colle spese a carico della parte che vi ha dato luogo.

VIII.

Ma il giudizio oltre ad un primo stadio dall'atto di citazione all'udienza destinata per la discussione, ne potrebbe avere altri posteriori, come nel caso di una sentenza interlocutoria, quando cioè bisogna ritornare alla udienza per la decisione sul merito. Parve ad uno dei Commissari, che l'articolo lasciasse dubitare se nello stadio posteriore avesse dovuto seguirsi lo stesso rito. Epperò proponeva aggiungersi un capoverso così concepito: — Ogni volta che la causa dopo qualche provvedimento torna a proporsi, si osserveranno le disposizioni contenute nel presente articolo, escluse quelle che concernono il mandato, le dichiarazioni di residenza, di elezione di domicilio e la dichiarazione di contumacia. —

Il dubbio fu ampiamente discusso dalla Commissione, la quale a grande maggioranza non ritenne la necessità di quella dichiarazione. Si considerò che unica è la procedura, la quale accompagna il giudizio nelle diverse fasi del suo svolgimento; che questo principio non poteva mettersi in discussione; che nello espletamento del mezzo istruttorio le parti cercano di procurarsi una difesa e loro mancava; che in tutti i Codici si vede come, stabilita una forma di procedimento, rimane sottinteso che con la medesima va trattato il giudizio in tutte le sue fasi, cioè dalla citazione alla sentenza definitiva.

La Commissione quindi deliberò doversi mettere a votazione un doppio quesito: 1° Se intervenuta una sentenza interlocutoria, debbano per la continuazione del giudizio osservarsi i termini stabiliti nell'articolo 390; 2° In caso affermativo, se occorra inserire una espressa dichiarazione al riguardo. E si pronunciò affermativamente sul primo, negativamente sul secondo de' due quesiti.

IX.

Una importante riforma si propone all'articolo 386, il quale contempla il caso della riapertura dei termini per la comparsa tardiva di una delle parti. Deplorevoli esempi di successive comparse tardive, l'una in prosieguo dell'altra, si sono avverati in pratica, con disdoro della giustizia non solo, ma con grave danno de' litiganti.

Nè questo è tutto; imperocchè la formola vaga in cui è dettato l'articolo faceva sì, che non vi poteva essere, nè vi era uniformità nei provvedimenti emessi per la riapertura dei termini. La riforma proposta dalla Commissione della Corte di appello di Napoli, e riprodotta nel mio secondo progetto, fu accolta unanimamente dalla Commissione.

Di quella discussione riferiva egregiamente il cav. Corsi, il quale scriveva così:

« È detto nell'art. 386 che il contumace
 » può comparire e proporre le sue ragioni sino
 » alla sentenza definitiva. Ma quando abbia
 » a ritenersi definitiva la sentenza all'effetto
 » di ammettere od escludere cotesto rimedio
 » è ciò che secondo la espressione troppo vaga
 » della legge non riesce abbastanza facile il
 » determinare. Secondo il nostro Codice di
 » procedura, cinque sòno i momenti della
 » sentenza: I° la *deliberazione* (art. 356, 357,
 » 358, 359, 360, n. 8); II° la *compilazione*
 » (art. 359, 2° alin.); III° la *pronunciazione*
 » (art. 356, capov.); IV° la *soscrizione* (art. 360,
 » n. 9); V° la *pubblicazione* (art. 366). I vo-
 » caboli di *pronunciazione* e di *pubblicazione*
 » usati nei succitati articoli, e di *prolazione*
 » adoperato nell'art. 232 del Regolamento Ge-
 » nerale giudiziario non sempre furono intesi
 » secondo la mente del nostro legislatore.
 » *Pronuntiare* (dicevano i romani giurecon-

» sulti) *est palam et aperte exprimere*. - Pro-
 » nuntiare praeterea sententiam ferre signi-
 » ficat, idque in sententiis ferendis verbum
 » erat. D'onde appare come la prolazione
 » significasse il modo della pronunziazione:
 » imperocchè, secondo un rescritto degl' Im-
 » peratori Valentiniano e Valente che tracciava
 » l'ordine logico per la formazione delle sen-
 » tenze era prescritto che i giudici: *sententias*
 » *scriptas ex libello partibus legant*. Ma la pa-
 » rola pronunziazione veniva usata in senso
 » anche più stretto per accennare alla compo-
 » sizione del giudizio del magistrato. *Pronun-*
 » *ciatum et statutum idem potest, promiscue enim*
 » *et pronunciasset et statuisset solemus dicere eos*
 » *qui jus habent cognoscen* i. - L. 46 ff. de
 » verb. signif. - Quando la norma dell'antico
 » diritto procedurale, la lettura della sentenza
 » nella pubblica udienza doveva farsi dal pre-
 » sidente o da altri da lui incaricato, ed alla
 » presenza degli stessi giudici che avevano
 » preso parte alle deliberazioni della mede-
 » sima, la pronunziazione s'identificava colla
 » prolazione e colla pubblicazione, concios-
 » siachè fosse quello proprio il momento in
 » cui ad un tempo si compiva la funzione del
 » Collegio giudicante ed il suo pronunziato
 » diventava definitivo. Se non che da cotesto
 » sistema nascevano spesso difficoltà che no-
 » tevolmente complicavano e ritardavano il
 » corso dei giudizi. Fu quindi ordinato dai
 » moderni Codici (art. 208 del Cod. di proc.
 » civ. 1859 e 366 del vigente Cod.) che la
 » sentenza venisse all'udienza pubblicata dal
 » cancelliere e dichiarata non necessaria la
 » presenza degli stessi giudici che proferi-
 » rono, dice il succitato art. 208, e che pro-
 » nunciarono, dice l'altro art. 366, la sen-
 » tenza da pubblicarsi. Così alla parola pro-
 » nunciazione si diede il significato più stretto

» attribuitole già dalla romana sapienza per
 » ben distinguere l'opera dialettica del magi-
 »trato giudicante dall'atto destinato a ren-
 »derla di pubblica ragione. Il momento però
 » decisivo, quello che imprime alla sentenza
 » il carattere della irretrattabilità, è la sua
 » pubblicazione mediante lettura di essa alla
 » pubblica udienza. Uscita per tal guisa dal
 » libero campo della discussione e dal segreto
 » della Camera di consiglio, la sentenza esau-
 »risce la giurisdizione del giudice, entra nel
 » dominio delle parti, e per virtù del misto
 » imperio da cui emana acquista la forza
 » necessaria a determinare i rapporti giuridici
 » fra i contendenti, nella stessa guisa che la
 » legge diventa obbligatoria solo al momento
 » della sua promulgazione. Questo principio
 » tramandatoci dalla sapienza latina, fu se-
 »guito altresì dalla scuola francese da cui
 » attinsero i moderni nostri codici. In Francia
 » difatti la giurisprudenza insegna che: *La*
 » *publicité c'est à dire, la pronunciation en*
 » *audience publique, est l'une des conditions*
 » *essentielles de la validité des jugements. Le*
 » *jugement ne mérite vraiment ce nom et n'ap-*
 » *partient aux parties qu'à partir de l'instant*
 » *où il a été prononcé.* » (Dalloz, Répertoire -
 » jugement chap. 3, sent. 7, n. 174-175).

» La Commissione pertanto tenendo conto
 » di codeste considerazioni e delle questioni
 » altresì spesso recate avanti ai tribunali ed
 » alle corti sulla retta interpretazione di questa
 » prima parte dell'art. 386, ha creduto con-
 »veniente di rendere con più precisa dizione
 » indiscutibile e meglio determinato il mo-
 »mento fino al quale è permesso al contumace
 » di presentarsi in giudizio e purgare la sua
 » contumacia. Gli è perciò che alle parole:
 » *sino alla sentenza definitiva*, vengono so-
 »stituite le altre: *sino alla pubblicazione*
 » *della sentenza definitiva.*

« Altra importante modificazione pure si
 » è stimato opportuno portare al testo dello
 » stesso articolo. Accade talvolta che fra più
 » contumaci uno solo si presenti per riaprire
 » i termini a difendersi. Nel qual caso cia-
 » scuno degli altri contumaci potrebbe pre-
 » tendere a sua volta di esercitare successi-
 » vamente lo stesso diritto, reiterando così
 » cotesto rimedio con grave iattura delle parti
 » litiganti più diligenti. Fu dunque stabilito
 » che, concessa una volta la riapertura de' ter-
 » mini, debba la medesima profittare, senza
 » rinnovazione, anche agli altri contumaci,
 » laddove essi lo vogliano; al quale effetto
 » rimane prescritta la notificazione ai mede-
 » simi del decreto di riapertura. »

X.

La deliberazione per la quale si è stabilito
 il termine di un mese per lo appello da qua-
 lunque sentenza fu presa dalla Commissione
 con unanimità di voti, riformandosi in questo
 senso l'art. 485.

Nondimeno sembrò ad uno de' Commissari
 troppo lungo quel termine per l'appello dalle
 sentenze interlocutorie o preparatorie, non
 potendovisi dare esecuzione; epperò propo-
 neva di dare alla parte che lo desiderasse il
 diritto di eseguire la sentenza, salvo all'altra
 di arrestare la esecuzione appellando.

Ma questo provvedimento non parve op-
 portuno, imperocchè si metterebbe una delle
 parti nella necessità di produrre il gravame,
 quando per avventura non aveva avuto un
 tempo congruo per deliberare.

XI.

La Commissione propone sull' articolo 489 un' aggiunta di grave momento, la quale sta nella disposizione di non esser concesso all'appellante, nè la tardiva comparsa che l'art. 386 concede al contumace, nè la opposizione di cui all'art. 474.

Non mancò fra' Commissari chi avesse considerato come esorbitante il diritto largito all'appellato di ottenere il rigetto dell'appello senza esame, potendo esservi delle circostanze fortuite, che avessero impedito all'appellante di fare il deposito degli atti. Il vietargli in questo caso la comparsa tardiva sino alla pubblicazione della sentenza non aveva motivo plausibile, come d'altra parte era pericoloso dichiarare perento il rimedio dell'appello.

Nè migliori ragioni potevano addursi per negare all'appellante contumace il diritto alla opposizione, la quale è concessa all'appellato non serbandosi eguaglianza di trattamento tra le parti in giudizio.

Ma la grande maggioranza della Commissione ricordò la concorde giurisprudenza delle Corti supreme di Napoli, di Torino, di Firenze e di Roma, che nega la comparsa tardiva, ed una recente di quest'ultima anche in senso negativo per la opposizione.

L'appellante che iserta il giudizio da esso medesimo reintegrato, mostra ben poca confidenza nella bontà del suo assunto; diserzione che rivela l'abuso di un rimedio concesso dalla legge al solo scopo di cercare con un secondo e più maturo esame della causa l'ammenda agli errori in cui fossero caduti i primi giudici. Imperocchè in molti casi l'appello riesce ad un mezzo dilatorio con manifesta offesa del diritto d'eguaglianza fra le parti, rimanendo in virtù dello stesso lungamente

sospese e alla mercè dell'appellante le sorti di chi ebbe a sostenere con prospero successo le cure ed i dispendi di un primo giudizio.

Nè la sapienza de' romani giureconsulti mancò a sè stessa in casi analoghi. Ne appresta esempio Ulpiano nel frammento 73, § 1, D. V. 1, ove è detto: *Quod si is, qui edictum peremptorium impetravit, a sit die cognitionis, is vero, adversus quem imperatum est, adsit: tum circumducendum erit edictum peremptorium: neque causa cognoscetur, nec secundum praesentem pronunciabitur.*

Ma non basta. Tra l'attore contumace in prima sede e l'appellante che diserta il secondo esperimento v'è grave differenza. Nel primo caso l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore il giudizio del magistrato si arresta, perchè non v'è contestazione della lite; nel secondo caso, risolta la materia con la sentenza, la reintegrazione del giudizio non può aver luogo, perchè la diserzione dell'appellante è acquiescenza alla sentenza medesima. Da ciò il diritto all'appellato di domandare e di ottenere il rigetto dello appello, e la inapplicabilità delle norme stabilite dagli art. 380 a 387 ne' giudizi contumaciali.

D'altra parte vuolsi considerare, ch'è maggiore la jattura dello appellato quando l'appellante dopo di avere atteso per interporre il gravame l'ultima ora dei fatali rincari all'appellato il disagio assegnando assai lontana l'udienza per la proposizione dell'appello; imperocchè a troncare gl'indugi al conseguimento di quanto gli venne aggiudicato con la sentenza, l'appellato è costretto a citarlo per l'abbreviazione del troppo lungo termine, qualora non voglia rimanere in sofferenza per tutto il tempo della perenzione triennale. Egli è necessario adunque, che le veci non mutino, perchè non deve esser le-

eito all' appellante di rendere così manifestamente peggiore la condizione dell'appellato.

L'aggiunta per tali considerazioni fu accolta.

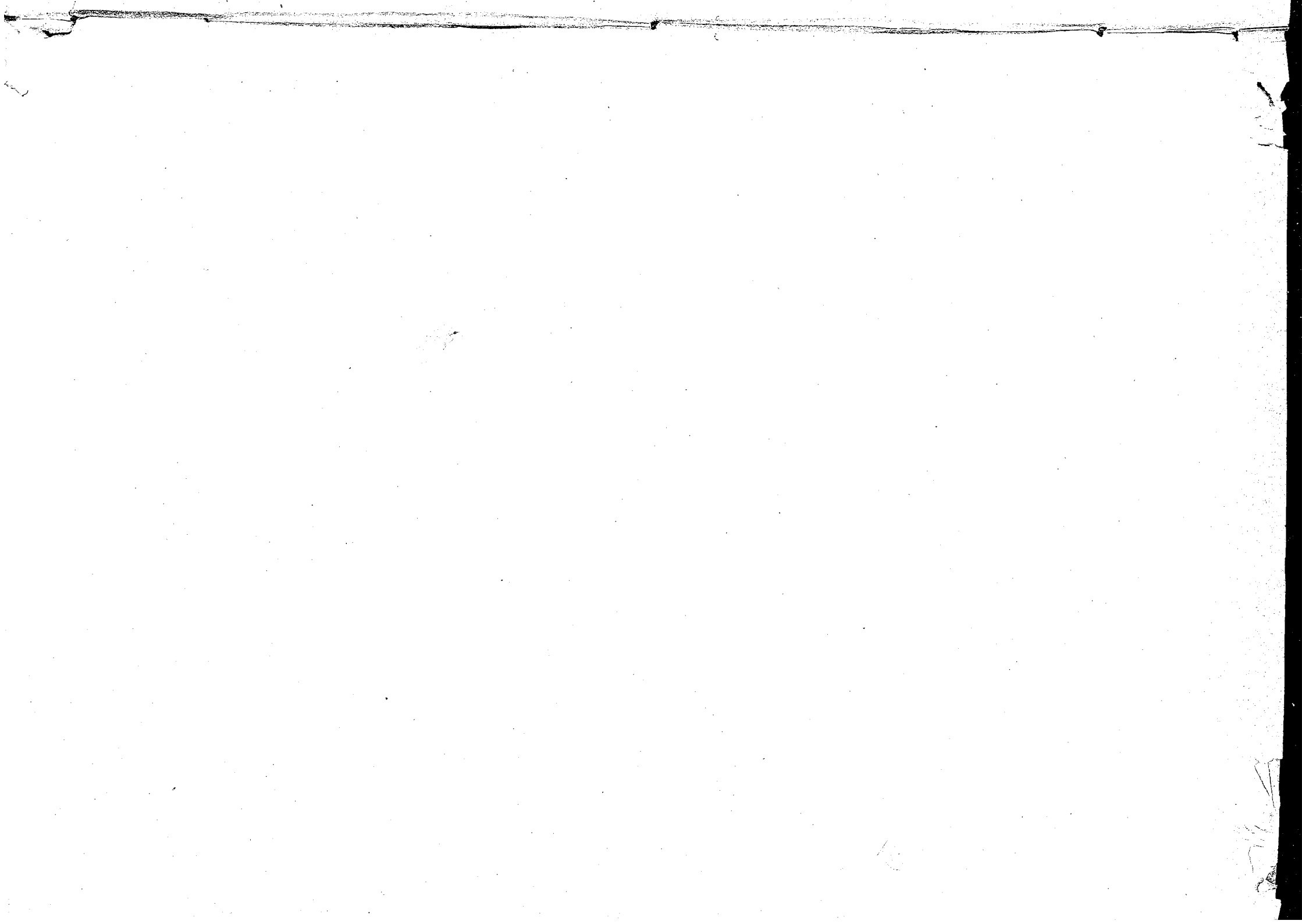
XII.

Nel rassegnare all' E. V. i lavori della Commissione ho il dovere di sottomettere al suo alto apprezzamento un desiderio, che la Commissione medesima divide con le più importanti Curie del Regno; e che, se non ha un esclusivo rapporto al progetto in esame, riguarda nondimeno un preliminare comune a tutti i giudizi.

Il desiderio è, che fosse prescritto ai presidenti dei tribunali e delle corti di procedere per sorteggio nelle assegnazioni delle cause alle varie sezioni del collegio. Esso s'ispira non solo al bisogno che le massime della giurisprudenza, anzichè fissarsi nelle varie corti per il voto della minoranza de' magistrati potessero ricevere l'autorevole sanzione de' vari consessi, ma anche al principio di lasciare alle parti impregiudicato il diritto di far valere le loro ragioni dinanzi a magistrati non vincolati da precedenti. Imperocchè troppo spesso avviene, che seguendosi dai presidenti criteri di analogia nell'assegnazione delle liti, vengono gli stessi punti di diritto e le stesse o analoghe questioni di fatto portate sempre all'esame della stessa sezione.

Questo sistema non sarebbe nuovo; esso praticato nei grandi centri della magistratura ebbe stupendi risultamenti, e non fu a deplorarsi l'assurdo sospetto, che nella scelta delle sezioni i presidenti fossero guidati da criteri men che indipendenti ed imparziali.

MORRONE.



PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO

DALLA COMMISSIONE



PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 486, 487, 488, 489, 349 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Art. 201.

Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirevi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattisi di procedimento sommario, fino al *terzo giorno anteriore all'udienza*, *tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.*

Art. 386.

Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla *pubblicazione* della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire.

Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

NE. Le parole in carattere corsivo indicano le aggiunte o modificazioni introdotte nel testo delle relative disposizioni del codice.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiarare di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

Art. 389.

Sono trattate col procedimento sommario:

1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;
2. *Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata;*
3. Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario;
4. *Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto;*
5. *Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;*
6. *Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;*
7. *Le domande di pensioni o assegnamenti provvisori a titolo di alimenti;*
8. *Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci;*
9. *Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;*
10. *Le altre cause per le quali sia dal presidente, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario.*

Art. 390.

Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti:

1. Otto giorni prima dell'udienza fissata nella citazione il procuratore dell'attore depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè i documenti sui quali si fonda la domanda.
2. Tre giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo in conformità dell'art. 159, n. 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa.
3. Nel giorno che immediatamente precede l'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria,

e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine istesso iscritta sul ruolo di spedizione.

4. In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti non consentano alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza.

Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni otto; salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio.

5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti dovranno essere presentati e comunicati nei termini e modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo: altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati; salvo che sull'accordo delle parti, o per gravi motivi, il tribunale o la corte non credano conveniente di concedere un secondo definitivo rinvio, nel quale caso si osserveranno le stesse norme già prescritte pel primo rinvio.

6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente per l'opportuna ordinanza; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza.

In caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno; purchè questo si trovi in istato di essere discusso a norma dei numeri precedenti.

7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza a norma dell'art. 154 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangano abbreviati la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo si farà dalle parti in udienza, e la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima.

8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, delle comparse conclusionali, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di ri-

chiedere la copia che lo riguarda apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale.

9° La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza.

Art. 412.

Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 390, e quando vi siano procuratori, saranno quanto ai medesimi applicabili le stesse norme.

Art. 479.

L'adesione di cui all'art. 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

Art. 485.

Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è di giorni trenta.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza.

Art. 487.

L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

Art. 488.

L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello *nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza, nei procedimenti sommari e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell'art. 390.*

Art. 489.

Quando l'appellante *in giudizio formale* non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione rigetta l'appello.

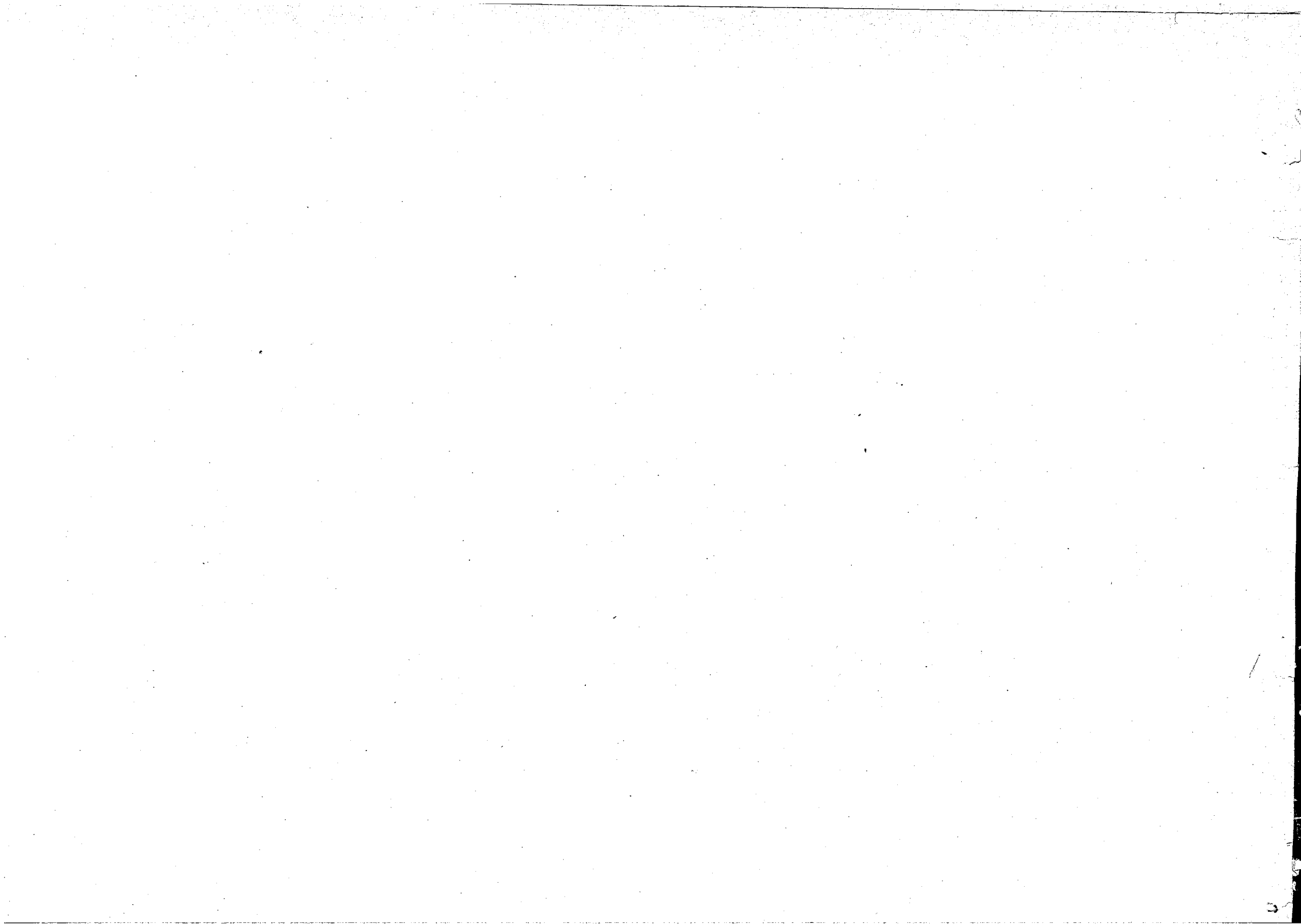
Lo stesso ha luogo quando l'appellante *in giudizio sommario* non abbia fatto il suddetto deposito nel termine di cui ai numeri 1 e 7 dell'art. 390, salvo che eseguisca il deposito stesso comparendo all'udienza.

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, nè dell'opposizione di cui all'art. 474.

Art. 843.

Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario.



PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO

DALLA COMMISSIONE



PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489, 843 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Art. 201.

Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirevi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo *se trattasi di procedimento sommario, fino al terzo giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire* finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza

Art. 386.

Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla *pubblicazione* della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire.

Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

NB. Le parole in carattere corsivo indicano le aggiunte o modificazioni introdotte nel testo delle relative disposizioni del codice.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto negli specificatamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

Art. 389.

Sono trattate col procedimento sommario:

1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;
2. *Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata;*
3. Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario;
4. *Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto;*
5. *Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;*
6. *Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;*
7. *Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;*
8. *Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci;*
9. *Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;*
10. *Le altre cause per le quali sia dal presidente, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario.*

Art. 390.

Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti:

1. Otto giorni prima dell'udienza fissata nella citazione il procuratore dell'attore depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè i documenti sui quali si fonda la domanda.
2. Tre giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo in conformità dell'art. 159, n. 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa.
3. Nel giorno che immediatamente precede l'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria,

e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine istesso iscritta sul ruolo di spedizione.

4. In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti non consentano alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza.

Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni 6^{ti}; salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio.

5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti dovranno essere presentati e comunicati nei termini e modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo: altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati; salvo che sull'accordo delle parti, o per gravi motivi, il tribunale o la corte non credano conveniente di concedere un secondo definitivo rinvio, nel quale caso si osserveranno le stesse norme già prescritte pel primo rinvio.

6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttivi laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente per l'opportuna ordinanza; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza.

In caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno; purchè questo si trovi in istato di essere discusso a norma dei numeri precedenti.

7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza a norma dell'art. 134 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangano abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo si farà dalle parti in udienza, e la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima.

8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, delle comparse conclusionali, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di ri-

chiedere la copia che lo riguarda apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale.

9° La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza.

Art. 412.

Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 390, e quando vi siano procuratori, saranno quanto ai medesimi applicabili le stesse norme.

Art. 479.

L'adesione di cui all'art. 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

Art. 485.

Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è di giorni trenta.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza.

Art. 487.

L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

Art. 488.

L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello *nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza, nei procedimenti sommari e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell'art. 390.*

Art. 489.

Quando l'appellante *in giudizio formale* non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione rigetta l'appello.

Lo stesso ha luogo quando l'appellante *in giudizio sommario* non abbia fatto il suddetto deposito nel termine di cui ai numeri 1 e 7 dell'art. 390, salvo che eseguisca il deposito stesso compurendo all'udienza.

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, nè dell'opposizione di cui all'art. 474.

Art. 843.

Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario.

ALLEGATI

AL PROGETTO DI LEGGE

SULLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

PROGETTI DI LEGGE

SULLA

RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

NEI

GIUDIZI CIVILI

proposti dagli Onorevoli Deputati

COMM. MAURO MORR ; ED AVV. PAOLO FRANCESCO CATUCCI.

Primo Progetto del deputato Morrone

Articolo unico.

L'articolo 390 del codice di procedura civile è modificato nel seguente tenore:

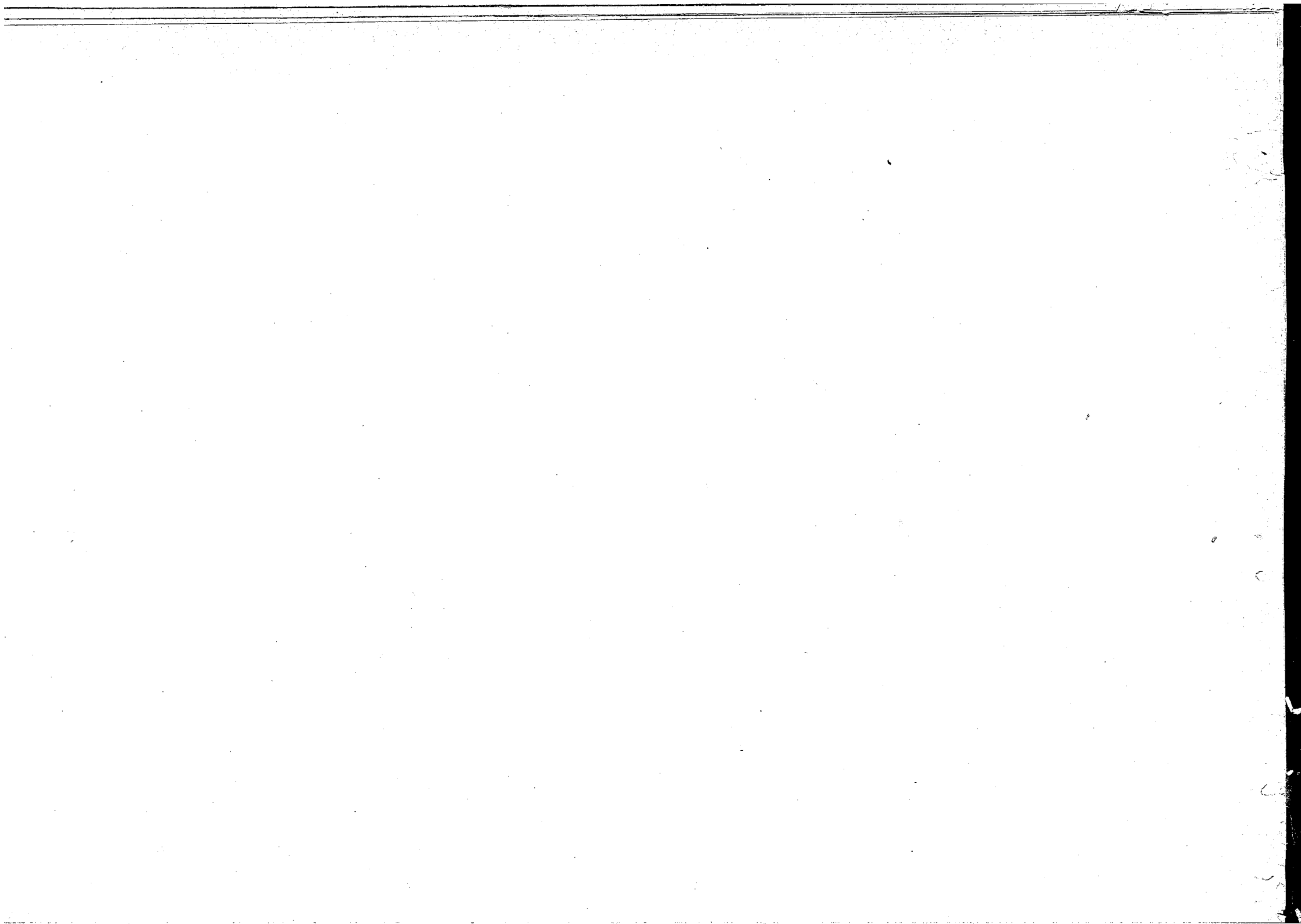
« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Alla stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158, n. 2, e 159 n. 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

Se la causa è rimandata ad altra udienza la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni in qualunque forma alla sua comparsa conclusionale, deve notificarle all'altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza ed offerirle comunicazione dei documenti.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al Cancelliere, a norma dell'art. 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte ».



Secondo Progetto del deputato Morrone

Art. 390.

Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione *quattro* giorni prima di essere portata all'udienza, a pena di decadenza dall'udienza stessa.

Tre giorni prima dell'udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione di elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158, n. 2, e 159, le comparse conclusionali con le copie per ciascuno dei procuratori ed i documenti su cui si fondano. Dei quali ultimi i procuratori potranno prendere comunicazione prima del giorno dell'udienza senza amuoverli dalla cancelleria. Non adempiendosi alla consegna degli anzidetti atti e documenti nel termine prescritto, la causa, se le parti di accordo non consentono alla immediata discussione, sarà rimandata ad altra udienza, con provvedimento scritto nel verbale d'udienza, e tutte le spese del rimando saranno a carico di chi vi avrà dato luogo.

Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservando nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunzioni, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali, in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti, debbono, a pena di decadenza, essere presentate e comunicate nel termine indicato nel primo capoverso di questo articolo.

Finita la discussione, i procuratori devono consegnare al cancelliere tutti gli atti della causa, a norma dell'art. 352.

Immediatamente dopo la presentazione delle comparse, il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, notando sui primi il numero di queste ultime, e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segue prima dell'udienza, la sua firma sull'originale.

Art. 392.

Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.

Quando sia decretata l'abbreviazione dei termini a comparire, basterà che la causa sia iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza, e che nella stessa udienza si adempia a tutto ciò ch'è prescritto nel primo capoverso dell'art. 390.

Similmente se la causa sia nel caso previsto dall'art. 349 rinviata per ragione d'urgenza alla prossima udienza, la presentazione delle aggiunzioni, modificazioni e variazioni, e dei nuovi documenti di cui è parola nell'ultima parte del terzo capoverso dell'art. 390, dovrà aver luogo, anche a pena di decadenza, 24 ore prima dell'udienza stessa.

Art. 386.

Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla prolazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni. Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio, o stabilita una nuova udienza per la tardiva comparsa di uno o più fra essi, potendo gli altri avvalersi di questi termini già riaperti o dell'udienza già stabilita, ma non mai far luogo, per tardiva comparsa posteriore, ad altre successive riaperture di termini, o ad ulteriori rimandi ad altre udienze.

Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarla.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far eseguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'art. 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiarare di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

Progetto del deputato Catucci

Art. 163.

L'attore, entro giorni 15 dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto entro giorni 15 successivi alla notificazione, la sua controreplica.

Art. 167.

La comunicazione dei documenti in originale si fa per mezzo della cancelleria, ove l'originale rimane in deposito per tutto il termine assegnato a rispondere.

Art. 175.

Notificata l'iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa alcun'altra comparsa, se non quella indicata nell'articolo seguente, eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio, e produrre dei documenti decisivi.

In quest'ultimo caso, la controparte ha il diritto di rispondere nel termine perentorio di giorni 15, senza che cessi l'effetto della iscrizione a ruolo.

Art. 176.

Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto della causa, le loro conclusioni ed i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparsa è notificata da un procuratore all'altro, nel termine di giorni 15 da quello accennato nell'articolo precedente.

Art. 389.

Sono trattate col procedimento sommario:

- 1° Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;
- 2° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, quelle fondate su documenti autentici, e tutti gli affari di commercio;
- 3° Le altre cause per le quali sia ordinata dalla legge, o autorizzata dal presidente, la citazione a udienza fissa.

Art. 339.

Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione, prima di essere portata all'udienza, ma il procuratore del convenuto deve, due giorni, almeno, prima dell'udienza, notificare a quello dell'attore i titoli e le difese che intende produrre contro la domanda.

Art. 341.

L'atto formale di citazione deve contenere:

1° Il nome e cognome dell'attore; il nome, cognome, la residenza, il domicilio, o la dimora del convenuto;

2° I fatti in compendio, e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, colle conclusioni della domanda, e colla comunicazione in copia dei documenti sui quali esse si fondano; salvo sempre alla controparte il diritto di chiederne la comunicazione per cancelleria nel termine assegnato per la prima comparsa;

3° L'indicazione della causa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla;

4° L'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire;

5° La dichiarazione della residenza o domicilio dell'attore.

Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale, l'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso.

Art. 158.

Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve notificare al convenuto:

1° Il mandato;

2° L'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte se siasi omissa nella citazione.

Art. 159.

Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve notificare a quello dell'attore:

1° Il mandato;

2° L'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio, fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n. 5 dell'art. 134; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, il domicilio eletto dalla parte, e la copia dei documenti dei quali intende servirsi in giudizio.

Art. 481.

L'appellazione è ammessa per tutte le sentenze pronunziate in prima istanza, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'articolo 459; l'appello dalle sentenze contumaciali importa rinuncia al diritto di fare opposizione.

Non è ammessa l'appellazione delle sentenze preparatorie ed interlocutorie.

Sono preparatorie le sentenze, che riguardano i meri atti ordinatori del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere definitivamente giudicata.

Sono interlocutorie le sentenze proferite avanti la decisione definitiva, per ordinare una prova, una verificaione, una perizia, o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa. Se i mezzi istruttori sono contrastati, la sentenza che li ammette è appellabile.

Art. 482.

L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa, durante il giudizio d'appello; e questa sospensione comincia dal giorno in cui l'appello si è prodotto.

Art. 181.

Gli incidenti sono proposti al presidente. Il presidente, se le parti sono d'accordo sulla risoluzione, provvede per la esecuzione. Se non sono d'accordo, l'incidente sarà risoluto col merito della controversia.

Art. 489.

Quando l'appellante non si presenta, l'appello sarà esaminato in sua contumacia dall'autorità giudiziaria, che lo rigetterà, se non è conforme alla legge.

Art. 611.

Il pignoramento di mobili e crediti presso terzi, *come è attualmente sino al n. 5 inclusivo: al n. 6 soggiungersi:* a comparire davanti al tribunale e al pretore.

Art. 614.

Quando il terzo non comparisca, *proseguirsi fino alle parole:* ai termini dell'articolo precedente, *e togliersi le altre sino a tribunale civile.*

Art. 675.

Quando le prime tre candele *sino alle parole:* Nel caso di stima; se non siano state fatte offerte all'incanto; *si soggiungerà:* Il tribunale ordina che il creditore o i creditori addivengano aggiudicatari degli immobili esposti in vendita pel prezzo di stima col ribasso del sesto.

Articolo del tutto nuovo da aggiungersi.

I proprietari ed i principali conduttori delle case o dei fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranno, a titolo di pigione o di affitti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice, fare sottoporre a sequestro gli effetti ed i frutti esistenti nelle case, fabbriche rurali e terre un giorno dopo il precetto di pagamento intimato per mezzo di usciere.

Però il sequestro può essere eseguito immediatamente, purchè i mentovati proprietari e principali conduttori siano autorizzati da un permesso, che alle loro dimande abbia accordato il pretore, o il presidente del tribunale civile.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Divis. 1^a — Sez. 1^a

AFFARI CIVILI

N. { 11625 della Divis.
577 Reg. Circ.

OGGETTO

Riforma del procedimento sommario.

CIRCOLARE.

Il procedimento sommario stabilito dal Codice di procedura civile ha dato luogo spesso e nella dottrina e nella pratica ad osservazioni e critiche, che un giusto estimatore non può a meno di ravvisare in gran parte fondate. In occasione della discussione (tornata del 18 maggio ultimo) per la presa in considerazione d'un progetto di legge d'iniziativa parlamentare col quale si proponevano alcune modificazioni all'articolo 390 del Codice di procedura civile, io non ho esitato a dichiarare, e col nostro sistema di rito sommario era, a mio avviso, assai imperfetto, e che io mi proponeva di richiamare a serio esame questa materia, e di proporre quelle modificazioni, che dopo accurato studio mi fossero sembrate più convenienti per riparare ai notati difetti, e dare a questa forma di procedere gli elementi indispensabili per raggiungere lo scopo benefico che la legge si è proposta. Ed a ragione degno di matura e ponderata disamina mi pareva quest'argomento, giacchè se unanime quasi è il consenso nel riconoscere manchevole in molte parti il nostro sistema di procedimento sommario, assai più arduo è l'escogitare i rimedii ed i temperamenti, che dando ad esso nuovo e più razionale indirizzo, possano meritare la generale approvazione.

Il difetto principale che giustamente si rimprovera al detto sistema è, che per esso le parti giungono all'udienza e devono sostenere la discussione della causa senza una preparazione sufficiente, la quale metta ciascuna di esse in grado di far valere tutti i suoi mezzi, e di adoperare tutte le armi che le competono per combattere i mezzi e le armi della parte avversa. Ed invero le parti non conoscono dell'oggetto del giudizio, che quel tanto che risulta dall'atto di citazione; non conoscono che all'udienza stessa quali sieno le rispettive conclusioni, e quali i documenti, e le deduzioni su cui o le dimande o le eccezioni sono fondate. Non essendo il più delle volte possibile il fare all'udienza stessa un ponderato esame

*Ai signori Primi Presidenti e Procuratori Generali
delle Corti di Cassazione e di Appello.*

Roma, addì 6 luglio 1875.

delle produzioni e delle deduzioni che ivi vengono fatte, e il contrapporvi quelle altre che la natura della causa, e un esame più maturo possono suggerire, ne segue che le parti ed i giudici per evitare pericolose sorprese e giudizi immaturi e precipitati, nei quali la giustizia correrebbe frequente rischio di essere sacrificata alla celerità, sentono la necessità di chiedere e di ordinare il rinvio della causa a più lontana udienza ed anche di ricorrere ad altri spedienti, che snaturano l'indole del giudizio sommario e fanno perdere in tutto od in parte il beneficio della sua semplicità, speditezza ed economia.

Volendo pertanto, secondo la dichiarazione da me fatta in Parlamento, mettermi in grado di presentare prossimamente un progetto di legge che, modificando le disposizioni del Codice di procedura civile su quest'importante subbietto, adempia possibilmente a tutte le condizioni richieste a bene ordinare il processo sommario, sia dal punto di vista della scienza, che da quello della pratica applicazione, io mi rivolgo con piena fiducia al senno ed alla illuminata esperienza delle SS. LL. Ill., pregandole di volersi occupare con tutta l'attenzione e la diligenza possibile dell'accennato argomento, e tenendo conto non solo delle loro cognizioni giuridiche, ma eziandio delle osservazioni che la trattazione pratica degli affari abbia loro suggerite, favorirmi entro il mese di settembre quelle proposte che credano più convenienti ed opportune a raggiungere lo scopo suindicato. Al quale oggetto sarà bene, che le SS. LL. riassumano in forma concreta i loro concetti, formulando il testo dell'articolo o degli articoli, che, a loro avviso, dovrebbero sostituirsi alle disposizioni attuali del Codice di procedura civile.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro

VIGLIANI

DECRETO

CHE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PER LA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI

DEL VIGENTE CODICE DI PROCEDURA CIVILE SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO

E

LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

AI COMPONENTI LA MEDESIMA

Il **Guardasigilli**

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Veduti i Progetti di legge presentati per iniziativa parlamentare alla Camera dei Deputati per la riforma delle disposizioni del vigente Codice di Procedura Civile sul **Procedimento Som-**
mario uno dei quali venne già dalla medesima preso in considerazione.

Veduta la Circolare Ministeriale del 6 luglio 1875 n. 577, colla quale i Primi Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti di Cassazione e di Appello vennero invitati dal Ministero della Giustizia ad esprimere il loro avviso sulle modificazioni che potrebbero utilmente introdursi nell'attuale sistema del procedimento sommario, ed i pareri e le proposte delle prelodate Autorità giudiziarie;

Essendo conveniente procedere ad un accurato esame di tali lavori, ed incaricare del loro studio collettivo giureconsulti chiari per dottrina e provata esperienza delle varie provincie d'Italia, per la proposta di un definitivo Progetto di legge da sottoporsi alle deliberazioni del Parlamento:

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione, coll'incarico di studiare e proporre un Progetto di legge per la **riforma del Procedimento Sommario**, in sostituzione alle attuali disposizioni del **Codice di Procedura Civile**.

La Commissione è composta come segue:

Presidente

MORRONE Comm. Avvocato **MAURO**, Deputato al Parlamento, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Membri

ASTENGO Comm. Avvocato **GIACOMO**, Senatore del Regno;

BARAZZUOLI Comm. Avvocato **AUGUSTO**, Deputato al Parlamento;

BONACCI Avvocato **TEODORICO**;

BUSSOLINI Avvocato **ALESSANDRO**;

CATALDI Comm. Avvocato **AUGUSTO**;

CATUCCI Avvocato **PAOLO FRANCESCO**, Deputato al Parlamento;

CORRADI Cav. Avvocato **CORRADO**, Presidente del Tribunale di Commercio di Roma;

CORRERA Comm. Avvocato **FRANCESCO**;

CORSI Cav. Avvocato **RAFFAELE**, Consigliere d'Appello Presidente del Tribunale Civile e Correzionale di Roma;

ISNARDI Avvocato **CARLO GIUSEPPE**;

MONGINI Comm. Avvocato **LUIGI**, Deputato al Parlamento;

PARENZO Avvocato **CESARE**, Deputato al Parlamento;

PICA Comm. Avvocato **GIUSEPPE**, Senatore del Regno;

REGNOLI Cav. Avvocato Prof. **ORESTE**, Deputato al Parlamento;

RESTELLI Comm. Avvocato **FRANCESCO**, Deputato al Parlamento;

ROMANO Avvocato **GIUSEPPE**, Deputato al Parlamento;

ROSSI Comm. **GIUSEPPE**, Senatore del Regno;

SALABIS Avvocato **FRANCESCO**, Deputato al Parlamento;

STAMPA Avvocato **VIRGINIO**;

CASSINI Cav. Avvocato **GIUSEPPE**, Capo Sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia, Membro e Segretario.

Roma, 22 dicembre 1876.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

DECRETO

CHE NOMINA ALTRI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE

ISTITUITA

col Decreto 22 dicembre 1876

PER LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

  Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il Decreto Ministeriale in data 22 corrente mese con cui è stata istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione coll'incarico di studiare e proporre un progetto di Legge sulla riforma del **Procedimento sommario**, in sostituzione alle attuali disposizioni del Codice di Procedura Civile,

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte dell'anzidetta Commissione in aggiunta ai Membri già nominati i Signori:

MARUCCHI Avvocato GUIDO;

SAREDO Cav. GIUSEPPE, Professore di procedura civile e ordinamento giudiziario nell'Università di Roma.

Dato a Roma addì 28 dicembre 1876.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

DECRETO

CHE NOMINA ALTRI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE

ISTITUITA

col Decreto 22 dicembre 1876

PER LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

Il Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il Decreto Ministeriale in data 22 scorso mese con cui è stata istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione coll'incarico di studiare e proporre un progetto di Legge per la riforma del **Procedimento sommario**, in sostituzione alle attuali disposizioni del Codice di Procedura Civile,

Decreto:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte dell'anzidetta Commissione in aggiunta ai Membri già nominati i Signori:

NAPODANO Avvocato **LUIGI** Deputato al Parlamento;

NORSA Cav. Avvocato **CESARE**.

Dato a Roma addì 16 gennaio 1877.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

DECRETO

CHE NOMINA UN ALTRO MEMBRO DELLA COMMISSIONE

ISTITUITA

col Decreto 22 dicembre 1876

PER LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

Si *Guardasigilli*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il Decreto Ministeriale in data 22 scorso dicembre, con cui è stata istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una Commissione coll'incarico di studiare e proporre un progetto di Legge per la riforma del **Procedimento sommario**, in sostituzione alle attuali disposizioni del Codice di Procedura Civile,

Decreta:

Articolo unico.

È chiamato a far parte dell'anzidetta Commissione in aggiunta ai Membri già nominati, il Signore:

TEODORANI Cav. PIO, Consigliere presso la Corte di Appello di Roma.

Dato a Roma addì 4 marzo 1877.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

Agli Onorevoli

COMPONENTI LA COMMISSIONE

PER LA RIFORMA

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

Chiarissimi Signori,

Compiuta l'opera politica del Regno, uno dei bisogni più veramente sentiti fu quello di provvedere alla unificazione della legislazione; e questo alto scopo è stato raggiunto nelle materie civili colla pubblicazione dei Codici Civile e di Procedura Civile. Il primo è stato dall'unanime consenso dei cultori delle scienze giuridiche ritenuto, come uno dei lavori più commendevoli della moderna legislazione. Il secondo, frutto altresì di accurati e coscienziosi studi, è stato benanche apprezzato come ispirato ai più sani principii della scienza; ma non tutte le parti del medesimo incontrarono eguale favore, ed una di quelle in cui più frequenti e, giova riconoscerlo, non prive di fondamento furono le critiche, è il Titolo che riguarda il *Procedimento Sommario*.

L'esperienza di oltre un decennio ha provato che questa forma, col lodevole intento di accelerare la definizione delle cause per loro natura urgenti o di facile soluzione, nel sistema adottato dal nostro Codice racchiude gravi pericoli per la retta amministrazione della giustizia, attesa la facilità delle sorprese cui rimangono esposte le parti, e non essendo il più delle volte possibile che venga pienamente esercitato il diritto della rispettiva difesa, specialmente per la difficoltà di esaurire improvvisamente all'udienza, dove tutta si svolge la tela del giudizio, un accurato e mutuo esame dei docu-

menti, e dei mezzi di azione e di eccezione. Perciò il voto di una riforma del procedimento sommario nel senso di meglio assicurare il giusto ed indispensabile svolgimento degli elementi giuridici della causa, senza offendere i caratteri distintivi dello stesso sistema, è stato concordemente propugnato dalla dottrina, da' voti del foro, dal 1° Congresso Giuridico italiano, ed ha trovato eco anche nel Parlamento, quando presentati alla Camera dei Deputati due progetti di legge d'iniziativa dei Deputati Morrone e Catucci, e venuto il primo in discussione, fu dalla Camera stessa preso in considerazione nella tornata del 18 maggio 1875.

Certamente non debbesi con inconsulta facilità portar le mani su recenti Codici. Ma alcune parziali modificazioni ai medesimi sono pienamente giustificate, allorchè vengano non solo domandate dal pressochè unanime ed autorevole consenso dei dotti, ma consigliate eziandio da' quotidiani bisogni della pratica, essendo indubbiamente i criteri sperimentali la guida più sicura per la emendazione ed il progressivo perfezionamento delle leggi.

Laonde opportunamente l'onorevole mio predecessore, adempiendo ad una promessa da lui fatta in Parlamento, con sua Circolare del 6 luglio 1875 si fece a richiedere su talé argomento l'avviso dei Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero. Con lodevole diligenza i funzionari interpellati risposero all'invito, ed avendo comunicato a questo Ministero le loro proposte, svolsero l'argomento con ampio sussidio di dottrina e di osservazioni pratiche, fornendo così utilissimi elementi per lo studio definitivo dei provvedimenti di riforma da recarsi a questa parte della nostra procedura civile.

Agevole per verità non è l'impresa di ricercare i rimedi e i temperamenti, che imprimendo al processo sommario nuovo e più razionale indirizzo, provveggano alla sicurezza della difesa ed alla pienezza dell'uso dei mezzi giuridici, senza nuocere alla necessaria celerità del giudizio, e soddisfacciano per tal guisa a due condizioni non facilmente conciliabili tra loro.

Ma tanto maggiore deve essere lo studio per superare le accennate difficoltà, inquantochè il numero degli affari da trattarsi col rito sommario, specialmente dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, è andato ognora crescendo, e questa forma acquista tanto favore che non mancano alcuni fra i più insigni giuristi, i quali bramerebbero che nell'istruzione delle cause il rito sommario divenisse il procedimento consueto e di regola, salvo al magistrato stesso, in faccia a cause complicate e malagevoli, l'ordinare per eccezione una procedura scritta e formale.

Senza discutere il merito di queste opinioni, è mio proponimento appagare i desiderii della Magistratura e della Curia Italiana, riordinando il rito sommario con tali elementi da potersi senza inconvenienti applicare al maggior numero possibile di cause, determinando serie garanzie per il mutuo scambio delle difese e per l'esplicamento delle ragioni dei contendenti, senza nuocere alla essenza di tale procedimento che richiede speditezza e semplicità di forme.

Nell'intento pertanto di preparare il progetto di riforma di questa parte delle disposizioni del Codice di Procedura Civile, e di trarre utilità all'uopo dal ricco materiale fornito dalle osservazioni e proposte trasmesse dai Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero, non che da distinti cultori delle scienze giuridiche, ho ravvisato conveniente d'instituire col qui unito Decreto presso questo Ministero una speciale Commissione, a far parte della quale ho designato le SS. VV., affidandone la Presidenza all'egregio Magistrato che primo richiamò l'attenzione del Parlamento su questo importante subbietto.

Confido che mediante il prezioso concorso delle cognizioni e dell'esperienza di così distinti giureconsulti di varie provincie d'Italia, lo scopo sarà pienamente raggiunto, e mi sarà proposto un nuovo testo dell'anzidetto Titolo del Codice di Procedura Civile, acciò io possa formarne soggetto di un progetto di legge, e mi trovi in grado di sottoporlo senza ritardo alle deliberazioni del Parlamento.

Riservandomi di fare alle SS. VV. ulteriori comunicazioni sul giorno della prima convocazione della Commissione, comunico intanto a ciascun de' suoi membri copia del suddetto Decreto, con un esemplare del riassunto dei pareri della Magistratura, che ho curato far compilare e porre a stampa.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

RIASSUNTO
DELLE
OSSERVAZIONI E PROPOSTE

DEI
CAPI DELLA MAGISTRATURA E DEL PUBBLICO MINISTERO

SULLA
RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NEI GIUDIZI CIVILI

stampato d'ordine di S. E. il Ministro Guardasigilli

(P. S. MANCINI)

ad uso della Commissione istituita con Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1876

PER LO STUDIO DELLA SUDETTA

RIFORMA.

CORTI DI CASSAZIONE

1. — NAPOLI. — PROCURATORE GENERALE

Tradotto in atto il procedimento sommario si chiari viziato di precipitanza eccessiva tanto da impedire il mutuo scambio delle difese ed il legittimo esplicarsi delle ragioni dei contendenti, avvisa quindi « che sia urgente questione il riordinamento di tal rito con intendimento di provvedere meglio allo scambio delle difese « ed alla comunicazione dei documenti fra le parti », ma non formula proposta concreta.

2. — PALERMO. — PROCURATORE GENERALE

Esamina anzitutto l'art. 389 del codice di procedura civile, e propone un aggiunta al n. 2 nel senso che espressamente vi si dichiari, doversi trattare col procedimento sommario anche le cause in appello dalle istanze per le quali il presidente ha autorizzato la citazione ad udienza fissa.

Propone quindi la soppressione dell'art. 884 del codice di procedura civile e che la disposizione dell'art. 10 della vigente legge sul contenzioso amministrativo venga limitata alle cause d'imposte. — Vorrebbe anche che per legge si prescrivesse, che le azioni contemplate nei primi otto numeri dell'art. 363 del detto codice, non che quelle per pagamento di pigioni, affitti, canoni, rendite dovessero venir decise col rito sommario, e ciò perchè si presentano a prima giunta o di facile spedizione od urgenti.

Passando alle forme del rito sommario, trova necessario che tal procedimento venga organato diversamente, loda il sistema del codice di procedura sardo del 1859, e propone la distinzione tra rito sommario e rito d'urgenza.

Il difetto principale dell'attuale sistema è che le parti giungono nuove alla udienza senza conoscere i documenti e le deduzioni dell'avversario, ed a portarvi rimedio, deve organizzarsi il rito sommario in guisa che la causa venga a discutersi all'udienza e che ad un tempo il giudizio corra rapido e spedito; nè è difficile conseguire tale scopo approfittando dell'intervallo tra la citazione e l'udienza col fare in modo che in tale periodo la causa si istruisca a termini ristretti.

Secondo tale concetto formula il seguente schema di legge di quattordici articoli e notevoli, fra gli altri, sono gli art. 12 e 13, i quali escludono dal rito sommario la contumacia e le opposizioni, ordinando una nuova citazione.

« Art. 1.

« Non più tardi del giorno successivo alla citazione il procuratore dell'attore deve adempiere al disposto dell'articolo 159.

« Art. 2.

« Il procuratore del convenuto nei tre giorni successivi alla citazione dovrà notificare al procuratore dell'attore, insieme alla propria costituzione, una comparsa responsive, ed indicare i documenti di cui offre comunicazione.

« Art. 3.

« Nel dì seguente egli deve depositare nella cancelleria :

« 1° il mandato per originale, o per copia ;

« 2° l'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione di domicilio fatta dalla parte, come è prescritto nel n. 2 dell'articolo 159 ;

« 3° i documenti di cui offrì comunicazione.

« Art. 4.

« Al rito sommario sono applicabili gli articoli 160, 161.

« Art. 5.

« La rispettiva comunicazione dei documenti sarà fatta per visione nella cancelleria. I procuratori delle parti possono farsene copia, ma non asportarli. Questi documenti rimarranno in deposito nella cancelleria sino al giorno della udienza.

« Art. 6.

« Dove sianvi più parti aventi procuratori diversi, costoro possono tutti prendere visione nella cancelleria dei documenti depositativi, e farsene copia senza asportarli, ma abbiano, o no, interesse uguale, i termini non verranno accresciuti.

« Art. 7.

« Sino a due giorni prima di quello designato nella citazione per l'udienza, i procuratori delle parti possono notificare altre dimande ed eccezioni, e depositare nella cancelleria altri documenti, dandone avviso al procuratore della parte avversa per prenderne visione. Però nel giorno precedente all'udienza la causa sarà sempre iscritta nel ruolo di spedizione, senza che di ciò occorra darsi avviso all'avversa parte ; e nel giorno designato nella citazione la causa sarà discussa all'udienza, salvo

che il tribunale per giusti motivi creda differire la discussione del merito ad altra udienza, nel quale caso stabilirà il termine in cui ognuna delle parti dovrà eseguire quanto d'uopo.

« Art. 8.

« Dove per legge debba essere inteso il pubblico ministero, il cancelliere nel dì medesimo, in cui la causa è iscritta nel ruolo di spedizione, ne passerà tutti gli atti al pubblico ministero, il quale due giorni dopo li restituirà nella cancelleria. In tal caso la causa resta di diritto, e senz'altro avviso, differita all'udienza immediata dopo quella designata nella citazione.

« Art. 9.

« Nel giorno designato nella citazione, o in quello in cui la causa è stata differita, il cancelliere consegna ai procuratori la rispettiva produzione; i procuratori leggeranno le comparse conclusionali, dandone ognuno copia al procuratore della parte avversa; il fatto della causa è esposto dal procuratore dell'attore, rettificato ove d'uopo da quello del convenuto, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

« Art. 10.

« Finita la discussione, i procuratori devono riconsegnare al cancelliere tutti gli atti della causa, e le rispettive comparse conclusionali da essi firmate, aggiungendovi la nota delle spese ugualmente firmata.

« Il cancelliere appone immediatamente la sua firma sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi si trovassero aggiunte.

« Art. 11.

« Non si terrà alcun conto di domande non notificate, nè di documenti non comunicati.

« Art. 12.

« Qualora il convenuto non sia stato citato in persona propria, o per parte di lui nel termine indicato nell'articolo 2, non sia stata al procuratore dell'attore notificata costituzione di procuratore, l'attore deve, a norma dell'articolo 382, far notificare al convenuto una nuova citazione ad altra udienza fissa; questo nuovo atto di citazione sarà nel termine di cui all'articolo 1 dal procuratore dell'attore depositato nella cancelleria; in tal caso il termine designato nell'articolo 2 pel convenuto a costituire procuratore e notificare la comparsa responsiva, comincerà dalla intima della nuova citazione.

« Art. 13.

« Nelle cause di rito sommario non si dà luogo a giudizi contumaciali, nè ad opposizioni.

« Art. 14.

« Ai giudizi di rito sommario non è applicabile la procedura degli incidenti. Questi si portano ad udienza fissa unitamente al merito. Bensì se le parti sieno di accordo su di un provvedimento, il presidente, se n'è il caso, provvede per la sua esecuzione. »

Un altro difetto dell'attuale rito sommario, è che esso tace interamente del sistema probatorio, eppure, anche per le prove, occorrerebbe un procedimento più semplice e spedito dell'ordinario; è perciò che propone lo schema di legge che segue.

« Art. 1.

« Qualora ad istruire la causa di rito sommario rendasi necessario ordinare un interrogatorio od un giuramento, la sentenza del tribunale dirà nel primo caso i fatti specifici sui quali l'interrogatorio deve versare, nel secondo conterrà la formola del giuramento: in ambidue i casi stabilirà l'udienza in cui l'atto dovrà eseguirsi.

« Art. 2.

« Ordinandosi un accesso giudiziale, la sentenza fisserà il giorno in cui dal tribunale o dal giudice delegato sarà fatto.

« Art. 3.

« La sentenza che prescriva una perizia stabilirà il giorno in cui il perito dovrà prestare il giuramento nelle mani del giudice delegato per tale obbietto ed il termine nel quale il perito dovrà depositare nella cancelleria la sua relazione.

« Art. 4.

« Per le istruzioni di cui è parola nei precedenti tre articoli, i procuratori delle parti se ne terranno avvisati colla sola pubblicazione della sentenza: pel convenuto che non abbia costituito procuratore, l'avviso potrà a lui rilasciarsi nella cancelleria del tribunale.

« Art. 5.

« Dove si ordini un esame testimoniale, la sentenza determina i fatti da provarsi, indica la udienza nella quale i testimoni saranno intesi, e qualora il tribunale stimerà commetterne lo esame ad uno dei giudici, fisserà il termine in cui la prova e la riprova dovranno essere eseguite.

« Negli esami sommari sono applicabili le disposizioni del lib. 1°, tit. 4°, § 3 relative:

« a) Alla notifica del nome, cognome, condizione e residenza dei testimoni prescritta dall'art. 234; ma questa sarà dai procuratori reciprocamente eseguita tre giorni prima dell'esame dei testimoni:

« b) Al giuramento da prestarsi dai testimoni, non che alla multa ed alle pene contro i testimoni contumaci;

« c) Al divieto di sentire da testimoni le persone indicate nell'art. 236, ed alla facoltà di ascoltare senza giuramento i minori di anni 14;

» d) Alle eccezioni di suspizione di cui nell'art. 237 ed al modo di giudicarne;

« e) Alle interrogazioni che è permesso di fare ai testimoni, al loro confronto, ed alla tassa in loro favore;

« f) Alla notifica di cui nel capoverso dell'art. 233 nel caso in cui l'esame venga commesso ad uno dei giudici, ma tale notifica deve eseguirsi un giorno dopo quello in cui dal giudice fu emessa l'ordinanza.

« Art. 6.

« Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente per quanto siano applicabili. »

Il rito sommario resterà però sempre inadeguato nei casi in cui l'urgenza fosse tale che dal ritardo a provvedere possa seguirne un danno. Propone quindi l'adozione del rito d'urgenza ed in riassunto, nel relativo progetto formulato in dieci articoli che sotto si trascrive, coll'art. 1 si stabilisce che il presidente nel permettere a citazione a breve udienza e il rito d'urgenza, debba stabilire il termine per la citazione e la udienza per la comparizione delle parti. Coi rimanenti, oltre ad altri temperamenti, si semplificano le forme della costituzione di procuratore, non s'ammette nè contumacia, nè opposizione; una mente, se del caso, viene data al Tribunale facoltà di ordinare una seconda citazione; la sola discussione orale varrà ad istruire la causa; la sentenza sarà eseguibile non ostante appello con o senza cauzione, e viene ristretto il termine per l'appello.

« Rito d'urgenza.

« Art. 1.

« Nei casi che richiedono pronta spedizione, il presidente, nel permettere la citazione a breve termine giusta l'art. 154 e il rito d'urgenza, stabilirà il termine in cui la citazione dovrà essere eseguita, e la udienza nella quale le parti dovranno comparire.

« Art. 2.

« Se l'atto di citazione dovrà contenere il mandato pel procuratore, per l'oggetto basterà che l'attore firmi l'atto di citazione.

« Art. 3.

« La costituzione di procuratore può dal convenuto esser fatta alla stessa udienza.

« Anche per lui basterà la sua firma apposta nella comparsa conclusionale.

« Dov'egli non sappia scrivere, basterà che il cancelliere faccia menzione nel verbale di udienza della dichiarazione di costituzione di procuratore fatta dal convenuto.

« Art. 4.

« Il domicilio delle parti s'intende scelto di diritto presso il rispettivo procuratore.

« Art. 5.

« Nel rito di urgenza non si dà luogo nè a contumacia, nè ad opposizione; solo, ove ne parrà il caso, il tribunale potrà ordinare una seconda citazione.

« Art. 6.

« Nella udienza designata i procuratori delle parti si comunicano per copia la rispettiva comparsa conclusionale. Il fatto della causa è esposto dal procuratore dell'attore, rettificato ove d'uopo da quello del convenuto.

« Il pubblico ministero, se n'è il caso, darà oralmente le sue conclusioni.

« Art. 7.

« Finita la discussione, i procuratori consegneranno al cancelliere tutti gli atti della causa, insieme alla rispettiva comparsa conclusionale.

« Il cancelliere appone immediatamente sulle comparse conclusionali la sua firma, facendo menzione delle postille che vi si trovassero aggiunte.

« Art. 8.

« Il tribunale darà alla stessa, o alla prossima udienza la sua sentenza.

« La sentenza sarà eseguibile provvisoriamente non ostante appello con o senza cauzione a giudizio del tribunale.

« Art. 9.

« L'appello non sarà più ammissibile qualora venga interposto dopo 15 giorni da quello in cui la sentenza fu pubblicata, se alla pubblicazione furono presenti tutti i procuratori, o da quello in cui la sentenza sarà stata notificata, se alla sua pubblicazione non tutti i procuratori furono presenti.

« Art. 10.

« Nelle parti non espressamente regolate dal rito di urgenza, questo prende norma dalle disposizioni del rito sommario per quanto siano applicabili. »

3. — TORINO. — PROCURATORE GENERALE

Per correggere i difetti del procedimento sommario, quale è stabilito nel vigente codice, dovrebbero ristabilire la distinzione del codice piemontese del 1859 tra il procedimento sommario semplice ed il procedimento sommario ad udienza fissa.

Occorrerebbe quindi sostituire ai rispettivi articoli del codice di procedura civile in vigore quelli che sono scritti nel titolo XXI, lib. 4 del codice di procedura civile del 1859, dall'art. 472 sino al 503, i quali articoli avrebbero perciò ad essere riprodotti insieme con gli articoli 544 e 545 che provvedono per i giudizi d'appello; si avrebbe però ad eliminare dall'art. 472 il n. 3 relativo alle domande di sfratto, siccome quelle che dal codice vigente (art. 82) sono attribuite in primo grado alla competenza dei pretori.

CORTI D'APPELLO

4. — ANCONA. — PRIMO PRESIDENTE

Il difetto principale del procedimento sommario è quello notato nella circolare del Guardasigilli in data 6 luglio 1875; la riforma che suggerisce s'ispira in gran parte al sistema del codice sardo del 1859. Essa consiste nella sotto riferita modificazione all'attuale art. 390 del codice di procedura civile, e si può così riassumere: « Tanto l'attore quanto il convenuto dovrebbero essere tenuti a depositare « durante il termine per comparire i loro documenti e comparse conclusionali in « cancelleria; solo nel caso previsto dal capoverso dell'art. 148, codice procedura « civile, la presentazione degli atti dovrebbe eseguirsi all'udienza.

« Nel caso in cui la causa non fosse in stato di esser decisa, il tribunale potrebbe ordinarne il rinvio, ma i nuovi documenti e comparse non depositati nel « termine a fissarsi, si riterrebbero come non prodotti; più la parte che avrebbe « potuto fare tale deposito prima dell'udienza, dovrebbe venire condannata nelle « spese del rinvio ».

In quanto agli incidenti anzichè proporsi al presidente, vorrebbe fosse stabilito, che dovessero venir portati all'udienza unitamente al merito; ciò per la miglior speditezza del giudizio.

I cambiamenti così introdotti dovrebbero venire estesi al procedimento sommario davanti i Tribunali di Commercio, però con alcune modificazioni, e formula quindi i qui sotto trascritti articoli in sostituzione degli art. 390 e 412 del ripetuto Codice.

« *Articoli proposti.*« *Art. 390.*

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Il procuratore dell'attore otto giorni almeno prima dell'udienza fissata nella citazione, e il procuratore del convenuto due giorni almeno prima della stessa udienza devono eseguire il deposito prescritto dagli articoli 158 e 159, ed inoltre il procuratore del convenuto deve depositare i documenti, su cui fonda le sue difese. Nello stesso tempo ciascuno di essi depositerà per copia la sua comparsa conclusionale da consegnarsi alla parte contraria, dove indicherà i documenti depositati e dedurrà gli altri mezzi di prova di cui intende valersi.

« Nel caso, in cui il presidente a norma dell'art. 154 abbrevia i termini per comparire stabiliti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 148 e nell'art. 150, provvederà pure all'abbreviazione dei termini superiormente fissati per eseguire il prescritto deposito. Se però il termine per comparire sia abbreviato oltre la metà o si tratti di quello indicato nel capoverso dell'art. 148, in tal caso la consegna al cancelliere dei mandati e degli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio si farà dai procuratori all'udienza a cui è portata la causa, ove essi dovranno pure comunicarsi per copia le comparse conclusionali e darsi visione dei documenti.

« I documenti che le parti devono depositare nella cancelleria, vi debbono rimanere finchè la causa sia portata all'udienza per la sua discussione.

« Nell'udienza il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato « nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della « causa al cancelliere a norma dell'art. 352: il cancelliere appone la sua firma « immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che « vi siano aggiunte.

« Se per la produzione dei documenti o per le deduzioni o conclusioni di una « parte l'altra parte non possa subito deliberare, o per altri motivi la causa non sia « in istato di essere decisa, il tribunale riconoscendo giusto il motivo, potrà ordi- « narne il rinvio, fissando alle parti un termine non minore di tre giorni, entro il « quale debbono depositare nella cancelleria i nuovi documenti e notificarsi le nuove « comparse conclusionali. I nuovi documenti non depositati entro questo termine si « avranno come non prodotti, e le nuove comparse conclusionali non notificate nel « termine medesimo non saranno più ammesse.

« La parte che colle nuove conclusioni, produzioni o deduzioni avrà dato luogo « al detto rinvio, sarà condannata nelle spese cagionate dal medesimo, qualora il « tribunale riconosca, che essa poteva fare tali produzioni o deduzioni prima della « udienza nell'eseguire il deposito prescritto nel precedente primo capoverso.

« Gl'incidenti sono proposti nella comparsa conclusionale all'udienza a cui è por- « tata la causa. Se le parti siano d'accordo sulla risoluzione dei medesimi il tribunale « all'udienza stessa provvede per l'esecuzione; se non siano d'accordo, unisce la riso- « luzione dell'incidente al merito, e può secondo le circostanze, ordinare, che si pro-

« ceda subito alla discussione della causa. Questo provvedimento è inserito nel foglio
 « d'udienza, è subito eseguibile, e la sua pubblicazione tien luogo di notificazione ai
 « procuratori.

« Art. 412.

« Nel procedimento sommario davanti i tribunali di commercio si devono osservare le norme stabilite nell'art. 390. Il deposito però, che secondo il detto articolo deve farsi nella cancelleria prima dell'udienza nei termini ivi fissati, consiste, tanto per l'attore quanto per il convenuto, nel depositare i documenti e la comparsa conclusionale, nella quale il convenuto deve eleggere o dichiarare il domicilio di cui nell'art. 394. Se poi la causa sarà portata all'udienza senza che preceda questo deposito, come nel caso previsto dal secondo capoverso del detto art. 390, la elezione o dichiarazione di domicilio deve farsi dal convenuto all'udienza.

« Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi nel fare il deposito della comparsa conclusionale, o nel comunicarla all'udienza all'altra parte, deve presentare il mandato, di cui nell'art. 395, al cancelliere, il quale, secondo i casi, ne prende nota nel registro o nel foglio d'udienza. »

5. — ANCONA. — PROCURATORE GENERALE

I vizi del procedimento sommario sono quelli accennati da S. E. il Guardasigilli nella tornata del 18 maggio 1875 nella Camera dei Deputati; ed i rimedii non possono essere diversi da quelli che il Ministro stesso si fece ad additare in quella occasione.

Propone in conformità di questo concetto il seguente disegno di legge, nel quale sostanzialmente si prescrive che debba farsi il deposito degli atti della causa in cancelleria e la comunicazione delle comparse fra le parti, anteriormente all'udienza per la quale fu fatta la citazione.

« Progetto di legge.

« Art. 390.

« A) Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« B) Il procuratore dell'attore deposita in cancelleria la citazione, il mandato per originale o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio, in conformità degli art. 158 N. 2 e 159 N. 2, i documenti e la comparsa conclusionale. Fra tale deposito e l'udienza deve passare un intervallo non minore di due giorni, se il termine della citazione fu maggiore di cinque, non minore di uno, se il termine fu maggiore di tre e minore di cinque. Ove questo sia stato minore, il deposito può farsi in udienza.

« C) Nell' intervallo il convenuto ed il procuratore che si presenti munito della copia della citazione notificata al medesimo, possono prendere visione degli atti come sopra depositati.

« D) All' udienza il procuratore del convenuto consegna al cancelliere il mandato per originale o per copia, gli atti relativi come sopra alla residenza o al domicilio, i documenti e la comparsa conclusionale, della cui copia scambia la comunicazione con quella che della propria gli fa il procuratore dell'attore.

« E) Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell' art. 349.

« F) I difensori possono chiedere che la causa sia rimandata ad altra udienza; ma il rinvio non può essere accordato a termine maggiore di dieci giorni, e, salvo per gravissimi motivi da indicarsi dal tribunale con sentenza motivata, non potrà mai essere accordato un ulteriore rinvio.

« G) Nel caso di rinvio, la parte che intende fare aggiunte, variazioni o modificazioni in qualunque forma alla sua comparsa conclusionale, deve notificarla all' altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza, ed offrire comunicazione dei documenti.

« I) Finita la discussione, i procuratori devono consegnare al cancelliere tutti gli atti della causa a norma dell' art. 352. Il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi sieno aggiunte. »

6. — SEZIONE DI MACERATA. — PRESIDENTE

Al fine di provvedere al miglioramento del vigente sistema di rito sommario scostandosi il meno possibile dall'attuale sistema, formula i seguenti articoli da sostituirsi all' art. 390 del codice di procedura civile.

« Art. 1.

« Nei procedimenti sommari la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima dell' udienza stabilita nella citazione.

« Art. 2.

« Se nella detta udienza non si presenti il procuratore del convenuto, l'attore potrà insistere per la trattazione della causa in contumacia del convenuto.

« Lo stesso avrà luogo per l'attore se il suo procuratore non si presenti, e si presenti invece quello del convenuto.

« Art. 3.

« Presentandosi i procuratori di ambe le parti, sarà dal presidente fissata l' udienza, in cui dovrà aver luogo la discussione della causa con un intervallo

non minore di giorni sei e non maggiore di giorni dodici se le parti non sono d' accordo per una più lontana udienza.

« Art. 4.

« Non più tardi del quarto giorno anteriore a quello dell'udienza stabilita per la discussione della causa, il procuratore del convenuto dovrà far notificare al procuratore dell'attore la sua comparsa difensiva con la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda; e nei tre giorni immediatamente successivi il procuratore dell'attore dovrà, volendolo, far notificare la sua replica al procuratore del convenuto.

« Oltre di queste, che dovranno, per quanto più è possibile, essere sobrie e concise, non saranno ammesse nella tassa delle spese altre comparse, e se fatte posteriormente ai termini sopra indicati, non potranno neanche esser tenute presenti dall' autorità giudiziaria.

« Art. 5.

« Non più tardi del detto quarto giorno anteriore all' udienza stabilita per la discussione, i procuratori delle parti dovranno depositare nella cancelleria i rispettivi documenti della causa, laddove non sieno riusciti a mettersi d'accordo per una comunicazione all' amichevole dei documenti medesimi. Se per non essersi eseguito tale deposito occorresse ordinare la comunicazione dei documenti, il procuratore inadempiente verrà con la stessa sentenza condannato personalmente, senza appello e senza diritto di ripetizione alle spese relative.

« Art. 6.

« Mancando il procuratore del convenuto di far notificare la comparsa difensiva di cui all'art. 4, il convenuto medesimo sarà reputato contumace, senza diritto di opposizione e senza che si possa far luogo a comparsa tardiva.

« Art. 7.

« Nella stessa udienza i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di domicilio, o elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2, e si comunicheranno per copia le comparse conclusionali fatte ai sensi della prima parte dell'art. 176.

« Il fatto della causa ecc. » (il resto come nell'art. 390).

7. — SEZIONE DI MACERATA. — PROCURA GENERALE

Il procedimento sommario ha il difetto giustamente lamentato che può riuscire di sorpresa alla parte avversaria; a schivare tale inconveniente parrebbe neces-

sario che al 1° comma dell' art. 390, codice procedura civile, fossero aggiunte le seguenti parole: « ed è imposto l'obbligo all'attore di depositare in cancelleria « tutti i documenti che contengono la domanda, certiorando il convenuto nell'atto « di citazione. I suddetti documenti dovranno rimanere depositati per lo spazio « di giorni »

8. — SEZIONE DI PERUGIA. — PRESIDENTE

Propone che si modifichino, nel tenore sotto riferito, gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, perchè vorrebbe fosse meno affrettato il procedimento sommario, e meno lungo il formale — In riassunto — Nel sommario, sarebbe d'avviso che l'attore cinque giorni prima dell'udienza *notificasse* la comparsa al convenuto, offrendogli la comunicazione dei documenti, e che il convenuto facesse uguale notifica all'attore due giorni prima dell'udienza.

Nel procedimento formale proporrebbe si seguissero le norme stabilite pel procedimento formale davanti ai tribunali di commercio (art. 398), e solo per eccezione, nelle cause gravissime, le norme del procedimento formale ordinario.

« Articoli proposti.

« Art. 390

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata alla udienza.

« Cinque giorni avanti la proposizione della causa il procuratore dell'attore, due quello del convenuto devono notificarsi le rispettive comparse conclusionali e offrirsi in comunicazione i documenti relativi, nei modi stabiliti dagli art. 166, 167. Nel caso dell'art. 154, il presidente provvederà anche alla riduzione di questi termini.

« I documenti sui quali si fondano le predette conclusioni e che per loro natura o per fatto accertato nel processo della causa debbano possedersi dalla parte che intenda valersene, si avranno per non prodotti se non siano stati comunicati all'altra parte nei termini sopra stabiliti.

« I nuovi documenti diretti a combattere le comunicazioni e deduzioni avversarie, e quelli esistenti presso pubblici uffici o presso terzi che non si potessero avere in tempo utile, si potranno produrre all'udienza senza precedente comunicazione fra le parti; e quante volte le circostanze lo richiedano, potrà rimettersi la causa ad altra udienza per la loro comunicazione se non sia il caso di provvedere a termini del seguente articolo.

« I procuratori che mancassero in tutto o in parte alle prescrizioni di questo articolo, incorreranno nell'ammenda di lire quindici o trenta a seconda dei casi.

« Le conclusioni potranno sempre modificarsi all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per ori-

ginale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza e di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti in conformità degli art. 158 N. 2, 159 N. 2.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi sieno aggiunte.

« Art. 391.

« Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa, coi termini però abbreviati come all'art. 398, e per eccezione a termini ordinari se trattasi di giudizio molto grave e complicato. Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente; esse però dovranno farne speciale domanda nelle conclusioni scritte all'udienza, dichiarando se vogliono che si proceda in via formale ordinaria.

« In questi casi i termini a produrre e comunicare documenti, che fossero scaduti a mente del precedente articolo, sono riaperti e regolati dal nuovo procedimento.

« La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali. »

9. — SEZIONE DI PERUGIA. — PROCURA GENERALE

Non sembra necessario lo stabilire, che prima dell'udienza debbano le parti comunicarsi i documenti e le comparse, perchè in molti giudizi, ad esempio d'appello, di provvedimenti conservatorii ed altritali, tutto si può definire alla prima udienza con economia così di spesa, come di tempo; a correggere i difetti del procedimento sommario basterebbe:

1° Lasciare facoltà all'attore come *dominus litis* di fare la comunicazione dei documenti prima dell'udienza e di obbligare allora il procuratore del convenuto a compiere il deposito dei documenti e quanto altro è prescritto dall'art. 390 del codice di procedura civile pure prima dell'udienza, in precedenza alla quale dovrebbero inoltre essere tenuti i procuratori a scambiarsi le conclusionali.

2° Che al tribunale o corte si riconoscesse il diritto sull'istanza di parte e per gravi motivi di ordinare uno o più rinvii della causa da non eccedere i tre, coll'obbligo ai procuratori di comunicarsi i nuovi documenti e le comparse suppletive tre giorni prima della nuova udienza. —

In armonia con tali concetti propone che il suddetto art. 390 sia modificato come segue.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza e di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 N. 2, e 159 N. 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Se però l'attore intende comunicare prima dell'udienza i documenti sui quali è fondata l'istanza, lo dichiarerà nell'atto di citazione, e dovrà col ministero del procuratore depositarli in cancelleria unitamente al mandato e alle dichiarazioni sopra indicate, cinque giorni prima dell'udienza. Eseguitosi tale deposito, dovrà il procuratore del convenuto depositare i documenti, il mandato e le dichiarazioni suddette due giorni prima dell'udienza, e nel giorno antecedente alla medesima i procuratori si comunicheranno per copia e per mezzo della cancelleria le comparse conclusionali.

« Quando il termine sia stato abbreviato a forma dell'art. 154, o si tratti dei termini contemplati dall'art. 147, le produzioni e comunicazioni sovraccennate avranno luogo nel giorno precedente all'udienza.

« Il tribunale o la corte, sopra istanza di parte e per gravi motivi, ha facoltà di ordinare uno o più rinvii della causa, senza eccedere il numero dei tre.

« Rinvandosi la causa, dovranno i procuratori, tre giorni prima dell'udienza fissata, produrre i nuovi documenti e comunicarsi una comparsa suppletiva, qualora facciano variazioni od aggiunte alle prese conclusioni o alle precedenti comparse.

« Nell'udienza stabilita per la discussione, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352: il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

10. — AQUILA DEGLI ABRUZZI. — COMMISSIONE DELLA CORTE

È necessario metter un argine alle insidie e sorprese ora sì facili nel procedimento sommario e rendere in pari tempo la discussione orale più ordinata e più seria; a ciò conseguire, senza snaturare l'indole del procedimento, la commissione avvisa che basti obbligare le parti a fare il deposito in cancelleria degli atti e documenti rispettivi nel termine di quattro giorni anteriori all'udienza ed a comunicarsi a vicenda le comparse conclusionali almeno due giorni prima dell'udienza stessa.

La causa dovrebbe poi venir iscritta sul ruolo di spedizione quattro giorni prima dell'udienza fissata nella citazione.

Ma la riforma in tal senso dell'art. 390 del codice di procedura civile trae seco ancora di necessità quella degli articoli 201, 202, 204 e 487 del medesimo

codice imperocchè l'intervento in causa d'un terzo, e l'appello incidentale improvvisi, sono anch'essi causa di sorpresa e di perturbamento nella discussione orale.

Epperò la commissione formula la riforma dell'art. 390, che sotto si riferisce unitamente alle correlative modificazioni da introdursi nei citati articoli; da ultimo esprime il voto che il processo sommario venga esteso a tutte le cause che presentano maggiore semplicità di fatti e di questioni.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione quattro giorni prima dell'udienza fissata nella citazione.

« Nel termine pure di quattro giorni anteriore all'udienza in cui la causa debba essere trattata, i procuratori debbono depositare nella cancelleria i mandati per originali o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione di domicilio in conformità degli art. 158 N. 2, 159 N. 2, ed i documenti comprovanti il rispettivo loro assunto; debbono inoltre comunicarsi in copia per mezzo della stessa cancelleria le comparse conclusionali almeno due giorni prima della udienza suddetta.

« In tale udienza il fatto della causa, ecc.

« Finita la discussione, ecc.

« Art. 201.

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattasi di procedimento sommario, quattro giorni prima che la causa sia portata a discussione.

« Art. 202.

« L'intervento è proposto con comparsa contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi. Tanto l'atto d'intervento che i documenti relativi nei procedimenti sommari saranno depositati in cancelleria nei termini indicati nell'articolo 390 di questo codice.

« Art. 204.

« Le quistioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gl'incidenti.

« Nei casi d'intervento in causa trattata con procedimento sommario, le quistioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

« L'intervento, ecc.

« Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

« Nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti formali;

« Nelle conclusioni che debbono essere comunicate per mezzo della cancelleria due giorni prima dell'udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari.

« L'appello incidentale, ecc. »

11. — AQUILA DEGLI ABRUZZI. — PROCURATORE GENERALE

Non crede opportuno che vengano abolite le attuali forme del processo sommario, perchè laddove le parti ne fossero contente, obbligarle a seguire una procedura più lenta, sarebbe convertire le forme tutelari della giustizia in un molesto impedimento. — A rimuovere i pericoli del rito sommario crede che basterebbero alcune riforme al regolamento generale giudiziario, che s'informano sostanzialmente al seguente concetto. — Nel ruolo d'udienza la precedenza dovrebbe essere data alle cause sommarie ed alla chiamata delle medesime i procuratori sarebbero invitati a consegnare i mandati con tutti gli atti richiesti dall'art. 390 ed a comunicarsi le comparse conclusionali, e quindi avvertiti che la causa sarà richiamata. — Nell'intervallo avrebbero le parti il tempo di leggere le comparse e di prendere cognizione dei documenti, cosicchè, richiamata la causa, i procuratori sarebbero in grado di giudicare se convenga loro permettere che la causa sia spedita nell'udienza stessa ovvero chiedere il rinvio ad altra. — In armonia all'or detto, formula le seguenti modificazioni da introdursi negli art. 226, 227, 251 e 252 del citato regolamento, dettando colle medesime le norme del rinvio e proponendo altri temperamenti coordinati allo scopo di cui sovra.

« Art. 226.

« Per l'esecuzione di quanto è prescritto dall'art. 179 del mentovato codice, ogni tribunale ha un registro intitolato ruolo di udienza, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza. Nell'iscrizione sul ruolo di udienza devono sempre avere la precedenza le cause sommarie, quelle di urgenza e le commerciali.

« Art. 247.

« Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà rimandarsi ad altra udienza, se siano consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi.

« Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo in altra udienza determinata secondo il numero d'iscrizione che le compete, e chi ha dato causa al rinvio, può essere condannato nelle spese relative.

« Nelle cause sommarie la parte che si è uniformata alle disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura, può chiedere che la causa sia rimandata ad altra udienza che segua con intervallo di tre giorni almeno. In questo caso gli atti consegnati a termine dell'art. 390 del codice di procedura e 252 del presente regolamento corredati dall'elenco prescritto dall'art. 223, restano in cancelleria, e non sono restituiti se non 24 ore dopo.

« Non ha dritto ad ottenere il rinvio la parte che abbia potuto prendere conoscenza dei documenti già da tre giorni depositati in cancelleria, e a cui siasi data, 24 ore prima, comunicazione della comparsa conclusionale.

« Si avrà parimenti dritto a domandare il rinvio nel caso d'intervento in causa proposto nell'udienza stessa e non preceduto dal deposito dei documenti e comunicazione della comparsa conclusionale nei termini sopra stabiliti.

« Se nell'udienza a cui la causa è rinviata si presentano nuovi documenti o nuove comparse conclusionali, la parte contro di cui si producono ha dritto a chiedere altro rinvio.

« L'assenza dell'avvocato, ecc.

« Art. 251.

« Le cause sono d'ordine del presidente chiamate all'udienza dall'uscieri di servizio secondo l'ordine stabilito dall'estratto del ruolo di udienza affisso nella sala d'ingresso del tribunale. È in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause (specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti), salvo sempre la precedenza delle cause sommarie. Dell'uso di tali facoltà, ecc.

« Art. 252.

« Alla chiamata delle cause i procuratori devono sempre presentarsi al tribunale; in difetto, potranno esser condannati all'ammenda di lire dieci. Se nessuna delle parti si trovi presente, il presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest'ordine il cancelliere prende nota nel foglio di udienza. Può però il presidente sospendere l'ordine della cancellazione, e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza.

« Chiamate le cause sommarie, i procuratori si presentano, consegnano al cancelliere i mandati e gli atti della causa a termini dell'art. 390 del codice di procedura e si comunicano le comparse conclusionali. Quindi il presidente li avverte che la causa sarà richiamata per la discussione, dopo che saranno discusse le altre cause iscritte nel ruolo di udienza e in ogni caso, non prima che sia trascorsa un'ora dalla chiamata dell'ultima causa sommaria, salvo che non siano d'accordo nel volerla discutere prontamente.

« Degli atti, finchè rimangono depositati presso il cancelliere a termini dell'articolo 247, le parti possono prendere comunicazione. »

Ove poi non si credesse, che si possa imporre con una semplice disposizione regolamentare la necessità del primo rinvio, formula la seguente aggiunta all'articolo 390 del codice di procedura civile.

« Prima che finisca la discussione, la parte che si è uniformata alle disposizioni di quest'articolo, può chiedere che la causa sia rinviata ad altra udienza, « che segua ad intervallo non minore di tre giorni, fermo rimanendo il deposito di tutti gli atti e documenti che non possono essere restituiti se non decorso il termine di 24 ore, durante il quale potranno tutte le parti esaminarli in cancelleria.

« L'esibizione di nuovi documenti nell'udienza stabilita dà dritto alla parte, « contro cui si presentano, a chiedere un secondo rinvio.

« Non ha dritto al rinvio la parte a cui sono state comunicate ventiquattro « ore prima della discussione le comparse conclusionali degli avversarii, e che « abbia potuto, tre giorni prima, prendere comunicazione dei documenti depositati in « cancelleria. »

12. — BOLOGNA. — PRIMO PRESIDENTE

Il principale difetto dell'attuale rito sommario, da cui procede il pericolo di facili sorprese, consiste nel trovarsi astrette le parti a presentarsi all'udienza senza sufficiente preparazione. — A rimuovere quest'inconveniente converrebbe pertanto mettere le parti stesse in grado di giungere all'orale discussione della causa già abbastanza istruite dei mezzi su cui riposano l'azione e l'eccezione in conflitto, coll'obbligare, in sostanza, prima l'attore, quindi il convenuto a comunicarsi entro il termine a comparire, oltre agli atti che riguardano la persona e la loro legittimazione, eziandio i documenti giustificativi delle loro domande od eccezioni; in tal modo sarebbe pure serbata la celerità che è il carattere proprio del giudizio sommario.

In armonia cogli espressi concetti propone quindi che si modifichi l'art. 300 del vigente codice di procedura civile nel modo seguente:

« Nei procedimenti sommari il procuratore dell'attore deve nello stesso giorno della citazione notificata al convenuto depositare in cancelleria gli atti e i documenti offerti in comunicazione, di cui all'art. 158, e a vicenda il procuratore del convenuto due giorni prima di quello in cui scade il termine per comparire, intimerà all'attore una cedola di risposta contenente le eccezioni che intende proporre insieme alla notifica del contemporaneo deposito degli atti indicati nell'articolo 159, e dei documenti giustificativi che offre in comunicazione.

« La causa prima di essere portata all'udienza è iscritta nel ruolo di spedizione a cura della parte che vi ha interesse.

« Nell'udienza i procuratori si comunicano per copia le comparse conclusionali. Il fatto della causa viene esposto dal difensore dell'attore, osservate nel resto le disposizioni dell'art. 349 e del successivo art. 350.

« Finita la discussione, ecc. » (come nell'articolo attuale).

13. — BOLOGNA. — PROCURATORE GENERALE

Il legislatore colle disposizioni speciali del procedimento sommario ha voluto, derogando alle regole generali del formale, stabilire che si proceda con maggior celerità e minor dispendio in certi affari, avuto riguardo alla loro natura od all'urgenza, ma non intese d'impedire o scemare le difese, e all'intento corrisponde abbastanza l'art. 390 del codice di procedura civile.

Infatti tale articolo non va considerato isolatamente, ma in relazione col successivo art. 392 dello stesso codice il quale rinvia al procedimento formale per le parti non espressamente regolate nel capo del procedimento sommario, che non ponno esser che quelle dei modi e dei termini delle reciproche comunicazioni delle comparse e dei titoli prodotti; ora se i Tribunali s'uniformassero agli espressi principii nella condotta della cause, però con savia temperanza, specialmente quanto ai termini, non si saprebbe qual difetto opporre al ricordato art. 390.

Ove poi si credesse necessario od anche utile che la legge determinasse i termini, propone analoga modificazione allo stesso articolo 390 del tenore seguente:

« Nei procedimenti sommari la causa verrà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione od elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 N. 2, 159 N. 2.

« L'attore comunicherà al convenuto per copia da lui firmata la sua comparsa conclusionale, nella quale esporrà il fatto della causa ed i motivi cui si appoggia.

« Il convenuto avrà diritto di un termine almeno di quindici giorni per la comunicazione e per rispondere alla comparsa, e comunicherà anch'egli all'altra parte la sua comparsa motivata per copia da lui firmata.

« Anche l'attore avrà diritto ad un egual termine per la comunicazione e per le sue deduzioni motivate di replica, che dovrà comunicare egualmente per copia da lui firmata all'altra parte.

« Non dovranno aversi più di due comparse, salvo in quei casi in cui il tribunale credesse di concederne una terza. Ciò sarà nei casi ne' quali non vi saranno incidenti, nè prove da farsi.

» Quando ne sarà bisogno, il tribunale ordinerà una relazione della causa a termini del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori consegneranno tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352; ed il cancelliere apporrà immediatamente la sua firma sulle comparse conclusive, e farà menzione delle postille che vi saranno aggiunte. »

Ravviserebbe infine conveniente, che l'art. 391 del citato codice venisse modificato nel modo seguente:

« Quantunque il giudizio sia incominciato col procedimento sommario, il tribunale o la corte potrà ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiederanno la natura o le particolari condizioni della causa; e dovrà poi anche d'ufficio ordinare quella conversione, qualora dalle conclusionali delle parti, o dalle loro dichiarazioni, anche verbali, apparirà che vi sieno complicazioni di fatto, o questioni di alte indagini, o di grande interesse. »

14. — BRESCIA. — PRIMO PRESIDENTE

In pratica è grande la prevalenza che va acquistando nei giudizi il processo sommario in confronto del formale, e degna di studio sarebbe una riforma del primo, nel senso di venirgli a dare, con opportune guarentigie, il posto principale che ora compete al formale.

Restrizzando però le osservazioni al campo dei rimedii urgenti, osserva essere lacuna saliente delle attuali disposizioni del processo sommario quella di lasciare il convenuto, specialmente in prima istanza, impreparato alla difesa al momento della discussione.

L'attore invece, informato come deve ritenersi delle circostanze dell'affare che vuole portare in giudizio, può, generalmente parlando, prevedere le eccezioni eventualmente opponibili dal suo avversario ed apparecchiarsi a combatterle all'udienza. Qualora pertanto fosse fatto obbligo all'attore di depositare in congruo termine nella cancelleria i documenti relativi all'azione da lui promossa, affinché il convenuto ne possa aver ispezione in tempo da poter preparare le sue difese pel giorno dell'udienza, ritiene che, allo stato della vigente legislazione, ciò sarebbe provvedimento sufficiente e costituirebbe un ragionevole equilibrio fra l'attore ed il convenuto riguardo alla rispettiva preparazione alla discussione della lite. Propone quindi che l'art. 390 del codice di procedura civile sia modificato come in appresso :

« L'attore nei cinque giorni successivi alla citazione deve depositare nella cancelleria i documenti originali di cui offrì comunicazione giusta l'art. 158; essi vi rimarranno, affinché il convenuto possa prenderne cognizione, fino al termine fissato per comparire all'udienza, se questo non è maggiore di giorni dieci, e fino alla metà del termine stesso nei casi in cui il medesimo non sia minore di dieci giorni.

« Se per legge o per autorizzazione data dal presidente dell'autorità giudiziaria il termine a comparire fissato nella citazione non fosse maggiore di dieci giorni, il deposito dei documenti in cancelleria deve essere fatto entro le prime 24 ore successive alla citazione.

« La causa è a cura della parte più diligente iscritta sul ruolo di spedizione prima d'essere portata all'udienza.

« Nell'udienza prefinita i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza e di dichiarazione od elezione di domicilio in conformità degli articoli 158 N. 2, 159 N. 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali coll'aggiunta della nota dei documenti rispettivamente prodotti.

« Se l'attore non compare all'udienza, nè ha fatto il previo deposito dei documenti prescrittogli, l'autorità giudiziaria, sulla domanda del convenuto comparso, dichiara la citazione come non avvenuta. Se egli ha fatto il deposito, ma non compare all'udienza, si considera, ad onta del deposito stesso, siccome contumace e la causa viene giudicata in sua contumacia.

» Se non ha fatto il deposito e compare all'udienza, oppure produce all'udienza documenti precedentemente non depositati, il convenuto può chiedere che la discussione stessa sia rimandata ad altra udienza; le spese del ritardo, se il convenuto ne domanda la rifusione, vengono in di lui favore liquidate nella stessa udienza dalla autorità giudiziaria con ordinanza immediatamente esecutiva pronunciata in presenza dei procuratori.

« Il fatto della causa è esposto ecc., come nell'art. 390.

« Le soprascritte disposizioni circa l'obbligo del deposito ed il rinvio della udienza, sono da osservarsi anche in grado d'appello relativamente ai documenti che l'appellante produce per la prima volta nella causa, fermo nel resto il disposto dell'art. 489 alinea. »

15. — BRESCIA. — PROCURATORE GENERALE

Trova migliore il sistema del codice sardo del 1859 in confronto dell' attuale che obbliga le parti a presentarsi impreparate all'udienza. Tuttavia, senza far ritorno integralmente al primo, propone che l'art. 390 del codice di procedura civile venga ricomposto come segue :

Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione almeno giorni cinque prima di essere portata all'udienza.

« Contemporaneamente il procuratore dell'attore dovrà depositare nella cancelleria il suo mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza, o elezione di domicilio in conformità dell'art. 158 N. 2, gli originali o la copia di tutti i documenti a corredo della domanda per essere comunicati alla parte contraria, e la comparsa conclusionale.

« Due giorni almeno prima dell'udienza il procuratore del convenuto dovrà alla sua volta depositare nella cancelleria il suo mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione, o elezione di domicilio in conformità dell'art. 159 N. 2, la cedola di risposta, ed i documenti per originale o per copia che intende produrre a corredo della medesima. »

Propone ancora venga disposto :

« Che la parte che non avesse costituito procuratore o fatto il deposito come sopra, debba considerarsi contumace;

« Che solo nei casi di massima urgenza sia in facoltà del Presidente di ammettere le parti all'udienza appena iscritta la causa a ruolo. »

A tali disposizioni dovrebbero poi susseguire le altre previste dal detto art. 390.

Ritiene inoltre doversi espressamente statuire, a modificazione dell'art. 389 del Codice predetto, che non solo le cause contemplate nel n. 2, ma tutte le altre in appello da sentenze proferite in giudizio sommario in prima istanza dovessero collo stesso rito venir trattate, salvo il disposto dell'art. 391.

16. — CAGLIARI. — PRIMO PRESIDENTE E PROCURATORE GENERALE

Sono d'avviso che occorra la riforma dell'art. 389 del codice di procedura civile nel senso che — il procedimento sommario debba adottarsi per quelle sole cause nelle quali la domanda dell'attore è basata su una espressa disposizione di legge, o su un titolo scritto ed autentico — e formulano quindi il seguente articolo da sostituirsi al sopracitato.

Art. 389.

« Sono trattate con procedimento sommario, sia in prima istanza che in appello, quelle sole cause nelle quali la domanda dell'attore è fondata su un titolo scritto ed autentico, o su una precisa disposizione di legge. »

Ove non si stimasse di adottare questa radicale riforma, propongono l'accoglimento del sistema, che le parti abbiano comunicazione dei documenti e delle rispettive conclusioni a mezzo delle cancellerie avanti la prima udienza. In caso di rinvio accettano nella sua integrità la proposta del deputato Morrone. In conformità di tale concetto suggeriscono le seguenti aggiunte all'art. 390 di detto codice.

Art. 390.

« Chi intende citare l'altra parte ad udienza fissa con processo sommario dovrà, prima del giorno fissato per la detta udienza, depositare in cancelleria l'atto conclusionale e offrire visione de' documenti dei quali intende valersi.

« Se la causa è rimandata ad altra udienza, la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni, o modificazioni in qualunque forma alla sua comparsa conclusionale, deve notificarle all'altra parte almeno tre giorni prima della nuova udienza ed offrire comunicazione dei documenti. »

17. — CASALE MONFERRATO. — PRIMO PRESIDENTE

Per togliere le imperfezioni del rito sommario propone che il disposto dell'art. 390 del codice di procedura civile sia modificato come segue: — Nei procedimenti sommarii la causa è iscritta sul ruolo di spedizione almeno tre giorni prima d'esser portata all'udienza, ed entro lo stesso termine i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, come pure i documenti della causa in conformità degli articoli 158, 159 e 166 del codice di procedura civile, e dovranno comunicarsi in copia per atto d'uscire le rispettive comparse conclusionali sotto le avvertenze contenute nel successivo art. 157. —

Propone inoltre che le disposizioni dell' art. 222 del regolamento giudiziario sieno estese al procedimento sommario, e che in caso di abbreviazione dei termini debba il presidente determinare il giorno in cui abbia ad aver luogo il deposito degli atti e la comunicazione dei documenti.

18. — CASALE MONFERRATO. — PROCURATORE GENERALE

A far sì che le parti possano essere preparate alla discussione, basterebbe che il giudizio si modellasse, però con abbreviazioni dei termini, al procedimento formale; propone quindi le seguenti modificazioni all' art. 155, 4° capoverso ed allo art. 390 del codice di procedura civile. — Art. 155, 4° capoverso: — Nel procedimento « sommario davanti i conciliatori, i pretori, ed i tribunali di commercio, la citazione « si fa sempre per comparire ad udienza fissa; davanti i tribunali civili e le corti « d'appello, per comparire nel termine stabilito nell'art. 148 e successivi, salvo il disposto dell'art. 154, od in quel termine portato da speciali disposizioni di legge. —

« Art. 390.

« Prima della scadenza del termine della citazione il procuratore dell' attore e quello del convenuto debbono adempiere al disposto rispettivamente dagli articoli 158 e 159.

« Il procuratore del convenuto, nell'atto stesso col quale notifica la sua costituzione, darà la sua risposta con offerta di comunicazione dei documenti su cui è fondata e ne farà il deposito nella cancelleria.

« Entro il termine di giorni cinque dalla scadenza della citazione i procuratori possono presentare una comparsa contenente le loro conclusioni colla deduzione di nuove prove o colla produzione di nuovi documenti, e devono nello stesso tempo fare nella Cancelleria il deposito prescritto dall'articolo 177.

« Per l'ammissione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi in conformità dell'articolo 206, e per la esecuzione delle prove, saranno osservate le disposizioni relative.

« L'ordinanza, colla quale siano ammesse le prove, conterrà il termine in cui dovranno essere compiute; e quando sia trascorso il detto termine o siano compiute le prove, i procuratori faranno il deposito degli atti e dei relativi documenti nella cancelleria, e faranno notificare il deposito seguito.

« Entro cinque giorni da questa notificazione, le parti potranno avere comunicazione nella cancelleria dei documenti prodotti, e presentare una comparsa contenente le loro conclusioni, facendo il deposito degli atti a norma del succitato articolo 177.

« Questo termine, e quello di cui al secondo capoverso può essere prorogato dal presidente ad istanza delle parti.

« Gli atti depositati dai procuratori sono immediatamente presentati dal Cancelliere al presidente, il quale provvede a norma dell' articolo 178 e stabilisce l'udienza in cui la causa sarà spedita.

« Se gli atti dovranno essere comunicati al pubblico ministero, non potranno

essere ritenuti più di due giorni, ed, eccettuato il caso in cui nel decreto del presidente sia prescritto che la relazione della causa sia fatta da uno dei giudici da lui commesso, gli atti saranno restituiti alle parti.

« Emanato il detto decreto, l'assegnazione dell'udienza sarà senza ritardo, ed almeno ventiquattro ore prima della stessa udienza, pubblicata ed affissa nella sala dell'autorità giudiziaria per cura del cancelliere.

« La causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori si comunicano per copia le comparse conclusionali. »

19. — CATANIA. — PROCURATORE GENERALE

In forza del combinato disposto degli articoli 390 e 392 del codice di procedura civile, le formalità prescritte dagli articoli 158 e 159 a 169 dovrebbero indispensabilmente applicarsi al procedimento sommario, però al fine di serbare la celerità in quest'ultimo giudizio ed evitare le sorprese, formula i seguenti articoli che propone vengano suppliti o aggiunti a quelli contenuti nel capo II, lib. I, tit. 4 del codice di procedura civile.

« 1° Nei giudizi con procedimento sommario la citazione sarà formulata ai sensi dell'articolo 134 con intima a comparire a giorno fisso, serbandosi i termini voluti dallo articolo 148.

« 2° La causa è iscritta a ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« 3° Il procuratore dell'attore, infra le ore ventiquattro dall'ultima notifica della citazione se vi sono più convenuti, sotto pena di decadenza, è obbligato depositare nella cancelleria del tribunale, o della corte, il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza, il decreto del presidente se sia stato da lui autorizzato il procedimento, la citazione, la comparsa conclusionale e tutti i documenti, compresi gli atti del giudizio di prima istanza, se la causa viene in appello, e dare avviso al convenuto del seguito deposito.

« 4° Il procuratore del convenuto, o convenuti, cinque giorni prima di quello fissato a comparire, è obbligato depositare nella cancelleria del tribunale, o corte, la comparsa conclusionale avente la eccezione di rito e di merito, gli atti del giudizio di prima istanza, il mandato originale o per copia e l'atto della dichiarazione di residenza, e dare avviso al procuratore dell'attore del fatto deposito.

« 5° Nel giorno fissato nella citazione per l'udienza, i procuratori leggeranno le comparse conclusionali già depositate, e qualche altra additativa di cui fosse surto il bisogno indi al deposito degli atti ordinato negli articoli precedenti e che scambieranno fra loro alla udienza stessa; il cancelliere appone a tutte la sua firma, facendo menzione delle postille che vi fossero aggiunte nella stessa udienza.

« 6° Il presidente nomina il relatore, e fissa il giorno del rapporto, della discussione e della decisione, che non può essere minore dell'ottavo.

« 7° Nel periodo indicato nel precedente articolo non possono presentarsi dalle parti altri documenti oltre a quelli già depositati, e che il cancelliere passerà nei primi quattro giorni al pubblico ministero, e negli altri quattro al relatore.

« 8° Nel giorno fissato per la discussione, il relatore farà un breve cenno della causa, il presidente eleverà le quistioni, i difensori esporranno i fatti, che in caso di discordanza saranno accertati dal relatore e rassegheranno le rispettive difese, il pubblico ministero presenta le sue requisitorie, la corte pronunzia la sentenza. »

20. — CATANZARO. — PRIMO PRESIDENTE

Nel procedimento sommario, quale è attualmente ordinato, viene impedito lo scambio delle difese onde ovviare a tale inconveniente propone che l'art. 390 del codice di procedura civile sia così modificato:

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione un giorno prima di essere portata all'udienza.

« In questa i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti in conformità degli art. 158 N. 2 e 159 N. 2, non che gli atti della causa, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Nella stessa udienza il presidente fissa il giorno della discussione e nomina, se occorre, il relatore a termini dell'art. 349.

« Gli atti della causa rimarranno in cancelleria per lo spazio di cinque giorni, perchè le parti ne possano prendere visione e fare quelle aggiunte e variazioni che meglio stimeranno, alle rispettive comparse conclusionali.

« Il cancelliere, scorso il detto termine, appone la sua firma nelle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille, senza che in appresso sia dato recarvi variazione alcuna.

« Indi gli atti sono rimessi al pubblico ministero, se il suo intervento sia richiesto.

« In caso di urgenza il presidente può abbreviare il termine predetto.

21. — CATANZARO. — PROCURATORE GENERALE

Le critiche che si fanno al procedimento sommario sono esagerate; rare nella pratica sono le sorprese di cui si fa tanto scalpore. Ad evitare però qualsiasi inconveniente, propone lo schema di legge riferito in appresso il quale s'informa sostanzialmente ai seguenti concetti: — che nel giorno fissato nella citazione il convenuto non abbia l'obbligo di discutere la causa; che le parti però debbano scambiarsi le comparse conclusionali, facendo deposito nella cancelleria dei rispettivi mandati, documenti ecc.; che il presidente fissi allora altro giorno per la discussione da non oltrepassare la 4ª udienza: che le parti medesime abbiano inoltre la facoltà di modificare le loro conclusioni fino al giorno di udienza precedente a quello fissato per la discussione, facendone deposito in cancelleria.

Dopo di ciò non sarebbero ammesse altre comparse, salvo per deferire il giuramento decisorio e per dimandare la conversione del rito sommario in formale, ultimo e solo efficace espediente quando la natura delle nuove deduzioni fosse tale da mettere la controparte nella impossibilità di difendersi convenientemente. —

« *Schema di Legge.*

« Art. 1.

« Nei procedimenti sommari la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegneranno al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio delle parti in conformità degli art. 158 N. 2 e 159 N. 2, e si comunicheranno per copia le comparse conclusionali.

« Il presidente fisserà la discussione per una delle prossime udienze, ma non oltre la quarta. Durante questo termine rimarranno depositati nella cancelleria tutti gli atti della causa perchè le parti ne possano prendere comunicazione.

« Art. 2.

« È fatta facoltà alle parti di aggiungere nuove comparse, che dovranno essere depositate per originale o per copia in cancelleria, non più tardi del giorno di udienza che precede quello fissato per la discussione.

« Oltre questo termine non sarà ammessa alcuna altra comparsa, salvo se si tratta di deferire il giuramento decisorio, o di domandare che la causa sia istruita col rito formale.

« Il cancelliere nel ricevere le nuove comparse vi apporrà il visto, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e ne darà copia alla parte che lo richiegga.

« Art. 3.

« All'udienza destinata per la discussione il fatto sarà esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352, il quale apporrà la sua firma immediatamente sulla comparsa conclusionale alla quale siano aggiunte delle postille, che contengano una delle istanze prevedute dall'articolo precedente. »

22. — FIRENZE. — COMMISSIONE DELLA CORTE

Il difetto essenziale dell'attuale procedimento sommario consiste nel permanente pericolo di coartazione di difesa cui si trovano esposte le parti per domande, eccezioni e prove improvvisate all'udienza, dove tutta si svolge la tela giudiziaria. — Una riforma efficace di questo procedimento non deve quindi aver in mira altro scopo che quello d'impedire le sorprese tanto per parte dell'attore, che del convenuto, mantenendo possibilmente fra loro una perfetta eguaglianza di condizione, ed a rag-

giungere tal fine la corte avvisa che sarebbe sufficiente il sostituire le seguenti disposizioni a quelle contenute nell'art. 390 ed alle altre che si leggono nella prima parte dell'art. 487 del codice di procedura civile. »

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari l'attore, cinque giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, deve depositare in cancelleria il mandato, l'atto di dichiarazione di residenza o di domicilio, ed i documenti originali di cui intende valersi a fondamento della sua domanda.

« Il convenuto tre giorni prima di detta udienza deve fare eguale deposito in cancelleria, notificando contemporaneamente all'altra parte la sua risposta contenente le eccezioni e le domande in riconvenzione.

« I documenti depositati rimarranno in cancelleria per tutto il giorno anteriore a quello dell'udienza di spedizione, affinchè il procuratore della parte contraria possa prenderne cognizione, ed anche chiederne copia al Cancelliere, anticipando le spese occorrenti.

« La causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza ad istanza di una delle parti, semprechè abbia eseguito il deposito, e rispettivamente anche la notificazione della risposta nei modi e termini sopra indicati.

« Nell'udienza di spedizione i procuratori si comunicano per copia le comparse conclusionali. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il capoverso dell'art. 349.

« Se una delle parti produce all'udienza documenti non depositati in cancelleria, o propone colla sua conclusionale domande, sia incidentali che di merito, nuove o diverse da quelle precedentemente notificate, l'altra parte avrà diritto di chiedere il rinvio della causa ad altra udienza a spese dell'avversario, ed il deposito immediato in cancelleria dei nuovi documenti per gli effetti enunciativi nel secondo capoverso del presente articolo.

« A questa seconda udienza non sarà ammessa la produzione di altri documenti che non siano stati almeno un giorno innanzi comunicati alla parte contraria.

« Finita la discussione, i procuratori delle parti devono consegnare tutti gli atti della causa a norma dell'art. 352. Il cancelliere immediatamente verifica la esistenza dei documenti prodotti, confrontandoli coll'inventario prescritto dal detto articolo, ed appone la sua firma alle comparse conclusionali, facendo menzione, delle postille che vi siano aggiunte.

« Nel caso in cui siano stati dal presidente abbreviati i termini a forma dell'art. 154, saranno nel decreto presidenziale, che autorizza la citazione in via sommaria, stabiliti i termini per il deposito del mandato, dell'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio, e dei documenti dei quali intendono le parti far uso in giudizio, per la notificazione della risposta del convenuto, e per la iscrizione della causa sul ruolo di spedizione.

« Se la citazione è autorizzata dal presidente per lo stesso giorno ad ora indicata, o se il termine a comparire è abbreviato per disposizione speciale di legge, quel deposito sarà fatto all'udienza, salva la facoltà nell'autorità giudiziaria di rinviare la causa ad altra udienza, se ad una delle parti o ad ambedue riuscisse impossibile l'esame immediato dei documenti prodotti. Nell'udienza di rinvio non si ammetterà alcuna produzione di documenti che non siano stati innanzi comunicati all'altra parte.

« Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa.

« Nei procedimenti formali esso deve proporsi nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo.

« Nei procedimenti sommari può proporsi all'udienza fissata per la spedizione della causa, fermo stante però in questo caso il disposto dell'articolo 390, capoversi 5 e 6. »

23. — FIRENZE. — PROCURATORE GENERALE

Sono fondati i reclami che le forme del procedimento sommario diano spesso luogo a sorprese, a non illuminate discussioni ed a giudizi immaturi; onde portare a ciò rimedio propone — che sia imposto l'obbligo alle parti di fare, un giorno avanti l'udienza, la comunicazione dei documenti e delle comparse conclusionali — che venga accordato a ciascuna di esse il diritto di ottenere una sol proroga all'udienza e prima della discussione orale, col prescrivere però l'inattendibilità d'ogni domanda proposta e d'ogni documento prodotto dopo la proroga stessa. — Anche il presidente avrebbe il diritto di ordinare il rinvio, ove lo credesse necessario alla migliore preparazione del giudizio, ma ad un termine (al pari di quello competente alle parti) non maggiore di due udienze successive.

E di avviso che dovrebbero pure venir trattate col rito sommario le cause per domande fondate su titolo autentico, scrittura privata riconosciuta, sentenza passata in giudicato od aventi per subietto prestazioni alimentari, crediti liquidi e simili.

Ad evitare poi il pericolo che nel giudizio di rinvio da una corte di cassazione non rimangano soddisfatte le esigenze d'una piena difesa, propone che l'articolo 546 del codice di procedura civile venga modificato nel senso di prescrivere che — allorquando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria, la causa vi debba essere portata colla stessa forma di procedimento col quale venne trattata avanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza cassata. —

Riassume i suoi concetti, formulando le seguenti modificazioni a farsi agli articoli 389, 390 e 546 del codice succitato.

Esprime in fine l'avviso che il disposto dell'art. 10 della legge vigente sul contenzioso amministrativo debba venire ristretto alle sole controversie riguardanti le imposte.

Pertanto secondo la fatta proposta

« All'art. 389.

« Dopo il numero 2 verrebbero le seguenti disposizioni:

« N. 3. Le cause per domande fondate su titolo autentico o scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato.

« N. 4. Le cause per prestazioni alimentari.

« N. 5. Le cause riguardanti locazioni di case o di opere e pagamento di mercedi, e quelle per pagamento di canoni, censi ed affitti, ancorchè sia domandata

la risoluzione del relativo contratto come conseguenza o pena del non fatto pagamento.

« N. 6. Le cause per azioni redibitorie o estimatorie relative a contrattazioni di bestiame.

« N. 7. Verrebbe quello che nel codice è numero 3.

« All'art. 546.

« Dovrebbero costituirsi le disposizioni che appresso:

« La sentenza che cassa è per cura di una delle parti notificata all'altra.

« Quando la sentenza ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria, la causa vi è portata ad istanza di una delle parti con la stessa forma di procedimento con la quale fu trattata avanti all'autorità, che pronunciò la sentenza cassata.

« All'art. 390.

« Dovrebbero farsi le seguenti mutazioni:

« Primo alinea come sta.

« Secondo alinea:

» Nel giorno immediatamente precedente a quello fissato per l'udienza (poi segue come sta).

« Terzo alinea:

« Nell'udienza il fatto della causa (poi segue come sta).

« Non essendo la comunicazione dei documenti e delle comparse conclusionali avvenuta nel termine surriferito, le parti non potranno farla all'udienza, a meno che vadino d'accordo nel richiedere il rinvio della discussione.

« Quarto alinea:

« Dopo la esposizione e rettificazione del fatto della causa, i rispettivi difensori devono leggere le proprie conclusioni, e quindi prima della discussione orale ciascuna delle parti avrà il diritto di chiedere ed ottenere una sola proroga ad un termine non maggiore di due udienze successive.

« Ogni domanda proposta ed ogni documento prodotto dopo la proroga saranno inattendibili.

« Quinto alinea:

« Il presidente avrà nello stesso modo il diritto di ordinare il rinvio della causa ad un termine non maggiore di due udienze successive, quando lo ritenga necessario alla migliore preparazione del giudizio.

« Sesto alinea corrisponde all'ultimo capoverso dell'articolo in vigore. »

24. — GENOVA. — PRIMO PRESIDENTE

Nello scopo di provvedere al riordinamento dell'attuale rito sommario formula il seguente progetto di modificazioni al capo II, vol. IV - lib. I del codice di procedura civile tendente, nel suo concetto fondamentale, a mettere le parti in grado di potere con sufficiente preparazione far valere i loro mezzi di azione e di difesa

e nello stesso tempo ad ovviare al ritardo che potrebbe frapporsi dai procuratori nella spedizione degli affari senza un giusto ed urgente bisogno.

Inoltre, secondo la disegnata riforma, l'ammissione degli incombenti e prove sulle quali non vi fosse contrasto dovrebbe farsi per semplice ordinanza da inserirsi nel verbale d'udienza, e da aversi per notificata colla sua pronuncia; questa disposizione, intesa alla maggior speditezza del giudizio ed al minor dispendio delle parti, non parrebbe al proponente in contraddizione col prescritto del codice, nè coi principii di procedura.

Le varianti agli articoli 389 e 391 mirano poi a togliere alcuni dubbi che si elevarono nella pratica, e cioè se il rito usato in prima istanza debba proseguirsi in appello, e se dal formale si possa passare al procedimento sommario.

« PROGETTO DI LEGGE.

« *Del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti d'appello.*

« Art. 389.

« Sono trattate ecc. » (come nel testo).

In fine si aggiunga:

« L'autorizzazione concessa in prima istanza vale anche pel giudizio d'appello.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione cinque giorni prima di essere portata all'udienza.

« Al momento della iscrizione il procuratore dell'istante, e quello della parte citata ventiquattr'ore prima dell'udienza, presentano al cancelliere le loro conclusioni e le copie occorrenti per le parti e pel presidente, i mandati, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 e 159 N. 2.

« Nel tempo stesso producono, e fanno registrare i documenti dei quali intendono valersi: il cancelliere al momento della presentazione appone la firma sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille e radiazioni, che vi si riscontrano, certifica inoltre l'elenco delle produzioni, che sarà scritto in calce alle conclusioni medesime e nota il numero corrispondente del registro.

« Se alcuno dei procuratori non produce gli atti o le conclusioni nei termini sovra fissati, si applica la disposizione dell'art. 177, ultimo comma.

« Le comunicazioni da parte a parte si eseguono a mezzo della cancelleria con apposita annotazione sull'originale.

« Art. 390 bis.

« Nell'udienza in cui è chiamata la causa il difensore dell'attore ne espone il fatto, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349 e il contesto dell'art. 350.

« Non possono prendersi all'udienza nuove conclusioni, nè farsi nuove produ-

zioni o deduzioni, se non previa ordinanza dell'autorità giudiziaria, avanti cui la causa si discute e le parti ne avranno copia sugli atti rispettivi.

« Qualora la produzione o deduzione desse luogo ad un rinvio, le spese di questo saranno poste a carico della parte, che ha dedotto o prodotto.

« Non si potrà accordare un secondo rinvio senza il consenso delle parti e non dei soli procuratori.

« Terminata la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere d'udienza a norma dell'art. 352, e nello stesso giorno dovranno far registrare i documenti prodotti all'udienza.

« L'ammissione delle prove o d'altro incumbente d'accordo fra le parti si fa mediante ordinanza da inserirsi nel verbale d'udienza di cui se ne darà copia alle parti, e si avrà come notificata colla sua pronunciazione.

« Art. 391.

« Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte potrà ordinare sia proseguito in via formale e viceversa, se così richiedono la natura, o le particolari condizioni della causa.

« Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

« La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

« Art. 392.

(Come nel testo).

25. — GENOVA. — PROCURATORE GENERALE

Crede che gli inconvenienti del procedimento sommario notati nella circolare ministeriale del 6 luglio 1875 dipendano da che l'istruzione delle cause con tal rito si compie all'udienza, ed osserva che neanche volendo potrebbe le tante volte l'autorità giudiziaria impedirli e ciò per difetto di apposite disposizioni di legge.

La riforma che propone s'ispira ai seguenti concetti — stabilire nell'art. 155 del codice di procedura civile un triplice procedimento, formale, sommario e ad udienza fissa — mantenere le attuali regole del formale — adottare pel sommario le disposizioni stabilite nel capo III, titolo IV, libro I pel procedimento formale davanti i tribunali di commercio con opportuni temperamenti quanto al diverso modo in cui le parti possono stare in giudizio, ritenendo per carattere distintivo del rito sommario l'abbreviazione dei termini ed applicando questo procedimento a quel maggior numero di cause, per le quali, attesa l'indole loro, è consigliato un corso più spedito di quello delle formali — attribuire al procedimento formale davanti ai tribunali di commercio, che ammette di regola l'abbreviazione dei termini, la qualificazione di procedimento sommario — riservare il procedimento ad udienza fissa per le sole cause che possano reputarsi d'urgenza e stabilire speciali

norme, le quali conferiscano all'autorità giudiziaria di regolarne lo svolgimento in guisa che, rimosso il pericolo di sorprese e d'immaturo giudizio, sia posto un freno agli inconsulti differimenti — inoltre, occorrendo l'esperimento di prove od incidenti su cui fossero d'accordo le parti, basterebbe una semplice ordinanza del presidente, d'immediata esecuzione.

In conformità delle premesse considerazioni formula la seguente proposta di disposizioni da sostituirsi ad altri articoli del codice di procedura civile.

« Articolo 1.

« Agli articoli 154 e 155 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti :

« Art. 154. Nei casi che richiedono pronta spedizione, il conciliatore o il pretore possono abbreviare i termini stabiliti nell'art. 147; il presidente del tribunale e quello della corte possono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 148 e 150, autorizzando la citazione in via sommaria o ad udienza fissa.

« Nel caso di cui nel N. 1 dell'art. 147 la citazione potrà ordinarsi anche per lo stesso giorno ad ora indicata : gli altri termini di cui ai N. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 147 e quelli di cui agli articoli 148 e 150 non possono essere abbreviati oltre la metà.

« Il conciliatore, il pretore, o il presidente dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e quando si tratti di citazione ad udienza fissa, stabilisce il termine entro cui la citazione deve notificarsi e l'udienza in cui le parti devono comparire. — Il decreto è trascritto nella copia dell'atto o biglietto di citazione.

« Art. 155. Il procedimento è formale o sommario o ad udienza fissa.

« Il procedimento formale si osserva avanti i tribunali civili e le corti di appello.

Il procedimento sommario si osserva avanti i tribunali di commercio; si osserva altresì avanti i tribunali civili e le corti d'appello nei casi stabiliti dalla legge.

« Il procedimento ad udienza fissa si osserva avanti i conciliatori ed i pretori; si osserva pure nei casi stabiliti dalla legge avanti i tribunali civili e le corti di appello ed avanti ai tribunali di commercio.

« Il procedimento davanti la corte di cassazione è regolato con norme speciali.

« Art 2.

« Ai capi II, III, IV, libro I di detto codice sono sostituiti i capi seguenti :

« CAPO II.

« *Del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti d'appello.*

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori e dei tribunali di commercio :

« 2° Le domande per provvedimenti conservatorii interinali ;

« 3° Le domande di cui all'art. 363 ;

« 4° Le controversie nelle quali sono interessate le pubbliche amministrazioni dello Stato ;

« 5° Le controversie relative all'espropriazione per causa di utilità pubblica;

« 6° Le altre cause per le quali il procedimento sommario sia ordinato dalla legge.

« Art. 390. Nei procedimenti sommari, prima che scada il termine stabilito dall'atto di citazione, l'attore deve depositare il mandato e i documenti di cui all'art. 158.

« Art. 391. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione il convenuto deve far notificare all'attore nel modo prescritto dall'art. 163 la sua comparsa di risposta e depositare nella cancelleria i documenti che intende produrre a sostegno della medesima col mandato e dichiarazione di residenza di cui all'art. 159.

« Art. 392. I termini di giorni quindici stabiliti negli articoli 165, 174 e 176 sono ridotti a giorni cinque; quello di giorni otto stabilito dall'art. 179 è ridotto a giorni tre; quello di giorni trenta stabilito dall'art. 169 è ridotto a giorni dieci; quello di giorni tre stabilito dall'art. 185 è ridotto ad un giorno, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

« Art. 393. Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario avanti i tribunali civili e le corti prende norma dalle disposizioni stabilite pel procedimento formale.

« CAPO III.

« *Del procedimento sommario avanti ai tribunali di commercio.*

« Art. 394. — Eguale all'art. 393.

« Art. 395. — Eguale all'art. 394.

« Art. 396. — Eguale all'art. 395.

« Art. 397. — Eguale all'art. 396.

« Art. 398. — Eguale all'art. 397.

« Art. 399. — Per i termini stabiliti dagli art. 165, 174, 176 e 185 si applica la riduzione di cui all'art. 392.

« La pena comminata dall'art. 176 è applicata alla parte, se non sia rappresentata dal procuratore.

« Art. 400. — Eguale all'art. di pari numero.

« Art. 401 fino a 409, inclusivi, mantenuti.

« Art. 410. Il procedimento sommario avanti i tribunali di commercio, nelle parti in cui non è espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo I° di questo titolo in quanto siano applicabili.

« CAPO IV.

« *Del procedimento ad udienza fissa avanti i tribunali civili e di commercio ed avanti alle corti d'appello.*

« Art. 411. Il procedimento ad udienza fissa davanti i tribunali civili e di commercio ed avanti alle corti d'appello si osserva nei casi d'urgenza, e la citazione dovrà essere preceduta dal decreto di permissione di cui all'art. 154.

« Si osserva altresì nei casi specialmente determinati dalla legge.

« Art. 412 Nel procedimento ad udienza fissa la causa prima d'essere portata all'udienza è iscritta sul ruolo di spedizione.

« Nella stessa udienza, se le parti compariscono per mezzo di procuratore, questi deve presentare il mandato al cancelliere: le parti od i loro procuratori dichiarano o eleggono il domicilio nel cui comune ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale devono comparire; di tutto ciò il cancelliere prende nota nel foglio d'udienza.

« L'attore espone il fatto; il convenuto, ove d'uopo, lo rettifica: entrambi presentano i documenti su cui fondano le rispettive istanze od eccezioni, leggono le loro comparse conclusionali e discutono le loro ragioni.

« Finita la discussione, le parti o i procuratori consegnano tutti gli atti della causa al cancelliere, il quale appone immediatamente la sua firma sulle comparse conclusionali, facendo constare delle postille che vi fossero aggiunte.

« La sentenza sarà pronunciata nella medesima udienza o in una delle successive entro il termine non maggiore di otto giorni.

« Art. 413. Se una delle parti domandi il rinvio della causa, dovrà esporne i motivi. Il tribunale o la corte, sentita la parte contraria, delibererà tosto in segreto se il rinvio debba essere concesso; in questo caso assegnerà i termini alle parti, entro i quali debbono esse rispettivamente notificarsi le nuove deduzioni e produzioni o farne il deposito in cancelleria, e fisserà un'altra udienza per la discussione della causa.

« Qualora poi si tratti di addivenire a qualche mezzo di prova e le parti siano d'accordo, il tribunale o la corte provvederà per l'esecuzione, delegando per questa uno dei suoi membri od il pretore del luogo in cui la prova debba farsi, e fissando l'udienza nella quale debbano le parti ricomparire per la spedizione della causa, salva la concessione a questa udienza di un secondo termine quando chi lo domanda giustifichi di non aver potuto eseguire la prova nel primo termine.

« I provvedimenti di cui in questo articolo saranno dati con ordinanze da inserirsi nel foglio d'udienza.

« Lo stesso si osserverà per gli incidenti in cui le parti siano d'accordo.

« Nel caso che una delle parti non comparisca, sull'istanza dell'altra ne sarà tenuta nota nel foglio d'udienza, e di ciò sarà fatta espressa menzione nella sentenza.

« Art. 414. Il procedimento ad udienza fissa nelle parti in cui non è espressamente regolato da questo capo, prende norma dalle disposizioni dei capi precedenti di questo titolo, salvo sempre all'autorità giudiziaria di ordinare che il giudizio cominciato col procedimento ad udienza fissa si prosegua col rito formale o sommario secondo che possano richiedere la natura o le particolari condizioni della causa.

« Art. 3.

« Alle parole di procedimento sommario o di citazione in via sommaria di cui agli articoli 134 N. 6, 148 ultimo comma, 170 comma 2°, 251 comma 3°, 258 comma 2°, 335 comma 2°, 378 comma 2°, 472 comma 2°, 473 comma 3°, 479 comma 1°, 484 comma 1°, 487 comma 3°, 489 comma 2°, 546 comma 2°, 573 e 665 comma 1°. 717 comma 3°, 797 comma 1° e 3°, 815 comma 2°, 879 comma 1°,

908 e 931 comma 3° e 942 comma 1°, sono sostituite le parole di procedimento o citazione ad udienza fissa. »

26. — LUCCA. — PRIMO PRESIDENTE

A conseguire lo scopo di sostituire all'attuale procedimento sommario uno diverso, che senza denaturarlo offra maggiore guarentigia d'una retta amministrazione della giustizia, formula lo schema di legge di cui in appresso contenente le disposizioni da sostituirsi agli articoli 390 e 412 del codice di procedura civile.

Tale progetto s'ispira sostanzialmente al concetto, che alle parti venga imposto l'obbligo garantito da una sanzione di comunicarsi reciprocamente entro certi termini perentorii prima del giorno dell'udienza, le conclusioni ed i documenti rispettivi. Dopo l'atto conclusionale non sarebbero ammesse altre comparse eccettochè per modificare o restringere la domanda o le eccezioni, per produrre nuovi documenti, per deferire il giuramento decisorio, proporre la querela di falso o domandare provvedimenti d'istruzione. Nei citati casi la comparsa potrebbe essere notificata fino all'apertura dell'udienza.

« *Progetto di legge.*

« Art. 1.

« Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa in un termine non minore di giorni quindici, da estendersi nei congrui casi in conformità degli art. 148, N. 4, 5, e 150 del codice di procedura civile, salvo che la legge prescriva diversamente, e salvo pure il disposto dell'art. 154.

« Art. 2.

« Nei tre giorni successivi a quello della citazione, il procuratore dell'attore deve depositare in cancelleria:

- « 1° il mandato per originale o per copia;
- « 2° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio a norma dell'art. 153 dello stesso codice;
- « 3° I documenti sui quali intende fondare il proprio assunto;
- « 4° la comparsa contenente l'esposizione del fatto della causa, le conclusioni della domanda, e i motivi delle medesime.

« Art. 3.

« Il convenuto deve alla sua volta, tre giorni prima della scadenza del termine assegnato per l'udienza, depositare in cancelleria:

- « 1° il mandato;
- « 2° l'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio, fatto nel modo prescritto per l'attore;
- « 3° I documenti che creda utili per la difesa.

« E deve pure nello stesso termine far notificare al procuratore dell'attore, insieme colla propria costituzione, la comparsa conclusionale di replica.

« Art. 4.

« L'obbligo imposto dall'art. 222 del regolamento giudiziario ai procuratori delle parti nei giudizi di procedimento formale, di depositare in cancelleria una copia in carta libera delle rispettive comparse conclusionali per uso del presidente, ed un'altra parimente per uso del ministero pubblico nelle cause in cui esso deve prendere conclusioni, è reso comune anche ai giudizi di procedimento sommario.

« Art. 5.

« Nei casi contemplati nell'ultimo comma dell'art. 148 del codice di procedura, il deposito del mandato, dei documenti e dell'atto conclusionale, deve farsi dall'attore nell'atto stesso della citazione.

« Il convenuto sarà in tempo ad eseguire tutto questo fino all'apertura della udienza.

« Nel caso di citazione in via sommaria, autorizzata dal presidente con abbreviazione di termini in ordine all'art. 154 del citato codice, il presidente stesso fissa nel decreto relativo i termini per lo scambio delle conclusioni.

« Art. 6.

« Trattandosi di cause nelle quali non sia necessario il ministero del procuratore legale, l'adempimento delle prescrizioni sopraesposte, non esistendo procuratore costituito, fa carico alle parti.

« Art. 7.

« Le conclusioni depositate o notificate fuori dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3, si avranno come non fatte.

« Se il ritardo si è verificato per parte dell'attore, la citazione rimarrà senza effetto. Se per parte del convenuto, il tribunale pronunzierà sulle conclusioni dell'attore, senza riguardo a quelle presentate intempestivamente dal convenuto medesimo.

« Nei giudizi d'appello la parte negligente sarà giudicata sulle conclusioni da lei spiegate in prima istanza.

« Art. 8.

« Dopo l'atto conclusionale non sono ammesse altre comparse, eccettochè per modificare o restringere la domanda o le eccezioni, per produrre nuovi documenti, per deferire il giuramento decisorio, per proporre la querela di falso, o per domandare provvedimenti d'istruzione.

« La comparsa nei casi sopraesposti può essere notificata sino all'apertura della udienza.

« Art. 9.

« Se l'istanza incidentale per ammissione di mezzi d'istruzione è concordata, il presidente provvede immediatamente per l'esecuzione con ordinanza da riportarsi

nel foglio d'udienza. Nel caso contrario ordina la discussione dell'incidente, o anche del merito, se lo crede opportuno.

« Art. 10.

« La causa non può essere portata all'udienza se non sia stata iscritta sul ruolo di spedizione.

« Art. 11.

« Gli art. 390 e 412 del codice di procedura civile sono aboliti.

« Nelle parti non regolate espressamente dalla presente legge si applicheranno al procedimento sommario le disposizioni dallo stesso codice stabilite per il formale, in quanto siano conciliabili.

27. — LUCCA. — PROCURATORE GENERALE

Vorrebbe che il termine unico per il procedimento sommario fosse aumentato di qualche poco, ma frazionato in due, il primo per la presentazione una volta tanto degli atti e documenti, il secondo per la preparazione alle rispettive difese orali all'udienza.

Propone quindi l'abrogazione degli art. 148, 150 e 390 del codice di procedura civile con sostituzione dei seguenti:

« Art. 148.

« Il termine a comparire alla udienza dei tribunali civili o di commercio e delle corti di appello deve essere almeno:

« 1.° di giorni 15, se il luogo in cui si fa la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune, o dello stesso mandamento.

« 2.° di giorni 17, se il luogo in cui si fa la citazione e quello della comparizione siano in comuni e mandamenti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale.

« 3.° di giorni 20, se il luogo della citazione e quello della comparizione sieno in giurisdizioni limitrofe di tribunali o nella giurisdizione della stessa corte di appello.

« 4.° di giorni 25, se il luogo della citazione e quello della comparizione, sieno in giurisdizioni di tribunali non limitrofi, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corte d'appello.

« 5.° di giorni 30 in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini stabiliti dall'art. 150.

« Quando si tratti di controversie che riguardino equipaggi, viveri, attrezzi, riparazioni di navi pronte a far vela, o di altre controversie marittime, la citazione può farsi in via sommaria, ed in questo caso il termine per comparire è quello stabilito nell'articolo precedente.

« Art. 150 »

« Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie del Regno da uno Stato limitrofo è di giorni 45.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari, tranne per quelli contemplati nell'ultimo capoverso dell'art. 148, la causa è iscritta al ruolo di spedizione cinque giorni avanti a quello della udienza fissa per la quale è avvenuta la citazione.

« Il cancelliere riceve la iscrizione nella prima ora dell'apertura di cancelleria, ed i procuratori gli consegnano i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2, non che i documenti tutti della causa e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Se compariscano ambedue i procuratori, la iscrizione si fa da quello che rappresenta l'attore e che ha trasmesso la citazione, altrimenti si fa dal procuratore comparso.

« La parte, il cui procuratore non compare alla cancelleria, si avrà a tutti gli effetti come contumace agli atti e al giudizio.

« Anco gli incidenti dovranno elevarsi colla comparsa conclusionale, nè sarà lecito farlo all'udienza, nella quale potrassi soltanto concordarne dall'altra parte l'ammissione.

28. — MESSINA. — PRIMO PRESIDENTE

Il difetto del procedimento sommario, quale è stabilito dal vigente codice, consiste nella mancanza assoluta d'istruzione preparatoria nel giudizio. Se si prendesse a norma il procedimento formale, e si modellasse su di esso il sommario, restringendo al minimo i termini per quel procedimento stabiliti, si avrebbe una procedura che soddisferebbe interamente alla celerità dei giudizi ed alla difesa dei litiganti. Il presidente di Messina dice che in pratica egli ha adottato presso quella corte il seguente sistema:

« Ho obbligato l'appellante o la parte che reclama la decisione dello appello a
« depositare in cancelleria i documenti e la comparsa un giorno prima della chiesta della causa, unendovi una copia di tal comparsa in carta semplice per uso
« della presidenza, la quale è così edotta dell'oggetto e circostanze della causa, pria
« che sia portata all'udienza, e può quindi regolare l'andamento con maggiore o
« minore celerità e secondo che l'indole peculiare o le condizioni della contesa
« reclamano.

« Chiamata la causa, ove non ne sia necessaria la pronta discussione e decisione, dopo fatte le debite comunicazioni prescritte nel 2° capoverso dell'art. 390,
« si rimanda la discussione della causa ad altra udienza per farsene rapporto dal
« consigliere che all'uopo delego, ed i documenti e comparse già presentate al

« cancelliere pria di passarsi al consigliere delegato restano per ore 24 in cancelleria, affinchè le parti li possano leggere e consultare, ed aggiungere poi alla udienza già destinata per il rapporto tutte le altre ragioni e tutti gli altri documenti che stimano opportuni. »

Questo sistema, a parer suo, sarebbe ottimo se si potesse eliminare un inconveniente, ed è, che le parti, per sorprendersi scambievolmente, presentano spesso nuove comparse e nuovi documenti nell'udienza in cui si discute la causa. Ora bisognerebbe vietare la produzione di comparse e documenti di cui non è stata data precedentemente comunicazione.

Propone quindi che si faccia la seguente aggiunta al 2° capoverso dell'art. 390 del codice di procedura civile, dopo le parole — dell'art. 349. —

« Non si potranno tenere presenti in giudizio documenti che non siano stati comunicati in copia alla controparte tre giorni prima della udienza in cui si è fissata la causa, salvo ai presidenti la facoltà di abbreviare tali termini nei casi d'urgenza. »

« Nel caso in cui la causa dopo la suddetta consegna e comunicazione di comparse sia rimandata ad altra udienza, la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni, o produrre altri documenti, li deve notificare all'altra parte tre giorni prima della nuova udienza già fissata, salvo alla parte interessata di rinunciare a tal termine ed insistere per la decisione della causa. »

29. MESSINA. — PROCURATORE GENERALE

Bisogna distinguere le cause sommarie propriamente dette dalle urgenti. — Nelle prime, sebbene si richieda maggiore semplicità e speditezza che nelle formali, non è necessario il provvedere di urgenza ed in modo tale che tolga ogni difesa al convenuto. — Suggestisce pertanto come opportuna riforma dell'attuale procedimento sommario la sotto riferita modificazione all'art. 590 del codice di procedura civile, la quale consiste essenzialmente in ciò — che, nei procedimenti sommari in cui non siavi stata abbreviazione di termini a norma dell'art. 154, l'iscrizione della causa sul ruolo di spedizione debba farsi almeno tre giorni prima dell'udienza col deposito delle produzioni nel tempo stesso — che il procuratore del convenuto possa prima dell'udienza aver comunicazione delle produzioni dell'attore, e, a meno delle cause urgenti, diritto ad un rinvio non maggiore di giorni dieci, con obbligo a sua volta di comunicare i suoi documenti all'atto di tre giorni prima della nuova udienza. Potranno inoltre, secondo il proposto sistema, prodursi documenti fino all'ora della discussione, ma dovranno essere notificati per copia; la distribuzione delle conclusionali dovrà farsi prima della discussione. — Nelle cause con abbreviazione di termini od urgenti, la comunicazione dovrà esser fatta all'udienza, meno il caso in cui il convenuto ottenga un differimento.

« *Proposta di legge.*

« L'art. 390 del codice di procedura civile è riformato nel modo seguente:

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza; e, se non siavi stata abbreviazione di termini secondo l'art. 154, almeno tre giorni innanzi, depositandosi in pari tempo gli atti e documenti nelle forme prescritte dagli art. 158, 177.

« Il procuratore del convenuto, che prima che scada il termine della citazione presenti il mandato e la dichiarazione di residenza o di domicilio della parte giusta l'art. 159 n. 2, ha diritto di pigliare comunicazione in cancelleria delle produzioni dell'attore e di estrarne copia dei documenti. Ha diritto altresì, meno che nelle cause urgenti, a un differimento della discussione della causa per tempo non minore di dieci giorni, e in tal caso gli atti dell'attore resteranno depositati per altri tre giorni. Medesimamente darà comunicazione all'attore per via della cancelleria dei suoi documenti, non più tardi di tre giorni prima dell'udienza a cui fu rinviata la trattazione della causa.

« Gli altri documenti che le parti intenderanno produrre sino all'ora della discussione saranno notificati per copia, depositandosi l'originale in cancelleria: in mancanza ne sarà vietata la discussione e il tribunale o la corte non ne terranno conto nella decisione della causa.

« Saranno da ciascuno esibite tante copie della propria comparsa conclusionale, quante sieno le altre parti che abbiano costituito procuratori; e la distribuzione ne sarà fatta a cura della cancelleria prima della discussione della causa.

« Anche nelle cause portate con abbreviazione di termini, od urgenti, nelle quali il convenuto ottenga un differimento, saranno osservate, per quanto la strettezza dei termini il consenta, le stesse disposizioni per la comunicazione dei documenti. Altrimenti questa sarà fatta all'udienza stessa.

« Il fatto è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

30. — MILANO. — PRIMO PRESIDENTE

Non v'ha dubbio che l'art. 390 del codice di procedura civile dà luogo ad inconvenienti.

Non gli pare accoglibile la semplice aggiunta all'art. 390 proposta dal deputato Morrone a questo proposito e consistente in ciò, che nel caso di rinvio la parte che intende fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni alla sua comparsa conclusionale, debba notificarle all'altra parte tre giorni prima della nuova udienza ed offrire comunicazione dei documenti, dappoichè la stessa disposizione se per un verso

porrebbe le parti in condizione di discutere con sufficiente cognizione la causa alla nuova udienza alla quale fossero rimesse, agevolerebbe d'altro lato il pretesto al rinvio della causa con danno della speditezza dei giudizi. Vorrebbe invece che la discussione della causa seguisse nell'udienza stabilita per la citazione, ma che le parti si comunicassero prima di quel giorno le comparse ed i documenti.

Formola la proposta di legge trascritta in appresso, nella quale contiensì questo concetto fondamentale: che, salvo nel caso di abbreviazione dei termini, l'attore debba depositare in cancelleria gli atti e documenti indicati negli art. 158 e 159 nel giorno immediatamente successivo alla citazione, ed il convenuto nelle ore antimeridiane del giorno che precede l'udienza fissata nella citazione.

Avverte infine che conforme dovrebbe essere il procedimento sommario dinanzi ai tribunali di commercio. A tal effetto dovrebbero sopprimere l'art. 412, provvedendo a sufficienza il successivo art. 414.

« Proposta di legge.

« Nei procedimenti sommari il procuratore dell'attore nel giorno immediatamente successivo alla citazione, e il procuratore del convenuto, al più tardi nelle ore antimeridiane del giorno che precede l'udienza fissata nella citazione, depositano nella cancelleria gli atti e i documenti indicati negli articoli 158 e 159 e la comparsa conclusionale da ritirarsi dal procuratore della parte avversa.

« Se il termine della citazione è minore di giorni cinque, la comunicazione degli atti e documenti e della comparsa conclusionale potrà aver luogo all'udienza.

« La causa è iscritta sul ruolo di spedizione ad istanza del procuratore dell'una o dell'altra parte contempo acamente al deposito degli atti nella cancelleria nei casi in cui deve eseguirsi, e altrimenti, prima che la causa sia portata all'udienza.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto quanto dispone il capoverso dell'art. 349.

« Prima che cominci la relazione della causa all'udienza, i procuratori ritirano dalla Cancelleria gli atti e documenti da essi depositati, e, finita la discussione, consegnano al cancelliere tutti gli atti della causa giusta l'articolo 352. Lo stesso cancelliere appone immediatamente la sua firma sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

31. — MILANO. — PROCURATORE GENERALE

Non crede che debbano attribuirsi a vizio radicale del sistema gli inconvenienti del rito sommario segnati nella circolare ministeriale del 6 luglio 1875, ma piuttosto al soverchio laconismo del testo dell'art. 390 del codice di procedura civile riferibilmente alla parte che vorrebbe dir tecnica. Il rimedio che propone consiste pertanto nel completare questa parte difettiva, col sostituirvi la seguente dizione:

« Art. 390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza del giorno indicato in citazione.

« In ogni causa introdotta a rito sommario, l'attore fa notificare al convenuto
 « coll'atto di citazione la comparsa conclusionale contenente l'elenco dei documenti
 « che va contemporaneamente a depositare in cancelleria in conformità dell'ar-
 « ticolo 158.

« Se il termine della citazione non è minore di giorni cinque, il procuratore
 « del convenuto, costituitosi in conformità dell'art. 159, deposita in cancelleria gli
 « atti o documenti dei quali intende far uso, non che la comparsa conclusionale che
 « ne contiene l'elenco. Questo deposito deve esser fatto al più tardi nelle ore anti-
 « meridiane del giorno che precede quello dell'udienza. Il procuratore dell'attore può
 « tosto ritirare detta comparsa conclusionale.

« Se il termine della citazione è minore di giorni cinque, la comunicazione
 « della comparsa conclusionale e degli atti e documenti del convenuto potrà aver
 « luogo all'udienza.

« Prima che cominci la relazione della causa all'udienza, i procuratori ritirano
 « dalla cancelleria gli atti e documenti che vi avessero depositati.

« Il fatto della causa ecc., come all'articolo 390. »

Colle norme susesse, avvisa, che sarebbe razionalmente assicurato il con-
 veniente sviluppo dei mezzi di azione e di difesa.

32. — NAPOLI. — COMMISSIONE DELLA CORTE

Il vizio principalissimo del procedimento sommario consiste in ciò, che le parti
 giungono all'udienza senza conoscere le ragioni ed i documenti di cui l'avversario
 si varrà, e debbono quindi sostenere la discussione della causa senza aver modo
 di supplire a codesta loro ignoranza. Il rimedio sta nel prescrivere che i procura-
 tori consegnino al cancelliere i mandati, le dichiarazioni di residenza o di domi-
 cilio, le comparse conclusionali e i documenti su cui queste si fondano, tre giorni
 prima dell'udienza stabilita per la discussione, e che lo stesso modo, gli stessi ter-
 mini si osservino nel caso di rinvio della causa ad altra udienza, a tenore dell'ar-
 ticolo 349 del codice di procedura civile per le aggiunzioni, variazioni e modifi-
 cazioni in qualunque forma fatte alle comparse conclusionali, e pei nuovi docu-
 menti.

Questa importante riforma richiede però altri provvedimenti che ne facilitino
 ed anzi ne assicurino l'attuazione, le tolgano ogni nota d'inutile vessazione per le
 parti, conservino l'utilità che il presente organamento può avere nei casi in cui sia
 urgente provvedere.

Propone in conformità delle esposte considerazioni la seguente nuova redazione
 degli articoli 390, 392 e 386 della vigente procedura.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione quattro
 giorni prima di essere portata all'udienza, a pena di decadenza dall'udienza stessa.

« Tre giorni prima dell'udienza i procuratori consegnano al cancelliere i man-

dati per originale o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2, le comparse conclusionali con le copie per ciascuno dei procuratori avversari ed i documenti su cui le stesse si fondano. Dei quali ultimi gli altri procuratori potranno prendere comunicazione prima del giorno dell'udienza senza rimuoverli dalla cancelleria.

« Non adempiendosi alla consegna degli anzidetti atti e documenti nel termine prescritto, la causa, se le parti d'accordo non consentano all'immediata discussione, sarà rimandata ad altro giorno mercè provvedimento scritto nel verbale di udienza, e tutte le spese del rimando saranno a carico di chi vi avrà dato luogo.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

« Nel caso di rinvio ad altra udienza le aggiunzioni, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali, in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti, devono, a pena di decadenza, essere presentati e comunicati nel termine indicato nel primo capoverso di questo articolo.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare al cancelliere tutti gli atti della causa a norma dell'articolo 352.

« Immediatamente dopo la presentazione delle comparse, il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte; del pari ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma sull'originale.

« Articolo 391, come è scritto nel codice.

« Art. 392.

« Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.

« Sempre quando sia decretata l'abbreviazione dei termini, basterà che la causa sia iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza, e che nella stessa udienza si adempia a tutto ciò ch'è prescritto nel primo capoverso del precedente articolo 390.

« Similmente se la causa sia nel caso previsto dall'articolo 349 rinviata per ragione di urgenza alla prossima udienza la presentazione delle aggiunzioni, modificazioni e variazioni e dei nuovi documenti, di cui è parca nell'ultima parte del terzo capoverso dell'articolo 390, dovrà aver luogo, anche a pena di decadenza, ventiquattro ore prima dell'udienza stessa.

« Art. 386.

« Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla prolazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni. Se però più sono i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio o stabilita una nuova udienza per la tardiva comparsa di uno o più fra essi, potendo gli altri avvalersi di questi termini già riaperti, o dell'udienza già stabilita, ma non mai far luogo, mercè tardiva posteriore comparsa, ad altre successive riaperture di termine o ad ulteriori rimandi ad altre udienze. »

33. — NAPOLI. — PROCURATORE GENERALE

Osserva, che l'inconveniente cui dà luogo l'attuale procedimento sommario, è l'imbarazzo in cui il convenuto pone spesso volte l'attore coll'opporgli dei titoli e dei fatti che sono ignorati dalla parte avversa e dal suo difensore e colle eccezioni declinatorie o perentorie non prevedute, perchè ignorate le ragioni che le sorreggono.

A rimuovere quest'inconveniente, lasciando integri i principi informativi del procedimento sommario, di cui ne riconosce incontestabili i vantaggi e salvo alle parti il dritto di ricercare la verità e di poterla provare finchè la discussione orale non sia esaurita, propone che sia modificato il primo capoverso dell'art. 390 del codice di procedura civile nel seguente modo:

— Salvo il caso di abbreviazione dei termini, tre giorni prima dell'udienza assegnata nella citazione così l'attore come il convenuto debbono, a pena di decadenza, pel primo dall'udienza stabilita e pel secondo di rinvio della causa a sue spese ad altra udienza, consegnare al cancelliere i mandati per originale o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione ed elezione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158, N. 2 e 159 N. 2, i documenti che intendono di produrre nella causa e dei quali i procuratori potranno prendere comunicazione senza amoverli dalla cancelleria e le comparse conclusionali, comunicandole per copia.

— Resta libero il diritto alle parti di potere all'udienza fare nuove deduzioni e modificazioni ed aggiunte alle comparse conclusionali. Ma nel caso che queste riguardassero eccezioni declinatorie o perentorie, o dessero causa alla presentazione di nuovi documenti, la causa, ove le parti non sieno d'accordo per l'immediata discussione, sarà rinviata ad altra udienza per darne comunicazione nel modo sopra indicato a spese di chi avrà dato luogo al rinvio.

— La comunicazione data dal convenuto avrà i suoi effetti anche quando l'attore non iscriva la causa sul ruolo di spedizione per l'udienza assegnata nella citazione.

« Nel caso di abbreviazione dei termini, tutto ciò che è prescritto nei capoversi precedenti sarà adempito nella stessa udienza. »

Propone pure di modificarsi l'art. 386 del citato codice di procedura civile col concedere a tutti i contumaci un solo termine per ottenere la nuova udienza sulle comparse tardive, allo scopo di evitare che alcuni contumaci interessati a protrarre la lite, presentando tardivamente le loro comparse, protraggano la prolazione della sentenza a loro piacimento, e la proposta la formulerebbe nel seguente modo:

« Nei giudizi con procedimento sommario nel caso di più contumaci sarà « sulla comparsa tardiva di uno o più di essi emessa l'ordinanza per la nuova « udienza, e non potrà, mercè tardiva posteriore comparsa di altri, ottenersi riapertura di termini od ulteriori rinvii ad altre udienze ».

34. — SEZIONE DI POTENZA. — PROCURA GENERALE

A rimuovere i vizi del rito sommario vorrebbe che in tal procedimento la citazione fosse sempre accompagnata da un decreto del presidente che fissi l'udienza ed il termine all'attore per la produzione dei documenti; così si eviterebbe il pericolo pel convenuto di sorprese. Ma potrebbe avvenire che il convenuto stesso all'udienza presentasse documenti a sostegno della sua eccezione; allora, ove l'attore fosse in bisogno di tempo per rispondere, il collegio sulla di lui istanza avrebbe facoltà di assegnare altra udienza, nella quale si potrebbero ancora ricevere aggiunte alle comparse conclusionali e ripetersi la discussione.

Secondo i sovraespressi concetti formula il testo dell'articolo, che si riferisce in appresso, da sostituirsi all'attuale disposizione dell'art. 390 del codice di procedura civile, e propone ancora la seguente modificazione al disposto del successivo articolo 391.

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la citazione è fatta sempre in base di decreto del presidente, che fissa l'udienza ed il termine all'attore per il deposito in cancelleria dei documenti e pel ritiro dei medesimi.

« La causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originali o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione di domicilio delle parti in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2 e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352; il Cancelliere appone la sua firma immediatamente alle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

« Se le conclusionali del convenuto contengono eccezioni o produzioni di documenti, per cui l'attore avesse bisogno di tempo, il collegio sulla di lui istanza può assegnare altra udienza nella quale potranno ricevere aggiunte alle comparse conclusionali e si potrà ripetere la discussione.

« Salvo il dritto a ciascuna delle parti di ottenere copia de' documenti depositati da potersi fare dai rispettivi procuratori e da essere autenticate dal cancelliere; e ciò a proprie spese non calcolabili all'esito del giudizio.

« Art. 391.

« Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiedono la natura o le particolari condizioni della causa come, quando nella nuova udienza assegnata dal collegio ad istanza dell'attore, sorgesse il bisogno di altre repliche o controrepliche.

« Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

« La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali. »

35. — PALERMO. — PRIMO PRESIDENTE

Sarebbe bene che dalla legge venissero enumerati i casi principali ed ordinari che dan luogo al procedimento sommario e ciò osserva in relazione alla troppo generica dizione dell'art. 389 del codice di procedura civile.

Sostiene poi, che in giudizio di rinvio da una corte di cassazione, la circostanza dell' annullamento non dee cangiare la natura della causa ed il rito secondo il quale fu agitata nei precedenti giudizi.

Non crede sia stato ponderato consiglio quello di dichiarare di rito sommario in generale le cause nelle quali fossero interessate le amministrazioni pubbliche e lo Stato, e così le cause di divisione di eredità; e l'art. 391 di detto codice non è sufficiente correttivo.

Passando alle forme del rito sommario, dice che ad evitare le sorprese, conseguenza della disposizione inconsulta dell'art. 390, fa d'uopo mettere le parti nella condizione di potersi difendere completamente con disporre che le formalità del reciproco scambio dei mandati, documenti ecc. si adempiano nei termini più brevi e colle forme le più semplici, prima che la causa sia portata all'udienza per esser ricevuta e discussa.

In armonia coi sovraespressi concetti formula il seguente schema di legge:

« (Art. 389 modificato).

« Art. 1.

« 1.^o Le cause relative a provvedimenti conservatorii o interinali.

« 2.^o Quelle di appello dalle sentenze dei pretori.

« 3.^o Le altre sopra azioni puramente personali poggiate sopra documento autentico.

« 4.^o Quelle relative al pagamento di pigioni, affitti, scadenze di rendite o canoni, di tasse ed imposte pubbliche di qualunque natura.

« 5.^o Le cause che concernono i beni del demanio pubblico dello Stato, ed i beni destinati all'uso pubblico dei comuni e delle provincie.

« 6.^o E tutte le altre cause per le quali è ordinata dalla legge, o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.

« Art. 2.

« Restando abrogata qualsiasi altra antecedente disposizione legislativa in contrario, saranno trattate col rito formale le cause di divisione di eredità; come pure quelle che riguardano i beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, e quelle in rinvio, dopo annullamento della corte di cassazione, se pure, secondo la loro indole, non debbono essere trattate col rito sommario.

« Art. 3.

« Se il termine a comparire fissato nella citazione ad udienza fissa eccederà il termine legale, potrà essere ridotto con citazione per biglietto da intimarsi al procuratore dell'attore, ed in mancanza di procuratore sarà intimata alla parte per affissione della copia sulla porta esterna del tribunale o della corte che dee conoscere della causa, e depositata con gli altri documenti in cancelleria.

« Art. 4.

« Nei procedimenti sommari la causa dev'essere iscritta a ruolo di spedizione al più tardi l'antipenultimo giorno del termine di legge per comparire, e se questo si faccia dal procuratore dell'attore, questi deve contemporaneamente alla richiesta d'iscrizione adempire quanto è prescritto nei numeri 1 e 2 dell'articolo 158 delle leggi di procedura civile, e fare il deposito dei documenti originali tutti che sorreggono le dimande. Se la richiesta suddetta sarà fatta dal procuratore del convenuto, esso procuratore dovrà eseguire i depositi disposti dall'art. 159 suddetto. E più deve contemporaneamente depositare in cancelleria tutti i documenti originali sui quali si fondano le eccezioni, le domande riconvenzionali, se pur vi sarà luogo, e nel caso d'appello, l'appello incidente.

« Art. 5.

« Nel caso stesso, e se non l'abbia prima fatto, lo stesso procuratore del convenuto, nello stesso giorno in cui richiede l'iscrizione della causa sul ruolo, deve notificare al procuratore dell'attore costituito nella citazione la propria costituzione pel convenuto, ed il domicilio eletto dalla parte, come pure la comparsa in cui sono spiegate le eccezioni, e le domande riconvenzionali, e in caso di appello, l'appello incidente se vi sia.

« Art. 6.

« Non adempiendosi a quanto è stato prescritto ne' due precedenti articoli, nè da parte dell'attore, nè da parte del convenuto, la citazione, o l'appello si terranno come non mai stati fatti, salvo il dritto a una nuova citazione, e seppur i termini ad appellare non sieno decorsi, ad un nuovo appello.

« Art. 7.

« Eseguita l'iscrizione sul ruolo di spedizione a richiesta d'una delle parti, se l'altra non avrà dichiarato in cancelleria di volere rispondere, il cancelliere dovrà immediatamente iscrivere la causa sul ruolo d'udienza pel giorno designato nella citazione, nè sarà più ammessa alcuna nuova eccezione, o replica, o difesa, nè la produzione di altri documenti, nè in caso di appello, lo appello incidente.

« Art. 8.

« Fatta la dichiarazione di volere rispondere, il cancelliere iscriverà la causa sul ruolo per l'udienza immediata agli otto giorni che seguiranno al termine legale per comparire, ovvero per l'udienza designata nella citazione, se questa udienza ricadrà al di là degli otto giorni del termine legale.

« Art. 9.

« La parte che abbia fatta la dichiarazione di volere rispondere, deve depositare in cancelleria la comparsa, e gli originali documenti fra tre giorni dalla dichiarazione, compreso il giorno in cui fu fatta; e l'altra parte fra altri tre giorni immediatamente seguenti deve depositare la sua comparsa, ed i documenti originali a sostenerla.

« Scorsi tali termini, sarà vietato a ciascuna delle parti di presentare altre domande ed eccezioni, come di produrre altri documenti, ed al convenuto in appello di proporre appello incidente.

« Art. 10.

« Il giorno precedente quello dell'udienza, al più tardi, dovranno i procuratori delle parti comunicarsi vicendevolmente in copia per mezzo della cancelleria le loro comparse conclusionali e si ritireranno gli atti depositati.

« Art. 11.

« L'appello aderente dovrà esser fatto pria che sia iscritta la causa sul ruolo di udienza; se sarà fatto dopo, non sarà ricevuto.

« Art. 12.

« Il presidente del tribunale, e della corte provvedendo a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile, regolerà i termini stabiliti nei superiori articoli 8 e 9.

« Art. 13.

« All'udienza il difensore dell'attore esporrà il fatto della causa, osservato il disposto del capoverso dell'articolo 352 delle leggi sul rito civile; saranno dai procuratori lette le conclusioni, e finita la discussione, tutti gli atti della causa saranno dai procuratori consegnati al cancelliere secondo l'articolo 352, il quale immediatamente apporrà la sua firma sulle comparse conclusionali, e farà menzione delle postille che vi fossero state aggiunte. »

« Art. 14.

« Qualora il termine legale a comparire sia più breve di due giorni, allora il termine stabilito nel superiore articolo 8 sarà ridotto a sei giorni, e quello dell'art. 9 a due giorni.

« Art. 15.

« Rimangono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili colla presente legge, contenute negli art. 487 e 488 del codice di procedura civile. »

36. — PALERMO. — PROCURATORE GENERALE

Il rito sommario va applicato soltanto alle cause di soluzione semplice od a quelle che attesa l'urgenza devono essere prontamente spedite, propone quindi l'abrogazione dell'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo.

Vorrebbe poi che fossero espressamente classificate fra le cause a trattarsi col rito sommario le domande per alimenti, le azioni personali fondate su scritture e le domande pel pagamento di fitti, canoni, e prestazioni in genere fondate pure su titolo scritto.

Ammette necessaria la riforma dell'attuale rito sommario, pel quale le parti devono presentarsi impreparate all'udienza, ma osserva che non conviene snaturare l'indole di tal procedimento che richiede semplicità e speditezza.

A conseguire tale scopo è d'avviso che debba venir assegnato alle parti per eseguire il deposito dei documenti e la notificazione delle conclusioni l'attuale termine a comparire, e che siasi poi da aggiungere un secondo termine di cinque giorni per la discussione, dovendosi i due termini indicare nello stesso atto di citazione, di guisa che, spirato il primo, la causa sia recata all'udienza nel giorno designato senza nuovo avviso.

Potrebbe però accadere che la comunicazione dei documenti o la notificazione delle comparse avvenisse dopo la scadenza del termine, o che all'udienza si modificassero le conclusioni o si producessero nuovi atti; ciò non può vietarsi per essere nell'essenza del procedimento a udienza fissa che lo stato della causa si fermi all'udienza medesima nel momento della discussione; però da un canto, mentre per assicurare l'osservanza del termine, vorrebbe che la parte privata di tal beneficio fosse autorizzata a far differire la causa, dall'altro, per frenare gli abusi di tardive comunicazioni e deduzioni, propone la comminatoria di una multa oltre al risarcimento dei danni ed interessi al procuratore che all'infuori del caso di sopravvenuta necessità vi desse luogo.

Si presentano talvolta cause per la cui trattazione, sebbene possa riuscire troppo ristretta la procedura sommaria, altrettanto lungo rito formale riuscirebbe superfluo. A graduare, in tali casi, il passaggio dall'uno all'altro sistema, l'espediente, che si propone, è il rinvio della causa ad altra udienza modellato su quello degli incidenti.

Dettate alcune norme relative alla contumacia, osserva che, oltre al rifondere in detto senso gli articoli 389 e 390 del codice di procedura civile, conviene ritoccare e modificare alcune disposizioni correlative dello stesso Codice, concernenti il procedimento sommario avanti i tribunali di commercio, l'atto di citazione, l'intervento, il rinvio, l'opposizione, l'appello incidentale, l'adesione ai due predetti rimedi, non che talune parti connesse del regolamento generale giudiziario riflettenti il libro delle registrazioni e la presentazione del contumace in giudizio e quindi in armonia coi premessi concetti formula il sottotrascritto progetto di legge, a cui fa seguito un progetto di regio decreto.

« *Progetto di legge.*

« Art. 1.

« È abrogato l'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 di marzo 1865 N.

« Art. 2.

« Gli art. 134 N. 6, 201, 389, 390, 411, 412, 472 capoverso, 479, 480, 487 e 488 del codice di procedura civile sono modificati nel seguente modo:

« Art. 134 N. 6.

« La indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire e altresì, se si tratti di citazione in via sommaria davanti le corti o i tribunali, la indicazione del giorno in cui la causa sarà portata all'udienza con intervallo non minore di cinque dalla scadenza dell'anzidetto termine a comparire; o la indicazione soltanto del giorno dell'udienza, nei giudizi davanti i pretori.

« Art. 201.

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirvi finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattisi di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza; osservate le disposizioni del § 3 dell'art. 390 in quanto siano applicabili, e salvo che sia stata emessa l'ordinanza di rinvio indicata nel § 4° dello stesso articolo, nel quale caso l'intervento deve precedere la scadenza del termine segnato nell'ordinanza medesima per la notifica delle comparse e pel deposito degli atti.

« Art. 389.

« Sono trattate col procedimento sommario:

- « 1° Le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;
- « 2° Le controversie relative a imposte di qualunque natura, e a servizi pubblici;
- « 3° Le domande per alimenti;

« 4° Le domande per pagamenti di fitti, canoni, rendite e prestazioni di qualunque natura fondate su scrittura;

« 5° Le azioni puramente personali o mobiliari fondate su scrittura;

« 6° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori;

« 7° Le altre cause per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal Presidente la citazione a udienza fissa.

« Art. 390.

« Le regole speciali del procedimento sommario sono le seguenti:

« § 1° La causa viene iscritta sul ruolo di spedizione entro il termine a comparire a cura della parte più diligente.

« Entro lo stesso termine, dietro eseguita la indicata iscrizione, i procuratori devono depositare nella cancelleria i mandati per originale o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti in conformità degli art. 158 N. 2 e 159 N. 2, e tutti gli atti della causa riuniti in fascicoli coll'inventario e colla nota delle spese a norma dell'art. 177, e devono notificarsi per via d'uscieri le rispettive comparse conclusionali.

« Gli atti così depositati rimangono nella cancelleria sino al giorno della udienza per conveniente notizia delle parti, le quali possono anche levarne estratti o copie.

« § 2° Nel giorno indicato nella citazione la causa, senza altro avviso, è portata all'udienza.

« Il cancelliere consegna ai procuratori i rispettivi atti.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono immediatamente restituire gli atti al cancelliere a norma dell'art. 352.

« § 3° Se all'udienza vengono modificate le comparse conclusionali notificate o si producono nuovi documenti, si devono preliminarmente comunicare le prime in copia e i secondi in originale al procuratore dell'altra parte, il quale avrà il diritto di ottenere il differimento della causa a una prossima udienza, e in questo caso il procuratore contrario che vi dà luogo, colla stessa ordinanza sarà condannato personalmente a una multa di lire 51 estensibile a lire 100, oltre il risarcimento delle spese e dei danni, qualora non dimostri la sopravvenuta necessità delle modificazioni e delle nuove produzioni. L'anzidetta condanna sarà irrevocabile.

« Le novelle comparse conclusionali e i novelli documenti si uniranno ai rispettivi fascicoli degli atti per restare in deposito nella cancelleria al fine indicato nel superiore § 1°, ovvero, se la causa non sarà differita, si consegneranno al cancelliere, finita la discussione. In ambo i casi il cancelliere deve immediatamente apporre la sua firma alle anzidette comparse, facendo menzione delle postille che vi si trovino.

« Le stesse disposizioni si applicano, quando il procuratore dell'attore o del convenuto abbia depositato nella cancelleria dopo la scadenza del termine a comparire, ovvero presentò alla stessa udienza indicata nella citazione, il mandato, l'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio della parte, gli atti della causa e le comparse conclusionali. Anche in questi casi la condanna alla multa ed al risarcimento dei danni e delle spese sarà inflitta al procuratore,

salvo l'azione di regresso contro la parte che gli abbia tardivamente conferito il mandato.

« § 4° Indipendentemente dalle disposizioni dei due §§ precedenti potrà il presidente, qualora speciali circostanze lo consiglino, rimandare la causa ad altra udienza fissa, prescrivendo con ordinanza:

« 1° se la relazione sarà fatta da un giudice delegato o dalle parti;

« 2° il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai procuratori non comparsi all'udienza;

« 3° il termine in cui i procuratori dovranno notificare le comparse conclusionali, e depositare gli atti in cancelleria;

« 4° La durata del deposito per la conveniente notizia delle parti, il giorno della comunicazione degli atti al pubblico ministero se debba essere inteso, e quello della restituzione in cancelleria per la trasmissione al giudice relatore o per la consegna alle parti.

« In questo caso le parti non potranno modificare le conclusioni notificate, salvo si tratti di deferire il giuramento decisorio, nè produrre nuovi documenti non depositati nel termine assegnato nell'ordinanza di rinvio.

« § 5° La parte che non abbia fatto nella cancelleria entro nè dopo la scadenza del termine a comparire, e non faccia presentare all'udienza indicata nella citazione il mandato del suo procuratore e l'atto di residenza o di domicilio, è dichiarata contumace nella stessa udienza ad istanza dell'altra parte, che aveva ciò eseguito entro il termine a comparire.

« Se nessuna delle parti ha fatto l'anzidetto deposito in cancelleria nel termine a comparire, non è luogo a dichiarazione di contumacia, ma l'attore deve reiterare la citazione con assegnazione di novelli termini.

« Art. 411.

« Davanti i tribunali di commercio il procedimento sommario si osserva soltanto nelle cause indicate nell'articolo 389, in quanto possano spettare alla competenza commerciale.

« Art. 412.

« Entro il termine a comparire le parti devono notificare le comparse conclusionali e depositare i documenti nella cancelleria. Nella stessa comparsa il convenuto deve fare la elezione o dichiarazione di domicilio di cui nell'art. 394.

« Quando alcuna delle parti comparisca per mezzo di procuratore, questi deve nel medesimo termine presentare il mandato, di cui all'art. 395, al cancelliere, il quale ne prende nota nel registro.

« Art. 472 capoverso.

« Se il giudizio debba proseguire in via sommaria, la sentenza di rinvio stabilisce il termine per la notificazione delle comparse e pel deposito degli atti in cancelleria, e l'udienza in cui le parti devono comparire davanti l'autorità giudiziaria inferiore.

« Art. 479.

« L'adesione di cui nell'art. 470 si fa con comparsa nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, se trattasi

di procedimento sommario, entro il termine a comparire ed anche alla prima udienza, osservate le disposizioni del § 3° dell'art. 390, e salvo che sia stata emessa l'ordinanza di rinvio indicata nel § 4° dello stesso articolo, nel qual caso l'adesione deve precedere la scadenza del termine segnato nell'ordinanza medesima per la notifica delle comparse e pel deposito degli atti.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto.

« Art. 480.

« Quando l'opponente non comparisca nel termine della citazione se trattisi di procedimento formale, o alla prima udienza in caso di procedimento sommario, l'autorità giudiziaria, sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa nel termine stabilito, rigetta l'opposizione.

« Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

« nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti formali;

« nella prima comparsa conclusionale notificata anteriormente all'udienza, o, in difetto di notificazione di comparsa, nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari.

« L'appello incidentale non è efficace se l'appello, ecc. (rimane l'intero capoverso del testo attuale).

« Art. 488.

« L'adesione indicata nell'art. 470 si fa con comparsa nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello, nei casi di procedimento formale, e, se trattisi di procedimento sommario, entro il termine a comparire ed anche alla prima udienza, osservate le disposizioni del § 3° dell'art. 390, e salvo che sia stata emessa l'ordinanza di rinvio indicata nel § 4° dello stesso articolo, nel qual caso l'adesione deve precedere la scadenza del termine segnato nell'ordinanza medesima per la notifica delle comparse e pel deposito degli atti. »

« *Progetto di regio decreto.*

« Articolo unico.

« Gli articoli 199 prima parte, 222 prima parte e 232 ultimo capoverso del regolamento generale giudiziario, approvato col regio decreto 14 dicembre 1865, N. 2641, sono così modificati:

« Art. 199 prima parte.

« Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato *Libro delle registrazioni*, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 157, 159, 166, 390, 393, 394, 395 e 412 del codice di procedura (il resto del testo attuale rimane).

« Art. 222 prima parte.

« I procuratori delle parti nel fare il deposito degli atti, prescritto dagli articoli 177 e 390 del detto codice, vi uniranno, ecc. (Il resto del testo attuale rimane interamente).

« Art. 232 ultimo capoverso.

« Nei giudizi sommari il contumace consegna la sua comparsa al cancelliere che la presenta subito al presidente, il quale con provvedimento, come sopra, stabilisce il nuovo termine in cui le parti dovranno notificare le comparse conclusionali e depositare gli atti in cancelleria, e fissa la nuova udienza in cui la causa dovrà essere riportata. Il cancelliere restituisce allo stesso procuratore la comparsa da lui presentata col provvedimento del presidente trascritto in fine, e comunica al procuratore dell'altra parte la copia del provvedimento medesimo. »

37. — PARMA. — PRIMO PRESIDENTE

È d'avviso potersi almeno in parte ovviare ai gravi inconvenienti del procedimento sommario segnati nella circolare ministeriale 6 luglio 1875, prescrivendo che il convenuto debba esso ancora costituire il procuratore prima dell'udienza fissata nella citazione ed indicare nell'atto di costituzione le eccezioni ed i documenti di cui intende giovarsi.

Poste così le parti in condizione di conoscere le rispettive pretese, converrebbe metterle in grado di misurarne il valore e di prepararsi a combatterle, e a questo sarebbe provveduto, ordinando ad entrambe il deposito in cancelleria degli atti e documenti, e disponendo quindi che la causa sia portata all'udienza a seguito di una nuova citazione da procuratore a procuratore per cura di quella che vuole rendersi diligente.

Partendo da questi concetti e proponendo gli opportuni temperamenti nel caso in cui una sola delle parti adempisse agli incombeni di cui sovra, o si trattasse di contumace, che intendesse valersi della disposizione contenuta nell'art. 386 del codice di procedura civile, formula il seguente testo degli articoli che crede possano essere sostituiti all'art. 390 dello stesso codice, all'art. 230 ed al 2° comma dell'art. 232 del regolamento generale giudiziario.

« 1° Nei giudizi con procedimento sommario il procuratore dell'attore, un giorno almeno prima dell'udienza fissata nella citazione, deve eseguire con la produzione di questa il deposito prescritto dall'art. 158 del codice di procedura civile.

« 2° Il procuratore del convenuto deve similmente, un giorno prima dell'udienza, notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione mediante atto che dovrà contenere ancora la indicazione:

- « a) Della residenza o domicilio eletto, o dichiarato dalla parte;
- « b) Delle eccezioni che si deducono contro la domanda;
- « c) Dei documenti a cui intende appoggiare le eccezioni stesse.

« 3° L'originale dell'atto suddetto, munito della relazione dell'uscieri, sarà depositato in cancelleria un giorno prima dell'udienza insieme ai documenti indicati, e agli atti di cui ai NN. 1 e 2 dell'art. 159.

« Il procuratore non si ritiene costituito finchè non abbia adempito al disposto del presente articolo.

« 4° Adempitosi tanto dall'attore quanto dal convenuto al disposto degli articoli precedenti, il procuratore della parte più diligente cita quello dell'altra a comparire per la spedizione della causa alla prima udienza dopo tre giorni.

« Su questa citazione, il di cui originale dev'essere depositato in cancelleria almeno un giorno prima dell'udienza, la causa è iscritta nel ruolo di spedizione.

« 5° Nei casi che richieggono celerità, il presidente può permettere che la citazione al procuratore sia fatta col termine di un giorno solo.

« Quando una sola delle parti abbia adempito agl'incumbenti rispettivamente prescritti dagli articoli 1, 2 e 3, la causa viene senz'altro iscritta sul ruolo di spedizione, ed è portata all'udienza assegnata nella citazione presso a richiesta verbale che ne fa il procuratore del comparente al cancelliere prima dell'udienza stessa.

« 6° Se il contumace intende giovarsi della disposizione convenuta nell'art. 386 del codice di procedura civile, consegna gli atti e i documenti sopra indicati al cancelliere, che immediatamente li presenta al presidente, dal quale viene fissata la nuova udienza con provvedimento di cui il cancelliere dà avviso ai procuratori.

« 7° Anche in questo caso però la causa è nuovamente iscritta sul ruolo di spedizione, ed è portata all'udienza stabilita dal presidente, sopra citazione del procuratore più diligente col termine di un giorno.

« 8° Nelle cause sommarie i procuratori si comunicano vicendevolmente le comparse conclusionali alla stessa udienza in cui ha luogo la discussione, per organo del cancelliere che vi appone la firma. »

38. — PARMA. — PROCURATORE GENERALE

Secondo il vigente sistema di rito sommario essendo permesso alle parti di manifestare i documenti e di farne comunicazione solamente all'udienza, vien fatta loro facoltà di trarsi vicendevolmente in inganno. A rimuovere un tale inconveniente vorrebbe in sostanza — che venisse obbligato l'attore a depositare in cancelleria gli atti della causa e la comparsa, appena seguita la citazione, ed il convenuto a depositarli tre giorni prima dell'udienza.

Vorrebbe poi raddoppiati i termini fissati per la citazione dall'art. 147 del codice di procedura civile.

In conformità degli espressi concetti, propone che l'art. 390 del codice di procedura civile sia modificato come segue:

« Art. 390.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima d'esserè portata all'udienza.

« Questa avrà luogo dopo scaduto il breve termine della citazione.

« I termini della citazione nel giudizio sommario saranno, col semplice raddoppiamento del tempo, gli stessi fissati dall'art. 147 nei singoli suoi numeri.

« Il procuratore dell'attore deve, appena seguita la citazione, depositare nella cancelleria il mandato per originale, o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 2, e la copia della comparsa conclusionale ed offrire comunicazione di tutti i documenti.

« Il procuratore del convenuto, tre giorni almeno prima dell'udienza in cui cade la discussione, deve fare lo stesso deposito nella cancelleria, e le medesime offerte di comunicazione di documenti.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Se la causa è rimandata ad altra udienza, la parte che intende fare aggiunte, variazioni o modificazioni alla sua comparsa conclusionale, deve notificarle all'altra parte tre giorni almeno prima della nuova udienza, ed offrire comunicazione dei documenti.

« Per circostanze straordinarie potrà il presidente abbreviare il termine con prefissione di quello preciso in cui la citazione sarà intimata, e con fissazione della udienza alla quale le parti dovranno comparire.

« In questo caso l'obbligo dell'attore al deposito, di cui al 3° capoverso del presente articolo, è immediato, e quello del convenuto, di cui al capoverso 4°, deve compiersi due giorni prima della discussione.

« Finita questa, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte. »

39. — SEZIONE DI MODENA. — PROCURA GENERALE

La distinzione che il codice piemontese del 1859 faceva di procedimento sommario semplice e di procedimento sommario ad udienza fissa, era molto provvida, e si mostrò utile nella pratica. Il solo inconveniente a cui dette luogo fu che il procedimento sommario semplice si rendeva troppo lungo.

Eliminando quest' ultimo difetto, si potrebbe adottare lo stesso sistema.

Propone quindi che:

« Tenute ferme, congruamente al codice vigente di rito, le disposizioni degli articoli 473 e 474, nonchè le altre degli articoli 475 e 476 del codice sardo, la riforma dovrebbe cadere sull'art. 477 e seguenti del medesimo.

« Notificata la risposta del convenuto, o scaduto il termine della citazione ove questi non sia comparso, si deve ad istanza della parte più diligente inscrivere la causa a ruolo di spedizione, mantenendo ferma la disposizione che non sia necessaria la notificazione di tale iscrizione a ruolo ».

Propone altri temperamenti e formola in conformità degli esposti concetti il seguente disegno di legge.

« CAPO II.

« *Del procedimento sommario davanti i tribunali civili e le corti d'appello.*

« SEZIONE 1^a — *Del procedimento sommario semplice.*

« Art. 389.

« Sono trattate col procedimento sommario semplice 1^o, ecc. (come nel codice vigente).

« Art. 390.

« 1^o Non più tardi del giorno successivo alla citazione, il procuratore dell'attore deve depositare nella Cancelleria il mandato, l'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte e i documenti originali in conformità dell'articolo 158.

« 2^o Prima che scada il termine per comparire il procuratore del convenuto deve far intimare a quello dell'attore una cedola di risposta, nella quale gli notifica anche il deposito già eseguito del mandato e dell'atto di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio in conformità dell'articolo 159 e dei documenti originali, di cui offre comunicazione.

« 3^o Quella delle parti, che non ha costituito procuratore o non ha eseguito il deposito o la notificazione prescritta dalle precedenti disposizioni 1^a e 2^a, è considerata contumace.

« 4^o Qualora vi siano più parti, aventi eguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori, gli originali rimangono in deposito nella cancelleria, affinchè tutte possano prenderne visione, a meno che si accordino fra loro per averne comunicazione ciascuna successivamente, senza però che il termine possa essere accresciuto.

« 5^o Trascorsi giorni tre dalla notificazione della risposta del convenuto o scaduto il termine della citazione, ove questi non abbia risposto, la causa ad istanza della parte più diligente è iscritta sul ruolo di spedizione.

« Non è necessaria la notificazione della iscrizione a ruolo.

« 6^o Eseguita la iscrizione a ruolo, la causa è di diritto estratta per essere portata alla udienza.

« Tra l'iscrizione e l'udienza non deve passare intervallo maggiore di otto giorni.

« Il presidente distribuisce ed assegna, a suo prudente arbitrio, alle udienze che hanno luogo entro gli otto giorni, le diverse cause iscritte.

« L'assegnazione dell'udienza è per cura del cancelliere pubblicata ed affissa, durante l'intervallo assegnato, nella sala dell'autorità giudiziaria.

« 7° All'udienza i procuratori delle parti si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349, non che quello degli articoli 350-351.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare gli atti della causa al cancelliere a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

« Art. 391.

« Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario semplice, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiedono la natura o le particolari condizioni della causa.

« Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

« La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

« Nelle parti non espressamente regolate dalla presente sezione, il procedimento sommario semplice prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.»

« SEZIONE 2ª — *Del procedimento sommario a udienza fissa.*

« Art. 392.

« 1° Nei casi contemplati dall'articolo 389, che richiedono più pronta spedizione, il presidente può permettere la citazione a breve termine ed anche d'ora in ora, e ciò in conformità di quanto è disposto nell'articolo 154 e suo capoverso.

« 2° La causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata alla udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano, ecc. (come sta scritto nell'art. 390 del vigente codice).

« 3° Anche pel procedimento sommario ad udienza fissa hanno luogo le disposizioni dell'articolo 391 (quello come sopra proposto).»

40. — ROMA. — PRIMO PRESIDENTE E PROCURATORE GENERALE

Non va stigmatizzato il procedimento sommario mentre l'esperienza dimostra tuttodì che viene tal rito preferito al formale; tuttavia bisogna far qualche cosa per correggerne il difetto. — Non sarebbe ora il tempo di por mano a radicali riforme; bastano semplici e parziali modificazioni atte a garantire alle parti il diritto di co-

noscere i rispettivi documenti e proporre all'udienza le rispettive difese, senza nuocere alla celere amministrazione della giustizia. — Premesse queste nozioni, propongono che l'art. 390 del codice di procedura civile venga modificato nel senso di prescrivere « Che la causa debba venir iscritta al ruolo di spedizione almeno un giorno prima di essere portata all'udienza », ciò per evitare perturbamento nel servizio di cancelleria, come si verifica quando s'inscrivono le cause nel giorno stesso della udienza — « Che dal procuratore dell'attore debbano venir depositati in « cancelleria i documenti prodotti otto giorni prima di esser la causa portata all'udienza, e che alla sua volta nei tre giorni successivi a tale deposito debba il « procuratore del convenuto notificare a quello dell'attore una comparsa e depositare i suoi documenti ». — Nelle cause però che richiedono pronta spedizione i mandati e documenti dovrebbero venir presentati all'udienza.

Per la natura del procedimento sommario non dev'esser vietato alle parti di presentare all'udienza altri documenti o di aggiungere altre eccezioni con le comparse conclusionali, ma se, ciò avvenendo, si rendesse necessario un rinvio, è giusto far cadere le spese della sentenza che ordina la comunicazione dei documenti e quelle degli atti successivi a carico della parte che per la sua negligenza v'ha dato causa.

In analogia colla proposta riforma conviene pure modificare l'art. 487, 2° capoverso di detto codice, nel senso di prescrivere, che debba l'appello incidentale venir proposto con comparsa intimata tre giorni prima dell'udienza; così svanirebbero le sorprese e si eviterebbero continui rinvii. Secondo i sovrespressi concetti formulano il seguente.

« *Progetto di legge.*

« *Articolo unico.*

« Agli articoli 390 e 487, 2° capoverso del codice di procedura civile, sono sostituiti i seguenti:

« *Art. 390.*

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione almeno un giorno prima di essere portata all'udienza.

« Il procuratore dell'attore deve depositare in cancelleria otto giorni prima di essere portata la causa all'udienza i mandati per originale o per copia, gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione di elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158 N. 2 e 159 N. 1, ed i documenti prodotti riuniti in fascicolo e muniti d'inventario.

« Nei tre giorni successivi al deposito, il procuratore del convenuto deve far notificare a quello dell'attore la sua comparsa con indicazione dei documenti prodotti e depositati in cancelleria.

« I documenti depositati sono dal cancelliere restituiti ai procuratori tre giorni dopo il rispettivo deposito.

« Nei casi che richiedono pronta spedizione, i mandati ed i documenti sono presentati all'udienza.

« All'udienza si possono presentare altri documenti; ma se il tribunale o la corte riconosce la necessità di doverne ordinare il deposito in cancelleria per pren-

derne l'altra parte comunicazione, le spese della sentenza che ordina il deposito e quelle della notificazione di essa e degli atti per la riproduzione della causa, sono a carico della parte che ha dato motivo a questo provvedimento, anche quando ottenga sentenza favorevole nel giudizio di merito.

« Il fatto della causa è esposto all'udienza dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

« Art. 487.

« 2° Capoverso.

« Con comparsa intimata almeno tre giorni prima della udienza, nei procedimenti sommari. »

41. — TORINO. — PRIMO PRESIDENTE

Ammette che il procedimento sommario quale trovasi ordinato è causa molte volte di sorprese e di rinvii, che moltiplicati finiscono per render meno pronta e più onerosa l'istruzione e definizione della causa.

Formula quindi i due disegni di legge riferiti in appresso, proponendo l'esperimento dell'uno o dell'altro.

Nel primo, in riassunto, distingue il procedimento in formale, sommario semplice e ad udienza fissa. Nel sommario semplice dovrebbero i termini ordinari del procedimento formale esser ridotti alla metà, nè dopo eseguita l'iscrizione della causa a ruolo, potrebbero le parti riaprirla con nuove deliberazioni di merito, salvo la comparsa conclusionale; così libera sarebbe la discussione e celere l'istruzione della causa.

La legge dovrebbe poi determinare quali sono le cause che debbono essere trattate o col rito sommario o ad udienza fissa, e formula due articoli sull'argomento.

Nel caso di procedimento ad udienza fissa competerebbe al conciliatore, pretore o presidente darne la permissione e stabilire il termine entro cui dovesse la citazione notificarsi e l'udienza per la comparizione delle parti. — Qualora la causa non potesse poi prontamente essere decisa, dati i provvedimenti d'urgenza, che sarebbero provvisoriamente eseguibili, la causa dovrebbe venire continuata col rito sommario semplice, a meno che il tribunale per circostanze speciali prescrivesse la ulteriore istruzione ad udienza fissa.

Il secondo disegno di legge, che consta di due articoli, s'informa al concetto di obbligare prima l'attore, quindi il convenuto a fare, avanti l'udienza, il deposito dei documenti, e proporre la deduzione delle prove che intendessero sperimentare; nel rimanente, s'attiene in sostanza al progetto del deputato Morrone.

« *Primo progetto.*

« Art.

« Il procedimento è formale, o sommario semplice, ovvero ad udienza fissa.

« Art.

« Il formale ha luogo semprechè non sia prescritta od autorizzata diversa forma di procedimento.

« Art.

« Nel procedimento sommario semplice i termini ordinari del procedimento formale sono ridotti alla metà, e non ha luogo la disposizione dell'art. 174.

« Art.

« Sono istruite e giudicate in via sommaria semplice:

« 1° Le cause commerciali;

« 2° Le cause che si trattano davanti i tribunali civili in ultimo grado;

« 3° Le domande meramente personali o relative a cose mobili semprechè sieno fondate sovra titolo scritto;

« 4° Le domande di provvedimenti provvisoriali;

« 5° Le domande di prestazione d'alimenti, di pagamenti di mercedi, di pigioni di case, fitti di beni;

« 6° Finalmente tutte le cause sì principali che incidenti, le quali per particolare disposizione della legge si debbano istruire e giudicare in via sommaria.

« Art.

« Sono portate ad udienza fissa le cause che riguardano materie cambiarie, od equipaggi, viveri, attrezzi, riparazioni di navi pronte a far vela, od altre controversie in cui sia urgente la decisione.

« Il conciliatore, il pretore od il presidente cui si deve in tali casi farne domanda, dà la permissione con decreto sull'originale dell'atto o del biglietto di citazione, e stabilisce il termine entro cui deve la citazione notificarsi, e l'udienza in cui devono le parti comparire. Il decreto è trascritto nella copia dell'atto o biglietto di citazione.

« Qualora la causa non possa essere prontamente decisa, dati i provvedimenti d'urgenza che saranno provvisoriamente esecutori, la causa sarà continuata col procedimento sommario semplice, a meno che per circostanze speciali il tribunale prescriva di procedere all'ulteriore istruzione e discussione della causa ad udienza fissa che dovrà in tal caso venire dal medesimo determinata.

« Art. 394.

« Le conclusioni prese dall'attore nella sua domanda e dal convenuto nella cedola di risposta potranno all'udienza modificarsi, e si ammetterà anche la presentazione di nuovi documenti.

« Qualora però le nuove conclusioni, deduzioni o produzioni cambino lo stato della quistione o sieno tali che la parte contraria non possa nella stessa udienza deliberare o la causa non sia per altri motivi in istato di essere decisa, il tribunale ne ordinerà il rinvio, mandando, ove d'uopo, depositare nella cancelleria i nuovi documenti per la loro visione e comunicazione, e fisserà i termini entro cui le parti dovranno presentare le loro deliberazioni facendo di tutto menzione nel verbale d'udienza.

« La parte che colle nuove sue conclusioni, produzioni o deduzioni avrà dato luogo al rinvio, sarà sempre condannata nelle spese cagionate dal medesimo, qualora il tribunale riconosca che essa avrebbe già potuto fare tali produzioni o deduzioni o nella domanda o nella risposta. Da questo provvedimento non si può appellare.

« Art. 395.

« Nei procedimenti sommari la causa è inserita al ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il capoverso dell'art 349.

« Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'articolo 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente nelle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi sono aggiunte.

43. — TRANI. — PRIMO PRESIDENTE

Le statistiche dimostrano che quasi tutte le cause, anche le importantissime, si trattano col procedimento sommario, frettoloso, inadeguato ai casi gravi. La riforma dovrebbe essere guidata da questo concetto.

Vi deve essere un procedimento ordinario che contemperi le esigenze della discussione colla celerità; che dia dei termini discreti per lo scambio delle difese e per la comunicazione e studio dei documenti.

Accanto a questo rito comune, destinato alla gran maggioranza dei giudizi, esisterebbero due eccezioni da lati opposti, l'una del procedimento formale per le cause di speciale importanza, l'altra del procedimento sommario urgente riservato alle cause semplici e bisognose di pronta discussione. — La definizione della materia propria di ciascuna delle due categorie eccezionali sarebbe fatta nella minima parte dalla legge, nel dippiù rimessa al magistrato per la valutazione delle specialità dei singoli casi.

In coerenza di ciò formula la seguente proposta delle modificazioni a farsi negli art. 155, 389, 390, 391, 487 e 489 del codice di procedura civile, che racchiude però soltanto la sostanza della riforma, mentre ad attuarla piena converrebbe, secondo il proponente, modificare, con legge separata, tutte le parti del codice di procedura e delle leggi connesse che fossero con essa in contraddizione. A detto schema fa seguito un saggio di esecuzione della riforma per gli articoli principali del codice di procedura civile e l'osservazione che la riforma della procedura pei Tribunali di Commercio dev'essere in armonia del sistema, che sarà adottato pei tribunali e corti.

« Proposta di modificazioni al codice di procedura civile pel rito sommario.

« Art. 155.

« Il procedimento è formale o sommario.

« Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori e i pretori.

« Si osserva del pari davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le corti di appello, eccetto i casi in cui la legge autorizza o prescrive il procedimento formale.

« Sono trattate col procedimento formale le cause per quistioni di stato in via principale, per nullità di matrimonio, o per separazione personale de' coniugi e le altre designate dalla legge: salvo che per ragioni di urgenza fosse autorizzato con ordinanza del presidente, o con sentenza, il procedimento sommario.

« Il procedimento davanti la corte di cassazione è regolato da norme speciali.

« Art. 389.

« Nei procedimenti sommarii davanti i tribunali civili e le corti d'appello si osservano le seguenti norme:

« 1° Prima della scadenza del termine della citazione sarà fatto nella cancelleria il deposito prescritto dagli articoli 158 e 159.

« 2° Il procuratore del convenuto farà notificare a quello dell'attore la sua risposta con comunicazione di documenti, per mezzo della cancelleria o all'amichevole, entro giorni cinque dalla scadenza del termine della citazione. Può farlo con l'atto stesso di notificazione di costituzione di procuratore.

« 3° L'attore entro tre giorni dalla risposta e dall'avuta comunicazione può far notificare la sua replica.

« 4° Scorsi i termini della risposta e della replica, con facoltà a ciascuno de' contendenti di rinunziare al termine stabilito in proprio favore, la parte interessata può far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione, donde sarà estratta e segnata, per ordine del presidente, sul ruolo di una delle prossime udienze del collegio o della sezione destinata, con l'intervallo libero di tre giorni.

« Il procuratore della parte diligente ne darà avviso, con l'intervallo libero di due giorni, agli altri procuratori costituiti.

« 5° Qualunque intimazione di nuove eccezioni o comunicazione di nuovi documenti fatta fuori dei termini detti di sopra, dà diritto all'intimato di avere altro termine di tre giorni per le risposte, e se il termine scade dopo il giorno fissato per l'udienza, gli dà dritto eziandio di chiedere la cancellazione della causa dal ruolo a spese della parte avversa.

« 6° Nel solo caso di comparsa volontaria de' procuratori di tutte le parti può aver luogo ordinanza del presidente per omologazione dell'accordo sugli incidenti.

« 7° Nell'udienza i procuratori costituiti si comunicano per copia le comparse conclusionali redatte secondo i termini dell'art. 176.

« 8° Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« 9° Finita la discussione, o *rinvia per nomina del giudice relatore*, i procuratori, ecc. (segue come nell'art. 390 in fine).

« Art. 390.

« I procedimenti sommarii sono dichiarati urgenti se promossi con citazione a udienza fissa:

« 1° Per disposizione della legge,

« 2° Per autorizzazione della legge in caso di domande per provvedimenti conservatorii o interinali, e nei giudizi in appello da sentenze di pretori.

« 3° Per autorizzazione data con ordinanza del presidente ne' singoli casi.

« Ne' detti procedimenti sommarii urgenti non hanno luogo le prescrizioni dei numeri 1 a 6 dell'articolo precedente.

« La causa è iscritta nel ruolo di spedizione, e quindi nel ruolo di udienza almeno un giorno prima di quello assegnato con la citazione.

« Nella stessa udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia e gli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, in conformità degli articoli 158 N. 2, e 159 N. 2, e si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Seguono le norme de' numeri 8 e 9 dell'articolo precedente.

« Le prescrizioni del presente articolo non hanno luogo per gl'incidenti in procedimenti formali, rinviati ad udienza fissa, giusta gli articoli 181 e 183.

« Art. 391 (*aggiunta in fine*).

« Similmente il giudizio iniziato con procedimento sommario urgente può essere rinviato al procedimento sommario comune per sentenza del tribunale o della corte.

« Art. 489 (*secondo comma*).

« All'udienza stabilita nella citazione si dica all'udienza stabilita.

« Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

« Nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa nei procedimenti per citazione a udienza fissa;

« Nella prima comparsa di risposta negli altri procedimenti sommari.

« Nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali. »

« Articolo della legge.

« Negli articoli 154, 170, 251, 258, 370, 378, 472, 473, 665, 689, 717, 794, 797, 815, 879, 931, 942 del codice di procedura civile, invece delle parole *in via sommaria*, si sostituiscano le altre *in via sommaria urgente*; ovvero con citazione a udienza fissa. »

44. — TRANI. — PROCURATORE GENERALE

Premesse alcune considerazioni generali sulla necessità del procedimento sommario, dichiara di associarsi alla proposta formulata sull'argomento dalla Prima presidenza della corte d'appello di Trani.

45 — VENEZIA — PRIMO PRESIDENTE

È d'avviso che non sia necessaria e molto meno urgente una sostanziale riforma delle disposizioni del patrio codice di procedura civile circa il procedimento sommario.

Ed infatti, osserva: è vero che nel rito sommario governato dall'art. 360 riesce improvvisa l'introduzione di fatti, eccezioni, documenti, di altre specie di prova e delle conclusioni, ma queste introduzioni non meriterebbero il nome di sorprese, nè della sorpresa produrrebbero i danni, se non quando all'avversario venisse chiuso l'adito di opporre i suoi mezzi di difesa. Ora così non è, imperocchè la parte contraria, a cui occorra agio per combatterle, ha il diritto di provocare il rinvio dell'udienza a termini dell'art. 247 del regolamento generale giudiziario.

Si dice però che i rinvii tolgono al procedimento sommario il suo naturale vantaggio, che è quello della celerità; ma qui giova considerare: o si vuole che l'istruzione della causa debba aver luogo *prima* dell'udienza, ed allora il vantaggio della celerità viene tolto *sempre*, senza differenza, tra il caso che quella preventiva istruzione sia o no necessaria, od invece vuolsi che abbia luogo *all'udienza*, ed in questo caso la causa potrà il *più delle volte* esser trattata e chiusa in un sol giorno. — Ora dei due partiti è preferibile il secondo, il quale al postutto mantiene al procedimento sommario il naturale vantaggio della celerità, sino a quando non diventi incompatibile con la piena e buona istruzione della causa.

Oltre a ciò è da notare che il rinvio dell'udienza previsto dall'art. 247 del detto regolamento non è diversa cosa dalla proroga disciplinata dall'art. 47 del codice di procedura civile, ed ove la regola sancita da quest'ultimo articolo venisse in pratica osservata, basterebbe a toglier quei ritardi, che, non giustificati dalla necessità, sono i soli che guastino il vero intento dei procedimenti sommarii.

Del rimanente ove la lite iniziata col rito sommario assumesse tali proporzioni o versasse in tali complicazioni da rendere poco congruo un rinvio semplice, il codice di procedura civile cogli articoli 349 applicabile nella specie e 391 offre altri rimedii a tutela degli interessi in conflitto, potendo infatti l'autorità giudiziaria, che non ravvisi sufficientemente stabilito il fatto, nominare un relatore e rimandare la causa ad altra udienza, od anche ordinare la conversione del sommario nel procedimento formale.

Ciò premesso in via principale, si fa ad osservare in linea subalterna, che le cosiddette sorprese ed anche le occasioni a rinvii nei procedimenti sommarii potrebbero essere evitate senza bisogno di nuova legge, mediante le sottoriferite aggiunte all'art. 212 del regio decreto 8 giugno 1868 N. 4424 sostituito all'art. 212 del regolamento generale giudiziario, per le quali, in sostanza, ad eccezione del caso in cui il termine a comparire stabilito dal N. 1 dell'art. 148 del codice di procedura civile fosse abbreviato oltre la metà, potrebbero le parti venire a conoscenza prima dell'udienza dei rispettivi mezzi di azione ed eccezione e dei documenti sui quali si fondano.

« Aggiunte all'art. 212 del regio decreto suindicato.

« § 1. Il deposito per la registrazione prescritta dall'art. 199 deve aver luogo, da parte dei *citanti*, almeno *cinque giorni* prima dell'udienza fissata per la comparizione; e da parte dei *citati*, almeno *due giorni* prima di detta udienza;

« § 2. Oltre i mandati e le dichiarazioni di residenza e di domicilio, entro i rispettivi termini stabiliti dal § 1° devono essere depositati nella cancelleria, per originale o per copia, i documenti di cui le parti intendono valersi nel giudizio, e in doppio esemplare le comparse conclusionali;

« § 3. Ai procuratori delle parti è libero di esaminare prima dell'udienza nella cancelleria i documenti e le comparse conclusionali come sopra depositate;

« § 4. Se all'udienza vengono presentati altri documenti o proposti mezzi di prova o conclusioni non comprese nelle comparse come sopra depositate, e se perciò si faccia luogo al rinvio dell'udienza, il tribunale o la corte prescriverà il termine di tre giorni pel deposito nella cancelleria dei documenti e delle nuove proposte o conclusioni; fisserà la nuova udienza ad un termine non maggiore di otto giorni da quello della data dell'udienza; e condannerà alla rifusione delle spese entro lo stesso termine la parte che ha dato causa al rinvio;

« § 5. Le disposizioni dei precedenti §§ 1, 2, 3 e 4 non sono applicabili nel caso che il termine per comparire all'udienza stabilito dal n. 1 dell'art. 148 del codice di procedura civile sia stato abbreviato oltre la metà ».

46. — VENEZIA. — PROCURATORE GENERALE

Gli inconvenienti del rito sommario sono quelli accennati nella circolare di S. E. il Guardasigilli del 6 luglio 1875. Gli essenziali criteri da seguire nella riforma, sono: — sollecitudine nel procedimento, sistema dell'udienza fissa, inefficacia degli atti prodotti fuori termine — e che le comunicazioni fra le parti, degli atti, documenti e rispettive comparse conclusionali, da farsi prima dell'udienza, debbano esaurire interamente l'istruzione della causa.

Partendo da tali considerazioni propone le modificazioni sotto riferite da portarsi all'art. 390 della procedura civile, che si ponno così riassumere:

— Deposito in cancelleria dei mandati, degli atti di dichiarazione di residenza o di domicilio, non che dei documenti della causa, i quali ultimi ivi restano ad ispezione della controparte — nel termine prefisso dalla citazione il convenuto deve produrre una *eccezionale*, ossia una scrittura contenente le sue eccezioni ed i suoi mezzi di prova, rimanendo però sempre fisso il giorno dell'udienza perchè determinato *per legge* nel tredicesimo giorno da quello stabilito per l'eccezionale — nei dodici giorni interposti fra la notificazione dell'eccezionale ed il dì dell'udienza sono *facoltizzate* le parti a farsi notificare cadauna una conclusionale, la quale può contenere nuove prove e che insieme determina lo stato della lite — le scritture prodotte fuori di termine sono come non avvenute — la causa è iscritta a ruolo nel dì precedente alla udienza — nell'udienza sono escluse le arringhe e sono ammessi soltanto schiarimenti alle deduzioni scritte dietro ricerca o col consenso del presidente. »

« *Progetto di modificazione al codice di procedura civile.*

« Art. 134 (come è attualmente fino al N. 6).

« 6.° La indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno dell'udienza se si tratti di citazione dinanzi al pretore. Nelle citazioni in via sommaria dinanzi le corti d'appello od i tribunali si indicherà colle norme del lib. I, tit. III, cap. II il termine per la eccezionale, e si indicherà pure il dì dell'udienza che verrà fissato nel tredicesimo giorno dall'espri del termine suddetto. Ove nel tredicesimo giorno non vi fosse udienza, si indicherà l'udienza immediatamente successiva.

« Nelle cause, ecc.

« Art. 390.

« § 1.° Entro i due giorni successivi a quello della notificazione della citazione, il procuratore dell'attore deposita in cancelleria i documenti di cui ai N. 1, 2 e 3 dell'art. 158.

« Se il detto deposito non viene effettuato in termine, la citazione è perentoria di diritto.

« § 2.° Eccettuato il caso dell'alinea del paragrafo precedente, il procuratore del convenuto deve, nel termine indicato nella citazione, far notificare al procuratore dell'attore la sua eccezionale.

« L'eccezionale, espone tutte le eccezioni del convenuto alla domanda dell'attore ed indica le prove di tali eccezioni.

« Nello stesso termine il procuratore del convenuto deve depositare in cancelleria i documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 159, nonchè gli originali dei documenti di cui offerse comunicazione nella eccezionale.

« Se tale deposito non viene effettuato in termine, la eccezionale si considera come non avvenuta, ed il convenuto sarà giudicato in contumacia.

« Lo stesso avverrà se la eccezionale venisse notificata fuori di termine.

« Non pertanto, nei casi dei due alinea precedenti, potrà il convenuto offrire all'udienza, a mezzo del suo procuratore e col consenso del presidente, semplici schiarimenti sui fatti cui si riferiscono la domanda ed i documenti dell'attore.

§ 3.º Verificandosi i casi del terzo e quarto alinea del paragrafo precedente, ovvero se l'attore ritiene che le eccezioni del convenuto non sieno tali da richiedere da sua parte alcuna deduzione od alcuna prova oltre quanto venne esposto in citazione e depositato in cancelleria, potrà chiedere al presidente l'abbreviazione del termine per l'udienza, e ciò colle norme dell'articolo 154.

§ 4.º Ove il convenuto abbia fatto notificare la eccezionale e depositati i documenti nel termine di cui al § 2º, ed il procuratore della parte attrice voglia aggiungere deduzioni o prove, egli potrà far notificare al procuratore della parte convenuta una conclusionale.

« In questa si riassume il fatto, si adducono le prove atte ad elidere le eccezioni del convenuto e sono formulate le conclusioni dell'attore.

« Fra il giorno della notificazione della conclusionale dell'attore e quello della udienza devono intercedere almeno sei giorni.

« Nello stesso termine il procuratore della parte attrice deve depositare in cancelleria i documenti di cui nella conclusionale offerse la comunicazione.

« Ove la conclusionale dell'attore non sia notificata, od il deposito dei documenti non sia eseguito nel termine di cui al presente paragrafo, l'uno e l'altro dei detti atti si considerano come non avvenuti.

§ 5.º Trascorso inutilmente il termine per la notificazione della conclusionale dell'attore e pel deposito dei documenti ad essa relativi, ovvero quando il convenuto non trovi di far notificare la propria conclusionale, il convenuto stesso può chiedere al presidente l'abbreviazione del residuo termine per l'udienza, e ciò colle norme dell'art. 154.

§ 6.º Avvenuti in termine la notificazione della conclusionale dell'attore ed il deposito dei documenti giusta il § 4º, il procuratore del convenuto può far notificare al procuratore dell'attore la sua conclusionale.

« La conclusionale del convenuto riassume il fatto, adduce le prove che intende contrapporre a quelle della conclusionale dell'attore e formula le conclusioni della parte convenuta.

« Fra il giorno della notificazione della conclusionale del convenuto e quello dell'udienza devono intercedere almeno due giorni.

« Nello stesso termine il procuratore del convenuto deve depositare in cancelleria gli originali dei documenti di cui nella conclusionale offerse la comunicazione.

« Ove la conclusionale del convenuto non sia notificata, od il deposito dei documenti non sia eseguito nel termine di cui il presente paragrafo, l'uno e l'altro dei detti atti si considerano come non avvenuti.

§ 7.º Il deposito dei documenti in cancelleria, ai termini dei §§ 1, 2, 4 e 6, non deve essere notificato.

« I documenti restano depositati in cancelleria, ove possono essere ispezionati dalle parti in concorso o per mezzo dei loro procuratori.

« Il deposito dura fino alla scadenza del termine per la scrittura successiva; quello dei documenti relativi alla conclusionale fino al dì dell'udienza.

« § 8.º All'udienza i difensori delle parti leggono gli atti della causa.

« Non si fanno arringhe. I difensori possono soltanto, su richiamo o col consenso del presidente, svolgere le ragioni addotte nelle rispettive scritture nei punti pei quali ne emerge il bisogno.

« Finite le letture e le esposizioni suddette, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352.

« Art. 391 e 392 (come al presente).

« Art. 411 (come al presente).

« Art. 412.

« Valgono le stesse regole indicate nell'art. 390, colla differenza che negli atti tutti sì dell'attore che del convenuto non occorre l'intervento del procuratore.

« Valgono altresì le norme degli articoli 395 e 396.

« Art. 413, 414 (come al presente). »

INDICE

Corti di Cassazione.

1.	NAPOLI	- Procuratore Generale.....	Pag. 3
2.	PALERMO	- Id.	» <i>ivi</i>
3.	TORINO	- Id.	» 9

Corti d'Appello.

4.	ANCONA	- Primo Presidente.....	» <i>ivi</i>
5.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 11
6.	Id.	- Sezione di Macerata - Presidente.....	» 12
7.	Id.	- Id. - Procura Generale.....	» 13
8.	Id.	- Sezione di Perugia - Presidente.....	» 14
9.	Id.	- Id. - Procura Generale.....	» 15
10.	AQUILA DEGLI ABRUZZI	- Commissione della Corte.....	» 16
11.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 18
12.	BOLOGNA	- Primo Presidente.....	» 20
13.	Id.	- Procuratore Generale.....	» <i>ivi</i>
14.	BRESCIA	- Primo Presidente.....	» 21
15.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 23
16.	CAGLIARI	- Primo Presidente e Procuratore Generale.....	» 24
17.	CASALE MONFERRATO	- Primo Presidente.....	» <i>ivi</i>
18.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 25
19.	CATANIA	- Procuratore Generale.....	» 26
20.	CATANZARO	- Primo Presidente.....	» 27
21.	Id.	- Procuratore Generale.....	» <i>ivi</i>
22.	FIRENZE	- Commissione della Corte.....	» 28
23.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 30
24.	GENOVA	- Primo Presidente.....	» 31
25.	Id.	- Procuratore Generale.....	» 33
26.	LUCCA	- Primo Presidente.....	» 37

27.	LUCCA	- Procuratore Generale	Pag. 39
28.	MESSINA	- Primo Presidente	» 40
29.	Id.	- Procuratore Generale	» 41
30.	MILANO	- Primo Presidente	» 42
31.	Id.	- Procuratore Generale	» 43
32.	NAPOLI	- Commissione della Corte	» 44
33.	Id.	- Procuratore Generale	» 46
34.	Id.	- <i>Sezione di Potenza</i> - Procura Generale	» 47
35.	PALERMO	- Primo Presidente	» 48
36.	Id.	- Procuratore Generale	» 51
37.	PARMA	- Primo Presidente	» 56
38.	Id.	- Procuratore Generale	» 57
39.	Id.	- <i>Sezione di Modena</i> - Procura Generale	» 58
40.	ROMA	- Primo Presidente e Procuratore Generale	» 60
41.	TORINO	- Primo Presidente	» 62
42.	Id.	- Procuratore Generale	» 64
43.	TRANI	- Primo Presidente	» 66
44.	Id.	- Procuratore Generale	» 69
45.	VENEZIA	- Primo Presidente	» <i>ivi</i>
46.	Id.	- Procuratore Generale	» 71

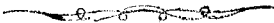
RIFORMA
DEL
PROCEDIMENTO SOMMARIO

NEI GIUDIZI CIVILI



OSSERVAZIONI E PROPOSTE

della Divisione 1^a del Ministero di Grazia e Giustizia



Pressochè tutti i magistrati che trasmisero le loro osservazioni a questo ministero hanno riconosciuto che il procedimento sommario, come si trova ordinato nel vigente codice di procedura civile, è causa dei gravi inconvenienti notati nella circolare di S. E. il Guardasigilli del 6 luglio 1875 e che quindi è necessario di riformarlo. Ma quali i rimedi? Varie furono le proposte in oggetto formulate; il procuratore generale presso la corte di cassazione di Torino e quello presso la sezione della corte d'appello di Modena consigliarono in sostanza il ritorno al sistema del codice di procedura civile sardo del 1859, e il procuratore generale alla corte di cassazione di Palermo accostandosi a tale sistema, propose la distinzione fra rito sommario e rito d'urgenza, pur mantenendo l'attuale metodo di citazione ad udienza fissa; la maggior parte dei proponenti però, a raggiungere lo scopo di garantire meglio lo sviluppo della causa a tutela delle ragioni delle parti in contesa, anzichè ad una riforma fondamentale, accennarono nei loro progetti a semplici e parziali modificazioni del vigente procedimento, e s'ispirarono essenzialmente al concetto che convenga prescrivere lo scambio degli atti fra i contendenti in un periodo anteriore all'udienza, al fine di abilitarli a farne un accurato esame e preparare le rispettive difese, sempre curando la semplicità e speditezza del giudizio.

Entrando ora nel campo pratico della proposta che si presenti più adatta per la riforma in discorso, sono a farsi le seguenti considerazioni.

Va lodato il sistema del codice sardo, perchè aveva col processo sommario semplice dettate norme che permettevano il libero scambio delle difese fra le parti, riservando la citazione ad udienza fissa per i soli casi d'urgenza, nei quali si rendeva necessaria la rapidità della forma; però in pratica si rilevò che anche la prima specie di procedimento dava luogo ad inconvenienti per la lunga vicenda dei differimenti, la quale mentre gravava di spese le parti contendenti, rendeva illusorio il beneficio delle prompte decisioni. Il ripristinamento puro e semplice del detto sistema non parrebbe adunque conveniente, e neppure opportuno si ravviserebbe il riammettere l'antica distinzione tra il processo sommario e quello ad udienza fissa, imperocchè ciò non si potrebbe effettuare senza rividire l'intero codice, le varie disposizioni del quale, dov'è parola del rito sommario, sono informate alla disposizione generale ed assoluta dell'art. 155, il quale prescrive che — nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire ad udienza fissa. —

Nella riforma della quale ci occupiamo deve pertanto aver c' mira di conciliare il libero esplicitamento delle ragioni dei contendenti colla celerità del procedimento senza turbare troppo l'economia del vigente sistema, e tale scopo sembra si possa ottenere con una semplice modificazione, col profittare cioè dell'intervallo tra la citazione e l'udienza in modo da fare che la causa s'istruisca in tale periodo a termini ristretti.

Nè il provvedimento pratico appare difficile, ove si faccia tesoro di talune disposizioni del codice sardo succitato, al quale in sostanza si mira la divisata riforma, ed anzitutto di quelle degli art. 472 e 473, prescrivendo in armonia colle medesime, che nel giorno successivo alla citazione debba il procuratore dell'attore depositare in cancelleria il mandato, gli atti di dichiarazione di domicilio e i documenti, e che a sua volta il procuratore del convenuto sia tenuto, non più tardi del giorno successivo allo scadere della metà del termine per comparire all'udienza, a far notificare al procuratore dell'attore una comparsa difensiva con indicazione dei documenti che esibisce e dei quali deve eseguire il deposito unitamente al mandato, atti di dichiarazione ecc; in tal modo sono poste le basi fondamentali del giudizio e l'oggetto della controversia si fa bastantemente palese, per guisa che le parti hanno abilità di provvedersi delle armi occorrenti alla difesa dei loro rispettivi diritti.

Ma non può vietarsi che all'udienza si modifichino le conclusioni e si producano nuovi documenti senza compromettere la giustizia ed esporre a grave pericolo i diritti delle parti, tanto più che è nell'indole del processo sommario che lo stato della causa si stabilisca nell'udienza al momento della discussione; però in tali casi mentre la parte contraria avrebbe diritto ad un differimento qualora non potesse nella stessa udienza deliberare, a porre un freno alle tardive produzioni o deduzioni dovrebbe accogliersi pure, con qualche temperamento, il sistema stabilito sul proposito dal suddetto codice sardo all'art. 481, ponendo le spese del rinvio a carico della parte che già avrebbe potuto fare le produzioni o deduzioni nella domanda o nella risposta.

Questa disposizione si rannoda alle precedenti e ne costituisce come la sanzione, imperocchè colla comminatoria delle spese di rinvio a carico della parte negligente, eccita i litiganti ad essere solleciti nel far valere i proprii mezzi di difesa; a completarla converrebbe poi ancora lasciare alla prudenza del Tribunale di ordinare il deposito dei documenti in cancelleria, e di fissare a norma delle circostanze il termine perentorio alle parti per le loro deliberazioni.

E così pure sembra che si dovrebbero adottare i disposti degli art. 475 e 476 dello stesso codice sardo, però in quanto al primo colle modificazioni suggerite dal sullodato procuratore generale alla corte d'appello di Torino, come consone alla indole del procedimento, e cioè che non possa essere chiesta che all'udienza la contumacia della parte che non abbia costituito procuratore, eseguito il deposito o la notificazione di cui sopra (al che è conforme il disposto dell'art. 483 del codice sardo) e che comparendo la stessa parte in udienza non si debba far luogo a dichiarazione di contumacia, ma ove fosse necessario un rinvio per la comunicazione de' suoi documenti e per le deliberazioni della parte contraria, a suo carico debbano porsi le relative spese.

Inoltre in questo tema sembrerebbe opportuno il richiamo espresso del capoverso dell'art. 381 e del disposto del successivo art. 382 del vigente codice di procedura.

Finora si è tenuto parola dei casi ordinari, ma possono presentarsi cause che richiedano urgente spedizione; allora, attesa l'urgenza per l'attore di citare e l'angustia del termine a comparire, le parti versano tante volte in condizione di non essere in grado di preparare i proprii mezzi di azione e di difesa e quindi di fare il deposito degli atti e documenti prima dell'udienza. — Ora modellando anche in tal parte il nuovo rito al codice del 1859 e per determinare una norma fissa, pare si potrebbe stabilire che ove il termine per comparire o per legge (esempi, il combinato disposto degli art. 148 capoverso e 147, art. 695, 717 del vegliante codice di procedura) o per abbreviazione dei termini in casi d'urgenza, non sia maggiore di giorni cinque, il deposito suddetto debba tanto per parte dell'attore, come del convenuto eseguirsi all'udienza.

Nè dall'adozione di questo sistema possono derivare inconvenienti, imperciocchè, oltrechè generalmente si tratta in tali casi di cause semplici e spedite, od è parola di termine fissato dalla legge, ed allora il tema del giudizio è già costituito da precedenti noti, oppure di abbreviazione di termini, ed allora l'intervento della autorità giudiziaria costituisce una seria guarentigia contro i pericoli di sorpresa.

È certo che anche nelle cause in esame potrebbe all'udienza presentarsi il bisogno di un differimento, ma non si crede che sul proposito si debba far luogo ad esplicita disposizione, mentre, concorrendo gravi motivi, una parte potrebbe sempre domandare il rinvio a sensi dell'art. 247 del regolamento generale giudiziario.

La riforma in detto senso dell'art. 390 del codice di procedura civile trae seco quella degli art. 201, 204, 479, 487 e 488 del medesimo, dappoichè l'intervento in causa di un terzo e l'appello incidentale improvvisi possono anche essere causa di sorpresa e perturbamento nella discussione orale; come pure è bene armonizzare col nuovo rito, onde la causa venga portata nei casi ordinari all'udienza con sufficiente sviluppo, le disposizioni degli art. 479 e 488 suddetti, in cui si tratta delle adesioni ai rimedii dell'opposizione e dell'appellazione.

Infine conviene modificare la disposizione dell'art. 412 che regola il procedimento sommario avanti i tribunali di commercio, onde coordinarla colla riforma stessa, atteso il diverso modo secondo cui le parti possono stare in giudizio (articolo 156 C. P. C.).

Alcuni dei sistemi proposti pur essendo informati al principio che sia necessaria l'istruzione della causa anteriormente all'udienza, diversificano dal sovraesposto in quanto al metodo da adottarsi per la stessa istruzione preventiva. — Per parlare soltanto di quelli che maggiormente se ne scostano, sembra che dovrebbe ripudiarsi non mero quello che riterrebbe sufficiente la previa comunicazione dei documenti per parte dell'attore, come l'altro che vorrebbe in sostanza, bensì con abbreviazione di termini, modellare il procedimento sommario al formale, in modo quindi che l'istruzione si chiudesse prima dell'udienza, salve le comparse conclusionali. Le ragioni precipue sono, che il primo sarebbe causa troppo frequente di differimenti, imperocchè il convenuto colla produzione di documenti o con domande sconvenzionali può far nascere il bisogno per l'attore di un rinvio della causa, onde potersi difendere; il secondo sistema mentre osterebbe alla speditezza del procedimento, sarebbe contrario all'indole del giudizio sommario, il cui carattere eminente è l'oralità, non avendo le deduzioni scritte che lo scopo di fissare, nell'interesse del libero scambio delle difese, i punti controversi e lo stato della contestazione prima della discussione, onde, come sopra si è osservato, possono ancora essere modificate all'udienza.

Vari dei magistrati hanno proposto poi che lo scambio delle comparse conclusionali debba farsi prima dell'udienza; quando però si consideri che le comparse stesse non sono in sostanza che uno sviluppo degli elementi più sostanziali della causa già noti alle parti, sembra che nessun inconveniente possa sorgere da che la presentazione delle medesime segua all'udienza, com'è prescritto nella vigente procedura.

La disegnata innovazione legislativa si limita a semplici modificazioni atte a migliorare la procedura sommaria in guisa da rendere il giudizio più serio ed ordinato col mettere le parti al coperto da sorprese ed evitare giudizi immaturi e precipitati. Tuttavia non è che si disconosca come ulteriori modificazioni si potrebbero rendere utili, quali, fra le altre, il dettar norme speciali relative al sistema probatorio, alla materia degli incidenti, ed anzi, siccome è costante che in pratica s'usa a preferenza il procedimento sommario in quasi tutte le controversie, il che trae origine da molteplici cause, fra le quali dalla natura più semplice e spedita dei rapporti giuridici della nuova vita industriale e commerciale, dalla mobilità maggiore del sistema della proprietà e maggiore semplicità della materia della successione, così, degna di studio sarebbe forse una riforma del procedimento sommario nel senso di venirgli a dare, con opportune guarentigie, il posto che ora compete al formale. Ma d'altra parte pare che non sarebbe ora opportuno di metter mano a radicali riforme, ed un correttivo si ha d'altronde nella disposizione dell'articolo 392, il quale prescrive che nelle parti non espressamente regolate il procedimento sommario — prende norma dalle disposizioni del formale *in quanto siano applicabili*. —

Piuttosto sembra si potrebbe accogliere il desiderio manifestato da parecchi magistrati di veder riformato l'articolo 389 nel senso che, oltre alle controversie previste da tale articolo, si dichiari espressamente esteso il procedimento ad altre evidentemente di facile e pronta soluzione, quali le domande di prestazioni d'alimenti, quelle personali o relative a cose mobili, semprechè fondate su titolo scritto e simili.

La chiesta innovazione, che d'altronde risponde al sistema del codice sardo suddetto, si basa su che anche in questa materia vi è del determinato e non sia conveniente quindi di lasciare tutto all'arbitrio del presidente; d'altronde adottandola si otterrebbe pure il vantaggio della celerità e di una economia di spesa, quale quella occorrente per il rilascio del decreto; nè sarebbe tale da turbare l'economia del vigente sistema.

In armonia coi premessi concetti si propone il seguente

Progetto di legge. ()*

« Articolo unico.

« Agli articoli 201, 204, 389, 390, 391, 392, 412, 479 e 488 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

« Articolo 201.

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattisi di procedimento sommario, *fino al terzo giorno anteriore all'udienza, tranne i casi in cui a*

(*) Le parole in carattere corsivo indicano le aggiunte o modificazioni introdotte al testo delle relative disposizioni del codice.

norma del n.º 5.º dell'articolo 390 il termine a comparire non sia maggiore di giorni cinque, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

« Articolo 204.

« Le questioni relative all'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti.

« Nei casi d'intervento *in causa trattata con procedimento sommario*, le questioni sono giudicate dal tribunale o dalla corte.

« L'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale quando sia in istato di essere decisa.

CAPO II.

*Del procedimento sommario davanti i tribunali civili
e le corti d'appello.*

« Articolo 389.

« Sono trattate col procedimento sommario

« 1º Le domande per provvedimenti conservatori od interinali.

« 2º Le cause in appello dalle sentenze dei pretori.

« 3º *Le domande di prestazione di alimenti, di pagamento di mercedi, di pigioni di case, di fitti di beni, di annualità di censi e di rendite sì perpetue che vitalizie.*

« 4º *Le domande personali o relative a cose mobili, semprechè siano fondate su un titolo scritto.*

« 5º Le altre cause per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.

« Articolo 390.

« 1º *Nel giorno successivo alla citazione il procuratore dell'attore deve depositare in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio della parte, in conformità dell'art. 158 n. 2 ed i documenti originali di cui offri comunicazione.*

« 2º *più tardi del giorno successivo allo scadere della metà del termine per comparire all'udienza fissa, il procuratore del convenuto deve a sua volta depositare nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 159 n.º 2º, i documenti originali di cui offre comunicazione e far notificare al procuratore dell'attore una comparsa contenente la sua risposta con indicazione dei documenti prodotti.*

« 3º *Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori gli originali dei titoli prodotti rimarranno in deposito nella cancelleria, affinchè tutte possano prenderne visione, a meno che si accordino fra loro per averne comunicazione successivamente, senza però che i termini sovra stabiliti possano essere accresciuti.*

« 4° Quella delle parti che non avrà costituito procuratore o non avrà eseguito il deposito o la notificazione prescritti dai paragrafi precedenti, sarà considerata contumace, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 381 e nell'art. 382.

« La dichiarazione di contumacia deve essere chiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione.

« Comparendo per altro la parte all'udienza, non si farà luogo a dichiarazione di contumacia, ma, se sarà necessario un rinvio per la comunicazione de' suoi documenti e per le deliberazioni della parte contraria, le spese del rinvio saranno a suo carico.

« 5° Se per legge o per autorizzazione nei casi d'urgenza data dal presidente, il termine a comparire non fosse maggiore di giorni cinque, la presentazione dei mandati, atti di dichiarazione di residenza o domicilio, e la comunicazione dei documenti si faranno dalle parti all'udienza.

Articolo 391.

« Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza.

« Nella stessa udienza i procuratori si comunicano per copia le comparse conclusionali.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352; il cancelliere appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali e fa menzione delle postille che vi siano aggiunte.

« Le conclusioni prese dall'attore nella sua domanda e dal convenuto nella cedula di risposta potranno all'udienza modificarsi e si ammetterà anche la presentazione di nuovi documenti.

« Qualora però le nuove conclusioni, deduzioni o produzioni cambino lo stato della questione o siano tali che la parte contraria non possa nella stessa udienza deliberare o la causa non sia per altri motivi in istato d'essere decisa, il tribunale ne ordinerà il rinvio ad una delle prossime udienze, mandando ove d'uopo depositare nella cancelleria i nuovi documenti per la loro visione o comunicazione, e fisserà i termini perentorii entro cui le parti dovranno presentare le loro deliberazioni, facendo di tutto menzione nel verbale d'udienza.

La parte che colle nuove sue conclusioni, produzioni o deduzioni avrà dato luogo al rinvio, sarà sempre condannata nelle spese cagionate dal medesimo, qualora il tribunale riconosca che essa avrebbe potuto fare tali produzioni o deduzioni o nella domanda o nella risposta.

« Articolo 392.

« Quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa. Nel caso di consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente.

« La presente disposizione è applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali.

« Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili.

« Articolo 412.

« Nel procedimento sommario il convenuto deve fare all'udienza la elezione o la dichiarazione di domicilio di cui nell'art. 394, *sempre quando a norma del n° 5° dell'art. 390 il termine a comparire non sia maggiore di giorni cinque, negli altri casi deve fare la stessa elezione o dichiarazione nella comparsa da notificare alla parte contraria a termini del n° 2° di detto art. 390.*

« Nella stessa udienza le parti devono comunicarsi le comparse conclusionali.

« Quando alcuna delle parti comparisse per mezzo di procuratore, questi deve presentare il mandato di cui nell'art. 395 al cancelliere il quale ne prende nota nel verbale d'udienza.

« Art. 479.

« L'adesione di cui all'art. 470 si fa con comparsa nel termine stabilito per rispondere all'atto d'opposizione nei casi di procedimento formale *e trattandosi di procedimento sommario alla prima udienza sempre quando a norma del n.° 5° dell'art. 390 il termine a comparire non sia maggiore di giorni cinque, negli altri casi per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza.*

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente per iscritto *e si propone all'udienza.*

« Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. »

Esso deve proporsi:

nella prima risposta anteriore all'iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa nei procedimenti sommarii *allorchè a norma del n.° 5° dell'articolo 390 il termine a comparire non sia maggiore di giorni cinque, negli altri casi con comparsa notificata almeno tre giorni prima dell'udienza.*

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per esser stato fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale o la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale.

« Art. 488.

« L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa nel termine stabilito per rispondere all'atto d'appello nei casi di procedimento formale, *e trattandosi di pro-*

cedimento sommario alla prima udienza allorquando il termine a comparire, secondo quanto è previsto dal n° 5° dell'art. 390, non sia maggiore di giorni cinque, negli altri casi per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza. »

NB. Gli articoli 391 e 392 si sono riuniti in un solo per non variare la numerazione del codice stesso al di là del capo II°, titolo IV° suddetto.

Sembra poi che non vi sarebbero innovazioni da introdurre al regolamento giudiziario, salvo all'art. 199 nel quale si parla del *libro delle registrazioni*, nel senso di aggiungere agli articoli ivi espressi l'art. 390 in riguardo al deposito, che, a termini del medesimo, dovrebbe pure venire fatto.



SUNTO

DEI PUNTI PRINCIPALI DI PROPOSTE

PER LA

RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NEI GIUDIZI CIVILI

COMPILATO

in base alla deliberazione presa nella seduta

del 22 gennaio 1877

DALLA

COMMISSIONE

ISTITUITA PER LO STUDIO DELLA SUDDETTA RIFORMA

CON DECRETO DI S. E. IL GUARDASIGILLI

in data 22 dicembre 1876.

Prese ad esame le osservazioni e proposte sull'importante argomento della riforma del procedimento sommario trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia dai Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero e da distinti cultori delle scienze giuridiche, si rileva che i criteri direttivi di cotali studi sono informati essenzialmente al concetto di ricercare:

- 1° Le cause che possono trattarsi col detto procedimento;
- 2° Le forme con cui deve esplicarsi il rito;
- 3° I punti di contatto e la coordinazione del rito medesimo con altre parti della procedura civile.

I.

Cause

che possono trattarsi col procedimento sommario.

Riforma del rito nel senso di fare del sommario il procedimento ordinario - nel formale l'eccezione.

L'attuale codice di procedura civile stabilisce due forme di rito, formale e sommario — Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili, i tribunali di commercio e le corti d'appello; il secondo davanti i conciliatori ed i pretori. — Osserva altresì dinnanzi ai tribunali civili e di commercio ed alle corti di appello nei casi stabiliti dalla legge (art. 155).
Ora muovendo dal concetto che sempre più viva si manifesta in pratica la tendenza di appigliarsi nella istruzione delle cause al rito sommario di preferenza che al formale, vi fu chi espresse l'opinione che occorrerebbe riformare la base del vigente sistema col fare del sommario il procedimento ordinario, restringendo le regole del formale alle cause di speciale importanza — Di tale parere fu il primo presidente ed il procuratore generale presso la corte d'appello di Trani, il primo presidente della corte d'appello di Brescia e l'avv. Cesare Norsa di Milano. La specifica proposta di uno schema di legge al riguardo fu però soltanto formulata dal primo presidente della corte di Trani ed il procuratore generale presso la corte medesima dichiarò di aderirvi.

Il primo presidente della corte di Brescia e l'avvocato Norsa esaminarono anche la questione della riforma del rito sommario sotto l'aspetto più limitato di semplici modificazioni valevoli a migliorare il vigente procedimento senza alterarne il fondamento, ed è in questo terreno più ristretto che si aggirano le osservazioni della grande maggioranza dei proponenti.

Critiche all'art. 389 del codice di procedura civile.

Nel tema speciale di cui è esposto venne fatto oggetto di critiche il disposto dell'art. 389 del vigente codice di procedura civile, principalmente, perchè dopo avere lo stesso articolo tassativamente prescritto il rito sommario per le domande di provvedimenti cautelativi o interiminali e per le cause in appello dalle sentenze dei pretori, non lo esclude per le altre controversie, ma l'autorizzarlo, ad eccezione di alcune cause già determinate dalla legge, è rimesso all'apprezzamento del presidente. Ora, si osserva, in questa materia non tutto è indeterminato ed è saggio consiglio il limitare per quanto possibile l'arbitrio del magistrato. — Lasciata pertanto alla prudenza del capo del collegio la facoltà di autorizzare la citazione ad udienza fissa per ogni contingenza che *a priori* fosse impossibile il prevedere e determinare, si vorrebbe che la materia venisse nel resto regolata mercè una apposita disposizione di legge, in cui si specificassero distintamente le cause a trattarsi col procedimento sommario, partendo dal criterio di comprendere nelle medesime quelle di preventiva non intricata nè difficile soluzione, e le altre che per l'oggetto della domanda abbiano in sè i caratteri dell'urgenza.

Cause di facile soluzione od urgenti da classificarsi in detto articolo.

È per ciò che si esternò da parecchi il parere che debbano venir classificate nel precennato articolo 389 le azioni contemplate nei primi otto numeri del precedente art. 363 dello stesso codice, le cause redibitorie o estimatorie relative a contrattazioni di bestiame, quelle per pagamento di mercedi, pigioni, affitti, canoni, e le domande personali o relative a cose mobili semprechè fondate su un titolo scritto ed altrettali. Fecero proposte nel cennato senso i procuratori generali presso le corti di cassazione di Palermo e Torino, i primi presidenti delle corti d'appello delle anzidette città, ed i procuratori generali presso le corti d'appello di Firenze, Genova e Palermo, il consiglio di disciplina dei procuratori di Lucca, il deputato Catucci e la divisione 1^a del Ministero.

Aggiunta al precitato articolo 389 relativa al rito da seguirsi in appello per le cause trattate in prima istanza in via sommaria.

Per mettere fine poi ad una questione controversa, a quella cioè se l'effetto del decreto col quale il presidente autorizza la citazione ad udienza fissa, e quindi la istruzione della causa in via sommaria, duri soltanto pel

Convergono nell'accennato metodo le proposte presentate dai procuratori generali presso le corti di cassazione di Palermo e Torino, dalla commissione della corte d'appello di Firenze, dai primi presidenti delle corti d'appello di Bologna, Roma e Torino (2° progetto), e dai procuratori generali presso le corti d'appello di Brescia, Casale, Modena, Roma, Torino e Venezia, dal deputato Catucci, dagli avvocati Norsa suddetto, Orefici di Brescia, Salvo di Porto Maurizio e dalla divisione 1^a del Ministero.

I due sistemi avanti indicati armonizzano poi nel ritenere in massima:

a) La produzione reciproca dei documenti, sì per parte dell'attore che del convenuto anteriormente alla udienza;

b) Che nei casi d'urgenza non abbiasi ad istruire la causa anteriormente alla udienza stabilita nella citazione, bastando allora che si ottemperi a quanto viene prescritto dall'art. 390, 1° capoverso del codice di procedura civile;

c) Che alla udienza possano le conclusioni venire modificate, e sia pure ammessa la produzione di nuovi documenti.

A mettere però un freno alle tardive produzioni o deduzioni fu avvisato da parecchi dei proponenti l'opportunità di adottare un temperamento analogo a quello già disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile Sardo del 1859, col porre cioè le spese del rinvio a carico della parte negligente.

Il concetto di innovazione più limitata fu accolto dai presidenti delle corti d'appello di Brescia e Cagliari (2° progetto), e dai procuratori generali presso le corti d'appello di Ancona, Cagliari (2° progetto), Messina e sezioni di Macerata e di Potenza, essendochè le loro proposte s'informano sostanzialmente all'idea di restringere al solo attore l'obbligo di depositare i documenti e la comparsa conclusionale in un periodo precedente all'udienza, salvo però alle parti di chiedere poi un rinvio della causa alla udienza stessa se loro occorra per incombenti della difesa.

Il disegno di una riforma più ampia, delle avanti enunciate, alle discipline che governano l'attuale rito sommario è propugnato dai primi presidenti delle corti d'appello di Palermo e Torino (1° progetto), dai procuratori generali presso quelle di Casale e Genova, non che dall'avvocato Serravalle di Catanzaro, i quali vorrebbero in sostanza modellato tale procedimento, sebbene con abbreviazione di termini, alle regole del formale.

Attinenze fra i due sistemi avanti indicati.

Obbligo al solo attore di produrre i documenti in termine precedente all'udienza — Rinvio della causa per incombenti di difesa.

Regole del rito formale applicate con abbreviazione di termine al procedimento sommario.

Distinzione del procedimento in formale, sommario e ad udienza fissa o a rito d'urgenza.

E qui torna acconcio di notare che i procuratori generali presso le corti di cassazione di Palermo e Torino, il primo presidente della corte d'appello di quest'ultima città, il procuratore generale presso la corte d'appello in Genova, la procura generale presso la sezione di Corte d'appello di Modena proposero in sostanza di ristabilire la distinzione del procedimento che già esisteva nel codice di procedura civile Sardo su mentovato, in formale, sommario semplice e ad udienza fissa o a rito d'urgenza, ed i loro progetti tendono ad una più estesa innovazione del vigente sistema e particolarmente fra essi quelli presentati dai precennati procuratori generali presso la corte di cassazione in Palermo, e presso la corte d'appello di Genova, nei quali furono anche inserite norme speciali in ordine alla materia degl'incidenti, al sistema probatorio, alla contumacia ed alla opposizione.

Istruzione del giudizio nell'intervallo fra l'udienza fissata nell'atto di citazione e quella destinata dal presidente per la discussione della causa.

In altro dei sistemi che furono suggeriti non seguirebbe l'istruzione del giudizio in un periodo anteriore alla udienza, ma susseguentemente e cioè nell'intervallo decorrente fra l'udienza stessa e quella che dovrebbe venire fissata dal presidente per la discussione della causa. Proposero tale metodo il Primo Presidente ed il Procuratore Generale presso la corte d'appello di Catanzaro ed il presidente della sezione di corte d'appello in Macerata.

Nessuna innovazione alle attuali forme del rito sommario salvo il temperamento del rinvio della causa alla udienza se occorrente per l'esplicamento della difesa.

Altri poi movendo dal concetto che se le parti sono d'accordo di fare e compiere l'istruzione in udienza non debbe la legge forzarle a più complicata diligenza nella difesa de' loro propri interessi, non vorrebbero del pari si prescrivesse l'obbligo di veruna comunicazione preventiva all'udienza di documenti o comparse, ma solo che fosse accordato alla parte cui occorresse di dover meglio maturare la propria difesa, di ottenere un rinvio per l'istruzione. Dell'espresso avviso sono il procuratore generale presso la corte d'appello di Aquila degli Abruzzi (2° progetto), la procura generale presso la sezione di corte d'appello in Perugia, e l'avvocato Fulci consigliere presso la sezione di corte d'appello in Messina.

Sufficienza del vigente procedimento sommario per la difesa rispettiva delle parti.

Taluni poi hanno emessa l'opinione che non sia necessario abolire le attuali forme del procedimento sommario che ritengono provvedere a sufficienza alla regolare istruzione della causa; ad ogni modo propongono in via subordinata qualche modificazione all'art. 390 del codice di procedura civile, o ad alcuni articoli del regolamento generale giudiziario per viemmeglio assicurare il pieno esplicamento della difesa fra le parti. — In detto senso hanno espresso avviso il primo presidente della corte d'appello di Venezia, ed i procuratori ge-

giudizio in prima istanza o si estenda anche allo stadio dell'appello, il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Palermo propone inoltre un'aggiunta al n° 2 di detto art. 389 nel senso che vi si dichiara doversi trattare col rito sommario anche le cause in appello dalle istanze per le quali fu emanato l'anzidetto decreto.

E così il Procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia vorrebbe che fosse espressamente statuito nel mentovato articolo, che le cause tutte in appello da sentenze proferite in giudizio sommario dovessero collo stesso procedimento venire trattate, salvo il disposto del successivo articolo 391.

Il primo presidente ed il procuratore generale presso la corte d'appello in Cagliari hanno manifestato l'avviso che occorra la riforma del citato articolo 389 nel senso che il procedimento sommario debba adottarsi per quelle sole cause nelle quali la domanda dell'attore è basata su una espressa disposizione di legge o su un titolo scritto ed autentico.

Cade ora a proposito di notare che da parecchi fu censurato il disposto dell'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo che ordina trattarsi col procedimento sommario tutte le cause interessanti le pubbliche amministrazioni, e ciò, essenzialmente perchè anche dette amministrazioni hanno, al pari dei privati, giudizi di alta indagine e complicati, e che d'altronde non vi sarebbe ragione per creare un privilegio in favore delle medesime.

Fu quindi proposta da taluno l'abrogazione del citato articolo, e da altri la sua limitazione alle cause d'imposta.

E così pure, in vista della gravità delle questioni che possono sorgere nelle cause per divisione di eredità, nei giudizi di rinvio dalle corti di cassazione ed in quelli per esecuzione di giudicati esteri, si propone da alcuni che sieno modificate le disposizioni rispettivamente contenute negli articoli 884, 546 capoverso e 942 principio del codice di procedura civile, per le quali venne indistintamente prescritta per gli accennati giudizi la forma sommaria. Fecero proposte nei sensi suindicati il procuratore generale presso la corte di cassazione di Palermo, il primo presidente ed il procuratore generale presso la corte d'appello in detta città, il consiglio di disciplina dei procuratori in Lucca.

Limitazione del rito sommario alle dimande fondate su di una espressa disposizione di legge o su un titolo scritto ed autentico.

Abrogazione o modificazione dell'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo in data 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e degli articoli 546 capoverso, 884 e 942 principio del codice di procedura civile

II.

Forme del procedimento sommario.

Il maggiore numero dei proponenti concordi nel ritenere che l'attuale procedimento sommario lasci a desiderare guarentigie maggiori per l'istruzione della causa e per il pieno svolgimento della difesa, avvisano che sia necessaria una riforma di questo sistema nel senso di mettere un argine alle insidie ed alle sorprese ora sì facili, conciliando l'innovazione coll'indole del procedimento che richiede speditezza e semplicità di forme.

Se però i metodi proposti per la riforma di cui è parola tendono allo scopo anzicennato, differenziano fra loro quanto ai mezzi suggeriti per raggiungerlo.

Sono i sistemi principali proposti sull'obbietto:

Deposito e comunicazione prima dell'udienza si per parte dell'attore che del convenuto degli atti di costituzione di procuratore, di dichiarazione di residenza o domicilio, non che dei documenti e delle comparse conclusionali.

Si ritiene col primo di essi che possa provvedersi convenientemente alla istruzione del giudizio coll'obbligare l'attore ed il convenuto a depositare in cancelleria in un dato periodo anteriore alla udienza fissata nell'atto di citazione, i mandati, gli atti di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, i rispettivi documenti ed a comunicarsi le comparse conclusionali.

Propugnano questo metodo le commissioni della Corte d'appello di Aquila degli Abruzzi e di Napoli, i primi presidenti delle corti d'appello di Ancona, Casale, Lucca e Milano, il presidente della sezione di corte d'appello di Perugia, i procuratori generali presso le corti d'appello di Catania, Firenze, Lucca, Milano, Napoli e Palermo, il comm. Mauro Morrone presidente di sezione della corte d'appello di Napoli, ed il consiglio di disciplina dei procuratori in Lucca.

Comparsa del convenuto in risposta all'atto di citazione — comunicazione delle conclusionali alla udienza.

Col secondo sistema si vorrebbe che la comunicazione delle conclusionali non seguisse che all'udienza in cui deve discutersi la causa, e che contemporaneamente alla citazione o in un dato termine anteriore alla udienza stessa fosse tenuto il procuratore dell'attore ad uniformarsi al disposto dell'art. 158 del mentovato codice di procedura, al che susseguirebbe l'obbligo per parte del procuratore del convenuto di fare a sua volta il deposito del mandato, atti e documenti e di comunicare all'avversario una comparsa contenente la sua risposta con indicazione dei documenti prodotti.

nerali presso le corti d'appello di Aquila degli Abruzzi (1° progetto), di Bologna e di Catanzaro).

Tenuta parola dei sistemi proposti circa lo scambio **Iscrizione a ruolo.** delle difese fra i contendenti, converrà accennare che la materia della iscrizione delle cause a ruolo fu pure oggetto di alcune proposte nel senso che venga prefisso, ad eccezione dei casi d'urgenza, un dato termine per la iscrizione medesima anteriormente all'udienza. — (Proposte delle Commissioni delle corti d'appello di Aquila degli Abruzzi e di Napoli, dei primi presidenti delle corti d'appello di Catanzaro, Genova, Milano e Roma, dei procuratori generali presso quelle di Brescia e di Roma, del commendatore Morrone e dell'avvocato Fulci predetti).

Così in ordine alla comunicazione dei documenti fu da taluni proposto di stabilire che allorquando siervi più parti in causa e rappresentate da procuratori diversi, debbano gli originali dei titoli prodotti rimanere in deposito nella cancelleria fino al giorno dell'udienza, affinché tutte possano prenderne visione, a meno che si accordino fra loro per averne comunicazione successivamente — (Proposte del procuratore generale presso la corte di cassazione di Palermo, dei procuratori generali presso le corti d'appello di Torino e Venezia e presso la sezione di Modena, dell'avvocato Norsa, e della divisione 1^a del Ministero).

III.

Relazione e coordinazione del rito sommario con altre parti del codice di procedura civile.

Accettato il concetto della riforma delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile sul procedimento sommario, venne inoltre da parecchi dei proponenti fatta oggetto di studio la coordinazione del rito medesimo con altre parti correlative dell'anzidetto codice.

Così nel tema degli incidenti furono formulate proposte dai primi presidenti delle corti d'appello di Ancona e di Lucca per regolare tale materia nel rito di cui si tratta con forme semplici e spedite. **Incidenti.**

In altri progetti vennero inserite speciali disposizioni relative alla dichiarazione di contumacia — **Contumacia.** (Proposte del primo presidente della corte d'appello di Parma, del presidente della sezione di corte d'appello di Macerata, dei procuratori generali presso le corti di appello di Brescia e Torino, degli avvocati Norsa ed Ore-

Modificazione all'art. 386 del codice di procedura civile.

Intervento in causa — Appello incidentale — Adesione all'opposizione ed all'appello — Rito sommario avanti i tribunali di commercio.

fici, e della divisione 1^a del Ministero); e fu pure suggerita una modificazione all'art. 386 del codice di procedura civile, nel senso che nel caso di più contumaci, una sola volta possa avere luogo la riapertura del giudizio, e ciò per impedire che si protragga soverchiamente la definizione della causa. — (Proposte della commissione della corte d'appello di Napoli, del procuratore generale presso la corte medesima, e del commendatore Morrone).

Venne poi altresì da alcuni a visato di porre in correlazione colle nuove forme del rito sommario le prescrizioni del mentovato codice relative all'intervento in causa, all'appello incidentale ed alle adesioni ai rimedi della opposizione e dell'appellazione, e di coordinare col nuovo rito il procedimento sommario avanti i tribunali di commercio. — (Proposte della commissione della corte d'appello di Aquila degli Abruzzi, dei primi presidenti di Ancona, Palermo, Trani e Roma, dei procuratori generali di Palermo e Roma, e della divisione 1^a del Ministero).

La inoltre avvertenza che il deputato Catucci ha pure proposto nel suo progetto alcune innovazioni all'attuale sistema del codice di procedura civile, per le quali sarebbe prescritta l'inappellabilità delle sentenze preparatorie ed interlocutorie nel caso in cui i mezzi istruttori non sieno contrastati, e la sospensione della esecuzione delle sentenze (non dichiarate esecutive provvisoriamente) soltanto durante il giudizio d'appello.

Si contengono inoltre in detto progetto altre disposizioni in riforma del vigente rito formale e di taluni articoli del codice precitato concernenti la esecuzione forzata dei giudicati, e vi si legge un articolo del tutto nuovo col quale si accorderebbe facoltà ai proprietari ed ai principali conduttori delle case e dei fondi rustici di far procedere, per titolo di pigione o di affitti scaduti e senza permissione del giudice, al pignoramento degli effetti esistenti in detti stabili, un giorno dopo il precetto di pagamento.

Si osserva per ultimo che nell'indicazione degli autori delle varie proposte si ebbe riguardo ai punti di massima in cui concordano, non tenuto conto delle lievi modalità che possono incontrarsi nelle proposte medesime.

~~~~~

# PROGETTO DI LEGGE

PER LA RIFORMA

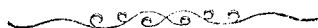
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NEI GIUDIZI CIVILI

COMPILATO

DALLA SOTTO-COMMISSIONE

NOMINATA IN BASE ALLA DELIBERAZIONE PRESA

nell'adunanza generale del 22 gennaio 1871





# PROGETTO DI LEGGE

---

## Articolo unico.

Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489, 843 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

### Art. 201.

Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirvi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al *quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 39, di questo codice, nei quali potrà intervenire* finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza

### Art. 386.

Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla *pubblicazione della sentenza definitiva*, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

*Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio e stabilita nuova udienza per la tardiva comparizione.*

---

**NB.** La Sotto-Commissione è composta dei Signori Comm. Mauro Morrone Presidente, Commendatore Giacomo Astengo, Cav. Corrado Corradi, Cav. Raffaele Corsi, Comm. Luigi Mongini, Avvocato Cesare Parenzo, Cav. Giuseppe Saredo, e Cav. Giuseppe Cassini Membro e Segretario.

Le parole in carattere corsivo indicano le aggiunte o modificazioni introdotte nel testo delle relative disposizioni del codice.

*Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire all'udienza stabilita, e non si farà luogo ad altra riapertura di termini.*

Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiarare di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

#### Art. 389.

Sono trattate col procedimento sommario:

1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;
2. *Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata legalmente riconosciuta;*
3. *Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario;*
4. *Le domande di pagamento di mercedi, di annualità, di censi di rendite sì perpetue che vitalizie, quelle relative a colonie, a pigioni di case, a corrisposte di beni o di altri immobili, tenuti in affitto, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto;*
5. *Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;*
6. *Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;*
7. *Le domande di pensioni o assegnamenti provvisori a titolo di alimenti;*
8. *Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;*
9. *Le altre cause per le quali sia dal presidente, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario.*

#### Art. 390.

*Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti:*

1. *Otto giorni prima dell'udienza il procuratore dell'attore depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in*

conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè i documenti sui quali si fonda la domanda.

2. Tre giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo in conformità dell'art. 159, n. 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa.

3. Nel giorno che immediatamente precede l'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice delle conclusioni per il presidente. La causa non può proporsi e quindi iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine medesimo iscritta sul ruolo di spedizione.

4. In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti d'accordo non consentano alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza a spese di chi vi avrà dato luogo.

5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti dovranno essere presentati e comunicati nei termini e modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo: altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati; salvo che sull'accordo delle parti, o per gravi motivi, il tribunale o la corte non credano conveniente di concedere un secondo definitivo rinvio, nel quale caso si osserveranno le stesse norme già prescritte pel primo rinvio.

6. Sulle domande per l'assegnazione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rimando delle parti medesime a giorni ed ora fissi avanti al presidente per l'opportuna ordinanza.

Dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza; in caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno.

7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza a norma dell'art. 154 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangano abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo si farà dalle parti in udienza, e la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima.

8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato del resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo la presenta-

zione delle comparse il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale.

9° La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza.

#### Art. 412.

*Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nel precedente art. 390, e quando vi siano procuratori, saranno quanto ai medesimi applicabili le stesse norme.*

#### Art. 479.

L'adesione di cui all'art. 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e trattandosi di procedimento sommario per comparsa da notificarsi tre giorni prima dell'udienza eccettuati i casi di abbreviazione di termine contemplati nel n. 7 dell'art. 390.

L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

#### Art. 485.

Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è di giorni trenta.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza.

#### Art. 487.

L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi:

nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali;

per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari;

e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'ap-

pello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello <sup>7</sup>  
incidentale.

Art. 488.

L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello *nei casi di procedimento formale; e trattandosi di provvedimento sommario, per comparsa da notificarsi tre giorni prima dell'udienza, tranne i casi indicati nel n. 7 dell'art. 390 di questo codice.*

Art. 489.

Quando l'appellante *in giudizio formale* non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione rigetta l'appello.

Lo stesso ha luogo quando l'appellante *in giudizio sommario* non abbia adempito alle prescrizioni *tenute nei numeri 1, 2, 3 e 7 dell'art. 390,*

Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, nè dell'opposizione di cui all'art. 474.

Art. 843.

*Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario.*

---





# COMMISSIONE

PER LA RIFORMA

## DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

---

Roma 1 marzo 1877.

*Onorevoli Colleghi,*

La Commissione nella sua prima tornata del 22 scorso gennaio prese ad esaminare due quesiti:

1° Se dovesse deviare dal sistema del Codice vigente a seconda del quale il carattere che differenzia sostanzialmente il procedimento formale dal sommario è che nel primo vi ha un termine, oltre al quale non è lecito variare dalle difese già spiegate, e nel secondo non solo non vi sono termini per la istruzione, ma questa è contemporanea alla discussione della causa;

2° Se, ritenuta la diversità dell'indole dei due procedimenti, talune norme del primo potessero adottarsi pel secondo, senza che ne rimanesse alterato il carattere.

La Commissione considerò, che il mandato conferitole non poteva estendersi oltre i suoi limiti, i quali dovevano circoscriversi alla sola materia del procedimento sommario. Il formale dunque doveva rimanere qual è: ed il sommario doveva non perdere la sua nota caratteristica, cioè non esservi termini, entro i quali la istruzione della causa avesse a considerarsi chiusa prima della udienza.

Lo studio dunque doveva rivolgersi alla ricerca di un metodo, pel quale si fosse raggiunto lo scopo di equilibrare i diritti delle parti per lo svolgimento delle loro difese, e per evitare gl'inconvenienti finora lamentati.

Fermato così il punto di partenza, la Commissione opinò doversi nominare una Sotto-Commissione con l'incarico di formulare il progetto di riforma. Nello stesso tempo dispose che dal Segretario si fosse compilato un sunto dei punti principali delle proposte trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia dai capi della Magistratura e del Pubblico Ministero, non che da parecchi cultori delle scienze giuridiche.

La Sotto-Commissione con generosa alacrità ha eseguito il suo lavoro, del quale mi è grato rimettere copia alle SS. LL. una al sunto delle varie proposte.

Ora non rimane altro compito, che quello di esaminare questo progetto. Ho creduto perciò convocare la Commissione pel giorno 11 corrente mese, alle ore undici antimeridiane nel solito locale del Ministero di Grazia e Giustizia, e spero che le SS. LL. non vorranno privare il lavoro della Sotto-Commissione del concorso della loro eminente dottrina.

Accolgano i sensi della mia distinta stima.

*Il Presidente*  
MORRONE

# VERBALI DELLA COMMISSIONE

ISTITUITA

CON DECRETO DI S. E. IL GUARDASIGILLI

in data 22 dicembre 1876

PER LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

NEI GIUDIZI CIVILI

---



## ADUNANZA DELLA COMMISSIONE

**Verbale del 22 gennaio 1877.**

### SOMMARIO

Proposta del presidente intorno al metodo da seguirsi. — Questione pregiudiziale del Deputato Catucci, se cioè il mandato conferito alla Commissione dovesse intendersi limitato alla sola parte relativa al procedimento sommario. — Osservazioni dei Commissari Corsi, Napodano e Romano, nel senso della limitazione del mandato. — Osservazioni in contrario del Deputato Parenzo. — Osservazioni del Presidente sull'organismo del vigente Codice di Procedura Civile, e sull'art. 386. — Spiegazioni del segretario e membro Cassini sul progetto presentato dalla Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero. — Proposta del professore Saredo per la nomina di unica Sotto-Commissione coll'incarico di formulare un progetto di legge. — È accettata.

In una delle sale del Ministero di Grazia e Giustizia in Roma ed alle ore 12 meridiane si è radunata la Commissione istituita presso il Ministero stesso con Decreto di S. E. il Guardasigilli in data 22 dicembre 1876, allo scopo di studiare e proporre un progetto di legge per la riforma del procedimento sommario, in sostituzione alle attuali disposizioni del codice di procedura civile.

Intervengono all'adunanza i Signori:

MORRONE, *Presidente*;  
ASTENGO;  
BUSSOLINI;  
CATALDI;  
CATUCCI;  
CORRADI;  
CORSI;  
MARUCCHI;  
MONGINI;  
NAPODANO;  
NORSA;  
PARENZO;  
ROMANO;  
SAREDO;  
STAMPA;  
CASSINI, *Membro e Segretario*.

Il Commendatore Restelli scrive una lettera colla quale partecipa che a causa d'indisposizione non può intervenire alla seduta.

L'avvocato Isnardi, altro Membro della Commissione, si scusa a mezzo del Commendatore Mongini di non potere trovarsi presente alla seduta per affari importanti del proprio ufficio.

Sono inoltre assenti i signori :

BARAZZUOLI;  
BONACCI;  
CORRERA;  
PICA;  
REGNOLI;  
ROSSI;  
SALARIS.

Il Commendatore Morrone assumendo la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed esordisce ringraziando i convenuti, i quali coll' avere accettato di far parte della Commissione istituita dal Guardasigilli per la riforma del procedimento sommario e coll' essere intervenuti all'attuale riunione, hanno dimostrato quanta sia l'importanza e l'urgenza della progettata riforma.

Rammenta come egli avendo per ragione d'ufficio dovuto riconoscere i gravi inconvenienti cui dava luogo nella pratica il vigente sistema di rito sommario, sentì il bisogno di muovere la questione in Parlamento colla presentazione del primo suo progetto di legge.

Esso partì allora dal concetto che se la facoltà data all'autorità giudiziaria pel combinato disposto degli articoli 390 e 349 capoverso del codice di procedura civile di far luogo alla nomina di un relatore nel caso in cui non ritenesse sufficientemente stabilito il fatto e di ordinare in conseguenza il rinvio della causa, doveva ritenersi certamente intesa alla maggiore garentia dei litiganti, avveniva però ben sovente che questa idea del legislatore fosse tradita, poichè il più delle volte le parti non si curavano di comunicarsi le rispettive produzioni, e quindi ritornavano all'udienza impreparate alla discussione. Epperò mirava con detto suo progetto a togliere sì grave inconveniente coll'introdurre un'aggiunta all'art. 390 del codice di procedura

civile nel senso, che nel caso di rinvio della causa ad altra udienza, la parte che intendeva fare aggiunzioni, variazioni o modificazioni alla sua comparsa, dovesse notificarle all'altra almeno tre giorni prima della nuova udienza ed offrire comunicazione dei documenti.

Svolto il detto progetto alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 maggio 1875, il Guardasigilli Ministro Vigliani, mentre riconosceva l'utilità del progetto medesimo, osservava che collo stesso non si provvedeva che al *tempo medio*, e che la riforma doveva anche versare sull'*inizio* del procedimento.

Fu replicato dall'autore del progetto che trattandosi di mettere mano ad un codice organico, egli per iniziativa parlamentare aveva creduto limitarsi ad un sol punto, come quello che tendeva ad eliminare un abuso del quale ogni giorno si avevano deplorabili esempi. Sotto il quale aspetto insisteva nella sua proposta, augurandosi d'altronde che il Ministero avesse preso dei provvedimenti per una riforma più larga.

Preso in considerazione il detto progetto dalla Camera nell'adunanza anzidetta, il Ministro Vigliani stimò opportuno rivolgersi ai Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero, perchè, fatto soggetto di attenta disamina l'importante subietto, volessero comunicare le loro osservazioni e proposte al riguardo.

La Corte d'Appello di Napoli, della quale fa egli parte, discusse largamente la materia, ed avvisò alla necessità di una riforma più ampia di quella stata proposta col mentovato progetto. Anch'esso convenne in questa opinione e si indusse a presentare alla Camera un secondo progetto che, senza adulterare la natura del procedimento sommario, meglio provvedesse alla rispettiva difesa delle parti.

Interpella in seguito la Commissione sul metodo da seguire per i lavori affidati alla medesima, osservando che stante il largo materiale raccolto a cura del Mini-



stero, fra cui accenna come utilissimo elemento di studio la relazione ed il progetto compilato dalla Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero stesso, sarebbe, a suo parere, opportuno il dividere fra i Membri della Commissione i diversi progetti pel conveniente esame, riferendone in seguito alla Commissione medesima.

Il Deputato Catucci facendo una breve rassegna degli inconvenienti che derivano in pratica da varie disposizioni del vigente codice di procedura civile, fra cui ne novera alcuni relativi alla materia degli incidenti, altri <sup>all'</sup> appellabilità delle sentenze preparatorie ed interlocutorie, non che alla vendita forzata degli immobili, propone la quistione pregiudiziale, se cioè il mandato della Commissione debba intendersi limitato alla sola parte relativa al procedimento sommario, oppure estendersi anche a quelle disposizioni del codice, che l'esperienza ha dimostrato difettose, inclinando egli in quest'ultima opinione.

Si osserva dal Cav. Corsi che il Decreto 22 dicembre 1876, che istituisce la Commissione, fissa i termini del mandato, i quali contemplano soltanto la materia del procedimento sommario, ed opina quindi che non si possano eccedere i limiti del mandato medesimo.

Passando a discorrere della materia degli incidenti, osserva che per esperienza ha potuto constatare come il relativo procedimento quale è regolato nel codice (articolo 181 e seguenti) trovi utile applicazione, semprechè il presidente si prenda premura di mettere d'accordo le parti sulle quistioni che possono insorgere.

Fa notare i benefici effetti di tale sistema per cui se le parti sono d'accordo sull'espletamento dell'incidente si evita il bisogno di una sentenza con risparmio così di tempo come di spese. Laonde vorrebbe che lo stesso sistema venisse pure introdotto cogli opportuni temperamenti nel rito sommario al quale ora non si estende, poichè è nel carattere dello stesso rito che l'istruzione della causa si compia all'udienza; e ritiene che l'accen-

nato fine si potrebbe conseguire mediante una disposizione da inserirsi nell'articolo 390, per cui si desse atto alle parti dell'accordo intervenuto sull'elevato incidente, prendendone nota nel verbale di udienza.

Il Deputato Napodano si associa anzitutto all'opinione del Cav. Corsi, che il mandato debba intendersi limitato al procedimento sommario. Soggiunge che veramente il movimento della scienza e della giurisprudenza tende a fare sì che il detto procedimento diventi il normale, ma però è di parere che per ora basti modificarlo opportunamente in guisa da evitare i lamentati inconvenienti.

Concorre egualmente nell'opinione relativa alla limitazione del mandato il Deputato Romano, osservando che si debbe modificare il rito sommario in modo da impedire le sorprese facili sempre e massime nel caso della presentazione di molti titoli all'udienza per l'impossibilità dell'esame dei medesimi.

Il Deputato Catucci osserva come egli nel proporre che la Commissione dovesse estendere, occorrendo, il suo esame ad altre parti della procedura, non intendeva che si eccedesse il mandato, ma soltanto che si avessero pure ad esaminare incidentalmente materie connesse col rito da innovare.

Il Deputato Parenzo fa presente che se il Ministero intende che la innovazione legislativa debba limitarsi a semplici modificazioni per migliorare il rito sommario, il compito della Commissione è assai facile, e non sembra che sia il caso di procedere alla nomina di Sotto-Commissioni per esaminare i diversi pareri dei magistrati. Che se poi si volesse una riforma più ampia del codice, a cui pare accenni la relazione che precede il progetto ministeriale, in tal caso sarebbe certamente necessario un preventivo esame più ampio della materia.

Ad ogni modo lo studio sulla riforma del rito sommario dovrebbe versare specialmente su tre punti: cause alle quali può applicarsi; forme del procedimento; economia dei giudizi. Svolge questi temi.

I limiti del mandato, risponde il Presidente, sono tracciati unicamente dal decreto che istituisce la Commissione e dalla lettera indirizzata dal Guardasigilli ai membri della medesima, dai quali documenti rilevasi in modo non dubbio che il compito della Commissione è ristretto alla riforma del procedimento sommario. Un tale compito poi, anche nel limite anzidetto, non è così facile come a primo aspetto può sembrare.

Accenna al codice di procedura vigente che staccandosi dai codici di tipo francese e distinguendo il procedimento in formale e sommario, pose il primo a base di tutto il sistema; nè crede sarebbe per ora conveniente che si avesse ad abolire tale forma di rito.

In ordine alla materia incidentale è d'avviso che il procedimento attuale sia utile non solo, ma necessario, sbarazzandosi col medesimo la causa da tutte le eccezioni che ne incagliano lo svolgimento. Soggiunge che l'onorevole Catucci potrà, discutendosi le innovazioni da introdursi nel procedimento sommario, proporre tutte quelle riforme che reputasse necessarie.

Facendo poi cenno degl'inconvenienti che derivano dall'applicazione dell'articolo 386 circa le varie riaperture di termini nel caso di contumacia, svolge ampie considerazioni in appoggio della proposta al riguardo fatta dalla Commissione della Corte d'Appello di Napoli, proposta da lui ripetuta nel secondo dei suoi progetti.

Invita quindi la Commissione a deliberare in ordine al metodo da seguire nei suoi lavori.

Il Segretario della Commissione Cav. Cassini prende la parola per rettificare una circostanza di fatto accennata dal Deputato Parenzo, il quale per desumere i termini del mandato citò la relazione ed il progetto compilati a cura della Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero, come se esprimessero gli intendimenti di S. E. il Guardasigilli circa la riforma di cui si tratta. Osserva a tale riguardo che per quanto gli consta, il signor Ministro avrebbe ordinato la

distribuzione ai membri della Commissione di detto lavoro perchè, al pari delle altre osservazioni e proposte fatte sull'argomento, fosse tenuto in quel conto che la Commissione avesse creduto del caso, ma non già perchè lo stesso dovesse servire di base alle deliberazioni della Commissione medesima, la quale era incaricata dello studio e della compilazione di un nuovo progetto come evincesi dal decreto. D'altronde, soggiunge, se nella succitata relazione si è accennato ad una radicale riforma del vigente sistema di procedimento, fu però esternato l'avviso che potesse la medesima introdursi per avventura utilmente in progresso di tempo, ma che per ora fosse sufficiente una semplice modificazione all'attuale rito sommario in modo da meglio guarentire la rispettiva difesa delle parti.

Sulla nuova osservazione del Deputato Parenzo, che sarebbe forse conveniente il chiedere al signor Ministro se per avventura intendesse che il mandato della Commissione fosse esteso ad altre parti fuori del rito sommario, il Presidente non ritiene ciò necessario per i motivi già accennati, e perchè inoltre trattandosi di una Commissione governativa chiamata a studiare e proporre un progetto su di una data materia, nulla impedisce che essa esamini l'argomento in tutta la sua ampiezza, e faccia quelle proposte che stimerà convenienti, salvo al Ministro di tenerle in quel conto che avviserà meglio. L'avvocato Norsa si associa pienamente a tale opinione, appoggiandosi in ispecie quanto al mandato, al testo del decreto e della lettera del Guardasigilli, e circa poi l'ordine dei lavori opina che si abbiano, giusta la proposta del Presidente, ad assegnare a ciascuna delle varie Sotto-Commissioni l'esame di una o più questioni, per quindi, fissate le massime direttive, formulare colla scorta delle medesime un progetto di legge.

Risponde il Presidente riconoscere logico il concetto dell'avv. Norsa, ma che, per determinare le quistioni di massima, converrebbe anzitutto che venisse compilato un sunto delle diverse proposte trasmesse al Ministero dai Capi della Magistratura

e del pubblico ministero e da parecchi cultori delle scienze giuridiche, nel senso di restringere le medesime ai punti essenziali; accennando che tale incarico potrebbe essere affidato al segretario della Commissione.

Il prof. Saredo vorrebbe che fosse nominata una unica Sotto-Commissione con incarico di formulare un progetto di legge, per avere così una base di discussione.

Alla proposta Saredo si oppone l'avv. Norsa, ritenendo anzitutto indispensabile che si fissino le massime principali, per evitare il pericolo, che la Sotto-Commissione formoli il progetto su basi le quali non fossero in seguito accettate dalla Commissione.

Dopo discussione sull'argomento alla quale prendono parte i Deputati Romano e Catucci, il Professore Saredo e il Deputato Mongini, che fa specialmente osservare come colla nomina di una Sotto-Commissione si conseguirebbe pure una economia di tempo nello studio della materia, e sull'osservazione del Presidente che le due proposte, l'una della Presidenza e l'altra del professore Saredo, possono non solamente conciliarsi, ma tendono entrambe ad accelerare e facilitare i lavori della Commissione, venne dalla medesima deliberato di incaricare il segretario del sunto delle varie proposte nel senso sovraindicato, e di rimettere al signor Presidente la nomina della Sotto-Commissione incaricata di prendere ad esame le varie proposte fatte sulla materia e formulare un progetto da sottoporsi alla approvazione definitiva della Commissione.

Si delibera poi che la Sotto-Commissione venga composta di sei Membri, oltre il Presidente ed il Segretario della Commissione.

Dopo ciò si dichiara dal signor Presidente sciolta la seduta.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione nell'adunanza anzidetta, colla quale veniva incaricato il presidente di procedere alla nomina della Sotto-Commissione, questa si compose dai signori:

ASTENGO Comm. GIACOMO.  
CORRADI Cav. CORRADO.  
CORSI Cav. RAFFAELE.  
MONGINI Comm. LUIGI.  
PARENZO Avv. CESARE.  
SAREDO Cav. GIUSEPPE.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA DELLA SOTTO-COMMISSIONE

Verbale del 31 gennaio 1877.

### SOMMARIO

Presentazione dal segretario cav. Cassini del sunto delle varie proposte pervenute al Ministero. — Osservazioni del presidente intorno al concetto direttivo del lavoro: proposta di due quesiti. — Osservazioni del comm. Astengo, del cav. Corradi e del presidente. — Questione pregiudiziale sollevata dal Deputato Parenzo. — Osservazioni del presidente: si discute se il procedimento sommario dovesse considerarsi come il normale, riducendo il formale a casi eccezionali. — Proposta del Deputato Mongini. — Osservazioni del cav. Corsi, del comm. Astengo e del presidente intorno agli incidenti. — Osservazioni del comm. Astengo sull' art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo. — Osservazioni del comm. Astengo e del Deputato Parenzo relative ai termini dell' appello, e proposta. — Indicazione del cav. Corsi dei provvedimenti da adottarsi per meglio ordinare il rito sommario. — Si accetta in massima il concetto, che il termine per l' appello debba essere uguale per tutte le sentenze, siano definitive o preparatorie o interlocutorie. — Si delibera affidarsi ai Commissari Corsi, Corradi, Mongini e Parenzo l' incarico di formolare il progetto di legge. — Raccomandazione del presidente sulla riforma proposta all' articolo 386 del Codice di Procedura Civile.

Alle ore dieci antimeridiane del giorno suddetto nel solito locale del Ministero di Grazia e Giustizia si è radunata la Sotto-Commissione per la riforma del procedimento sommario nelle persone dei Signori:

MORRONE Comm. MAURO, *Presidente*;  
ASTENGO Comm. GIACOMO;  
CORRADI Cav. CORRADO;  
CORSI Cav. RAFFAELE;  
MONGINI Comm. LUIGI;  
PARENZO Avv. CESARE;  
SAREDO Cav. GIUSEPPE;  
CASSINI Cav. GIUSEPPE, *Membro e Segretario*.

Intervengono alla seduta tutti i membri; però il professore Saredo fa conoscere di non potere assistere all' adunanza dovendosi recare all' Università per dettare lezione, e quindi si ritira.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e dà la parola al segretario della Commissione.

Il Cav. Cassini rammenta come nella seduta del 22 gennaio la Commissione mentre deliberava che si dovesse nominare una Sotto-Commissione coll'incarico di formulare un progetto di legge per le innovazioni a introdursi nel procedimento sommario, affidava la nomina della Sotto-Commissione al presidente Comm. Morrone, e come poi colla stessa deliberazione venisse egli incaricato di compilare un sunto dei punti principali delle osservazioni e proposte per la riforma di cui si tratta, pervenute al Ministero non solo dai Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero, ma ben anco da vari cultori delle scienze giuridiche.

Presenta quindi il lavoro compilato in base alla deliberazione della Commissione, osservando che, se stante la ristrettezza del tempo, non fu possibile apportare nella forma almeno tutta quella attenzione che avrebbe desiderato, spera tuttavia che il lavoro potrà somministrare gli elementi di fatto che desiderava tenere presenti la Commissione e che formavano l'oggetto per l'appunto del mandato. Soggiunge poi reputare suo dovere, e per un sentimento di delicatezza e per giustizia, il dichiarare come nella compilazione del lavoro anzidetto abbia avuta parte importantissima il suo collega d'ufficio avvocato Restaldi.

Il Presidente osserva doversi anzitutto stabilire il concetto direttivo del lavoro, ed a tale oggetto incomincia dall'espone quali sieno le norme ed i caratteri distintivi del procedimento formale e sommario. Propone in seguito i due seguenti quesiti:

1. Debbesi mantenere il concetto fondamentale che informa il procedimento formale cioè l'istruzione della causa anteriore all'udienza, oppure il concetto del rito sommario che l'istruzione e la discussione della causa si facciano contemporaneamente all'udienza?

2. In quest'ultimo caso, quali riforme si potrebbero introdurre nel rito sommario senza alte-



rarne l'indole, in guisa però da evitare le sorprese ed assicurare il pieno svolgimento della difesa rispettiva delle parti?

Il Comm. Astengo osserva anzitutto che il mandato della Commissione debbe ritenersi limitato alla riforma del procedimento sommario. In merito quindi ammette che si debbano introdurre in detto procedimento riforme tali da fare cessare i lamentati inconvenienti. Non crede però opportuno l'applicare le norme del formale, in guisa che rimanga chiusa la istruzione della causa prima dell'udienza; basterebbe a suo avviso stabilire un sistema pel quale anteriormente ad essa potessero le parti aver conoscenza dei documenti e del sistema di difesa reciproco, senza precludere la via a quelle ulteriori produzioni e modificazioni che all'udienza stessa ravvisassero necessarie nel loro interesse, salvo di porre la spesa a carico della parte che avesse per sua colpa reso necessario il rinvio.

Dal Cav. Corradi accettandosi in massima il concetto del Comm. Astengo, si osserva doversi distinguere *preparazione* da *preparazione*, cioè quella che riguarda i fatti su cui si deve discutere, dalla vera contestazione della lite che non può seguire che all'udienza, ed a tale oggetto ritiene sufficiente che si compia dalle parti il preventivo deposito in cancelleria dei documenti sui quali poggiano le rispettive domande od eccezioni.

Il Presidente dà lettura del secondo dei suoi progetti sulla materia, facendo in seguito rilevare come il medesimo sia informato allo scopo di preparare gli elementi per la discussione della causa, senza però che rimanga chiusa la istruzione prima dell'udienza. Aggiunge poi alcune osservazioni sulla materia degli incidenti, in relazione al procedimento sommario.

Il Deputato Parenzo ritiene doversi anzitutto precisare il campo del lavoro, perchè se questo fosse ristretto a introdurre semplicemente alcune riforme per meglio guarentire la difesa delle parti, non saprebbe comprendere la nomina di una Commissione

così numerosa come l'attuale, tanto più che allo scopo suindicato fino a un certo punto provvederebbe la disposizione del regolamento generale giudiziario, per la quale è fatta facoltà alle parti di presentare memorie in aggiunta alle comparse conclusionali; quali memorie sono nella pratica tenute presenti dai giudici.

Ma ben maggiori sono gli inconvenienti cui dà luogo il procedimento sommario, ed a tale riguardo accenna fra l'altro al soverchio numero delle cause che si portano all'udienza, alle gravissime spese specialmente quando si sollevino incidenti, poichè mentre nel sistema formale questi si propongono al presidente, il quale, se d'accordo le parti, provvede con semplice ordinanza, nel sommario per contro occorre che siano risolti con sentenza, dovendosi sempre proporre al tribunale. Accenna puranco ai giudizi in appello dalle sentenze dei Pretori, che occasionano dispendio troppo rilevante, avuto riguardo alla poca entità che nel maggior numero dei casi hanno le cause. Conchiude che se sui lamentati inconvenienti, come pure sulla importante quistione di vedere se il sommario possa rendersi il procedimento ordinario e il formale la eccezione, fosse chiamato l'esame della Commissione, si comprenderebbe in allora la ragione che la medesima avesse dovuto essere così numerosa e composta di persone aventi posizioni sì elevate.

I lamentati inconvenienti, replica il Presidente, non si verificano nel solo procedimento sommario, ma in tutte le cause, inquantochè può avvenire che occorra la pronuncia di sentenza preparatoria o interlocutoria a seconda degli incidenti elevati, prima che venga a definirsi il merito della controversia. Rispondendo poi più specialmente alla quistione pregiudiziale sollevata dal Deputato Parenzo circa i limiti del mandato, dimostra che la lettera indirizzata dal Guardasigilli ai Membri della Commissione non lascia alcun dubbio che l'incarico affidato alla medesima consiste nell'esaminare se convenga arrestarsi ad una semplice riforma delle

norme dell'attuale rito sommario, oppure modificare intieramente la base fondamentale del sistema; epper ciò occorre per l'importanza e la gravità dell'argomento che fosse affidato lo studio a persone che per dottrina e provata esperienza potessero soddisfare all'arduo compito. Soggiunge poi che il rimedio di semplici memorie non raggiungerebbe lo scopo, inquantochè non facendo le medesime parte degli atti di causa, non possono servire di base ai giudicati.

Sull'insistenza del Deputato Parenzo che si abbia a discutere la quistione se debba il procedimento sommario considerarsi come il normale e ridurre il formale a casi eccezionali, dopo alcune osservazioni del Senatore Astengo e del Presidente, il Deputato Mongini a conciliare le opinioni ritiene che mantenendo fermo il mandato all'esame del solo rito sommario, si possa prendere come una delle basi della discussione il vedere se non sia opportuno lo allargare la cerchia delle cause da trattarsi col rito medesimo, potendosi far luogo a tale estensione, giacchè alcune cause si presentano evidentemente *a priori* di facile soluzione od urgenti. Accenna al progetto della Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero, nel quale essendosi accolto un tale concetto propugnato d'altronde da molti magistrati, potrebbe in massima servire di norma al progetto della Sotto-Commissione.

Soggiunge però che all'ultimo capoverso dell'articolo 389 del codice di procedura civile dovrebbe inserirsi una prescrizione allo scopo di limitare la facoltà concessa collo stesso articolo al presidente di autorizzare il procedimento sommario, nel senso che avesse egli l'obbligo di deliberare l'oggetto della causa, e ciò per ovviare ai troppo facili decreti di autorizzazione.

Per impedire poi che un soverchio numero di cause vengano nello stesso giorno portate all'udienza, riterrebbe opportuno che il presidente avesse a fissare prima della medesima il giorno della spedizione delle cause.

Non si oppone il Presidente alla proposta del Deputato Mongini, di allargare la cerchia delle cause da determinarsi preventivamente per l'istruzione in via sommaria; osserva però che già molti sono i casi contemplati dal vigente codice, oltre a quelli indicati nell'art. 389, in cui è prescritta detta forma, ed enumera fra essi quelli di cui agli articoli 546 capoverso, 573, 656, 879 ed altri.

Non trova poi attuabile l'altra mozione del suddetto deputato intesa a stabilire che il presidente abbia a fissare il giorno della spedizione delle cause prima dell'udienza, essendo cosa difficilissima nella pratica e non scevra da inconvenienti.

Dopo alcune osservazioni circa l'estensione del mandato della Commissione per parte del Deputato Parenzo, il medesimo si associa all'opinione del Comm. Mongini circa alla determinazione di un maggior numero di cause da istruirsi in via sommaria, come pure in ordine alla limitazione della facoltà data al presidente di autorizzare l'inizio di cause col rito sommario.

Ritornando sulla materia degli incidenti, osserva essere necessario a risparmio di spese e tempo, regolarla in modo da evitare, quando le parti sono d'accordo, il bisogno di una sentenza.

Su quest'ultimo punto il Cav. Corsi è di parere che si possa porre rimedio al lamentato inconveniente, mercè l'accoglimento del sistema già da lui accennato nella seduta del 22 gennaio, collo stabilirsi cioè che abbia a farsi constare nel verbale di udienza dell'accordo delle parti circa l'espletamento dell'incidente, e che sia poi scritta di seguito l'ordinanza relativa all'esaurimento del mezzo istruttorio, la cui pubblicazione terrebbe luogo di notificazione alle parti presenti o legalmente rappresentate; così si eviterebbe la sentenza richiesta in simili casi dal vigente rito.

Un tale sistema avrebbe poi per base il principio di ragione che una sentenza non ha motivo di essere che fra dissenzienti.

Sull'osservazione fatta dal Presidente, che spe-

cialmente in materia di prova testimoniale non gli sembrerebbe applicabile il proposto temperamento, inquantochè il tribunale dovrebbe anche nell'accordo delle parti esaminare se i fatti dedotti sieno pertinenti al merito della causa, il Cav. Corsi, pur ravvisando grave l'obbiezione mossa dall'onorevole Presidente, risponde che anzitutto tale sistema è già accolto dalla legge nel procedimento formale, nel quale infatti, quando le parti sono d'accordo, il presidente provvede per l'esecuzione dell'incombente; e che ad ogni modo il giudice coll'ammissione della prova o di quanto altro forma materia dell'incidente, non resta menomamente impegnato nel valutarne in seguito l'efficacia giuridica, quando dovrà decidere in merito la controversia.

Nell'avviso del Cav. Corsi concorre pure il Senatore Astengo, aggiungendo non poche osservazioni in favore del propugnato sistema, e cita ad esempio un caso occorso in un giudizio di divisione d'eredità vertito avanti la Corte di appello di Roma, in cui, sebbene le parti fossero d'accordo sulla nomina di un perito, è stata necessaria per tale oggetto la prolazione di una sentenza con perdita non indifferente di tempo e grave spesa per gli interessati.

Si associa poi eziandio alla proposta del Deputato Mongini per allargare i casi in cui debbasi procedere in via sommaria, come pure per limitare la facoltà del presidente nell'autorizzare un tale procedimento.

Non crede attuabile in pratica il concetto di fissare preventivamente l'udienza in cui debbano discutersi le cause col rito sommario, in vista delle abitudini diverse esistenti al riguardo nelle varie parti del Regno.

Critica il disposto dell'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo pel quale è stabilito che tutte indistintamente le cause interessanti le pubbliche amministrazioni debbano istruirsi col rito sommario, e ciò perchè anche in tali cause si presentano ben soventi quistioni difficilissime, per la

cui soluzione occorre che il giudizio sia ampiamente istruito; e manifesta quindi l'avviso che detta disposizione debba restringersi a cause di facile soluzione od urgenti, come ad esempio, per tributi.

Il Deputato Parenzo prende la parola per chiamare l'attenzione su di un'altra grave questione, quella relativa ai termini per l'appello. Ritiene egli eccessivo il termine di giorni 60, perchè una sentenza passi in cosa giudicata. Accenna al sistema austriaco che era di giorni 14, e fra i due termini uno troppo lungo e l'altro forse troppo breve, vorrebbe che si adottasse un termine medio, e ciò tanto più per le sentenze in materia incidentale.

Sulla quistione sollevata dal Deputato Parenzo, il Senatore Astengo svolge ampiamente i motivi per cui allorquando si procedette alla discussione dell'attuale codice di procedura civile si fissò in genere il termine di giorni 60 per l'appello dalle sentenze pronunciate dai tribunali civili in materia civile. Un tale periodo venne adottato come termine medio fra le diverse legislazioni in allora vigenti nelle varie provincie, per le quali in alcune era di giorni 30, in altre di giorni 90. Come pure a causa delle quistioni che ben soventi si elevavano per accelerare la natura delle sentenze, si fece la distinzione in quanto al termine dell'appello, fra quelle definitive e le preparatorie o interlocutorie.

Soggiunge poi che, stante la maggiore facilità di comunicazioni esistenti al giorno d'oggi potrebbe, a suo avviso, fissarsi un termine più breve, ad esempio giorni 30 per l'appello dalle sentenze pronunciate dai tribunali in cause sommarie e senza distinzione fra le sentenze incidentali e definitive per le ragioni di sopra accennate.

Prendendo a discorrere dei provvedimenti da adottarsi per meglio ordinare il rito sommario, il Cav. Corsi osserva che i punti da esaminarsi sono sostanzialmente i tre seguenti:

1° Estensione dei casi in cui debba seguirsi il rito sommario:

2° Le forme che deve rivestire:

3° I punti di contatto e la coordinazione di tale procedimento con altre disposizioni del codice di procedura civile.

Sul primo punto osserva che la procedura somministra i criteri da prendere a base per stabilire le cause da istruirsi in via sommaria, e cita a tal proposito l'art. 363 del codice anzidetto in cui la legge, avuto riguardo alla natura delle cause, accorda l'esecuzione provvisoria della sentenza. Ritiene esorbitante l'art. 10 della legge sul contenzioso amministrativo, perchè determina il rito, tenuto conto della qualità della parte anzichè dell'indole della causa, e conviene quindi nell'opportunità di modificarlo.

In ordine alla forma del procedimento conviene in massima col secondo progetto proposto dal Presidente, osservando però doversi provvedere alla materia degli incidenti giusta le osservazioni superiormente fatte. Concorda poi col Senatore Astengo circa la difficoltà che dal presidente si fissi l'ordine delle cause preventivamente all'udienza, ed osserva che nei tribunali, dove sono molti gli affari, difetta al presidente il tempo materiale per deliberare la vera natura della causa, all'oggetto di autorizzarne ponderatamente l'istruzione col rito sommario.

Soggiunge che il deposito preventivo degli atti può ovviare all'inconveniente dei soverchi rinvii che si lamentano, dovendo i differimenti limitarsi ai casi puramente necessari e che possono sorgere nello svolgimento della causa all'udienza. Fa alcune osservazioni sul sistema del deposito delle conclusioni accennato nel progetto Morrone; ed a tale riguardo ritiene che basterebbe lo scambio delle medesime nel giorno che precede o nel mattino stesso dell'udienza.

Sul tema degli incidenti osserva ancora il Presidente circa il sistema proposto dal Cav. Corsi, che potrebbe presentarsi il caso che le parti fossero d'accordo per la prova di un fatto delittuoso, o contro l'ordine pubblico, ed in allora dovrà ammettersi un tale incombente? Quindi ritiene sem-

pre opportuno il previo esame del magistrato per vedere se la prova sia ammessa dalla legge.

A difesa del sistema propugnato dal Cav. Corsi, si invocano dal Senatore Astengo gli art. 229, 230 e 232 del codice di procedura civile, dai quali appare che sull'accordo delle parti l'autorità giudiziaria ammette la prova senza preoccuparsi del merito, prova che non si può di regola impedire, essendo d'altropde nell'interesse delle parti di evitare atti inutili. Soggiunge poi che ben difficilmente può accadere che si vogliano dedurre a prova fatti contrari all'ordine pubblico, ma che, qualora ciò avvenisse, è evidente che l'autorità giudiziaria potrebbe rifiutarsi di ammetterli.

In seguito a discussione a cui prendono parte il Presidente ed i Signori Astengo, Corradi e Mongini, e che si aggira sul punto, se abbia a prefiggersi un termine speciale nel rito in esame per l'appello dalle sentenze incidentali, si conviene in massima nel concetto che il termine dell'appello debba essere uguale per le sentenze preparatorie o interlocutorie e per le definitive.

Sulla proposta del Deputato Parenzo si delibera che dal Presidente vengano incaricati alcuni dei Membri della Sotto-Commissione di formulare, giusta la deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio ed in base alle massime direttive sulle qu convenne la Sotto-Commissione, il relativo progetto di legge.

Ciò stabilito, il Presidente affida il detto incarico ai Signori Cav.<sup>ri</sup> Corradi e Corsi e Deputati Mongini e Parenzo.

Per ultimo il Presidente richiama l'attenzione sull'importanza della modificazione proposta dalla Commissione della Corte d'appello di Napoli, e da lui riprodotta nel secondo dei suoi progetti in ordine all'art. 386 del codice di procedura civile, per la quale si viene a stabilire che nel caso di più contumaci una sola volta possa aver luogo la riapertura del giudizio.

Osserva in argomento che lo scopo di tale innovazione è quello di ovviare al grave inconveniente



che non di rado si verifica in pratica nel caso suddetto di più contumaci in causa, i quali avendo interesse di protrarne la decisione, agevolmente possono coll'attuale sistema conseguire questo intento, mediante la successiva loro comparizione in giudizio prima che sia pronunciata la sentenza definitiva. Nè, soggiunge, la mentovata Commissione si è ristata dal proporre la riforma di cui si tratta per il riflesso che la disposizione dell'art. 386 concerne pure il procedimento formale, poichè mosse dal concetto che troppo stretta è l'attenenza che nella soggetta materia passa fra le due forme di rito, risolvendosi il fatto lamentato sì nell'una che nell'altra in una defaticante vessazione per le parti e costituendo poi un grave ostacolo al cammino facile e spedito del giudizio che è nel carattere del procedimento sommario.

Dalla Sotto-Commissione si conviene in massima nella proposta anzidetta, aggiungendosi però da taluno, che l'ordinanza di riapertura dei termini dovrebbe essere notificata alle parti non ancora comparse.

Si dichiara quindi dal Presidente sciolta la seduta.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA

### DELLA SOTTO-COMMISSIONE

Verbale del 21 febbraio 1877.

#### SOMMARIO

Il Cav. Corsi presenta il disegno di legge da lui formolato per incarico avuto dagli altri Commissari Corradi, Mongini e Parenzo. — Si approva l'articolo unico. — Si approva l'articolo 201. — Spiegazione del presidente sulla formola *prolazione* della sentenza definitiva proposta nel suo progetto di riforma all'art. 386: si delibera sostituirsi la formola *pubblicazione* della sentenza definitiva. — Si approva il n. 1 dell'art. 389. — Sul n. 2 si delibera sostituirsi alla frase *titolo scritto*, l'altra *scrittura privata legalmente riconosciuta*. — Sono approvati i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Alle ore nove antimeridiane del giorno suddetto si è riunita nel locale del Ministero di Grazia e Giustizia la Sotto-Commissione per la riforma del procedimento sommario.

Intervengono all'adunanza i Signori:

MORRONE *Presidente*;

ASTENGO;

CC DI;

CO

PA LO;

SARLEDO;

CASSINI, *Membro e Segretario*;

è assente il Deputato MONGINI.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, ed approvatosi il verbale della adunanza precedente, prende la parola il Cav. Corsi, il quale espone in riassunto le norme direttive fissate nella detta adunanza e sulla cui base in massima compilò il progetto di legge per la riforma del procedimento sommario in seguito all'incarico avutone dagli altri Commissari Signori Corradi, Mongini e Parenzo.

Si intraprende la discussione del progetto di

legge anzidetto, ed il cav. Corsi dà lettura dell'articolo unico così concepito :

Articolo unico.

« Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489 e 843 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti. »

È approvato.

Si passa alla discussione dell'articolo 201 del tenore seguente :

Art. 201

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7.º dell'articolo 390 di questo codice, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza. »

È pure approvato senza osservazioni.

Il successivo articolo 386 è così concepito :

Art. 386.

« Nonostante la dichiarazione di contumacia e sino alla prolazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio e stabilita una nuova udienza per la tardiva comparizione di uno o più fra essi, potendo gli altri avvalersi di questi termini già riaperti o dell'udienza già stabilita, ma non mai far luogo per tardiva comparsa posteriore ad altre successive riaperture di termine o ad ulteriori rimandi ad altre udienze.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisse scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace,

anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, semprechè nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita a un terzo. »

Il Presidente crede opportuno di dare alcune spiegazioni circa il motivo pel quale la Commissione della Corte d'appello di Napoli ritenne doversi sostituire alla formola usata dal codice nel citato articolo 386, *e sino alla sentenza definitiva*, quella di, *e sino alla prolazione della sentenza definitiva*. Il motivo di tale modificazione consiste in ciò che nel concetto della Corte la sentenza si ha come fatta quando è sottoscritta da tutti i votanti, non essendo la pubblicazione della medesima che un compito della cancelleria.

Il Deputato Parenzo ringrazia anzitutto il Presidente degli schiarimenti che si compiacque dare in proposito; osserva però di non potere convenire nell'opinione suespressa, inquantochè, a suo avviso, troveranno sempre maggiore garanzia le parti contumaci, se si accorderà loro il diritto di intervenire fino a che la sentenza non sia pubblicata. Ed a tale oggetto propone di sostituire alla parola *prolazione* quella di *pubblicazione*.

Il C. Corsi ringrazia egli pure il Presidente delle date spiegazioni, ed in merito si associa all'opinione del Deputato Parenzo, svolgendo varie considerazioni in appoggio della medesima, ed a tale riguardo cita una sentenza della Corte di cassazione di Firenze, la quale cassando un'altra della Corte d'appello di Roma stabilì il principio, che il momento in cui la sentenza acquista la sua efficacia giuridica è quello della pubblicazione. Alla ragione legale altra ne aggiunge di convenienza, osservando che anche dopo la sottoscrizione della sentenza potrebbero sorgere, come in pratica più volte avvenne, dubbieze tali da doversi modificare il precedente voto, onde non si deve mai precludere al magistrato il mezzo di rinvenire su di

un voto che non risponde più alla propria convinzione, fino a che la sentenza non sia divenuta di pubblica ragione col fatto della sua pubblicazione.

Nell'opinione del Cav. Corsi e del Deputato Parenzo conviene pure il prof. Saredo, soggiungendo alle suespresse considerazioni che la sentenza non sussiste *erga omnes* e quindi per le parti fino a che non sia pubblicata, dovendosi fino a quel momento ritenere come un segreto impenetrabile, ed ignorarsi legalmente dagli altri.

Si risponde dal Presidente non disconoscere l'importanza delle fatte osservazioni, e che egli pure teneva presenti gli argomenti addotti in appoggio della tesi sostenuta dai preopinanti. Osserva però che l'essenza della sentenza, secondo il sistema del codice, consiste nella sottoscrizione dei giudici, dopo la quale, a stretto diritto, non avrebbero più essi facoltà di modificarla.

Dal prof. Saredo si insiste nell'opinione già manifestata, facendo osservare che la modificazione proposta si troverebbe anche in armonia colle norme del nostro diritto pubblico interno, giusta le quali le leggi, fra l'altro, non hanno forza obbligatoria che dopo la loro pubblicazione.

Il Presidente in appoggio della sua opinione cita gli art. 360 e 366 del codice di procedura civile, dai quali pare che si possa con fondamento sostenere, sussistere legalmente la sentenza appena sottoscritta dai giudici che l'hanno pronunciata, non essendo la pubblicazione successiva che un fatto del cancelliere; ed invero, osserva, a differenza della passata legislazione, il codice attuale non richiede nell'atto della pubblicazione la presenza degli stessi giudici che proferirono la sentenza.

In seguito ad ulteriori osservazioni sull'argomento del Deputato Parenzo, del Cav. Corradi e del Presidente, ed avuto riguardo principalmente a che nell'interesse delle parti sarebbe opportuno di determinare in modo positivo il momento fino al quale le medesime possono comparire, si conviene di accettare la proposta modificazione, e di sostituire la parola *pubblicazione* a quella di *prolazione*.

Di comune accordo poi si stabilisce di modificare la redazione del 1° alinea dell'articolo in discussione, cosicchè il medesimo rimane definitivamente approvato come segue:

Art. 386.

« Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio e stabilita la nuova udienza per la tardiva comparizione.

« Il decreto di riapertura, a cura del comparente, sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire all'udienza stabilita, e non si farà luogo ad altra riapertura di termini.

« Avranno effetto, ecc. (come è nel rimanente dello stesso articolo sovra trascritto). »

Si passa alla discussione dell'art. 389 così concepito:

Art. 389.

« Sono trattate col procedimento sommario:

1° Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;

2° Le domande fondate sopra un titolo scritto o sopra una sentenza passata in giudicato;

3° Le cause in appello dalle sentenze dei pretori da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario;

4° Le domande di pagamento di mercedi, di annualità, di censi e di rendite sì perpetue che vitalizie, quelle relative a colonie, a pigioni di case, a corrisposte di beni o di altri immobili tenuti in affitto, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto;

5° Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

6° Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7° Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

8° Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

9° Le altre cause per le quali sia dal Presidente, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario. »

È approvato senza osservazioni il n. 1.

Sul n. 2 prende la parola il Senatore Astengo, osservando che riteneva opportuno di richiamare la seria attenzione della Sottocommissione sull'importanza della disposizione, di cui si tratta, perchè, stabilendosi che abbiansi ad iniziare col rito sommario tutte le domande che poggiano *su di un titolo scritto*, si viene talmente ad estendere questa forma di procedimento, che ben pochissime saranno ancora le cause per le quali debbasi seguire il rito formale, che pure nel concetto del codice è la regola, mentre il sommario è l'eccezione.

Dal Cav. Corradi si sviluppano alcune considerazioni per dimostrare che, a suo avviso, i due sistemi sanzionati dal codice non si debbono già ritenere uno come regola e l'altro come eccezione, ma piuttosto come due metodi distinti da seguirsi a seconda dei casi avuto riguardo all'indole della vertenza, salvo, nell'ipotesi del rito sommario, di fare passaggio al formale, quando la natura o le particolari condizioni della causa lo richiedano.

Replica il Senatore Astengo non esservi dubbio, a fronte della esplicita disposizione del codice (articolo 155) che dinanzi ai tribunali ed alle corti il procedimento formale è la regola ed il sommario l'eccezione, e che ciò fu anche espressamente dichiarato dal Guardasigilli nella relazione a S. M. che precede il detto codice. Soggiunge quindi che l'adottare l'accennata disposizione sarebbe uno sconvolgere tutta l'economia del codice medesimo.

Osserva il Presidente che le considerazioni svolte dal Comm. Astengo sono della massima importanza, e che debbesi andare molto a rilento nell'accrescere i casi per i quali abbiasi a seguire il rito sommario, giacchè molti ne contempla l'attuale codice in cui per l'appunto è prescritto doversi seguire la detta forma. A tale proposito accenna, oltre ai casi previsti dall'art. 389, quelli ri-

guardanti le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, le controversie marittime, l'ammissione di motivi nella querela di falso, le controversie sulla esecuzione, gli appelli da sentenze pronunciate nei giudizi di esecuzione mobiliare, tutti i giudizi in grado di rinvio dalla Cassazione, le controversie relative agli effetti del beneficio dell'inventario ed altri.

Il Cav. Corsi nel riconoscere egli pure la gravità delle considerazioni esposte dal Senatore Astengo, osserva che colla proposta innovazione non si toglie al procedimento formale il suo carattere, perchè laddove si riconoscesse non provvedere a sufficienza il rito sommario alla piena istruzione della causa, si può sempre fare passaggio al formale. Inoltre poi, soggiunge, che anche quando venisse adottata la disposizione di cui al citato n. 2, rimarrebbe una larga messe al procedimento formale, perchè questa forma di rito dovrebbe pur sempre ancora seguirsi in moltissimi casi, fra i quali nota le controversie che riguardano le successioni legittime, le nullità di matrimonio, le quistioni di stato, di figliazione, di ricognizione di prole, le azioni derivanti dai quasi contratti, dai quasi delitti, e tutte quelle figure di obbligazioni varie che sono indicate colla denominazione di contratti innominati.

Soggiunge ancora che lo schema di legge proposto fu sostanzialmente ispirato al concetto di raccogliere la consuetudine ormai invalsa nella pratica forense di quasi tutta l'Italia di iniziare le cause per il maggior numero col rito sommario, e che inoltre la proposta di cui si tratta corrisponde al mandato ricevuto ed alle idee in proposito espresse dalla Sotto-Commissione nell'adunanza precedente. Nelle osservazioni del Cav. Corsi conviene che il Saredo, soggiungendo che il legislatore non ha poi attribuita importanza capitale a che le parti si appiglino piuttosto ad un sistema che all'altro nella istruzione delle cause.

Insiste nelle fatte osservazioni il Comm. Astengo, ripetendo che bisogna andare cauti nello allargare



di soverchio il numero delle cause da iniziarsi col procedimento sommario, tanto più che dai pareri emessi dai Capi della magistratura e del pubblico ministero risulta che pochissimi hanno accolto l'idea dell'opportunità di innovare radicalmente il sistema attuale col fare del rito sommario il procedimento ordinario e del formale la eccezione, e legge in proposito la parte relativa del sunto dei pareri medesimi.

In ultimo a conciliare le diverse opinioni al riguardo, propone che per quanto concerne il N. 2, si prenda norma dai casi previsti dal N. 1 dell'articolo 363; quale proposta dopo ulteriore discussione, alla quale prendono parte il Presidente, il Deputato Parenzo, il Cav. Corsi e il Senatore Astengo, viene approvata dalla maggioranza della Sotto-Commissione, essendosi pronunciati contrari il Deputato Parenzo e il Prof. Saredo.

Il N. 2 dell' art. 389 resta quindi approvato come segue:

« Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata legalmente riconosciuta. »

Sono poi approvati senza osservazione i successivi numeri dello stesso articolo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, come sopra trascritti.

Dopo ciò il Presidente scioglie la seduta, rinviando il seguito della discussione alla prima adunanza che viene fissata per la sera di giovedì 22 corrente alle ore 9.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA

### DELLA SOTTO-COMMISSIONE

**Verbale del 22 febbraio 1877.**

#### SOMMARIO

Si prende in esame l'art. 390 nella forma proposta dal Cav. Corsi. — Sulla proposta del Deputato Parenzo si elimina dal n. 1 l'obbligo del deposito dell'atto di citazione. — Sulla proposta del Senatore Astengo al termine dato al convenuto di *quattro* giorni per fare il deposito si sostituisce il termine di *tre* giorni. — Sono approvati i numeri 3 e 4. — Sul n. 5, si discute lungamente sulla proposta del Senatore Astengo, il quale impugna il concetto che dopo un primo rinvio non si debba tener conto dei documenti che non fossero stati depositati nei termini come il progetto propone. La maggioranza invece accetta la proposta Corsi. Riserva del Senatore Astengo. — Sul n. 6, è respinta la proposta del Deputato Parenzo, il quale alla formola *ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno*, vorrebbe si sostituisse l'altra, *ordina la discussione della causa*. — Sono approvati i numeri 7, 8 e 9. — Si approva l'art. 412 — Si approva l'art. 479 con la sola modificazione di sostituire il termine di giorni *tre* a quello di *quattro*. — Si approva l'art. 485. — Si approvano gli articoli 487 e 488 con la sola variazione di sostituire al termine di giorni *quattro* quello di giorni *tre*. — Si approvano gli articoli 489 e 843.

Alle ore nove di sera, nel locale del Ministero di Grazia e Giustizia, si è radunata la Sotto-Commissione per la riforma del procedimento sommario.

Sono presenti tutti i Membri ad eccezione del Comm. Mongini.

Dichiarata aperta la seduta dal Presidente, ed approvatosi il verbale dell'ultima adunanza si continua la discussione sul progetto per la riforma del rito sommario.

Il Cav. Corsi dà lettura dell'articolo 390 così concepito :

390

« Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti :

« 1. Otto giorni prima dell'udienza il procuratore dell'attore depoterà per comunicazione in cancelleria l'atto di citazione, il mandato per ori-

ginale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè i documenti sui quali si fonda la domanda.

« 2. Quattro giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo in conformità dell'art. 159, n. 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa.

« 3. Nel giorno che immediatamente precede l'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice delle conclusioni per il Presidente. La causa non può proporsi e quindi iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine medesimo iscritta sul ruolo di spedizione.

« 4. In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti d'accordo non consentano alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza a spese di chi vi avrà dato luogo.

« 5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti dovranno essere presentati e comunicati nei termini e modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo: altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati; salvo che sull'accordo delle parti, o per gravi motivi, il tribunale o la corte non credano conveniente di concedere un secondo definitivo rinvio nel quale caso si osserveranno le stesse norme già prescritte pel primo rinvio.

« 6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rimando delle parti medesime a

giorno ed ora fissi avanti al Presidente per l'opportuna ordinanza.

« Dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza: in caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno.

« 7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza a norma dell'articolo 154 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangano abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo si farà dalle parti in udienza, e la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima.

« 8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato del resto il deposito del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo la presentazione delle comparse il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo in segno di averla ricevuta, quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale. »

Il Deputato Parenzo osserva ritenere a suo avviso inutile l'obbligo imposto all'attore di depositare in cancelleria assieme agli altri documenti, di cui all'art. 158 N.º 1, eziandio l'atto di citazione, e ciò perchè il medesimo è già posseduto dalla controparte alla quale deve essere notificato.

A sostegno del progetto il Cav. Corsi risponde che la mentovata disposizione fu introdotta in riguardo precipuamente al caso in cui la notificazione segua al domicilio eletto, nella quale contingenza appare l'opportunità del deposito in cancelleria della citazione affinchè il convenuto, che

non ne possedesse ancora il relativo atto, possa ivi prenderne cognizione.

Insistendosi dal Deputato Parenzo sulla fatta proposta di togliere dal N.° 1 l'obbligo del deposito dell'atto di citazione, inquantochè il caso addotto dal Cav. Corsi è rarissimo ed affatto eccezionale, la Commissione accogliendo la proposta anzidetta approva il N.° 1 colla soppressione delle parole *l'atto di citazione*.

Sul N.° 2 prende la parola il Senatore Astengo ed osserva che nel caso in cui il termine a comparire sia di giorni dieci, che in massima è l'ordinario, imponendo l'obbligo al convenuto di depositare i suoi documenti quattro giorni prima dell'udienza, non gli rimane tempo sufficiente a preparare la propria difesa, essendo troppo breve il termine di giorni sei dall'atto di citazione.

Risponde il Cav. Corsi che la ragione che determinò di fissare il termine di giorni quattro, si fu quella di mettere in grado l'attore di preparare la sua conclusionale, dopo di avere presa cognizione dei documenti prodotti dal convenuto. Soggiunge poi che in ogni caso le parti possono chiedere un rinvio.

Replica il Senatore Astengo dimostrando la convenienza di accordare una maggiore latitudine al convenuto di preparare la sua difesa, potendo di soventi accadere che il medesimo non abbia in pronto i suoi mezzi di eccezione, e debba pure anco trasferirsi altrove per procurarsi documenti necessari, il che non si verifica per l'attore, il quale quando istituisce il giudizio deve tenere già in pronto i titoli su cui fonda la sua domanda.

In quanto poi al rimedio del rinvio accennato dal Cav. Corsi, havvi il pericolo che col negarsi sufficiente tempo al convenuto per produrre i suoi documenti, il rinvio divenga di abitudine.

Fanno osservazioni sull'argomento il prof. Saredo e il Deputato Parenzo, nonchè il Cav. Corradi, il quale a mettere d'accordo le varie opinioni propone che il termine di cui si tratta sia ridotto a giorni tre, riformando in tale senso l'articolo.

Una tale proposta viene accolta, ed il n. 2 è approvato, sostituendosi alla parola *quattro* quella di *tre*.

Si approvano senza osservazioni i n. 3 e 4.

In ordine al n. 5 il Comm. Astengo fa osservare che carattere essenziale del procedimento sommario si è che l'istruzione della causa si compia tutta quanta all'udienza, e che gli atti cui si addi-viene prima non sono che atti preparatori dell'istruzione medesima. Ora stabilendosi col detto numero che dopo un primo rinvio non si debba tenere conto dei documenti che non fossero stati depositati nei termini e modi dallo stesso articolo indicati, si viene a precludere la via all'istruzione della causa all'udienza, contro il carattere, come di sopra disse, del rito sommario, e si applica al medesimo la nota distintiva del rito formale, che si è appunto quella di chiudersi l'istruzione della causa prima dell'udienza.

Risponde il Presidente che se la citata disposizione consacrassero il principio accennato dal Comm. Astengo di chiudere cioè l'istruzione della causa prima dell'udienza, certamente non vi sarebbe nulla da opporre alla fatta obbiezione. Ma la cosa non sta così. Ed infatti, mentre nel rito formale è la legge che stabilisce non potersi più nel termine delle conclusionali produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze od eccezioni, secondo il progetto anche dopo il primo rinvio non è vietato che si possa tenere conto delle produzioni, deduzioni e domande fatte fuori termine, tuttavolta che le parti sieno d'accordo, od il tribunale o la corte credano di dovere per gravi motivi concedere un secondo rinvio.

A difesa del progetto il Deputato Parenzo soggiunge che conviene stabilire un termine ai rinvii, perchè altrimenti si verrebbe ben spesso verificarsi che o per negligenza dei procuratori o col fine preconcepito di dilazionare la causa o di sorprendere la buona fede dell'avversario, si ritardasse la produzione dei documenti o la proposizione di deduzioni o domande all'udienza, ed allora si ricadrebbe

per l'appunto negli inconvenienti che si vogliono evitare.

Dal Cav. Corsi si espongono alcune considerazioni a sostegno della proposta nel senso già accennato dal Presidente.

Insiste il Senatore Astengo nelle già esposte considerazioni, osservando ripugnargli che non si possa tenere conto di nuovi documenti che si presentino all'udienza, quando, ripete, carattere essenziale del rito sommario si è quello di istruirsi la causa all'udienza a differenza del formale, nel quale se la causa si chiude colla presentazione delle conclusionali, vi sono però termini lunghi e tutte le garanzie per l'ampio sviluppo della rispettiva difesa delle parti. Riconosce la giustizia che si abbiano a mettere a carico della parte negligente le spese, ma non può assolutamente convenire nella massima, che colla fatta proposta verrebbe implicitamente a stabilirsi, che anche all'udienza non sia sempre permesso alla parte di produrre quei documenti che potrebbero efficacemente sostenere il suo assunto, ad esempio un documento pel quale una parte azionata al pagamento di un debito, potesse dimostrare di averlo soddisfatto.

Continua a lungo la discussione sull'argomento, nella quale il Presidente, il prof. Saredo, il Deputato Parenzo, il Cav. Corsi ed il Cav. Corradi sostengono il progetto nel senso che col medesimo non si altera l'indole del rito sommario, e che d'altronde è necessario, in qualunque procedimento, che si fissi un punto finale all'istruzione della causa; per contro il Senatore Astengo si mantiene fermo a sua volta nel propugnare la propria tesi, e dichiara che qualora la maggioranza della Sotto-Commissione credesse di approvare la proposta come sta nello schema di legge, si riserva piena libertà di elevare di nuovo la quistione nell'adunanza generale, inquantochè all'ultima parte del n. 5, dove si legge *altrimenti la causa sarà messa in decisione ecc.*, vorrebbe sostituire quanto segue:

« Presentandosi nuove istanze od eccezioni al-

» l'udienza, l'altra parte ha diritto di chiedere il  
 » rinvio, colle spese a carico della parte che vi  
 » ha dato luogo. »

Dopo ciò, messo dal Presidente ai voti il n. 5 del proposto articolo 390, viene dalla maggioranza della Sotto-Commissione approvato, dandosi contemporaneamente atto al Comm. Astengo della fatta riserva e dichiarazione.

Sul n. 6 il Cav. Corsi accenna al motivo di tale disposizione, che è quello già svolto in precedente adunanza, di evitare cioè il bisogno di una sentenza, quando le parti sono d'accordo sull'espletamento di un mezzo istruttorio; e tale intento si ottiene col fare constare dell'accordo nel verbale d'udienza, e col rinviare poscia le parti al Presidente per l'opportuna ordinanza; essendosi ritenuto di adottare quest'ultimo temperamento, poichè specialmente nei tribunali più importanti non avrebbe potuto a meno di portare ritardo alla sollecita spedizione degli affari, il prescrivere l'obbligo della pronuncia dell'ordinanza all'udienza.

All'osservazione del Deputato Parenzo sulla opportunità di inserire nel progetto una disposizione per la quale si ordini la notificazione dell'ordinanza del presidente alla parte non comparsa, si risponde dal Senatore Astengo e da altri Membri che a ciò provvede già sufficientemente il codice di procedura nel titolo delle prove.

Sull'ultima parte dello stesso n. 6 prende la parola il Deputato Parenzo proponendo un emendamento nel senso di sostituire alle parole « il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno » quelle di - *ordina la discussione della causa* - e ciò per lasciare piena libertà alle parti nel loro interesse di discutere il merito, contemporaneamente e l'incidente e il merito, senza che sia d'uopo che il tribunale debba previamente statuire se la discussione debba aver luogo unicamente sull'incidente, oppure anche sul merito della causa.

Contro la proposta Parenzo i Signori Astengo,



Saredo e Corsi osservano sostanzialmente che non si può obbligare in massima la parte che elevi un incidente a discutere unitamente il merito della causa, in quanto che non sempre la medesima è preparata a tale discussione, e potrebbe d'altronde avere interesse a che prima di tutto si risolva la questione incidentale, come, ad esempio, nel caso in cui si proponga la eccezione di incompetenza. Inoltre soggiunge il Cav. Corsi, che il progetto si presta anche all'opinione del Deputato Parenzo, perchè col medesimo non è vietato alle parti di proporre contemporaneamente l'incidente e il merito.

Messa ai voti la proposta Parenzo, viene la medesima respinta, ed approvato il N° 6. del progetto.

Si approvano successivamente senza osservazioni i numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 390 sopra trascritti, come pure l'articolo 412 del tenore seguente:

Art. 412.

« Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nel precedente articolo 390, e quando vi siano procuratori, saranno quanto ai medesimi applicabili le stesse norme. »

Si dà lettura dell'articolo 479 così concepito:

Art. 479.

« L'adesione di cui all'articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e, trattandosi di procedimento sommario, per comparsa da notificarsi quattro giorni prima dell'udienza, eccettuati i casi di abbreviazione di termine contemplati nel numero 7 dell'articolo 390.

» L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza. »

Viene approvato colla sola modificazione di sostituire il termine di giorni *tre* a quello di *quattro* per proporre l'adesione di cui è parola nello stesso articolo, e ciò per la coordinazione col precedente articolo 390.

Si passa alla discussione dell'articolo 485 del tenore seguente:

**Art. 485.**

« Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è di giorni trenta.

« Anche quando sia scaduto il termine per lo appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza. »

Prende la parola il Presidente onde spiegare il motivo della proposta modificazione per la quale, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, il termine per l'appello dalle sentenze è indistintamente stabilito in giorni trenta.

Osserva a tale riguardo che l'accennata disposizione è informata al concetto, che il termine per l'appello dalle sentenze dei tribunali civili in materia civile stabilito dalla legge in giorni 60, sarebbe stato troppo lungo attualmente, in vista delle più facili comunicazioni esistenti. Che inoltre il termine unico proposto di giorni trenta senza distinzione fra le sentenze proferite in procedimento sommario o formale, risponde allo stesso sistema del codice di procedura civile, il quale, ad eliminare appunto le questioni che potevano insorgere nel determinare la diversa natura del procedimento in relazione al termine per appellare, non fece al N.º 2 dell'articolo 485 distinzione veruna in proposito.

Soggiunge poi che colla proposta modificazione non ha creduto la Sotto-Commissione di eccedere il proprio mandato, inquantochè nello stesso modo con cui per connessità di materia si ritenne di apportare modificazione all'articolo 386 quantunque concerna anche il procedimento formale, analoga ragione milita a sostegno dell'innovazione come sovra proposta all'articolo 485.

Dopo ciò viene approvato l'articolo.

Si dà lettura degli articoli 487, 488, 489 e 843 così formulati:

## Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi : Nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali : per comparsa notificata quattro giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al N° 7 dell'articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine ; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale. »

## Art. 488.

« L'adesione indicata nell'articolo 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello nei casi di procedimento formale, e, trattandosi di procedimento sommario, per comparsa da notificarsi quattro giorni prima dell'udienza, tranne i casi indicati nel N. 7 dell'articolo 390 di questo codice. »

## Art. 489.

« Quando l'appellante in giudizio formale non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'articolo 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione rigetta l'appello.

« Lo stesso ha luogo quando l'appellante in giudizio sommario non abbia adempito alle prescrizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, e 7 dello articolo 390.

« Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

« L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474.

« Nei giudizi d'appello dalle sentenze dei pretori non è obbligatorio il deposito delle copie dei verbali di prova esaurita in primo grado. Il cancel-

liere del tribunale sull'istanza delle parti, da farsi nei termini e modi stabiliti dai numeri 1, 2, 3 e 7 del succitato articolo 390, richiamerà dalla cancelleria della pretura gli originali che rimarranno durante il giudizio depositati nella cancelleria del tribunale a disposizione delle parti stesse e del tribunale.

« Immediatamente dopo la sentenza a cura del tribunale saranno restituiti a quello della pretura. »

Art. 843.

« Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario. »

Gli articoli 487 e 488 sono approvati colla sola variazione di sostituire al termine di giorni *quattro* quello di giorni *tre* per proporre secondo i casi, trattandosi di procedimento sommario, l'appello incidentale o l'adesione di cui è cenno negli stessi articoli.

Il Presidente chiama l'attenzione della Commissione sul penultimo capoverso dell'articolo 489, il quale sebbene risolva una questione sollevatasi a proposito dell'applicazione di tale articolo, non lascia di sanzionare una disposizione che potrebbe tuttavia sembrare a taluni troppo rigorosa.

Il Cav. Corsi osserva che si è appunto in vista di togliere siffatta quistione, che si è stimato di inserire nell'articolo suddetto l'accennata disposizione conforme ad autorevoli giudicati di Corti di Cassazione (1).

Sull'ultimo capoverso dell'articolo in esame il Presidente fa conoscere che la disposizione nel medesimo contenuta fu inserita ad istanza del Deputato Parenzo, e che a quanto gli consta non tutti i Commissari incauti della compilazione del progetto sarebbero d'accordo.

Il Deputato Parenzo sostiene l'utilità nell'interesse delle parti dell'accennata disposizione, la quale

(1) Vedansi sentenze delle Corti di Cassazione di Firenze in data 28 giugno 1869, e di Torino in data 26 maggio 1876. *Racc. Giurispr. Ital.* vol. 21, p. 1, pag. 382, e vol. 28, p. 1, sez. 1, pag. 778.

è intesa al risparmio di spese, ed è conforme al sistema austriaco già vigente nel Lombardo Veneto.

Dal Cav. Corsi non si disconosce che la proposta sarebbe favorevole alle parti alle quali risparmierebbe spese, ma osserva che, ammessa la medesima, troppo ne soffrirebbe il regolare andamento del servizio specialmente nelle preture più importanti, dovendosi i verbali riunire in volumi per formare il registro prescritto dall'articolo 192, N. 3, del regolamento generale giudiziario. Del resto per le spese vi provvede la legge sul gratuito patrocinio, nel caso di persone povere.

Non insistendosi dal Deputato Parenzo nella sua proposta, l'articolo 489 viene approvato ad eccezione dell'ultimo capoverso succitato.

Si approva pure senza osservazioni l'articolo 843.

Essendosi con ciò esaurito l'esame del progetto di legge di cui si tratta, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA DELLA COMMISSIONE

Verbale dell'11 marzo 1877

### SOMMARIO

Si dà lettura d'una lettera del Commissario comm. Restelli, il quale approva il progetto della Sotto-Commissione. — Si dà lettura d'una lettera del Commissario comm. Barazzuoli, che approva il cennato progetto, con talune osservazioni. — Si dà comunicazione di diverse proposte inviate alla Presidenza della Commissione. — Si apre la discussione sul progetto della Sotto-Commissione. — Sull'articolo unico l'avv. Norsa propone aggiungersi agli articoli nello stesso indicati anche l'articolo 155 del codice di procedura civile nello scopo di dare al procedimento sommario la preminenza sul formale. — La proposta è respinta, e si approva l'articolo unico. — Si discute sull'articolo 389 come è riformato dalla Sotto-Commissione. — Si approva il n. 1. — Sul n. 2 il Deputato Romano propone la soppressione delle parole *legalmente riconosciuta*. — Il Commissario Teodorani propone che al n. 2 fossero sostituiti i numeri 9 e 10 del progetto da lui presentato (1). — Questa proposta è respinta ed invece è accettata la soppressione proposta dall'On. Romano. — Si approva il n. 3. — Si modifica la dizione del n. 4. — Si approvano i numeri 5, 6. — Si approva sulla proposta del Commissario Marucchi un nuovo numero, che è il n. 8. — Si approva il n. 9. — Sul n. 10 il cav. Teodorani propone sostituirvisi il n. 13 dell'art. 389 ed il primo inciso dell'art. 390 del suo progetto (2). — La proposta non è accettata. — Si approva il detto n. 10.

Inerentemente alla lettera d'invito in data 1° corrente del signor Presidente si è radunata nel solito locale del Ministero di Grazia e Giustizia, alle ore undici antimeridiane, la Commissione per prendere ad esame il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario compilato dalla Sotto-Commissione stata precedentemente a tale oggetto nominata.

9. — Le cause che riguardano l'adempimento delle obbligazioni risultanti da atti pubblici, o da scritture private legalmente riconosciute;

10. Quelle che riguardano l'adempimento delle disposizioni testamentarie.

(2) N. 13. — Le cause per le quali sia ordinata dalla legge, od autorizzata dal presidente nei casi contemplati dagli articoli 154 e 172, l'abbreviazione dei termini e la citazione in via sommaria.

Art. 390. L'ordinanza del presidente dovrà in questi casi esprimere, sotto pena di nullità, i motivi d'urgenza, e sarà pronunciata da chi presiede il collegio giudicante.

Intervengono alla seduta i Signori:

MORRONE, *Presidente*;  
 ASTENGO;  
 BUSSOLINI;  
 CORRADI;  
 CORSI;  
 MARUCCHI;  
 NORSI;  
 PARENZO;  
 REGNOLI;  
 ROMANO;  
 ROSSI;  
 SALARIS;  
 SAREDO;  
 TEODORANI;  
 CASSINI, *Membro e Segretario*;

Sono assenti i Signori:

BARAZZUOLI;  
 BONACCI;  
 CATALDI;  
 CATUCCI;  
 CORRERA;  
 ISNARDI;  
 MONGINI;  
 NAPODANO;  
 PICA;  
 RESTELLI;  
 STAMPA.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, ed approvatosi il verbale dell'adunanza tenuta dalla Commissione il 22 gennaio scorso, non che quello della seduta che tenne la Sotto-Commissione il 22 del successivo febbraio, legge una lettera del Commendatore Restelli, nella quale esprimendo il suo rammarico di non potere intervenire alla seduta per indisposizione di salute, soggiunge che il progetto presentato dalla Sotto-Commissione è, a suo avviso, assai sicuro che dalla discussione dell'intera Commissione risulterà tale lavoro da meritare il suffragio del Parlamento.

Con altra lettera parimenti il Comm. Barazzuoli fa conoscere che motivi di salute gli impediscono di assistere alla seduta, ed in pari tempo manifesta l'avviso che il progetto compilato dalla Sotto-Commissione comprende nel suo insieme i miglioramenti che erano più invocati allo scopo di evitare le sorprese, e soggiunge al riguardo alcune osservazioni, perchè possano, qualora ne sia il caso, tenersi presenti dalla Commissione.

Il Deputato Bonacci fa conoscere a mezzo del Segretario di essere spiacente di non potere intervenire all'adunanza, dovendosi recare nella sede del proprio Collegio elettorale.

Il Presidente dà comunicazione di alcune osservazioni fatte sul progetto di legge di cui si tratta dal Consiglio di disciplina del Collegio dei Procuratori di Napoli, ed in seguito dal Segretario viene data lettura del decreto ministeriale in data 4 corrente mese, col quale il Cav. Pio Teodorani Consigliere alla Corte d'appello in Roma è chiamato a far parte della Commissione in aggiunta ai membri già nominati.

Il Presidente rammenta che la Commissione nella sua prima adunanza del 22 scorso gennaio deliberò che si procedesse alla nomina di una Sotto-Commissione coll'incarico di compilare un progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario. La Sotto-Commissione si occupò con alacrità nell'adempimento del ricevuto mandato, e dopo matura e ponderata discussione, nella quale furono stabilite le massime direttive a cui dovevasi ispirare la riforma, venne incaricato il Cav. Corsi della compilazione del progetto relativo, il quale con lievi modificazioni fu approvato nel tenore in cui oggi è sottoposto all'esame della Commissione.

Soggiunge inoltre che il Cav. Corsi nel presentare il progetto lo corredò di una dotta relazione, la quale potrà servire come utilissimo elemento per la relazione definitiva da presentarsi a S. E. il Ministro sul progetto di cui si tratta.

Passa quindi ad accennare brevemente i criteri principali, ai quali venne informato il progetto anzidetto, di provvedere cioè più efficacemente alla difesa rispettiva delle parti, senza adulterare il carattere del procedimento che richiede speditezza e semplicità di forme. Accenna inoltre che in oggi l'esame della Commissione deve circoscriversi al progetto in parola, che risponde al mandato ricevuto di limitare la riforma al rito sommario.

Partecipa poi che per disposizione del signor Mi-



nistro venne stampato un progetto sulla materia formulato dal Cav. Teodorani, ed a tale riguardo rivolge preghiera a quest'ultimo perchè voglia acconsentire a che la discussione si apra sul progetto della Sotto-Commissione e limitarsi a proporre man mano ai singoli articoli quegli emendamenti che ravvisasse opportuni, al che aderisce ben di buon grado il Cav. Teodorani.

Dopo ciò il Presidente spiega il metodo seguito dalla Sotto-Commissione nella compilazione del progetto, di non alterare cioè l'enumerazione degli articoli del codice, ma di apportare in ciascuno di essi quelle modificazioni riconosciute necessarie per raggiungere lo scopo propostosi della riforma del procedimento sommario, e ritiene che questo metodo sia il più razionale, e più consono per l'oggetto anzidetto.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto così concepito:

Articolo unico.

« Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489, 843 del codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti ».

Apertasi la discussione, prende la parola l'avvocato Norsa, e dichiara anzitutto che, mentre conviene nel sistema accennato dal Presidente circa il metodo seguito di apportare le modificazioni ai singoli articoli del codice senza variarne l'enumerazione, crede necessario di fare alcune osservazioni. Primieramente è d'avviso che la Commissione non debba tenersi totalmente estranea a portare innovazioni anche al rito formale, quando siavi attenzione colla riforma in esame, tanto più che non ricorda che nell'adunanza precedente si sia presa una deliberazione nel senso di non dovere la Commissione occuparsi, occorrendo, anche del formale. Osserva quindi che è un arduo quesito se abbia a ritenersi per tipo il procedimento formale, o non piuttosto il sommario come il più usato ormai in pratica; che anche il Guardasigilli ebbe ad occuparsi della questione non solo nella sua lettera in-

dirizzata ai membri della Commissione, ma anche anteriormente nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 14 dicembre u. s. in occasione della discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, in cui accennò appunto al concetto essere desiderabile che, corretto e riformato il procedimento sommario, lo stesso rito diventasse di regola, ed il formale l'eccezione per i casi straordinari di cause gravi. Ritiene quindi che non si sorpasserebbero gli intendimenti del Ministro, quand'anche la riforma non si restringesse al puro campo del sommario.

Ciò posto egli intenderebbe che si modificasse l'articolo 155 nel senso di determinare il rito formale per le cause che evidentemente offrono carattere di gravità, quali per quistioni di stato, di successioni, divisioni e simili, lasciando per le altre che non si possono specificare *a priori*, che le parti chiedano all'autorità giudiziaria che si proceda col detto rito, quando si ritenga concorrere gli estremi per la sua applicazione. Opina che col proposto sistema neppure verrebbe alterato il fondamento del rito formale, poichè la ideata innovazione sarebbe correlativa alla modificazione da portarsi all'art. 389 per riguardo all'estensione delle cause da trattarsi col rito sommario.

Il Cav. Corsi risponde che fu deliberato nella prima adunanza della Commissione doversi la riforma restringere al procedimento sommario, ed essere quindi inopportuno risollevarne una quistione risolta. Per ciò poi che si riferisce alla innovazione proposta all'articolo 155, fa notare che la medesima oltrechè allontanerebbe la Commissione dai limiti del mandato, avrebbe l'altro grave inconveniente di alterare l'economia del sistema secondo il quale il procedimento formale è il dominante. Invece col progetto della Sotto-Commissione il formale seguita ad avere il suo carattere di normale, però si introducono delle modificazioni utili all'interesse delle parti nelle cause introdotte col rito sommario di cui si allarga il campo, e così si lascia alla pratica orense il preparare una riforma più radicale.

Alla replica dell'avv. Norsa non risultare dal verbale che la Commissione abbia presa la deliberazione succennata, osserva il Presidente che se non fu esplicita la deliberazione, emerge però implicitamente dalla discussione seguita sull'argomento e riassunta nel verbale suddetto, che la Commissione si pronunciò nel senso già da lui indicato, che cioè la riforma dovesse essere ristretta al rito sommario; ritiene pertanto che non possa accogliere la mozione dell'avv. Norsa, e lo prega a non insistere nella medesima.

Il Cav. Teodorani conviene col Presidente che non abbiasi a rinvenire su deliberazione già presa; ma però nota che anche allorquando si tratterà della riforma del rito sommario, occorrerà parlare del formale nei punti attinenti.

Il Presidente soggiunge che bisogna distinguere la forma dal contenuto, epperò quando seguirà la discussione sull'art. 389, allora sarà il caso di esaminare quali materie debbano trattarsi col rito sommario.

Dal Deputato Romano si fa notare che al certo niuno meglio del Guardasigilli conosce di quali vizi ridondi il rito formale, ma che però egli bene comprese che se era urgentissima la riforma del sommario, troppo complicata sarebbe stata per ora una riforma dell'intera base del procedimento, poichè avrebbe alterata tutta l'economia del codice. Aderisce al concetto di allargare i casi di rito sommario, facendolo così sempre più guadagnare sul formale.

Continua la discussione sull'argomento alla quale prendono parte il Presidente, il Cav. Corsi, il prof. Saredo, ed il Deputato Salaris, il quale espone varie considerazioni in appoggio della proposta Norsa, fra le quali accenna che coll'estendere, come si propone col progetto, i casi da trattarsi col rito sommario, si viene a ridurre l'applicazione del formale a pochissime cause, talchè tanto vale, a suo parere, affrontare la quistione.

Insistendosi dall'avv. Norsa nella sua proposta

superiormente accennata, viene la medesima posta ai voti dal Presidente, ed è respinta dalla maggioranza.

L'articolo unico è quindi approvato.

Il Deputato Parenzo ad economia di tempo propone che in massima i membri della Sotto-Commissione si astengano dal prendere parte alla discussione, e che sia incaricato uno fra essi di rispondere alle osservazioni che venissero fatte sul progetto. Ravisandosi opportuna la proposta Parenzo, il Presidente prega il Cav. Corsi a volere, quale autore del progetto, sostenere la discussione.

Sulla proposta del Cav. Teodorani si delibera di incominciare la discussione dall'articolo 389, come quello che enumera i casi in cui si deve seguire il rito sommario, e quindi si presenta nell'ordine il più logico.

L'articolo 389 è così concepito:

Art. 389.

« Sono trattate col procedimento sommario:

1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;
2. Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata legalmente riconosciuta;
3. Le cause in appello dalle sentenze dei pretori, e da quelle dei tribunali proferite in procedimento sommario;
4. Le domande di pagamento di mercedi, di annualità, di censi e di rendite sì perpetue che vitalizie, quelle relative a colonie, a pigioni di case, a corrisposte di beni o di altri immobili tenuti in affitto, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto;
5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;
6. Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;
7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;
8. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

9. Le altre cause per le quali sia dal presidente, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario. »

Il numero 1 è approvato senza osservazione.

Sul numero 2 il Deputato Romano osserva che in una gran parte dei casi avviene che il riconoscimento della scrittura si faccia nel corso del giudizio; cosicchè mantenendo il numero medesimo come è proposto, si sottrarrebbero al rito sommario un'infinità di cause; nè potrebbe prendersi norma dall'articolo 363, contemplando il medesimo il caso dell'esecuzione provvisoria, in cui il titolo deve già essere legalmente riconosciuto; propone quindi la soppressione dal suddetto numero delle parole *legalmente riconosciuta*.

L'avv. Norsa si associa alla proposta Romano, contro la quale il prof. Regnoli osserva che mantenendosi la distinzione fra il procedimento sommario ed il formale, miglior consiglio si è di tenere ferma la dizione del numero 2, perchè sopprimendo le parole anzidette si verrebbe ad invadere di soverchio il campo del rito formale.

Il Cav. Teodorani propone che al n. 2 vengano sostituiti i numeri 9 e 10 del suo progetto, perchè nei casi di adempimento di un'obbligazione risultante da atto pubblico o titolo privato riconosciuto, l'obbietto della lite è più semplice, e quindi riesce applicabile il rito sommario.

Il Senatore Rossi appoggia la proposta di eliminare dal numero in esame le parole *legalmente riconosciuta*, inquantochè in ogni caso havvi il correttivo dell'art. 391, pel quale si può sempre, qualora la natura o le particolari condizioni della causa lo richiedano, fare passaggio al rito formale.

Il Deputato Romano propone che il n. 2 sia sostituito dal n. 3 del progetto presentato dal Consiglio di disciplina dei procuratori in Napoli, concepito nel senso che si debbano trattare col rito sommario le domande personali o relative a cose mobili sempre che sieno fondate sopra un titolo scritto.

Il Senatore Astengo fa presente che già in seno alla Sotto-Commissione si era opposto alla formola prima usata in cui si comprendevano generalmente nelle cause a trattarsi col rito sommario quelle fondate su titolo scritto, perchè in tal modo ben poche sarebbero state le cause riservate al rito formale. Epperò in quanto a lui mantiene la dizione del n. 2 come venne proposta, e qualora si ritenesse di sopprimere le parole *legalmente riconosciuta*, accetterebbe l'emendamento Teodorani, con che il n. 9 si modificasse nel senso di sostituire alle parole *le cause che riguardano l'adempimento*, quelle di *le domande per l'adempimento*. Dichiaro poi che ritiene troppo ristrettiva la proposta del Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli, perchè non conforme alle tendenze odierne di estendere sempre più la cerchia del rito sommario.

Il Deputato Salaris mentre aderisce alla soppressione delle parole *legalmente riconosciuta* non accetta la proposta Teodorani, perchè in massima qualunque domanda ha per scopo l'adempimento di un'obbligazione. Parlano sull'argomento il Cav. Teodorani, il Senatore Astengo, il Deputato Romano, il prof. Saredo e l'avv. Bussolini, e questi tre ultimi nel senso della soppressione delle parole summenzionate.

Il Cav. Corsi espone gli intendimenti della Sotto-Commissione nella proposta di cui si tratta, la quale essenzialmente mirava alla semplicità del giudizio, che al certo era maggiore allorquando la domanda fosse fondata su di un titolo scritto riconosciuto. Dichiaro però di non essere alieno dall'accettare la proposta soppressione, tanto più in vista della maggiore garanzia stabilita colle nuove forme di rito.

Il avv. Corradi è di parere si debbano mantenere nel n. 2 dell'art. 389 le parole *legalmente riconosciuta* per la ragione che altrimenti, e specialmente nelle cause commerciali, anche una semplice lettera potrebbe autorizzare il procedimento sommario. Egli ritiene che non si debba la Commissione preoccupare del modo di giudicare le cause,

ma unicamente del procedimento, vale a dire delle disposizioni relative alla istruzione delle cause: da ciò ne consegue che nel caso di una scrittura legalmente riconosciuta, l'istruzione è facile e spedita, mentre nel caso di una apoca semplice o di una semplice lettera l'istruzione può essere complicatissima, e, sopprese le parole di cui sopra, il n. 2 abbraccerebbe un numero troppo grande di cause.

Il Presidente dichiara che dopo gli argomenti addotti in appoggio della soppressione delle parole di cui si tratta, non insisterebbe per il mantenimento delle medesime, tanto più che in ogni caso vi hanno le guarentigie degli art. 390 e 391.

In seguito a spiegazioni chieste dal Prof. Regnoli, il Cav. Corsi dichiara che la Sotto-Commissione ritenne di dovere estendere il rito sommario a tutte le azioni fondate su titolo autentico, o scrittura privata legalmente riconosciuta, perchè presumibilmente di non difficile soluzione, come quando la domanda si basa su disposizioni di legge le quali possono dar luogo ad ardue investigazioni, e ricorda a questo proposito la grave quistione se competa la quota virile o di fatto ai fratelli uterini o consanguinei in concorso coi fratelli germani.

Insistendosi dal Cav. Teodorani nel suo emendamento, il Presidente pone ai voti la proposta se abbiansi a sopprimere le parole *legalmente riconosciuta*.

La proposta viene approvata a maggioranza.

Posto ai voti l'emendamento Teodorani, è respinto a maggioranza.

Si approva quindi il n. 2 dell'art. 389, il quale rimane così concepito:

« Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata. »

Il n. 3 viene approvato senza osservazioni.

Sul n. 4 il Deputato Romano fa presente che a suo avviso dovrebbe modificarsi la dizione « *corrisposte di beni o di altri immobili tenuti in affitto* » e sostituirne un'altra più esatta nel senso di evitare le ripetizioni dello stesso concetto.

Il Cav. Teodorani propone che al n. 4 del progetto in esame si sostituiscano i n. 4 e 8 del suo schema, ritenendo che esprimano più esattamente il concetto.

Il Deputato Romano propone la dizione di — *affitto di beni mobili od immobili*.

Dall'avv. Marucchi si osserva che se si mantiene la locuzione di « *le domande di pagamento di mercedi ecc.* » occorrerebbe pure ripetere la stessa dizione in ordine alle domande relative ai contratti di colonie e seguenti. Egli però si pronuncia nel senso di togliere la parola *pagamento*.

In seguito a emendamenti proposti dal Senatore Rossi di sostituire alle parole « *pigioni di case, corrisposte di beni, o di altri immobili tenuti in affitto* » quelle di « *locazione di beni mobili od immobili* » poichè la parola *locazione* comprende tutti i casi di affitto, e dall'avv. Bussolini di sostituire alle parole, « *domande di pagamento di mercedi* » quelle di « *domande relative a mercedi ecc.* », il n. 4 viene approvato nel tenore seguente:

« Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di sfratto o di rescissione di contratto. »

Sono approvati senza discussione i n. 5, 6 e 7.

L'avv. Marucchi osserva che, avuto riguardo alla natura delle azioni in garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci ravviserebbe che fosse esteso alle medesime il rito sommario, epperò propone che dopo il n. 7 si aggiunga il seguente:

« Le azioni di garentia per i vizi o difetti degli animali e delle merci. »

Il Presidente mentre riconosce la saviezza della proposta Marucchi, avvisa però che converrebbe introdurre una modificazione nel senso di aggiungere dopo *vizi o difetti* la parola *occulti*, e ciò perchè secondo il sistema del codice civile la garentia che il venditore deve al compratore ha per oggetto i vizi o i difetti occulti della cosa venduta. A que-



sta ragione aggiunge altre considerazioni in appoggio della sua tesi.

Parlano sull'argomento il prof. Saredo, l'avv. Marucchi, il Cav. Teodorani, il Cav. Corsi, e il Deputato Salaris nel senso che, pur riconoscendo gravi le considerazioni svolte dal Presidente per la proposta aggiunta, tuttavia opinano che si debba mantenere la proposta Marucchi nei termini da lui formulata, inquantochè in una riforma che mira a tracciare i casi in cui abbiassi a seguire il rito sommario, non sia opportuno di inserire una dizione che potrebbe sollevare una quistione di diritto per determinare quando il vizio o difetto sia occulto, tanto più che il codice civile si riferisce in proposito pur anco agli usi locali.

Il Presidente soggiunge altre considerazioni a sostegno del suo assunto; però non insistendo egli sull'accoglimento della suggerita modificazione, messa ai voti la proposta Marucchi, viene la medesima approvata.

L'avv. Norsa vorrebbe che dopo il n. 8 si aggiungesse un'altra disposizione nel senso di specificare che col rito sommario debbansi pure trattare « le domande in garanzia contemplate nell'art. 193 « del codice di procedura civile se proposte in cause « qualificate ed iniziate col detto procedimento. »

Risponde il Cav. Corsi essere inutile tale aggiunta, perchè la domanda in garanzia in base di detto articolo debbe proporsi nel giudizio stesso entro il termine stabilito per rispondere; e che d'altronde, qualora l'avv. Norsa insistesse al riguardo, la discussione sulla fatta proposta troverebbe sede più acconcia quando si prenderà in esame l'art. 390.

Il n. 8 del progetto, che in seguito all'accoglimento della proposta Marucchi diventa 9, è approvato senza osservazioni.

Sul n. 10 il Cav. Teodorani osserva che converrebbe mettere un freno alla illimitata facoltà lasciata al presidente di autorizzare il procedimento sommario, e ritiene che a ciò provvederebbero acconciamente il n. 13 dell'art. 389 ed il 1° inciso dell'art. 390 del suo progetto.

Dopo discussione sull'argomento, alla quale prendono parte il Presidente, il prof. Saredo, il Deputato Romano, il Senatore Rossi, il Deputato Salaris, e dopo ampie spiegazioni date dal Cav. Corsi sul concetto del n. 10 del progetto informato a che coll'estensione data al rito sommario, e coll'aggiunta fatta alla disposizione del codice colle parole « *attesa la loro indole* », l'accennato timore dell'arbitrio sconfinato del presidente non ha più ragione di essere, si mette ai voti il detto n. 10 che è approvato.

La Commissione delibera di riunirsi nuovamente alle ore 11 antimeridiane del susseguente giorno.

Si dichiara dal signor Presidente sciolta la seduta.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA DELLA COMMISSIONE

---

Verbale del 12 marzo 1877, 1<sup>a</sup> tornata.

### SOMMARIO

---

Si prende in esame la riforma dell'art. 390. — Non è accolta la proposta dei Deputati Catucci e Romano per disporsi che il deposito dei documenti fosse accompagnato da una copia in carta libera dei medesimi. — Al n. 1 si aggiungono le parole *fissata nella citazione*. — Al n. 2 è respinta la proposta dell'avv. Norsa, cioè che all'obbligo imposto al convenuto del deposito dei documenti fosse aggiunto anche quello di notificare la risposta, con le proprie domande. — Si approva il n. 3 con alcune modificazioni di forma. — Nel n. 4 a proposta dell'avv. Bussolini si sopprimono le parole, *a spese di chi vi avrà dato luogo*. — A proposta dell'avv. Norsa si aggiunge un capoverso allo stesso n. 4. — Sul n. 5 è respinta una proposta dell'avv. Norsa. — Il n. 6 è approvato con un'aggiunta proposta dall'avv. Marucchi. — Si approva il n. 7. — Si approva il n. 8, con lievi modificazioni di compilazione. — Si approva il n. 9.

Alle ore undici antimeridiane nel solito locale del Ministero di Grazia e Giustizia si raduna la Commissione.

Intervengono all'adunanza i Signori:

MORRONE, *Presidente*;  
BUSSOLINI;  
CATUCCI;  
CORRADI;  
CORSI;  
MARUCCHI;  
NORSA;  
ROMANO;  
ROSSI;  
SAREDO;  
CASSINI, *Membro e Segretario*;

Sono assenti i Signori :

ASTENGO;  
BARAZZUOLI;  
BONACCI;  
CATALDI;  
CORRERA;  
ISNARDI;  
MONGINI;  
NAPODANO;  
PARENZO;  
PICA;  
REGNOLI;  
RESTELLI;  
SALARIS;  
STAMPA;  
TEODORANI.

Apertasi la seduta, si approva il verbale dell'ultima tornata, ed il Presidente fa conoscere che il Deputato Napodano si scusa di non potere intervenire alle sedute della Commissione a causa della malattia di persona della propria famiglia.

Legge quindi una lettera del Cav. Teodorani, il quale scusandosi di non potere trovarsi presente alla seduta per ragioni d'ufficio, sottopone però all'esame della Commissione alcune osservazioni ed emendamenti sul progetto in discussione.

Si dà lettura dell'art. 390 del tenore seguente:

Art. 390.

« Nei procedimenti sommari dovranno osservarsi le norme seguenti :

1. Otto giorni prima dell'udienza il procuratore dell'attore depositerà per comunicazione in cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè i documenti sui quali si fonda la domanda.

2. Tre giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto depositerà a sua volta nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio del medesimo in conformità dell'art. 159, n. 2, nonchè i documenti dei quali egli intende valersi a propria difesa.

3. Nel giorno che immediatamente precede

L'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice delle conclusioni per il presidente. La causa non può proporsi e quindi iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine medesimo iscritta sul ruolo di spedizione.

4. In mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati nei termini come sopra prescritti, la causa, se le parti d'accordo non consentano alla immediata discussione, sarà differita ad altra udienza a spese di chi vi avrà dato luogo.

5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni o modificazioni alle comparse conclusionali in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti dovranno essere presentati e comunicati nei termini e modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo: altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati; salvo che sull'accordo delle parti, o per gravi motivi, il tribunale o la corte non credano conveniente di concedere un secondo definitivo rinvio nel quale caso si osserveranno le stesse norme già prescritte pel primo rinvio.

6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rimando delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente per l'opportuna ordinanza.

Dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza: in caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno.

7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza a norma dell'art. 154 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangano abbreviati, la comunicazione degli atti, documenti e delle comparse di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo si farà dalle parti in udienza, e la causa sarà iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima.

8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato del resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo la presentazione delle comparse il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda apponendo in segno di averla ricevuta quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale.

9. La dichiarazione di contumacia deve essere richiesta all'udienza in cui la causa è portata a discussione, e se ne fa constare mediante annotazione nel foglio di udienza. »

Il Presidente partecipa che dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli si proporrebbe che il deposito dei documenti fosse accompagnato da una copia in carta libera dei medesimi; in altri termini lo stesso Consiglio intenderebbe in sostanza che si ritornasse al sistema del doppio processo già vigente nelle provincie meridionali.

Il Deputato Romano avvisa che venga accolta la proposta anzidetta, perchè incontestabilmente il sistema del doppio processo aveva non pochi vantaggi, fra cui quello essenziale di evitare la sottrazione di un documento in altro grado di giurisdizione da quello in cui fu prodotto, potendo infatti avvenire che una parte abbia interesse di non più presentare in giudizio un atto, dal quale l'avversario avesse tratte illazioni favorevoli al suo assunto.

Il Presidente non disconosce che fosse utile il sistema di cui si tratta sotto l'impero della legislazione del 1819; però non ritiene che possa accogliersi la proposta fatta dal detto Consiglio, non solo perchè se è un beneficio dovrebbe estendersi anche al rito formale, ma piuttosto perchè non

sarebbe in armonia colle leggi attuali sia per ciò che ha tratto alla vigente procedura, sia in rapporto alle leggi di finanza.

Il Deputato Catucci appoggia in massima la proposta in esame; non disconoscendo però l'importanza delle osservazioni del Presidente, ed a conciliare l'interesse delle parti colle leggi vigenti, non sarebbe alieno si prescrivesse l'uso di una carta bollata di modico valore per la copia dei documenti, e si limitasse la proposta ai titoli privati, potendosi in quanto agli atti pubblici aversene, occorrendo, copia dal notaio o dall'Ufficio di Registro.

Dal Deputato Romano si risponde che sarebbe intanto utile di introdurre tale sistema nel sommario, lasciando poi che si compia in seguito la stessa riforma anche nel formale, il quale in epoca forse non lontana dovrà pure essere corretto. In ordine alla garanzia dell'autenticità si potrebbe stabilire che la copia degli atti debba esser fatta dal procuratore ed autenticata dal cancelliere; però sempre su carta semplice, non potendosi il ricevitore del Registro rifiutare di registrare tali copie, quando vi sia una espressa disposizione di legge.

L'avv. Norsa dichiara anzitutto di convenire nelle savie considerazioni esposte dal Presidente, ed opina che non possa accogliersi la proposta in parola, perchè in caso contrario si eccederebbero di troppo i limiti del mandato, inquantochè si dovrebbero apportare radicali innovazioni al vigente sistema di procedura, in relazione anche ad altre leggi. In ogni caso osserva, che anche coll'attuale sistema le parti possono sempre avere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti e così ovviare al pericolo della sottrazione accennato dal Deputato Romano.

Dopo alcune altre osservazioni dei Deputati Catucci e Romano in favore della proposta, il Presidente osserva che a malincuore non può assecondare i voti del foro napoletano, inquantochè alle ragioni da lui addotte si aggiungono quelle esposte dall'avv. Norsa, che, a suo avviso, sono talmente incalzanti da non ammettere replica.

Il Cav. Corsi aderisce pure all'opinione che non sia da accogliere la proposta su cui si discute, osservando anche che la parte cui interessa ha molti mezzi per avere copia dei documenti, e che quindi non vi ha assoluta necessità di obbligare preventivamente le parti a dare copia dei medesimi, il che cagionerebbe sempre una spesa.

Insistendosi dai Deputati Catucci e Romano sulla proposta che si inserisca nel progetto una disposizione nel senso che « dei documenti si debba dare copia in carta semplice sottoscritta dal procuratore e dal cancelliere » messa la medesima ai voti, è respinta.

Sul n. 1 dell'art. 390 a meglio precisare il termine in cui l'attore debbe fare il deposito degli atti in cancelleria, dopo alcune osservazioni scambiate fra l'avv. Norsa, il Cav. Corsi ed il Presidente, di comune accordo si conviene di aggiungere dopo le parole « *otto giorni prima dell'udienza* » quelle di « *fissata nella citazione* ». Dopo ciò il n. 1° viene approvato all'unanimità.

Sul n. 2 l'avv. Norsa osserva che all'obbligo imposto al convenuto del deposito dei documenti converrebbe aggiungere quello che fosse il medesimo tenuto a notificare contemporaneamente alla controparte la risposta, colle proprie domande e coll'indicazione dei documenti prodotti; e ciò per porre in grado l'attore di conoscere la difesa del convenuto, non essendo sufficiente per tale oggetto il semplice deposito dei titoli, e potendo d'altronde anche avvenire che il convenuto abbia a proporre una domanda riconvenzionale.

Risponde il Deputato Romano che riconosce giusto il desiderio manifestato dall'avv. Norsa, ma ritiene che vi soddisfi a sufficienza la disposizione del susseguente numero 3, e che soltanto si abbia a modificare il termine della presentazione della conclusionale da parte del convenuto, stabilendo che tale produzione debba farsi due giorni prima dell'udienza.

Osserva il Presidente che accogliendo la proposta



Norsa si escirebbe dall'indole del procedimento, e che d'altronde le domande riconvenzionali debbono proporsi con atto di citazione.

Il Cav. Corradi si oppone all'emendamento Norsa, inquantochè l'inconveniente che si lamenta delle sorprese, viene specialmente ascritto alla mancanza del reciproco deposito dei documenti prima dell'udienza, al che pone riparo il progetto.

L'avv. Bussolini osservando che il termine di giorni 7 concesso al convenuto per produrre i suoi documenti dall'atto di citazione è troppo breve, esprime l'avviso che converrebbe disciplinare meglio il rito sommario nel senso di stabilire che il tribunale o la corte non avesse mai a mettere in discussione la causa, se non quando vi preceda la comunicazione dei documenti fra le parti.

L'avv. Marucchi si associa all'avviso dell'avv. Bussolini. Egli osserva che in pratica quasi mai accade che si discuta la causa nella prima udienza, e che quindi è divenuto sì può dire d'abitudine il rinvio della medesima a successive udienze; a questo inconveniente non si pone riparo colla disposizione inserita nel n. 2, perchè ben difficilmente potrà il convenuto nel ristretto termine sovraccennato avere agio di raccogliere e produrre i suoi documenti; epperò propone che o si allunghi tale termine, o si prescriva che il presidente nell'udienza destinata a comparire abbia a stabilire altra udienza pel deposito dei documenti, ed una seconda per la discussione.

Risponde il Cav. Corsi che colla notificazione della citazione il convenuto già rimane istruito dell'oggetto dell'azione, e che quindi ha in massima sufficiente termine per preparare le sue difese, e che qualora il detto termine non gli fosse bastato, provvedono le disposizioni dei successivi n. 4 e 5. Non converrebbe inoltre lasciare all'arbitrio del tribunale di fissare l'udienza, perchè si ricadrebbe nell'inconveniente dei soverchi rinvii, inquantochè nella pratica si metterebbe il tribunale in una posizione difficile da non potere molte volte ricusare il chiesto differimento.

L'avv. Marucchi dichiarandosi fino ad un certo punto soddisfatto delle osservazioni esposte dal Cav. Corsi, non insisteva sulla sua proposta, come neppure insiste l'avv. Bassani.

Persistendo però l'avv. Norsa a propugnare l'accoglimento dell'aggiunta suggerita al numero in esame, nel senso cioè di imporre l'obbligo al convenuto di notificare alla controparte la risposta difensiva, il Presidente mette ai voti la proposta medesima, la quale è respinta.

Si approva quindi il n. 2.

Si passa alla discussione del n. 3.

Prende la parola l'avv. Norsa, il quale fa presente anzitutto che dovrebbero venire esaminati nel loro complesso i n. 3, 4, 5, 6 e 7 del progetto poichè costituiscono tutto un sistema di procedimento che non si può scindere; ed avuto poi riguardo a che, secondo il suo avviso, il progetto medesimo non soddisfa pienamente alle esigenze della difesa, propone che, ai relativi n. 3, 4, 5, 7 e 8 si sostituiscano le disposizioni contenute alle lettere *A, B, C, D, E* e *F* dell'art. 390 enunciate nella sua monografia sulla riforma al processo sommario dalla pagina 29 a 31; quale monografia venne distribuita ai singoli Commissari.

Su tale proposta risponde il Presidente che la discussione deve continuare sul progetto della Sottocommissione, e che potrà l'avv. Norsa nell'esame dei singoli articoli proporre tutti quegli emendamenti che reputerà opportuni.

In ordine poi al n. 3 anzidetto da vari Commissari si osserva che lo scopo per cui si volle prescritto l'obbligo del deposito delle conclusioni in cancelleria prima dell'udienza, essendo quello di abilitare le parti a prepararsi alla discussione, troppo breve è perciò il termine stabilito pel deposito nel giorno che immediatamente precede l'udienza, tanto più che lo si potrebbe ritardare fino all'ultima ora in cui si chiude la cancelleria.

Non disconoscendosi la importanza specialmente di quest'ultima osservazione, e d'altronde non po-

tendosi allungare il detto termine, stante la ristrettezza del periodo preparatorio all'istruzione della causa, la Commissione aderendo alla proposta del prof. Saredo esprime il voto, che s'introduca una modificazione nel regolamento generale giudiziario per la quale si stabilisca che il deposito abbia ad eseguirsi nel giorno che precede l'udienza, ma in un termine congruo prima della chiusura della cancelleria.

Il n. 3 viene quindi con semplici modificazioni di forma approvato nel tenore seguente:

« Nel giorno che immediatamente precede l'udienza le parti si comunicano per copia le comparse conclusionali mediante deposito in cancelleria, e vi si unirà una copia in carta semplice per il presidente. La causa non può iscriversi nel ruolo di udienza se non sia stata nel termine istesso iscritta sul ruolo di spedizione. »

Sul n. 4 osserva l'avv. Bussolini che l'obbligo delle spese imposto a carico della parte che ha dato luogo al rinvio, sembra una disposizione troppo severa, massime che in molti casi potrebbe avvenire che la parte non avesse potuto compiere il deposito per circostanze indipendenti dalla sua volontà, e propone quindi la soppressione delle parole « a spese di chi vi avrà dato luogo ». Una tale proposta messa ai voti, è approvata.

L'avv. Norsa fa notare che il progetto presenta una lacuna, non essendosi contemplato il caso di più consorti in lite, in cui molte volte può occorrere che le parti o i loro difensori non abbiano il tempo materiale di prendere visione in cancelleria dei documenti, stante il termine troppo ristretto; epperò, propone che si inserisca per aggiunta al n. 4 il secondo capoverso dell'art. 390 da lui proposto nella sua monografia (pag. 29) ritenendo che col medesimo verrebbe a mettersi riparo al notato inconveniente.

La Commissione conviene in massima nella proposta dell'avv. Norsa, e previa discussione sulla formola della disposizione da inserirsi, di comune

accordo si stabilisce di aggiungere al n. 4 il seguente capoverso:

« Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche interesse opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni otto; salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti, quante sono le parti in giudizio. »

Con questa aggiunta si approva il n. 4.

Il Presidente prende la parola sul n. 5 per spiegare il concetto a cui è informata la disposizione dello stesso numero, ed accenna alla grave questione sollevata in seno della Sotto-Commissione dal Senatore Astengo, il quale opinava che il precludere la via a poter fare nuove produzioni all'udienza, era un adulterare il carattere del rito sommario. Soggiunge poi che la Sotto-Commissione pur non dissimulando la gravità della fatta obbiezione, tuttavia ritenne che conveniva prefiggere un termine ai rinvii, perchè in qualunque procedimento debbe esservi un punto finale.

L'avv. Norsa reputa troppo rigorosa la disposizione di non potersi concedere un ulteriore rinvio della causa oltre il secondo, e spiega come, a suo avviso, meglio disciplinato sarebbe il rito qualora venisse adottato lo schema sovra accennato da lui proposto.

Dal Cav. Corsi si sostiene la necessità di mantenere il n. 5, come venne proposto, non sapendo come sarebbe possibile il conciliare la libertà delle produzioni col principio che ogni procedimento deve avere un punto definitivo. Cita al riguardo la Nov. 15 di Giustiniano, che appoggia questo principio.

Dopo discussione alla quale prendono parte il Cav. Corradi, il Senatore Rossi, e dopo ulteriori osservazioni del Presidente, il quale fa notare che bisogna pure avere fede nell'autorità giudiziaria, e che d'altronde non mancano mezzi di provvedere a seconda dei casi o col rinvio al formale, o colla

pronuncia di una sentenza interlocutoria, viene messo ai voti il n. 5, il quale è approvato, rimanendo perciò respinta la proposta Norsa.

Al n. 6 si fanno da taluni Commissari alcuni lievi appunti sulla forma del medesimo, e l'avv. Marucchi osserva che nel caso previsto dall'ultima parte dello stesso numero, di disaccordo delle parti sull'espletamento di mezzi istruttori, non dovrebbe lasciarsi facoltà al tribunale o alla corte di ordinare la discussione coll'incidente anche del merito, se non quando questo si trovi in stato di essere discusso.

Propone quindi un'aggiunta in tal senso, la quale accolta dalla Commissione, con altre lievi modificazioni di forma proposte nella prima parte del n. 6, viene il medesimo approvato come segue:

« Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al Presidente per l'opportuna ordinanza; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza.

« In caso contrario il tribunale o la corte ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno, purchè questo si trovi in istato di essere discusso a norma dei numeri precedenti. »

Il n. 7 è approvato senza discussione.

Il Senatore Rossi prende la parola sul n. 8 e fa presente come la dizione usata nel primo alinea, dove si dice, *immediatamente dopo la presentazione delle compare*, potrebbe ingenerare un'antinomia col n. 3 dello stesso articolo in cui è prescritto il deposito delle conclusionali il giorno prima dell'udienza, epperò converrebbe studiare una locuzione più esatta.

Il Cav. Corsi aderisce in massima al concetto del Senatore Rossi, e propone di sopprimere le parole *la presentazione delle compare*, cosicchè di seguito alle parole « *immediatamente dopo* » si dovrebbero aggiungere le seguenti « *il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie delle compare conclusionali* ».

Discorrono ancora sull'argomento il Senatore Rossi, il Presidente, e gli avvocati Marucchi e Bussolini, dopo di che il n. 8 viene approvato come in appresso.

« Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349.

« Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere a norma dell'art. 352. Immediatamente dopo il cancelliere apporrà il suo visto agli originali ed alle copie delle comparse conclusionali, notando sui primi il numero di queste ultime e facendo menzione delle postille che vi siano aggiunte. Ciascun procuratore avrà diritto di richiedere la copia che lo riguarda, apponendo in segno di averla ricevuta; quando ciò segua prima dell'udienza, la sua firma all'originale. »

Il n. 9 è approvato senza discussione.

La Commissione delibera di adunarsi nuovamente alle ore 8 1/2 pom. d'oggi per continuare l'esame del progetto di legge, ed il Presidente quindi dichiara sciolta la seduta.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*

## ADUNANZA DELLA COMMISSIONE

Verbale del 12 marzo 1877, 2<sup>a</sup> tornata.

### SOMMARIO

Sopra mozione dell'avv. Marucchi si torna a discutere l'articolo 390, e vien dichiarato doversi per la continuazione del giudizio in seguito a sentenza interlocutoria o preparatoria osservare i termini stabiliti nell'articolo medesimo. A maggioranza si opina non doversene fare aggiunta. — Si approva l'art. 201 con la variante di *tre* giorni, in vece di *quattro*, e colla soppressione delle parole *di questo codice*. — Si approva l'art. 386 sopprimendosi la frase, e *stabilita nuova udienza*, e l'altra, e *non si farà luogo ad altra riapertura* di termini. — Si approva l'art. 412 colla soppressione della parola *precedente*. — Si approva l'art. 479, modificandone la dizione. — Si approva l'art. 485, respingendosi la proposta dei Commissari Teodorani e Catucci per stabilirsi termini diversi. — Si approva l'art. 487. — Si approva l'art. 488, modificandone la dizione. — Si approva l'art. 489 con una modificazione nel primo capoverso, e respingendosi la proposta dell'avv. Norsa per la soppressione dell'ultimo capoverso. — Si approva l'art. 843.

La Commissione si raduna alle ore 8 e mezza di sera.

Sono presenti i Signori:

MORRONE, *Presidente*;  
ASTENGO;  
BONACCI;  
CATUCCI;  
CORRADI;  
CORSI;  
MARUCCHI;  
NORSA;  
PARENZO;  
ROMANO;  
ROSSI;  
SALARIS;  
SAREDO;  
TEODORANI;  
CASSINI, *Membro e Segretario*.

Non intervengono alla seduta i Signori:

BARAZZUOLI;  
BUSSOLINI;  
CATALDI;  
CORRERA;  
ISNARDI;  
MONGINI;  
NAPODANO;  
PICA;  
REGNOLI;  
RESTELLI;  
STAMPA.

Dichiarata aperta la seduta, si approva il verbale dell'adunanza precedente.

L'avv. Marucchi prende la parola ed osserva che rileggendo l'art. 390 del progetto ne risenti l'impressione che non fosse contemplato dal medesimo che un solo stadio del giudizio, cioè quello che decorre dall'atto di citazione all'udienza destinata per la discussione; ora, egli soggiunge, di frequente avviene che si emetta una sentenza interlocutoria, ed allora, siccome non rimane definito il merito, si potrebbe dubitare se nell'ulteriore fase della causa debba seguirsi lo stesso rito del primo stadio. Epperò, qualora sussista realmente tale dubbio, ad eliminare il medesimo proporrebbe la seguente aggiunta all'art. 390 :

« Ogni volta che la causa dopo essere provvedimento torna a proporsi, si osserveranno le disposizioni contenute nel presente articolo, escluse quelle che concernono il mandato, le dichiarazioni di residenza, di elezione di domicilio e la dichiarazione di contumacia. »

Il Presidente osserva che non gli pare possa elevarsi il dubbio fatto dall'avv. Marucchi, inquantochè i termini restano chiusi una volta che il Magistrato ha pronunciato sulla causa, e se interviene una sentenza interlocutoria si ritorna all'udienza per mezzo di citazione.

Il Cav. Corsi ritiene che non sia necessaria la dichiarazione proposta dall'avv. Marucchi, perchè una deve essere la procedura che accompagna il giudizio nelle varie fasi del suo svolgimento.

Dal Senatore Astengo si appoggia in massima la proposta Marucchi, pel motivo essenzialmente che anche dopo emanata una sentenza interlocutoria può avvenire il bisogno della produzione di nuovi documenti.

Il Senatore Rossi conviene nel concetto che il rito debba sempre essere unico in tutto il giudizio, ma però non crede che sia necessario di inserire una disposizione espressa al riguardo.

Il Deputato Parenzo è d'avviso che abbiasi ad



inserire nella legge la dichiarazione di cui si tratta, la necessità della medesima essendo dimostrata dalla discussione seguita sull'argomento.

L'avv. Marucchi osserva che la sua proposta la quale accenna agli ulteriori stadi del procedimento dopo una sentenza interlocutoria, o preparatoria intende a colmare una lacuna, ch'egli trova nell'articolo, com'è formolato. Non è già vero, egli dice, che se in tali stadi si debbono osservare dei termini per le nuove comparse e per le nuove produzioni siasi a ciò provveduto. Per lo meno bisognerebbe con un'addizione dichiarare, che le disposizioni ivi contenute, e nelle quali si parla di *attore* e di *convenuto* dovessero applicarsi a *chi riassume* la causa che potrebbe essere il convenuto, e non l'attore, ed all'*altra parte*, citata in riassunzione.

Inoltre egli ravvisa veramente necessaria la dichiarazione da lui proposta, quando riflette potere avvenire che il Presidente od il Giudice delegato nei casi in cui è loro data dalla legge questa facoltà, rimettano le parti davanti al tribunale per una udienza che renda impossibile alle parti di uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 390.

Si risponde dal Cav. Corsi che, a suo avviso, non può verificarsi l'inconveniente temuto dall'avv. Marucchi, perchè le parti cercano coll'espletamento del mezzo istruttorio di procurarsi una base appunto che loro difettava, quindi non essere presumibile che occorra la produzione di documenti nell'intervallo della rimessione al tribunale.

L'avv. Norsa aderendo in massima alla proposta Marucchi, vorrebbe fosse estesa a tutti i casi in cui le parti sono rimesse alla via sommaria ad udienza fissa, da sentenza o da ordinanza; disponendo che la notificazione della sentenza od ordinanza medesime equivalga a citazione, come già era sistema sotto l'impero del codice di procedura civile sardo del 1859 (art. 498).

Si consente dal Deputato Salaris che convenga fare richiamo alle disposizioni dell'art. 390, osservando che torna efficace una tale dichiarazione, anche per non

lasciare in dubbio che sia applicabile lo stesso rito, allorché, ad esempio, l'attore possedendo un documento, come una scrittura privata non registrata, non abbia potuto trarre dalla confessione dell'avversario la prova della sua domanda, e si trovi quindi costretto a sottoporre a registro il documento ed a produrlo in giudizio.

Il Deputato Catucci dice di non comprendere la necessità della dichiarazione proposta dall'avv. Marucchi, e svolge ampie ragioni in appoggio della sua opinione, basandosi specialmente su che in tutti i codici, stabilita una forma di procedimento, rimane sottinteso che colla medesima debba trattarsi per regola il giudizio in tutte le sue fasi, e cioè dalla citazione alla sentenza definitiva; e difatti quando la legge ha voluto che si seguisse un rito diverso nella stessa causa, lo ha espresso come, ad esempio, per le questioni incidentali.

Si osserva dal Cav. Teodorani che, sebbene da principio, per le considerazioni esposte dall'avv. Marucchi, inclinasse nell'opinione del medesimo circa la necessità della dichiarazione in parola, in seguito però all'ampio svolgimento del tema fatto dal Deputato Catucci si persuase che abbiasi a ritenere superflua l'anzidetta proposta Marucchi, trovando anche egli giustissimo che dopo esaurito un mezzo istruttorio, o si riprenda il giudizio per citazione o per ordinanza del giudice delegato che rinvii la causa avanti il tribunale, deve sempre seguirsi nello stadio ulteriore il rito medesimo.

Prende la parola il Presidente e adduce nuovi argomenti a sostegno dell'opinione da lui propugnata, non senza osservare che, serbato tutto il procedimento ed intervenuta la sentenza, da questo punto cessa la procedura ordinaria, e ritiene pertanto che sarebbe irregolare l'innestare una procedura sopra un'altra procedura, come verrebbe a farsi accogliendosi la proposta Marucchi. Ad ogni modo egli dichiara di non insistere al riguardo, e che quindi non intende di formulare una proposta specifica, rimettendosi al giudizio della Commissione.

Continua la discussione sull'argomento, alla quale prendono parte i Commissari Astengo, Marucchi, Catucci, Bonacci, Rossi, Corsi, Parenzo e Teodorani, i quali tutti convengono in massima che la stessa forma di procedimento debba accompagnare di regola il giudizio nel suo esplicitamento fino alla decisione, e solo si manifesta dissenso fra i suddetti circa la necessità di un'esplicita dichiarazione come propose l'avv. Marucchi. Fattasi discussione sull'ordine della votazione, si delibera che la medesima debba aver luogo su due distinte quistioni:

1° Se intervenuta una sentenza interlocutoria, debbano per la continuazione del giudizio osservarsi i termini stabiliti nell'art. 390.

2° In caso affermativo, se occorra inserire un'espressa dichiarazione al riguardo.

Messa ai voti la prima questione, la Commissione si pronuncia per l'affermativa. Posta ai voti la seconda, la Commissione delibera negativamente. Si passa all'esame dell'art. 201 del tenore seguente:

Art. 201.

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390 di questo codice, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza. »

Il detto articolo viene approvato colle semplici modificazioni di sostituire alla parola *quattro* quella di *tre* per metterlo in armonia cogli altri articoli, e di sopprimere le espressioni *di questo codice* come superflue.

Si dà lettura dell'art. 386 così concepito:

Art. 386.

« Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio e stabilita nuova udienza per la tardiva comparizione.

« Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire all'udienza stabilita, e non si farà luogo ad altra riapertura di termini.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la riconoscizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo. »

L'avv. Norsa osserva che, a suo avviso, si poteva mantenere la dizione usata dal codice: *sino alla sentenza definitiva* a vece di dire *sino alla pubblicazione della sentenza definitiva*, perchè nel concetto della legge la sentenza si ha come pronunciata, quando è stata deliberata.

Il Presidente spiega i motivi della introdotta modificazione, riassumendo le osservazioni che in proposito vennero fatte nel seno della Sotto-Commissione, ed accenna che la presa risoluzione fu ispirata essenzialmente al concetto di determinare, a scanso delle già insorte quistioni, il punto preciso, fino al quale le parti contumaci potevano comparire in giudizio.

L'avv. Norsa movendo dal concetto che l'articolo 386 contempla tanto il procedimento formale quanto il sommario, ritiene che si debbano eliminare dal primo capoverso le parole, e *stabilita nuova udienza*, pel motivo che nel rito formale non si fissa udienza per la comparizione del contumace, comè si desume dall'art. 232 del regolamento generale giudiziario. Accogliendo la Com-

missione questa proposta vengono per conseguenza soppresse tanto le espressioni suddette, quanto le altre *all'udienza stabilita* contenute nel successivo capoverso.

Sulla proposta del Senatore Rossi si delibera la soppressione delle parole che si leggono infine dello stesso capoverso, e non si farà luogo ad altra riapertura di termini, perchè superflue dal momento che nell'inciso precedente è già stabilito che più essendo i contumaci, deve avere luogo una sola riapertura del giudizio per la tardiva comparizione.

Colle accennate modificazioni viene approvato l'articolo, che resta nella forma sopra proposta, ad eccezione del secondo e terzo comma, che risultano del tenore seguente:

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire. »

Si legge l'art. 412 del tenore seguente:

Art. 412.

« Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nel precedente art. 390, e quando vi siano procuratori, saranno quanto ai medesimi applicabili le stesse norme. »

È approvato colla semplice modificazione di eliminare le parole *nel precedente* e dire invece *nell'art. 390* ecc.

Si dà lettura dell'art. 479 così concepito:

Art. 479.

« L'adesione di cui all'art. 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale, e, trattandosi di procedimento sommario, per comparsa da notificarsi tre giorni prima dell'udienza, eccettuati i casi di abbreviazione di termine contemplati nel numero 7 dell'art. 390.

» L'adesione davanti i conciliatori si fa verbal-

mente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza. »

È approvato colla modificazione proposta dall'avv. Norsa di sostituire alle parole « *trattandosi ecc. sino alla fine della prima parte — quelle « per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.*

Tale modificazione è stata introdotta per armonizzare la dicitura di questo articolo con quella più propria del successivo art. 487.

Si passa alla discussione dell'art. 485 del tenore che segue:

#### Art. 485.

« Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente, è di giorni trenta. »

« Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale, l'appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza. »

Dal Presidente. . . gono i motivi per cui la Sotto-Commissione . . . unanime nel ritenere la convenienza di abbreviare i termini per l'appello, stabilendo indistintamente per tutte le sentenze il termine unico di giorni trenta, essendo partita essenzialmente dal concetto della maggiore facilità delle comunicazioni in oggi esistente, e dalla considerazione di non lasciare per tanto tempo in sospenso gli interessi delle parti.

Il Deputato Catucci osserva che trattandosi di sentenze preparatorie o interlocutorie è troppo gravoso alla parte cui interessa l'espletamento del mezzo istruttorio l'attendere un mese per potervi dare esecuzione. Senza togliere il diritto alla controparte di appellare, ritiene pertanto che si dovrebbe adottare un temperamento per conciliare i rispettivi interessi. / L'avvisa che a ciò provvederebbe la seguente sua proposta: « Dare il diritto alla parte che lo vuole di eseguire la sentenza, salvo alla controparte di arrestarne l'esecuzione appellando. »

Su tale proposta osservasi sostanzialmente dal

Presidente e dal Comm. Astengo che adottandosi la medesima si verrebbe a compellere la parte a produrre appello per arrestare l'esecuzione della sentenza, senza che le tante volte abbia avuto un tempo congruo per deliberare se ciò era o no di suo interesse.

Messa ai voti la proposta Catucci è rigettata.

In ordine all' articolo 485, col quale si viene a stabilire il termine unico di giorni trenta per l'appello dalle sentenze, il Presidente dà anzitutto lettura della lettera del Deputato Barazzuoli nel punto in cui esprime l'avviso che non converrebbe modificare in questa parte il sistema vigente.

Il Cav. Teodorani e il Deputato Catucci osservano che sempre venne fatta distinzione per il termine ad appellare fra le sentenze dei tribunali di commercio e dei pretori e quelle pronunciate dai tribunali civili in materia civile; epperò propongono che per le sentenze almeno proferite dai pretori si fissi il termine di giorni quindici.

Si risponde dal prof. Saredo e dal Comm. Astengo che non ritengono accoglibile la proposta anzidetta, poichè anche davanti le preture si possono presentare cause gravi, per cui si richieda un termine congruo per decidere se abbiassi o no ad appellare, e più perchè nella maggiore parte dei mandamenti non essendovi procuratori legali, le parti sono obbligate a trasferirsi altrove per consultarsi al riguardo. Epperò occorre per l'oggetto di cui si tratta un termine sufficiente, che non si potrebbe ridurre a meno di giorni trenta.

Messa ai voti la proposta Teodorani e Catucci, è respinta.

Si approva quindi l'art. 485.

L'art. 487 è così concepito:

Art. 487.

« L'appello incidentale è proposto con comparsa. Esso deve proporsi: Nella prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo nei procedimenti formali; per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per con-

clusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

« L'appello incidentale non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale. »

Si approva l'articolo.

Si dà lettura dell'art. 488 del tenore seguente:

Art. 488.

« L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello nei casi di procedimento formale, e, trattandosi di procedimento sommario, per comparsa da notificarsi tre giorni prima dell'udienza, tranne i casi indicati nel n. 7 dell'art. 390 di questo codice. »

Viene approvato accettandosi la modificazione proposta dall'avvocato Norsa di sostituire alle parole « *e trattandosi ecc.* sino al fine - quelle di - *per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.* »

Si legge l'art. 489 del tenore seguente:

Art. 489.

« Quando l'appellante in giudizio formale non abbia fatto il deposito della sentenza, degli atti del primo giudizio e del mandato nel termine ed in conformità dell'art. 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell'appellato comparso nel termine della citazione rigetta l'appello.

« Lo stesso ha luogo quando l'appellante in giudizio sommario non abbia adempito alle prescrizioni contenute nei numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 390.

« Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata.

« L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, nè dell'opposizione di cui all'art. 474. »



Il Deputato Romano fa notare essere troppo rigorosa la disposizione contenuta in questo articolo, per cui non depositandosi dall'appellante gli atti nei termini ivi indicati, si dà diritto all'appellato di ottenere il rigetto dell'appello, inquantochè osserva che molte sono le circostanze fortuite che possono impedire all'appellante di fare il deposito in detti termini, indipendentemente dalla sua volontà.

Il Cav. Corsi spiega ampiamente i motivi per cui la Sotto-Commissione, dopo maturo esame, ha stimato di dovere inserire nell'art. 489 la disposizione che dichiara non potersi l'appellante avvalere della comparsa tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'art. 474. Nota che la quistione fu proposta più volte e risolta con autorevoli giudicati delle Corti di cassazione di Napoli, Firenze, Torino e Roma nel senso dell'accennata disposizione. Le ragioni principali che fecero prevalere tale giurisprudenza consistono in che, l'art. 489 contiene una disposizione speciale in tema di appello, e riguarda parti contendenti che si trovano in posizioni giuridiche tali, a cui l'articolo 386 male potrebbe estendersi, poichè l'appellato che ha già una sentenza in suo favore, non può stare alla mercè del suo avversario, il quale quando introduce l'appello deve avere già preparati tutti i documenti necessari per sostenere la sua domanda, e non valersi dell'appello che come un mezzo dilatorio per protrarre l'esecuzione della sentenza, e vessare così l'appellato.

Ammesso che l'appellante possa al pari dell'attore contumace in primo giudizio presentarsi a sanare la contumacia, ben si scorge come sarebbe illusoria la disposizione dell'art. 489 che autorizza esplicitamente l'appellato a chiedere il rigetto dell'appello nel caso in cui l'attore non faccia il deposito in tempo utile.

E così osserva pure, che la seconda parte dell'aggiunta fatta all'art. 489, per la quale è prescritto che l'appellante non possa valersi dell'opposizione, tende puranco ad impedire che l'appellato, il quale

ha già una sentenza in suo favore, stia troppo lungamente incerto sulla sorte della causa.

L'avv. Norsa propone anzitutto di eliminare dal 1° comma il n. 2 perchè riguarda il convenuto e non l'attore, e il 3 perchè riguarda la conclusionale, e sarebbe una comminatoria troppo grave per l'appellante. Osserva inoltre che, a suo avviso, dovrebbe eliminarsi l'ultimo alinea dello stesso articolo. E in quanto alla comparsa tardiva fa notare che non vi ha motivo plausibile di non concedere all'appellante di potere presentarsi fino alla pubblicazione della sentenza, mentre tale rimedio si concede all'appellato, e che è troppo pericoloso il dichiarare perento il rimedio d'appello, essendo possibile per molte cause indipendenti dalla volontà della parte appellante che questa non adempia alle prescrizioni dell'art. 390, n. 1: e tanto più dacchè nel progetto attuale sono troppo ristretti i termini del procedimento, ed è dimezzato il termine per l'appello.

Circa al precludere poi all'appellante il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 474, soggiunge che l'opposizione è concessa al convenuto o appellato e non è mai riferibile all'appellante.

Il Senatore Rossi crede che sieno esagerati i timori cui accennavano alcuni dei Commissari che presero la parola sull'argomento, circa le cause fortuite che possono impedire all'appellante di uniformarsi alle disposizioni dell'art. 390, n. 1, richiamate nell'articolo in esame, inquantochè la legge deve mirare alla generalità dei casi, e non a possibili rare contingenze.

Il Deputato Catucci dice che nella riforma dell'articolo di cui si tratta, la Commissione dovrebbe stabilire, come conforme ai principii di giustizia, che il magistrato di appello fosse sempre tenuto ad esaminare se il primo giudice abbia pronunciato secondo legge, anche allorquando l'appellante non si sia presentato, mentre secondo l'attuale sistema deve sulla domanda dell'appellato senz'altro rigettare l'appello.

Si fanno dal Presidente alcune considerazioni in risposta al Deputato Catucci, la cui mozione non ritiene accoglibile, ed accenna fra l'altro a che l'appello si rigetta soltanto sull'istanza dell'appellato, altrimenti si esamina la sentenza, e che raramente avviene che si faccia uso di questa facoltà, perchè il più delle volte i procuratori stessi domandano la discussione.

Dal Deputato Bonacci si fa presente che qualora si adottasse il 1° alinea dell'articolo in esame come è proposto, ne verrebbe un soverchio aggravio all'appellante, poichè col prescrivere che il medesimo debba adempiere al disposto del n. 1 dell'art. 390, lo si obbligherebbe a produrre nel termine ivi prescritto e sotto pena di decadenza non solo la sentenza, gli atti di primo giudizio ed il mandato, ma ben anco qualunque nuovo documento che gli occorresse, e che non avesse potuto procurarsi prima, mettendolo così in una condizione di molto inferiore all'attore in prima istanza, il quale se non produce i documenti nel termine prescritto, è ancora ammesso in forza del n. 4 a chiedere il rinvio.

Fanno ancora osservazioni sull'argomento i Commissari Teodorani, Salaris, Astengo, Norsa e Rossi, il quale ultimo riconoscendo giuste le considerazioni esposte dal Deputato Bonacci, ritiene che si potrebbe studiare un mezzo per temperare il soverchio rigore della disposizione di cui si tratta, concedendo facoltà all'appellante di presentare anche all'udienza i documenti, epperò propone che accettandosi anche la modificazione suggerita dall'avv. Norsa di sopprimere i n. 2 e 3 del 1° capoverso dell'art. 390, si formoli il comma medesimo nel tenore seguente:

« Lo stesso ha luogo quando l'appellante in giudizio sommario non abbia fatto il suddetto deposito nel termine di cui ai n. 1 e 7 dell'art. 390, salvo che eseguisca il deposito stesso comparando all'udienza. »

Prende la parola il Cav. Corsi ed a sostegno

della fatta aggiunta all'articolo in esame, adduce ulteriori ragioni. Specialmente poi all'obbiezione elevata dall'avv. Norsa, che l'opposizione è concessa al convenuto o appellato, ma che non è mai riferibile all'appellante, risponde che l'appellante può trovarsi nella condizione del convenuto, quando ad esempio non comparendo in giudizio l'appellante e così neppure l'appellato, interessi a quest'ultimo di riassumere la causa, giacchè in caso contrario l'atto d'appello essendo di ostacolo a che la sentenza passi in giudicato, dovrebbe attendere il decorso di tre anni per giovare del beneficio della perenzione. Altro caso sarebbe se l'atto di citazione fissasse l'udienza ad un termine lungo, ed il convenuto volendo uscire da una incerta posizione, si renda attore a sua volta col chiamare in giudizio l'altra parte.

Insistendosi dall'avv. Norsa sulla sua proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 489, messa la medesima ai voti è respinta.

Si approva quindi l'articolo in esame colla modificazione sopra accennata al 1 comma.

Viene poscia approvato senza osservazioni l'articolo 843 concepito come segue:

« Art. 843.

« Nei giudizi d'interdizione, o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario. »

Esauritosi l'esame del progetto si dichiara dal signor Presidente sciolta l'adunanza.

MORRONE, *Presidente.*

CASSINI, *Membro e Segretario.*



# INDICE SOMMARIO

## DEI PROCESSI VERBALI

---

### N. 1. — Commissione.

*Seduta del 22 gennaio 1877.*

Proposta del presidente intorno al metodo da seguirsi. — Questione pregiudiziale del Deputato Catucci, se cioè il mandato conferito alla Commissione dovesse intendersi limitato alla sola parte relativa al procedimento sommario. — Osservazioni dei Commissari Corsi, Napodano e Romano, nel senso della limitazione del mandato. — Osservazioni in contrario del Deputato Parenzo. — Osservazioni del Presidente sull'organismo del vigente codice di procedura civile, e sull'articolo 386. — Spiegazioni del segretario e membro Cassini sul progetto presentato dalla Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero. — Proposta del professore Saredo per la nomina di unica Sotto-Commissione coll'incarico di formulare un progetto di legge. — È accettata . . . . . pag. 3

### N. 2. — Sotto-Commissione.

*Seduta del 31 gennaio 1877.*

Presentazione dal segretario Cav. Cassini del sunto delle varie proposte pervenute al Ministero. — Osservazioni del presidente intorno al concetto direttivo del lavoro: proposta di due quesiti. — Osservazioni del Comm. Astengo, del Cav. Corradi e del presidente. — Questione pregiudiziale sollevata dal Deputato Parenzo. — Osservazioni del Presidente: si discute se il procedimento sommario dovesse considerarsi come il normale, riducendo il formale a casi eccezionali. — Proposta del Deputato Mongini. — Osservazioni del Cav. Corsi, del Comm. Astengo e del presidente intorno agli incidenti. — Osservazioni del Comm. Astengo sull'articolo 10 della legge sul contenzioso amministrativo. — Osservazioni del Comm. Astengo e del Deputato Parenzo relative ai termini dell'appello, e proposta. — Indicazione del Cav. Corsi dei provvedimenti da adottarsi per meglio ordinare il rito sommario. — Si accetta in massima il concetto, che il termine per l'appello debba essere uguale per tutte le sentenze, siano definitive o preparatorie o interlocutorie. — Si delibera affidarsi ai Commissari Corsi, Corradi, Mongini e Parenzo l'incarico di formulare il progetto di legge. — Raccomandazione del presidente sulla riforma proposta all'art. 386 del codice di procedura civile. . . . . pag. 12

### N. 3. — Sotto-Commissione.

*Seduta del 21 febbraio 1877.*

Il Cav. Corsi presenta il disegno di legge da lui formulato per incarico avuto dagli altri Commissari Corradi, Mongini e Parenzo. — Si approva l'articolo unico. — Si approva l'articolo 201. — Spiegazione del presidente sulla formola *prolazione* della sentenza definitiva proposta nel suo progetto di riforma all'articolo 386; si delibera sostituirsi la formola *pubblicazione* della sentenza definitiva. — Si approva il n. 1 dell'articolo 389. — Sul n. 2 si delibera sostituirsi alla frase *titolo scritto*, l'altra *scrittura privata legalmente riconosciuta*. — Sono approvati i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 . . . . . pag. 23

### N. 4. — Sotto-Commissione.

*Seduta del 22 febbraio 1877.*

Si prende in esame l'articolo 390 nella forma proposta dal Cav. Corsi. — Sulla proposta del Deputato Parenzo si elimina dal n. 1 l'obbligo del deposito dell'atto di citazione. — Sulla proposta del Senatore Astengo al termine dato al convenuto di *quattro* giorni per fare il deposito si sostituisce il termine di *tre* giorni. — Sono approvati i numeri 3 e 4. — Sul n. 5 si discute lungamente sulla proposta del Senatore Astengo, il quale impugna il concetto che dopo un primo rinvio non si debba tener conto dei documenti che non fossero stati depositati nei termini come il progetto propone. La maggioranza invece accetta la proposta Corsi. Riserva del Senatore Astengo. — Sul n. 6, è respinta la proposta del Deputato Parenzo, il quale alla formola *ordina la discussione dell'incidente o anche del merito se lo crede opportuno*, vorrebbe si sostituisse l'altra, *ordina la discussione della causa*. — Sono approvati i numeri 7, 8 e 9. — Si approva l'art. 412. — Si approva l'art. 479 con la sola modificazione di sostituire il termine di giorni *tre* a quello di *quattro*. — Si approva l'articolo 485. — Si approvano gli articoli 487 e 488 con la sola variazione di sostituire al termine di giorni *quattro* quello di giorni *tre*. — Si approvano gli articoli 489 e 843 . . . . . pag. 31

### N. 5. — Commissione.

*Seduta dell'11 marzo 1877.*

Si dà lettura d'una lettera del Commissario Comm. Restelli, il quale approva il progetto della Sotto-Commissione. — Si dà lettura d'una lettera del Commissario Comm. Barazzuoli, che approva il cennato progetto, con talune osservazioni. — Si dà comunicazione di diverse proposte inviate alla Presidenza della Commissione. — Si apre la discussione sul progetto della Sotto-Commissione. — Sull'articolo unico l'avv. Norsa propone aggiungersi agli articoli nello stesso indicati anche l'art. 155 del codice di procedura civile nello scopo di dare al procedimento sommario la preminenza sul formale. — La proposta è respinta, e si approva l'articolo unico. — Si discute sul-

l'art. 389, come è riformato dalla Sotto-Commissione. — Si approva il n. 1. — Sul n. 2 il Deputato Romano propone la soppressione delle parole *legalmente riconosciuta*. — Il Commissario Teodorani propone che al n. 2 fossero sostituiti i numeri 9 e 10 del progetto da lui presentato. — Questa proposta è respinta, ed invece è accettata la soppressione proposta dall'On. Romano. — Si approva il n. 3. — Si modifica la dizione del n. 4. — Si approvano i numeri 5, 6 e 7. — Si approva sulla proposta del Commissario Marucchi un nuovo numero, che è il n. 8. — Si approva il n. 9. — Sul n. 10 il cav. Teodorani propone sostituirvisi il n. 13 dell'art. 389 ed il primo inciso dell'art. 390 del suo progetto. La proposta non è accettata. — Si approva il detto n. 10 . . . . . pag. 43

## N. 6. — Commissione.

*Seduta del 12 marzo 1877, 1ª tornata.*

Si prende in esame la riforma dell'art. 390. — Non è accolta la proposta dei Deputati Catucci e Romano per disporsi che il deposito dei documenti fosse accompagnato da una copia in carta libera dei medesimi. — Al n. 1 si aggiungono le parole *fissata nella citazione*. — Al n. 2 è respinta la proposta dell'avv. Norsa, cioè che all'obbligo imposto al convenuto del deposito dei documenti fosse aggiunto anche quello di notificare la risposta, con le proprie domande. — Si approva il n. 3 con alcune modificazioni di forma. — Nel n. 4 a proposta dell'avv. Bussolini si sopprimono le parole, *a spese di chi vi avrà dato luogo*. — A proposta dell'avv. Norsa si aggiunge un capoverso allo stesso n. 4. — Sul n. 5, è respinta una proposta dell'avv. Norsa. — Il n. 6 è approvato con un'aggiunta proposta dall'avv. Marucchi. — Si approva il n. 7. — Si approva il n. 8 con lievi modificazioni di compilazione. — Si approva il n. 9 . . . . . pag. 56

## N. 7. — Commissione.

*Seduta del 12 marzo 1877, 2ª tornata.*

Sopra mozione dell'avv. Marucchi si torna a discutere l'art. 390, e vien dichiarato doversi per la continuazione del giudizio in seguito a sentenza interlocutoria o preparatoria osservare i termini stabiliti nell'articolo medesimo. — A maggioranza si opina non doversene fare aggiunta. — Si approva l'art. 201 con la variante di *tre* giorni invece di *quattro*, e con la soppressione delle parole *di questo codice*. — Si approva l'art. 386 sopprimendosi la frase, *e stabilita nuova udienza*, e l'altra, *e non si farà luogo ad altra riapertura di termini*. — Si approva l'art. 412 colla soppressione della parola *precedente*. — Si approva l'articolo 479, modificandone la dizione. — Si approva l'art. 485, respingendosi la proposta dei Commissari Teodorani e Catucci per stabilirsi termini diversi. — Si approva l'art. 487. — Si approva l'art. 488, modificandone la dizione. — Si approva l'art. 489 con una modificazione nel primo capoverso, e respingendosi la proposta dell'avv. Norsa per la soppressione dell'ultimo capoverso. — Si approva l'art. 843 . . . . . pag. 68



MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
BIBLIOTECA

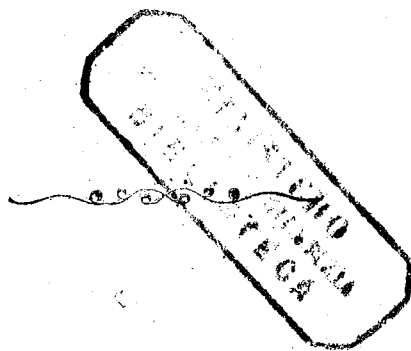
# INDICE GENERALE

---

Relazione del Presidente della Commissione al Guardasigilli.  
Progetto approvato dalla Commissione.

## ALLEGATI

1. Progetti dei Deputati Morrone e Catucci.
2. Circolare del Guardasigilli in data 6 luglio 1875.
3. Decreto Ministeriale 22 dicembre 1876 che istituisce la Commissione.
4. Decreti 28 dicembre 1876, 16 gennaio e 4 marzo 1877, coi quali sono nominati altri Commissari.
5. Lettera del Guardasigilli ai Componenti la Commissione.
6. Riassunto delle osservazioni e tenore delle proposte dei Capi della Magistratura e del Pubblico Ministero.
7. Progetto della Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero.
8. Sunto per materia delle osservazioni e proposte anzidette.
9. Progetto della Sotto-Commissione.
10. Lettera del Presidente che convoca la Commissione.
11. Verbali della Commissione.



INDEX

INDEX



M 900000636



